

FRANCESCO INFANTINI
Presidente della Corte di Appello di Campobasso

RELAZIONE
sull'amministrazione della Giustizia nel Distretto del Molise
per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014



Inaugurazione Anno Giudiziario 2015

FRANCESCO INFANTINI
Presidente della Corte di Appello di Campobasso

RELAZIONE

sull'amministrazione della Giustizia nel Distretto del Molise
per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014

Assemblea Generale – Campobasso, 24 gennaio 2015

IN COPERTINA:
Simboli della Giustizia
© Ph: *theobamacrat.com*

NEL RETROCOPERTINA
Facciata del Palazzo di Giustizia (Campobasso)
© Ph: *Impression* di P. Farinaccio

«La indipendenza dei giudici, cioè quel principio istituzionale per cui essi al momento in cui giudicano debbono sentirsi svincolati da ogni subordinazione gerarchica, è un duro privilegio, che impone, a chi ne gode, il coraggio di restar solo con sè stesso, a tu per tu, senza nascondersi dietro il comodo schermo dell'ordine superiore».

da "Elogio dei giudici scritto da un avvocato"

Piero Calamandrei

Saluti

Il mio saluto, doveroso e cordiale, è rivolto ai rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello, a tutte le Autorità, civili, militari e religiose, che, con la loro presenza, onorano questa cerimonia.

Un sentito e cordiale saluto porgo, inoltre:

- agli Avvocati dell'Avvocatura dello Stato e degli Ordini Forensi del Distretto, i quali, nel loro quotidiano lavoro, condividono tutte le diverse problematiche che affliggono il settore della Giustizia, offrendo un insostituibile apporto di collaborazione e di stimolo per la loro soluzione;
- ai Dirigenti ed ai Militi delle diverse Forze dell'Ordine, ai quali dobbiamo tutti viva riconoscenza per il coraggio, la tenacia e l'abnegazione con la quale ogni giorno si pongono in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità;
- ai Rappresentanti dei diversi Ordini Professionali;
- ai Rappresentanti delle Associazioni dei Magistrati, delle Associazioni Forensi e delle Organizzazioni Sindacali;

- ai rappresentanti della Stampa e della Televisione;
- ai colleghi della Magistratura amministrativa, contabile e tributaria del Distretto, ai Magistrati onorari, nonché ai Dirigenti, ai Funzionari ed al Personale amministrativo delle Cancellerie, delle Segreterie e degli Uffici Notificazioni del Distretto.

Quanto al Personale amministrativo avverto l'esigenza, in particolare, di esprimere la mia sincera e profonda gratitudine per il costante e gravoso impegno con il quale assolvono al loro lavoro quotidiano, in condizioni assai difficili soprattutto per l'insufficienza ed inadeguatezza dell'Organico, che si va sempre più assottigliando con il passare del tempo.

Mi sia consentito, poi, di rivolgere un saluto affettuoso e riconoscente a tutti i Magistrati ordinari, che, in silenzio e con notevole sacrificio, operano in situazioni egualmente critiche soprattutto per le scoperture o insufficienze degli Organici e, ciò nondimeno, concorrono, ogni giorno, con il loro contributo essenziale, alla corretta e regolare amministrazione della Giustizia in questo Distretto.

E non posso non rivolgere, in questo contesto, un pensiero affettuoso e riconoscente ad un collega di recente scomparso, al dott. Giovanni Falcione, che ha svolto il suo lavoro di Giudice nel Tribunale di Campobasso, con indiscussa capacità professionale, congiunta ad una grande umanità.

La Magistratura tutta di questo Distretto Gli è riconoscente per l'opera svolta e ne conserverà sempre un forte e sentito ricordo.

Saluto e ringrazio vivamente anche i Sindaci e le Amministrazioni civiche di Campobasso, Isernia e Larino, nonché di tutti gli altri Comuni del Molise, Sede di Uffici giudiziari, per la preziosa collaborazione istituzionale che quotidianamente offrono per il funzionamento della Giustizia.

Saluto cordialmente e ringrazio doverosamente anche il Rettore del Convitto Nazionale "Mario Pagano", Prof. Francesco Fasciano, il quale, come di consuetudine, anche quest'anno ha reso possibile, con la sua cortese disponibilità, la celebrazione della presente cerimonia in questa accogliente struttura.

Sento il dovere, infine – mio e della Magistratura ordinaria – di rivolgere un saluto deferente al Presidente emerito, Giorgio Napolitano, che, in data 14 gennaio 2015, ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Repubblica, dopo aver assolto a tale gravoso incarico, in questi lunghi nove anni ed in momenti anche particolarmente difficili, con profondo senso di responsabilità, notevole impegno ed incessante dedizione, nell'interesse esclusivo del nostro Paese.

È stato – e continuerà ad essere anche in relazione alle sue nuove funzioni di Senatore a vita – il punto di riferimento certo per le Istituzioni, nazionali ed estere, e guida sicura per il Popolo Italiano.

1. Considerazioni generali

1.1 Introduzione

L'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, nel suo costante appuntamento annuale, costituisce – come ho già evidenziato nella parte introduttiva della precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – il momento durante il quale il sistema – Giustizia, in forma pubblica, con la partecipazione dei cittadini e di tutte le Istituzioni rappresentate, è chiamato a riflettere su se stesso, a fare il bilancio della propria attività, interrogandosi circa le ragioni delle proprie disfunzioni – che continuano ad essere tante e non trascurabili o di poco conto – e le opportunità di miglioramento, per comprendere le prospettive di evoluzione.

Questa attività, peraltro, è resa possibile grazie al contributo delle esperienze di tutti i diversi Uffici e procede attraverso la valutazione di un consistente volume di dati statistici, i quali sintetizzano in valori numerici l'operato nei vari settori della funzione giurisdizionale, restituendo un'immagine di detta attività secondo modelli essenzialmente quantitativi.

Nulla dicono, però – come ho pure sottolineato con la precedente Relazione –, **in merito alle ragioni di tali numeri, la cui interpretazione non può che essere rimessa soprattutto alla capacità di analisi, oltre che di intuizione, di ciascun lettore**, specialmente se si tratti di un addetto ai lavori.

In questi sensi – mi preme dire – si muove la presente Relazione, la cui finalità è, evidentemente, quella di riflettere criticamente sull'operato dei singoli Uffici giudiziari del Distretto, in vista di una migliore e più efficace risposta alla domanda di giustizia; e ciò non senza aggiungere, quanto allo specifico tema inerente all'efficienza del servizio – Giustizia, che questo va mi-

surato non soltanto sulla base di parametri meramente quantitativi, ancorati, cioè, alla nuda efficienza produttiva, ma anche di indici di valutazione, che attengono alla “qualità” del servizio reso.

Il che, peraltro, appare in linea anche con il dettato di cui all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – e, conseguentemente, con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi in materia –, in base al quale *“ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.”*

Mi pare doveroso e, comunque, opportuno aggiungere che, per la redazione di questa Relazione, ho ritenuto di seguire, in sostanza, la stessa impostazione e metodologia adottate per la stesura delle precedenti sull’amministrazione della Giustizia per gli anni 2011, 2012 e 2013 (Anni Giudiziari 2012, 2013 e 2014), tenendo conto, però, per un verso, del lavoro svolto dai singoli Uffici giudiziari del Distretto nel periodo, che viene preso ora in considerazione (dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014) – alla luce soprattutto dei risultati raggiunti in termini di produttività e di smaltimento o riduzione del contenzioso pendente, civile e penale, specialmente di quello più risalente nel tempo –, e, per un altro, delle “novità normative” intervenute *medio tempore* e della loro incidenza sul funzionamento ed efficienza dell’apparato giudiziario nella nostra realtà territoriale molisana.

Più specificamente e con riguardo al primo profilo, innanzi indicato, sono stati messi a raffronto – ove è stato possibile – i dati relativi all’attività giudiziaria espletata nell’arco di tempo suddetto con quelli inerenti al corrispondente periodo preceden-

te (1/7/2012 - 30/6/2013), precisando, comunque, che le indicazioni e valutazioni sull'andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto – con riguardo ai tre Tribunali ordinari di Campobasso, Isernia e Larino, oltre che a questa Corte di Appello, al Tribunale di Sorveglianza, al Tribunale per i Minorenni e agli Uffici del Giudice di Pace – contenute nella presente Relazione, sono scaturite dall'esame dei vari dati riportati nelle Tabelle o prospetti forniti dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia (denominata, per brevità, "DGSTAT") – che è un'articolazione interna del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

In particolare, nell'elaborazione dei dati afferenti l'andamento della giurisdizione, civile e penale, mi sono avvalso anche – e doverosamente ritengo di darne atto in questo mio scritto – dei contributi offerti dai Capi degli Uffici giudicanti del Distretto – compresi i Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace –, attraverso le loro puntuali e dettagliate Relazioni, dalle quali ho attinto utili e significativi elementi di valutazione, che ho trasfusi, poi, nel presente elaborato.

Sicché, per una completa conoscenza della situazione riflettente ciascun Ufficio giudicante del Distretto, con specifico riferimento ai dati relativi alle nuove iscrizioni, definizioni e pendenze finali – nell'ambito sempre del periodo preso in considerazione (1/7/2013-30/6/2014) –, non posso che rimandare necessariamente – avendo ravvisato l'opportunità, comunque, di farne cenno in questa parte introduttiva – a quanto emerge dettagliatamente dalle anzidette Relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace, con le ulteriori integrazioni da me apportate, alla stregua della "lettura" dei dati riportati nelle Tabelle o prospetti statistici forniti dalla "DGSTAT".

E ciò – mi corre l’obbligo di aggiungere – per i procedimenti di nuova iscrizione, definiti e pendenti al termine del primo semestre dell’anno 2014, con riguardo sia al Settore civile che a quello penale.

Per una valutazione complessiva e particolareggiata nello stesso tempo mi pare opportuno ed utile rimandare alla parte quinta della presente Relazione – che richiamo espressamente –, nella quale ho svolto un’ *“analisi valutativa dei dati statistici riportati nelle Tabelle (della “DGSTAT”), con riferimento ai flussi dei procedimenti distinti per materia, alla durata degli stessi, all’anno di iscrizione, alle principali modalità di definizione”*.

Ritengo che si traggano, in proposito, utili e significative indicazioni da siffatta *“analisi valutativa”* – di qui il mio richiamo alla stessa –, condotta, in particolare, sulla base dei dati risultanti dalle Tabelle della *“DGSTAT”*, di talché si avrà modo di apprezzare – tra l’altro – in quali termini si sia sviluppato concretamente l’andamento degli affari o procedimenti nel periodo in questione e di conoscere anche l’entità delle pendenze finali alla data del 30 giugno 2014: e ciò sia nel Settore civile che in quello penale.

La *“lettura”* di questo capitolo della presente Relazione (contraddistinto con il n.7) consentirà anche di acquisire i dati sui procedimenti civili pendenti, compresi quelli assai risalenti nel tempo in considerazione della loro remota iscrizione a ruolo, per i quali – evidentemente – si impone una definizione in tempi brevi, nell’osservanza del principio costituzionale della *“ragionevole durata”* (art. 111, co.2, Cost.).

L’*“analisi valutativa”* in questione – faccio presente, altresì – permetterà anche di saggiare o verificare la *“resa”* o *“produttività”* di ciascun Ufficio giudiziario del Distretto, in termini di variazioni percentuali di incremento o decremento, nel rapporto tra sopravvenienze e definizioni dei vari procedimenti od affari.

Sempre nell'ambito di queste notazioni di carattere generale e prima di inserire ulteriori indicazioni in questa parte introduttiva – che mi appaiono egualmente significative e rilevanti anche per comprendere l'orditura dell'intero lavoro, con riferimento ai singoli temi trattati –, ritengo di dover ribadire che la presente Relazione si pone sostanzialmente in continuità – rappresentandone il naturale e logico sviluppo – con la precedente, ma se ne diversifica, avendo ad oggetto – come ho già accennato – l'amministrazione della Giustizia nel Distretto del Molise per il periodo successivo (1/7/2013-30/6/2014), con tutte le implicazioni consequenziali – come emergerà, peraltro, dalla lettura di ciascun capitolo di questo scritto.

In questa "introduzione" – tengo ad aggiungere – non potrò dare atto, ovviamente, di tutte le indicazioni e considerazioni svolte in ordine ai singoli temi affrontati – come risultanti specificamente dai distinti capitoli in cui si è articolata e sviluppata la presente Relazione (peraltro, sono analiticamente descritti nell'indice finale della stessa) –, in quanto, così facendo, finirei per "appesantirla" oltre misura e non si giustificherebbe neppure – avuto riguardo alla sua *ratio* ed oggetto –, di talché non posso che rimandare all'esame di ciascuno di essi, nei termini in cui sono stati trattati, per una conoscenza e valutazione approfondita degli stessi.

Il che non mi preclude, però, di dire – sempre in questa parte introduttiva – che, nonostante l'ampia e dettagliata trattazione dedicata – nella precedente Relazione – all'istituto della mediazione civile (dopo la sentenza della Corte Costituzionale in data 24/10/2012, n. 272, e la conseguente nuova disciplina dettata dall'art.84 del decreto legge 21/6/2013, n. 69, convertito nella legge 9/8/2013, n. 98), ho ravvisato egualmente l'esigenza e, in ogni caso, l'opportunità di soffermarmi ancora su detto tema, nel

convincimento, già espresso, che la mediazione civile “ *si riveli uno strumento efficace per deflazionare i carichi di lavoro gravanti sui Magistrati, eliminandosi o, comunque, riducendosi sensibilmente il costante arretrato civile – parte del quale anche risalente nel tempo – ed accorciandosi così i tempi di definizione dei processi nell’ambito di una loro ragionevole durata*(art. 111, co. 2, Cost.).”

Pur prendendo atto dei risultati ottenuti sulla contrazione e diminuzione del contenzioso ordinario per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulla mediazione (dal 21/8/2013) – non certo esaltanti o rilevanti, alla luce soprattutto di quanto emerge dai dati forniti in proposito dai Presidenti dei Tribunali di Isernia e Larino nonché dai Coordinatori o Reggenti di alcuni Uffici del Giudice di Pace del Distretto –, non posso non auspicare, nondimeno – ed ancora una volta – che l’istituto suddetto si riveli davvero uno strumento efficace per deflazionare i carichi di lavoro gravanti sui singoli Magistrati, essendone rimasta inalterata la finalità (anche a seguito delle novità introdotte in materia con il decreto legge 69/2013, convertito nella legge 98/2013), nel senso che “ *orienta a una ricomposizione delle liti in una prospettiva più ampia e di lungo periodo di pacificazione sociale, mediante la riduzione del tasso di litigiosità e il conseguente riequilibrio fisiologico del rapporto tra domanda e offerta di giustizia*”.

Essendosi completata, ormai, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie per effetto della legge 14/9/2011, n. 148 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13/8/2011, n. 138) e, soprattutto, del decreto legislativo 7/9/2012, n. 155 – tema che è stato oggetto, peraltro, di ampia trattazione nella precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013, pure a seguito della sentenza della Corte Costituzionale in data 3-24/7/2013, n. 237 (esame approfondito al quale non posso che

rimandare per una compiuta valutazione anche di tutte le problematiche profilatesi in conseguenza di detta "riforma epocale" sulla revisione della geografia giudiziaria), ritengo di dover fare soltanto qualche precisazione sulla nuova organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto, in base al decreto legislativo 7/9/2012, n. 156.

Invero, dei diciassette, a suo tempo operanti, la gran parte di essi sono stati soppressi ed accorpati agli Uffici del Giudice di Pace dei Circondari di Campobasso, Isernia e Larino.

Va anche detto che, a seguito delle determinazioni assunte da alcune Amministrazioni comunali interessate, sono stati mantenuti, allo stato, soltanto gli Uffici del Giudice di Pace di Agnone, Forlì del Sannio e Castel San Vincenzo (appartenenti al Circondario del Tribunale di Isernia), nonché di Termoli (facente parte del Circondario del Tribunale di Larino), con oneri a carico – ovviamente – dei rispettivi Comuni (ex art. 3 D.Lgs. 156/2012).

Non posso trascurare di rappresentare, peraltro, che si siano sviluppate diverse problematiche in merito al mantenimento di detti Uffici del Giudice di Pace, con riguardo soprattutto al personale comunale da destinare agli stessi, all'attività di "affiancamento" da parte del personale dell'Amministrazione giudiziaria perché quello comunale avesse piena contezza delle nuove incombenze e servizi da svolgere, nonché alla idoneità od adeguatezza delle strutture comunali, quali nuove sedi di tali Uffici.

Mi è stato sufficiente darne atto doverosamente in questa sede, evidenziando soltanto – tra l'altro – che, in attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale per gli Uffici mantenuti (con oneri a carico degli Enti locali) all'esito delle procedure di cui al D.M. 10/11/2014, sono stati i Presidenti delle Corti di Appello i principali interlocutori e destinatari delle varie note o de-

terminazioni ministeriali per la risoluzione dei problemi, di volta in volta, insorti, onde avesse definitiva e concreta attuazione la nuova normativa entrata in vigore sul funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie (disposta con D. Lgs. 156/2012).

Mi pare doveroso e, comunque, opportuno aggiungere – con un semplice accenno in questa “introduzione” – che l’individuazione delle “*novità normative*”, di maggior rilievo ed interesse, particolarmente significative, intervenute nel periodo preso in considerazione (1/7/2013 -30/6/2014), è stata oggetto di una disamina accurata ed ampia, nell’ambito civilistico e penalistico, di talché, anche su questo specifico profilo o aspetto, devo necessariamente rimandare alla parte della Relazione (seconda) in cui è stato trattato il tema in questione.

Non posso non evidenziare, però – ovviamente a livello di semplice notazione e senza alcuno specifico approfondimento in merito, che sarà sviluppato, invece, nella parte relativa –, che siano stati presi in considerazione diversi provvedimenti legislativi, alcuni dei quali di notevole portata innovativa rispetto alla disciplina previgente, di talché solo la “lettura” di ciascuno di essi ne potrà far comprendere appieno l’importanza e rilevanza, con riguardo soprattutto alla “*ratio*” e finalità sottese agli stessi.

L’*excursus*, in proposito, è stato alquanto ampio e dettagliato, arricchito anche dalla citazione dei vari contributi di studio o delle note di commento, che, nel frattempo, sono stati pubblicati sui singoli temi o questioni, alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia.

Mi è parso sufficiente farne menzione doverosamente in questa parte introduttiva della presente Relazione, non senza accennare, peraltro, che, nel Settore civile, mi sono occupato – tra l’al-

tro – del **decreto legislativo 18/12/2013, n. 154** (avente ad oggetto la *“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*), ovvero del **decreto legge 24/6/2014, n. 90** – convertito nella **legge 11/8/2014, n. 114**” –, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*.

In particolare, con riferimento a detto decreto legge, come convertito, il mio esame si è incentrato soprattutto sul tema della **“Giustizia digitale”** e, più specificamente, sul punto relativo alla **“obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”** (ex art. 44) e, quindi, sul **“Processo Civile Telematico”**.

Sono dedicate diverse pagine a quest’ultimo argomento – alle quali non posso che rimandare – non senza aggiungere – e mi sembra doveroso darne atto anche in questa parte introduttiva – che il tema è stato oggetto pure di una recentissima monografia di un valoroso Magistrato, cioè del dott. Vincenzo Di Giacomo – Presidente di Sezione nel Tribunale di Campobasso ed attuale Presidente anche della Sottosezione A.N.M. del Molise – dal titolo *“Il nuovo processo civile telematico”*.

Si tratta – mi corre l’obbligo di dire – di una pubblicazione senz’altro pregevole e meritevole di attenta considerazione, oltre che rivelatasi di indiscussa utilità per l’argomento trattato, in relazione anche ai diversi profili o problemi pratici già insorti a seguito della piena operatività del nuovo istituto o strumento processuale, a decorrere dal 30/6/2014, quanto alla *“obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”* per i procedimenti instaurati dinanzi ai Tribunali ordinari (termine differito, invece, al 30/6/2015 per quelli di cognizione della Corte di Appello).

E ciò non senza considerare che, sull’argomento afferen-

te **“Il Processo civile telematico”**, mi sono ulteriormente e diffusamente soffermato nella parte della Relazione (settima), in cui, trattando del tema relativo alle **“Risorse”**, mi sono occupato anche dello specifico profilo inerente alla **“Informatizzazione degli Uffici, giudicanti e requirenti”**, sulla scorta, peraltro, dei dati nonché delle utili e significative indicazioni contenuti nella Relazione del Referente distrettuale per l’Informatica (in entrambi i Settori, civile e penale), dott. Claudio Di Ruzza – Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte di Appello.

Si tratta – come ho dato atto anche in questo mio elaborato sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2014 – di una Relazione molto accurata e dettagliata, alla quale devo necessariamente rimandare per l’acquisizione e l’approfondimento di ogni ulteriore elemento di conoscenza e valutazione su detto tema.

Devo aggiungere – come ho precisato anche nella specifica parte della presente Relazione – che numerose sono state pure le **“novità normative”** intervenute, nel Settore penale, nel periodo preso in considerazione, alcune delle quali, peraltro, di grande rilievo ed importanza e che sono state oggetto, egualmente, di ampia e particolareggiata trattazione.

Ovviamente, in questa parte introduttiva, non posso che limitarmi, ancora una volta, ad indicarne soltanto alcune, facendo riferimento, ad esempio e tra le altre, al **decreto legge 14/8/2013, n. 93** – convertito, con modifiche, nella **legge 15/10/2013, n. 119** –, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”*, ovvero al **decreto legge 23/12/2013, n. 146** – convertito nella **legge 21/2/2014, n. 10** –, contenente *“Misure urgenti in tema di tute-*

la dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” (ed, in proposito, mi sono soffermato anche sull’uso del c.d. braccialetto elettronico nonché sulla istituzione della figura del **“Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”**), ovvero alla **legge 17/4/2014, n. 62** – il cui unico articolo ha sostituito l’art. 416 *–ter* c.p., avente ad oggetto lo **“Scambio elettorale politico-mafioso** –, ovvero al **decreto legge 20/3/2014, n. 36** – convertito, con modifiche, nella **legge 16/5/2014, n. 79** –, recante *“Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope ...”*, ovvero alla **legge 28/4/2014, n. 67**, con la quale sono state conferite *“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”* e contenente anche *“Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”*.

Non sembra potersi dubitare che si tratti – attraverso detti provvedimenti legislativi – di interventi normativi di grande rilevanza, di non trascurabile impatto ed incidenza – soprattutto per alcuni di essi – sul grave problema del sovraffollamento carcerario, oltre che essere finalizzati – e mi riferisco, in particolare, all’ultimo tra quelli menzionati – ad una **depenalizzazione** di determinate fattispecie incriminatrici, che vengono trasformate in illeciti amministrativi o, addirittura, ne è prevista l’abrogazione, con diritto degli interessati – persone offese dalle condotte, come tipizzate – al risarcimento del danno, salva ed impregiudicata anche l’applicazione di adeguate sanzioni civili pecuniarie.

Devo rimandare, al riguardo, all’ampia e dettagliata trattazione svolta, sulle singole *“novità normative”*, nella presente Relazione, essendomi avvalso, in proposito, anche di interessanti

ed utili contributi di studio offerti sui temi in questione da alcuni Autori, con varie note di commento, regolarmente citate in questo mio elaborato.

Un ulteriore *excursus* sul tema delle “novità normative”, nei termini sviluppati nella presente Relazione – con riferimento all’ambito civilistico e penalistico (molto più articolato in quest’ultimo settore in considerazione del maggior numero di provvedimenti legislativi presi in esame) – contrasterebbe con le linee-guida che debbono connotare un “discorso introduttivo”, onde non posso che rimandare alla parte della stessa, nella quale è stata trattato il tema, con dovizia di particolari, soprattutto ove si abbia interesse ad averne una conoscenza più completa ed approfondita.

Mi corre l’obbligo di aggiungere – sempre per ragioni di completezza e per dare un quadro di insieme ed offrire, in questa “introduzione”, un primo approccio alquanto significativo sulle ragioni e modalità seguite nell’orditura dell’intero lavoro, con riferimento specifico ai singoli argomenti trattati ampiamente ed in maniera particolareggiata nelle varie parti di questa Relazione – che mi sono soffermato anche sul profilo inerente alle “*Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati*”, avvalendomi pure del prezioso contributo offertomi, sul punto, dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa corte di Appello, dott. Maurizio Grigo, con la sua Relazione, dalla quale possono trarsi senz’altro utili elementi di valutazione sul tema, congiuntamente ai dati risultanti dai prospetti statistici relativi agli Uffici requirenti dell’intero Distretto, e, soprattutto, da quello riepilogativo – pure allegato alla Relazione in questione.

E mi pare utile rimandare a quest’ultima – dalla quale, peraltro, ho mutuato alcuni “passaggi”, che mi sono apparsi particolarmente significativi e rilevanti, puntualmente menzionati nel mio

scritto – anche perché, nella parte finale della stessa, sono riportate interessanti *“riflessioni sullo stato della giustizia”*, meritevoli, senz’altro, di attenta considerazione e che mi sembrano condivisibili, alle quali, per una valutazione anche della loro effettiva portata, non posso che rimandare espressamente.

Dopo aver dato atto il Procuratore Generale, con la sua Relazione, che *“l’annualità in corso è stata caratterizzata da significativi interventi del legislatore e della Corte Costituzionale, di stampo apprezzabilmente garantistico”*, si è soffermato, poi, su alcune novità normative in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alla legge 16/5/2014, n. 79 – evidenziando, in proposito, la trasformazione dell’ipotesi di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R.309/90, in fattispecie di reato autonoma, con la conseguente sottrazione al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti –, oltre che sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 (con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni normative vigenti, contenute nella cosiddetta legge *“Fini-Giovanardi”*).

Di tali innovazioni legislative, come pure della pronuncia della Consulta, v’è ampia trattazione anche nella presente Relazione, nella parte riguardante le *“novità normative”* intervenute nel Settore penale, nel periodo di riferimento; per le ulteriori indicazioni e valutazioni contenute nell’elaborato del dott. Grigo non posso che rimandare allo stesso.

Mi pare doveroso e, comunque, opportuno rappresentare, altresì, che la presente Relazione si è articolata e sviluppata – conformemente al disegno ed all’impostazione seguiti con la precedente – nel trattare specificamente, in parti distinte, anche altri temi, in aggiunta a quelli già indicati in precedenza, con la precisazione – tra l’altro – che, nel capitolo sulle *“Risorse”*, mi sono

occupato anche degli “**Organici degli Uffici giudicanti del Distretto**” – con riferimento ai Magistrati ordinari ed al personale amministrativo – e del profilo, di notevole rilievo ed importanza – cui va riconosciuta ogni attenzione e cura del caso –, interessante la “**Formazione**” (dei Magistrati ordinari, onorari e dello stesso personale amministrativo).

È seguito, infine, un *excursus*, non breve, sul Consiglio Giudiziario presso questa Corte di Appello, avendo ritenuto di dare atto – con il mio scritto – della intensa e rilevante attività svolta dallo stesso – nel periodo di riferimento (1°/7/2013 – 30/6/2014) –, che, come è noto, opera con funzioni ausiliarie del C.S.M. quale Organo di amministrazione periferica, attraverso i pareri, che vengono espressi, ad esempio, in materia di provvedimenti organizzativi proposti dai Capi degli Uffici, giudicanti e requirenti, del Distretto, ovvero dai Coordinatori del Giudice di Pace, ovvero trattando procedure di particolare delicatezza, inerenti anche all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Si è trattato di un lavoro, non sempre agevole e che ha richiesto un impegno non trascurabile od indifferente, oltre che nei relatori dei singoli affari loro affidati, anche nei due membri di diritto – vale a dire del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale della Repubblica –, ove si consideri – tra l’altro – che sono state trattate 248 pratiche, delle quali 45 riguardanti la formulazione dei pareri sulle Tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti, 51 in materia di valutazione di professionalità nonché di pareri attitudinali riguardanti i Magistrati ai fini del conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, 26 nei settori di competenza della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace e 126 nelle rimanenti aree rimesse alla competenza del Consiglio Giudiziario.

E ciò in base alla normativa di cui all’art. 15 D.Lgs.

27/1/2006, n. 25, come modificato dalla legge 30/7/2007, n. 111, ed alle ulteriori prescrizioni dettate in materia dal C.S.M. nell'ambito della sua attività paranormativa.

Infine, la mia disamina si è incentrata sul profilo attinente alla **“Giurisprudenza più significativa nel Distretto”**, formata, nel periodo in esame, attraverso l'indicazione di alcune pronunce dei Giudici di merito, di particolare rilievo ed interesse, emesse sia nel Settore civile che in quello penale.

Questa orditura del lavoro, nei termini innanzi rappresentati e come risultanti più specificamente dai distinti capitoli della presente Relazione, ha richiesto – mi sia consentito dirlo – un impegno non trascurabile od indifferente, di non poco conto o peso, come, peraltro, il “lettore” rileverà – ho motivo di ritenere ragionevolmente – scorrendo tutte le numerose pagine dello scritto, unitamente alla indicazione dei dati statistici – emergenti, in particolare, dalle Tabelle o prospetti forniti dalla “DGSTAT” – ed alla relativa rappresentazione grafica contenuta nelle pagine finali di questo mio elaborato (quanto ai procedimenti civili e penali nonché ad alcune particolari tipologie di reati).

Ciò chiarito e rimandando – per evitare inutili ripetizioni – a tutto quanto ho già esposto diffusamente con la precedente Relazione – in merito alla stretta correlazione sussistente tra giustizia ed economia, nel senso che *“la logica che muove gli investitori nell'allocare le proprie finanze nei mercati ormai globalizzati è sempre più legata anche alla valutazione dell'efficienza del sistema giudiziario dei paesi in cui gli investimenti debbono essere effettuati”** –, va ribadita, ancora una volta e con questo scritto,

* Le espressioni in questione sono contenute nella prefazione ad uno scritto (o *pamphlet*) del Prof. Avv. Michele Vietti (*“Facciamo Giustizia – Istruzioni per l'uso del sistema giudiziario”*), curata dal Prof. Mario Monti e della quale ho fatto menzione nella mia precedente Relazione.

la pressante ed ineludibile esigenza, non più differibile, che i **tempi di trattazione e definizione dei processi abbiano una “ragionevole durata”** – in piena sintonia, cioè, con la previsione di cui all’art. 111, co. 2, della Costituzione –, **onde la risposta di giustizia sia “celere e prevedibile”**.

E ciò perché – è stato evidenziato sempre nella prefazione in questione, appena citata –, *“se la risposta di giustizia non è celere e prevedibile, non i magistrati, gli avvocati, i notai vengono penalizzati, ma è l’intero paese che perde competitività”*.

Non possiamo più permetterci – secondo quanto ho sottolineato anche con il mio precedente scritto – di essere collocati al terzultimo posto tra i ventisette Paesi per la lentezza della nostra Giustizia, come è stata inserita l’Italia attraverso il Commissario alla Giustizia della Unione Europea, nell’ambito della presentazione della nuova *“Pagella della Giustizia”*, vale a dire di un elaborato questionario, che dovrebbe aiutare i Governi a migliorare il lavoro dei Magistrati.

Anche se risulta, poi – il che va rimarcato – che i Giudici civili del nostro Paese siano tra i più produttivi in Europa (al secondo posto, tra le altre Nazioni), come emerge anche dalla Relazione, in data 18/11/2014, del Capo del Dipartimento della Organizzazione giudiziaria (dott. Mario Barbato), pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia di analisi delle pendenze degli Uffici giudiziari civili elaborate dalla *“DGSTAT”* e diretta ai Presidenti delle Corti di Appello (alla quale rimando – ovviamente – per l’acquisizione di tutte le utili e significative indicazioni, che vi sono contenute, tra le quali anche quella riguardante la *“produttività”* dei Giudici italiani, alla luce, tra l’altro, dei Rapporti della *“CEPEJ”* per gli anni 2012 e 2014, vale a dire della *“Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia”*).

Sicché, occorre ridurre i tempi dei processi, creando le con-

dizioni per cui la macchina della giustizia possa davvero funzionare secondo tempi prevedibili e coerenti con le effettive necessità del caso concreto.

E ciò perché – sempre mutuando dalla indicata prefazione del Prof. Monti al lavoro del Prof. Vietti – *“la Giustizia non è solo diritto, è essenzialmente valore e prospettiva; ed è pertanto misuratore e indicatore di una ricchezza superiore: la moralità della comunità civile”*.

Si tratta di un “passaggio” – come ho già evidenziato nella mia precedente Relazione – altamente significativo e di grande rilievo ed impatto, che non può lasciare assolutamente indifferenti, allorquando viene trattato il tema sulla Giustizia e, più in particolare, quello sul servizio-Giustizia da rendere ai cittadini in termini di speditezza ed efficienza, nel rispetto dei valori contenuti nella Costituzione.

Orbene – e mi avvio alla conclusione di questa parte introduttiva – il problema principale rimane pur sempre quello della durata del processo, che incide sempre più negativamente – non può disconoscersi – su un tessuto economico e sociale già fortemente pregiudicato dalle criticità di una congiuntura, che, ormai da troppo lungo tempo, affligge il nostro Paese, peraltro nell’ambito di un contesto internazionale non meno preoccupante.

D’altro canto, la presa di coscienza, da parte della Politica, dello stretto legame intercorrente tra efficienza della macchina giudiziaria e crescita economica è resa sempre più evidente – come ho avuto modo già di rappresentare con la precedente Relazione – dalla preferenza, con la quale i provvedimenti tesi al rilancio dell’economia ed alla stabilizzazione degli equilibri finanziari contengono interventi di modifica in ambito processuale.

In tali sensi sembra muoversi anche il recente **decreto legge 12/9/2014, n. 132** – convertito nella **legge 10/11/2014, n. 162**

-, recante *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”* e sul quale non mi sono soffermato nella parte dedicata alle *“novità normative”* – essendomi limitato a farne cenno -, in quanto adottato ed entrato in vigore non nel periodo preso in considerazione (1/7/2013 – 30/6/2014).

Un’ultima annotazione, che mi appare assai significativa e di notevole rilievo, richiamando quanto ho già esposto nella parte finale della *“introduzione”*, contenuta nel mio precedente elaborato sull’amministrazione della Giustizia.

Un processo, che abbia una durata irragionevole, diviene un processo ingiusto, non un atto di giustizia, seppur tardivo e con una efficienza affievolita, idoneo a soddisfare anche solo parzialmente l’istanza di chi si ritiene leso nei propri diritti, bensì un’ulteriore ingiustizia che si somma a quella già patita dal cittadino, amplificandone ed aggravandone le conseguenze.

Questo ho detto con la mia precedente Relazione e questo ribadisco convintamente, con forza, senza alcun dubbio o remora, con il presente scritto.

Mi sia consentita, infine, un’ultima notazione, di carattere personale, nella parte conclusiva di questa *“introduzione”*.

All’inizio dell’anno prossimo, la Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2015 sarà esposta dalla dott.ssa Rossana Iesulauro – nella qualità di Presidente facente funzioni di questa Corte di Appello –, in quanto, alla fine del corrente anno, si concluderà la mia attività di Magistrato, incompendo l’inarrestabile corso del tempo.

E, nonostante il faticoso impegno che precede ed accompagna la stesura di ogni Relazione in vista della inaugurazione dell’Anno Giudiziario – e devo dire che, anche per quest’ultima, il

mio non è stato di poco conto, avendo richiesto la redazione della stessa l'acquisizione di ogni elemento utile di conoscenza nella trattazione dei vari temi –, non posso non ammettere che avrò nostalgia di questo momento, mi mancherà, in particolare, la vicinanza e l'affetto dei miei colleghi della Corte, di voi tutti Magistrati, di voi tutti Avvocati e di tutti Voi, che avete voluto essere presenti a questa Cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario 2015, testimoniandone così l'importanza e solennità.

Non è questa la sede – evidentemente – per fare un bilancio dei miei lunghi anni trascorsi in Magistratura – davvero tanti –, da quando, giovane Uditore Giudiziario, ho mosso i miei primi passi nella Pretura Circondariale di Bari – con funzioni di Giudice, civile e penale – sino a quando, il 28 settembre 2011, ho assunto la Presidenza di questa Corte di Appello, venendo a contatto con colleghi di indiscusse capacità professionali, congiunte ad una grande sensibilità d'animo, in una terra, peraltro, quella molisana, dotata soprattutto di una grande umanità.

Il bilancio sulla mia attività di Magistrato non spetta a me, ma è riservato ad altri; non posso esimermi, però, dal dire che questo lavoro, in tutti questi lunghi anni, ha impegnato gran parte della mia esistenza, con sacrifici e rinunce, che hanno interessato fortemente anche la mia famiglia – alla quale sarò sempre e profondamente grato per l'amore e la comprensione, con i quali hanno accettato questo mio modo o stile di vita.

Un breve messaggio vorrei trasmettere e consegnare, infine, ai giovani Magistrati, ma in tutta confidenza ed umiltà.

Il lavoro del Giudice, difficile e delicato, ma bello ed esaltante nel contempo, richiede notevole impegno e, talvolta, anche sofferenza, ogni sforzo ed energia perché venga accertata la "verità" e resa giustizia, consapevoli, peraltro, dei nostri limiti umani – che non sono pochi.

L'importante è, comunque, che ciascun Magistrato continui a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali con indipendenza e profondo senso di responsabilità, con l'intento precipuo di dare una risposta "giusta" e soddisfacente alla domanda di giustizia, in tempi di "ragionevole durata".

Mi piace concludere questa "introduzione" con la citazione di un ulteriore "passaggio" contenuto nell' "Elogio dei giudici" di Calamandrei.

«Il giudice che si abitua a rendere giustizia è come il sacerdote che si abitua a dire messa.

Felice quel vecchio parroco di campagna che fino all'ultimo giorno prova, nell'appressarsi all'altare col vacillante passo senile, quel sacro turbamento che ve lo accompagnò prete novello alla sua prima messa; felice quel magistrato che, fino al giorno che precede i limiti di età, prova, nel giudicare, quel senso quasi religioso di costernazione, che lo fece tremare cinquant'anni prima, quando, pretore di prima nomina, dovè pronunciare la sua prima sentenza».

PARTE I

2. Misure per deflazionare i carichi di lavoro

2.1 *Mediazione civile*

Con la precedente Relazione ho dato atto, preliminarmente, della sentenza della Corte Costituzionale in data 24/10/2012, n. 272, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1. D.Lgs. 4/3/2010, n. 28, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, vale a dire per eccesso di delega; tale declaratoria – ho aggiunto – è stata estesa all'intero comma 1, essendo gli ultimi tre periodi strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), di talchè sarebbero rimasti privi di significato a seguito della caducazione degli altri.

E, in via consequenziale ed ai sensi dell'art. 27 della legge 11/3/1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale"), è stata dichiarata anche l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente a determinate parti, come specificamente indicate.

Non ho mancato di rappresentare, altresì, che l'istituto della mediazione, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, è stato reintrodotta e ripristinato, sia pure con sostanziali modifiche, con l'art. 84 del decreto legge 21/6/2013, n. 69 (c.d. "decreto del fare"), convertito nella legge 9/8/2013, n. 98 (entrata in vigore il 21/8/2013).

Della nuova disciplina sulla mediazione mi sono occupato diffusamente nella Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 (Anno Giudiziario 2014), onde ravviso l'opportunità di rimandare alla stessa per una valutazione più completa ed approfondita del tema, alla luce anche dell'esame in dettaglio di alcuni profili o punti specifici delle innovazioni intro-

dotte con l'indicato decreto legge e con la relativa legge di conversione (precisamente, con l'articolo unico 84, innanzi richiamato, nella sua ampia formulazione).

In ogni caso, mi pare opportuno ed utile aggiungere che ho trattato – con l'anzidetta Relazione (Anno Giudiziario 2014) – della *“mediazione civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale 272/2012”* nella parte riguardante le **“Misure per deflazionare i carichi di lavoro”** (pagg. da 19 a 48, alle quali mi permetto di rimandare per un'approfondita conoscenza del tema e, soprattutto, per l'acquisizione dei dati relativi agli **“effetti registrati sull'evoluzione della domanda di giustizia”** in questo Distretto, alla luce anche delle considerazioni svolte in merito dai Presidenti dei tre Tribunali ordinari – attraverso le loro Relazioni, concernenti il periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013 – e dai Coordinatori di alcuni Uffici del Giudice di Pace.

Orbene, la dott.ssa Elena Quaranta – nella qualità di Presidente f.f. del **Tribunale di Isernia** – ha evidenziato – con la sua Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2014 – che non erano stati riscontrati *“effetti sul carico di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla cd. mediazione malgrado la stessa attualmente (fosse) divenuta obbligatoria”*.

Dello stesso segno (sostanzialmente negativo) sembrano essere anche le valutazioni espresse – con il suo elaborato sullo stesso oggetto – dal dott. Enzo Turco – Presidente del **Tribunale di Larino** –, avendo rappresentato che *“non (erano) stati percepiti apprezzabili effetti decongestionanti a seguito della reintroduzione della mediazione civile, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi la mediazione obbligatoria risulta(va) infruttuosa”*.

Per aggiungere, poi, che *“il ripristino di tale fase, pur rivista e corretta, presumibilmente non avrà un considerevole effetto decongestionante, mentre contribuirà a determinare una lievitazione*

dei tempi per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni”.

Il Giudice di Pace Coordinatore di Isernia, Avv. Fabrizio Zarone, ha evidenziato, tra l'altro – con Relazione del 10/10/2014 (trasmessa a questa Presidenza con nota del 16/10/2014, prot. n. 349) – che non erano stati ancora rilevati effetti significativi sull'entità del contenzioso civile dall'entrata in vigore della normativa sulla mediazione, anche perché la stessa era divenuta operante solo di recente; dal suo canto, il Coordinatore dell'**Ufficio del Giudice di Pace di Larino**, dott. Nicola Occhionero, ha rappresentato che il nuovo istituto della mediazione aveva fatto registrare, invece, **una diminuzione del carico di lavoro, pari al 10%**.

Giova aggiungere che l'Avv. Zarone, nella qualità di Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Forlì del Sannio, ha dato atto – con Relazione del 3/10/2014 (trasmessa a questa Presidenza con nota in pari data, prot. n. 452) e conformemente a quanto già rappresentato per l'Ufficio del Giudice di Pace di Isernia – che non erano stati apprezzati effetti di rilievo sull'andamento della giurisdizione civile – in termini, cioè, di eventuale contrazione del numero dei procedimenti da trattarsi in detto Ufficio a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla mediazione.

E nella stessa ottica si muove, in sostanza, anche la Relazione del **Giudice di Pace Reggente di Carovilli**, Avv. Luigi Amoruso, in data 17/10/2014 (prot. n. 137), essendosi rilevata la mancanza di effetti significativi sul carico di lavoro dell'Ufficio, nonostante che l'istituto della mediazione, a seguito della nuova disciplina, avesse assunto carattere obbligatorio.

Il che andava riconosciuto – ha precisato ulteriormente – anche per le controversie normalmente trattate dai Giudici di Pace, vale a dire per quelle di risarcimento dei danni dipendenti dalla circolazione di veicoli.

Preme dire, altresì, che non si rinvergono indicazioni specifiche sugli effetti scaturenti dalla reintroduzione dell'istituto della mediazione negli elaborati – pur trasmessi a questa Presidenza in vista della redazione della Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2014 – dei Coordinatori o Reggenti degli altri Uffici del Giudice di Pace di questo Distretto.

In definitiva, sembra doversi ammettere – anche con riferimento al periodo in esame (1/7/2013 – 30/6/2014) ed avendosi riguardo alle indicazioni contenute nelle Relazioni dei Coordinatori o Reggenti degli Uffici del Giudice di Pace, innanzi menzionate – che, almeno allo stato ed a partire dall'entrata in vigore (21/8/2013) della nuova normativa sulla mediazione civile (peraltro, obbligatoria), non si siano prodotti effetti significativi e di rilievo sull'entità del contenzioso ordinario – in termini, cioè, di contrazione o sensibile riduzione –, fatta eccezione per quanto è stato rappresentato dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Larino, dott. Occhionero, che ha registrato, invece, **una diminuzione del carico di lavoro, quantificata nella misura del 10%** (conformemente, peraltro, al dato riportato nel precedente elaborato, avente ad oggetto l'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013).

Mi sia consentito, ora, di richiamare, in questa sede, alcuni “passaggi”, contenuti nella mia Relazione sull'amministrazione per l'anno 2013 (Anno Giudiziario 2014), che considero particolarmente significativi, con riguardo alla *ratio* ed alla effettiva portata della nuova normativa sulla mediazione.

Ho detto testualmente:

“Invero, considerata la posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati aderenti all'Ocse – qualche mese addietro era collocata all'ultimo posto per la durata dei processi, dal primo grado alla Cassazione (quasi otto anni, contro i due e mezzo della Francia), secon-

do uno studio pubblicato da detta Organizzazione –, si comprende – sembra doversi riconoscere ragionevolmente – perché il Governo abbia avvertito la pressante ed ineludibile esigenza di rilanciare la mediazione, con il c.d. “decreto del fare”, anche se non risulti più compresa, nell’ambito delle controversie oggetto dell’obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, quella di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”.

E non ho mancato anche di rilevare che la nuova disciplina in materia di mediazione e tutte le altre norme del cosiddetto pacchetto - Giustizia (più specificamente, quelle per l’efficienza della Giustizia civile) rispondessero a una delle raccomandazioni rivolte, in data 29/5/2013, dal Consiglio di Europa all’Italia, formulando un parere sul programma di stabilità per il periodo dal 2012 al 2017.

In particolare, ho posto in evidenza che, considerati i dati allarmanti sull’arretrato civile e sui lunghi tempi dei processi italiani, il Consiglio della Unione Europea aveva raccomandato l’adozione, per il periodo 2013/2014, di provvedimenti al fine di *“abbreviare la durata dei procedimenti e ridurre l’alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie”.*

Dando atto, poi, delle novità introdotte in materia di mediazione con il decreto legge 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) – diverse e senz’altro significative, tali da incidere, cioè, in maniera rilevante, sul modello ordinario delineato con il decreto legislativo n. 28 del 2010 –, ho ritenuto, nondimeno, di rimarcare la finalità dell’istituto, rimasta inalterata, nel senso che la mediazione *“orienta a una ricomposizione delle liti in una prospettiva più ampia e di lungo periodo di pacificazione sociale, mediante la riduzione del tasso di litigiosità e il conseguente riequilibrio fisiologico del rapporto tra domanda e offerta di giustizia”.*

Sicché, pur prendendo atto dei risultati ottenuti sulla contrazione e diminuzione del contenzioso ordinario pendente per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla mediazione (dal 21/8/2013) – non certo esaltanti o rilevanti, alla luce anche di quanto ho rappresentato innanzi con riferimento ai dati forniti dai Presidenti dei Tribunali di Isernia e Larino nonché dai Coordinatori o Reggenti di alcuni Uffici del Giudice di Pace del Distretto –, non posso non auspicare, ancora una volta – come ho già detto con la precedente Relazione – che l'istituto in questione *“si riveli davvero uno strumento efficace per deflazionare i carichi di lavoro gravanti sui Magistrati, eliminandosi o, comunque, riducendosi sensibilmente il consistente arretrato civile – parte del quale anche risalente nel tempo – ed accorciandosi così i tempi di definizione dei processi nell'ambito di una loro ragionevole durata (ex art. 111, co. 2, Cost.)”*.

Ritengo di dover soffermarmi, infine, sui dati riportati nelle ulteriori Tabelle trasmesse dalla “DGSTAT” a questa Corte, in data 12/11/2014, e riguardanti specificamente i procedimenti di mediazione.

Orbene, attraverso la Tav. 1.3 – concernente i *“Procedimenti di Mediazione civile, raggruppati per categoria della mediazione e circondario”* (nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014), emergono i seguenti dati:

Categoria	Campobasso	Isernia	Incidenza Categoria
Volontaria	14,7%	34,0%	22,7%
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	80,0%	66,0%	74,2%
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	0,7%	0,0%	0,4%
Demandata dal giudice	4,7%	0,0%	2,7%
Incidenza circoscrizione	58,6%	41,4%	100,0%

Si rileva, in proposito e tra l'altro, che è stata maggiore l'incidenza della mediazione sulla definizione dei procedimenti quando l'applicazione di detto istituto è avvenuta obbligatoriamente come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi di legge (in ragione dell'80,0% per il Circondario di Campobasso e del 66,0% per quello di Isernia) e che quella "volontaria", immediatamente successiva all'altra, si è attestata sui seguenti valori percentuali: 14,7% per Campobasso e 34,0% per Isernia.

In quest'ultimo Circondario, cioè, la mediazione "volontaria" è stata superiore a quella della stessa tipologia, riscontrata nel Circondario di Campobasso, nel quale, quella "obbligatoria" (la cui mancata attivazione rende improcedibile la domanda giudiziale), ha fatto registrare, invece, una maggiore incidenza in termini percentuali.

E, tenuto conto anche degli altri dati, concernenti distintamente l'obbligatorietà della mediazione, in quanto prevista da clausola contrattuale, ovvero demandata dal Giudice – come riportati nella stessa Tav. 1.3 – , l'"incidenza circoscrizione" è stata così quantificata complessivamente: 58,6% per il Circondario di Campobasso e 41,4% per quello di Isernia.

Mancano i dati – preme aggiungere – con riferimento al Circondario di Larino: sul punto si legge testualmente, in calce all'anzidetta Tabella, che *"uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi"* (la rilevazione risulta aggiornata all'8/10/2014).

Peraltro, non può trascurarsi di evidenziare che anche nelle Tabelle fornite dalla "DGSTAT" nell'anno precedente non fossero riportati dati sulla mediazione per il Circondario di Larino, tant'è che non risulta alcuna indicazione in merito nella Rela-

zione sull'amministrazione della Giustizia, che ho redatta per l'anno 2013.

Con la Tav. 1.4 viene fatta menzione, poi, della "Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile raggruppati per categoria" sempre nel periodo di riferimento (anche sul punto la rilevazione è aggiornata all'8/10/2014).

Categoria	Durata Media in giorni nel Distretto
Volontaria	46
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	42
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	111
Demandata dal giudice	39

Orbene, si constata – alla luce delle indicazioni contenute nel prospetto in questione – che la durata media dei procedimenti di mediazione – nell'ambito di questo Distretto – si è attestata su un maggiore numero di giorni (111), allorché si è trattato di mediazione "obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale" e che, invece, è stata più bassa, nel caso di mediazione "demandata dal giudice" (39 giorni); e ciò non senza aggiungere che quella "obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge" sia stata inferiore (42 giorni), comunque, a quella "volontaria" (46 giorni) – oltre che all'altra (obbligatoria), discendente da una clausola contrattuale (111 giorni).

Va dato atto, infine, che, tra le Tabelle trasmesse dalla "DGSTAT" è compresa anche la Tav. 1.5, avente ad oggetto i "Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato", nel periodo di riferimento (la rilevazione risulta sempre aggiornata all'8/10/2014).

Parti assistite da avvocato	Campobasso	Isernia	Incidenza Distretto
% Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato	68,0%	28,2%	43,8%
% Procedimenti con aderenti assistiti da avvocato	9,1%	25,0%	19,0%

Orbene, per il Circondario di Campobasso, emerge che la quantità dei procedimenti in questione, con proponenti assistiti da Avvocato (68,0%), è stata maggiore di quella riscontrata nel Circondario di Isernia (28,2%), a differenza dei dati riportati, per entrambi i Circondari, con riferimento ai procedimenti, con aderenti assistiti da Avvocati.

Per il Circondario di Campobasso, invero, è stata registrata una incidenza del 9,1%, a fronte di quella pari al 25,0%, riscontrata per quello di Isernia; detta incidenza, poi, è stata quantificata, nell'intero Distretto, in ragione del 43,8% per la prima tipologia di procedimenti e del 19,0% per la seconda.

Per il resto non posso che ribadire l'auspicio espresso innanzi, nel senso, cioè, che l'istituto della mediazione *“si riveli davvero uno strumento efficace per deflazionare i carichi di lavoro gravanti sui Magistrati,accorciandosi così i tempi di definizione dei processi nell'ambito di una loro ragionevole durata (ex art. 111, co.2, Cost.)”*.

PARTE II

3. Novità normative nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014

3.1 Settore civile

In linea con l'impostazione seguita nelle mie tre precedenti Relazioni sull'amministrazione della Giustizia in questo Distretto, mi soffermerò soltanto sulle innovazioni legislative intervenute nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014, che considero più significative e di maggiore rilievo.

Peraltro, la trattazione non potrà non essere contenuta – come ho già sottolineato con i precedenti elaborati –, ritenendo di dover mettere in evidenza soltanto i profili dei vari testi normativi, che ritengo più interessanti, in relazione alle finalità specifiche di questo scritto.

E, per evitare inutili ripetizioni e non "appesantire" oltre misura la presente Relazione, mi pare opportuno, comunque, limitarmi a richiamare soltanto quanto ho già rappresentato con quella immediatamente precedente in merito ad alcune norme contenute nel **decreto legge 21/6/2013, n. 69** (recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*"), convertito **nella legge 9/8/2013, n. 98** (intervenuta, cioè, nel periodo in esame).

Mi riferisco, in particolare, all'art. 77 di detto decreto legge (come convertito), con il quale è stato inserito **l'art. 185-bis** (la cui intestazione è "*proposta di conciliazione del giudice*"), nonché alla disciplina prevista dagli artt. 63 e seguenti sulla nomina e funzioni dei Giudici ausiliari presso le Corti di Appello.

Su quest'ultimo punto ho rilevato – tra l'altro – che il legislatore, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti presso le Corti di Appello – compresi quelli in materia di lavoro e previdenza –, ha ravvisato l'esigenza che vi fossero assegnati Giu-

dici ausiliari, nel numero massimo di quattrocento, con determinati compiti, come delineati nell'art. 65 – in base al quale è previsto che del Collegio giudicante non possa far parte più di un Giudice ausiliario, aggiungendosi anche che lo stesso debba definire, nel Collegio in cui è relatore, almeno novanta procedimenti per anno.

Deve essere assicurata, cioè, una certa produttività – ho ulteriormente evidenziato –, in modo che, unitamente alle sentenze e agli altri provvedimenti che vengono depositati annualmente dai Magistrati togati, si smaltisca il notevole arretrato pendente presso le Corti di Appello.

Ed ho aggiunto testualmente:

“Si tratta di una misura che dovrebbe risultare efficace nel tempo e dare buoni risultati sul punto della definizione dei procedimenti pendenti presso le Corti di Appello, anche in considerazione della durata dell’incarico di Giudice ausiliario – la cui nomina è fatta per cinque anni, prorogabili per non più di cinque (ex art. 67, co. 1)”.

Si tratta, quindi, di una “provvidenza” normativa che si affianca e segue – non ho mancato di rimarcare – quella inerente al c.d. **“filtro in appello”**, previsto dal decreto legge 22/6/2012, n. 83 – convertito, con modificazioni, nella legge 7/8/2012, n. 134 (recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*) –, e sul quale mi sono soffermato ampiamente nella precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2012, alla quale rimando espressamente per evitare inutili ripetizioni (v. pagg. da 66 a 71).

Prima di passare all’esame delle altre “novità normative” intervenute nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014), ritengo opportuno ed utile dire che, per questa Corte di Appello, è stata prevista una pianta organica di tre Giudici ausiliari – con decreto ministeriale del 5/5/2014 –, laddove, con successi-

vo decreto ministeriale del 21/7/2014, è stato emanato il bando relativo alla procedura per la nomina degli stessi.

E, con delibera del C.S.M. in data 22/10/2014, è stata ravvisata la necessità dell'emanazione di specifiche disposizioni sullo *status* e sull'attività dei Giudici ausiliari, integrative di quelle contenute nell'anzidetto bando di concorso.

Non posso soffermarmi ancor più su questo tema e, in particolare, sul procedimento per la nomina previsto dall'art. 6 della delibera in questione.

Mi preme solo evidenziare – tra l'altro – che, in base a detta disposizione, il Presidente della Corte di Appello procede alla convocazione del Consiglio Giudiziario nella composizione integrata (ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 27/1/2006, n. 25) e che tale Organo, dopo aver provveduto all'istruzione delle domande – valutando i titoli ed i requisiti degli aspiranti –, formula una proposta motivata di nomina – con la quale deve essere indicata, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica, tenuto conto della possibilità per ciascun aspirante di presentare domande di nomina per tre Distretti.

Infine – come è ulteriormente previsto dall'art. 6 – la proposta di nomina, con i relativi atti, è inviata dal Consiglio Giudiziario al C.S.M., che procede alla designazione dei Giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire.

La delibera suddetta – giova aggiungere – contiene altre specifiche prescrizioni – in particolare, sullo *status* e attività dei Giudici ausiliari –, alle quali si rimanda per avere contezza della disciplina dettata sui singoli punti (come sul tirocinio o sulla composizione del Collegio giudicante – del quale non può far parte più di un Giudice ausiliario – o sui doveri e diritti o sulle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, e così via).

Va fatta menzione – nel trattare delle “novità normative” nel-

l'ambito civilistico (sempre con riferimento al periodo in esame) – anche del **decreto legislativo 28/12/2013, n. 154**, avente ad oggetto una *“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”*.

Si compone il testo normativo (entrato in vigore il 7/2/2015) di ben 106 articoli, attraverso i quali sono state apportate numerose modifiche al codice civile ed in parte anche ai codici penale, di procedura penale e procedura civile in materia di filiazione.

Ovviamente, non posso soffermarmi diffusamente, in questa sede, sull'intero articolato normativo, stanti la molteplicità delle disposizioni contenute in detto decreto legislativo e la portata, non trascurabile e di indubbia rilevanza, delle innovazioni introdotte, con riferimento alla disciplina previgente.

La disamina sarà incentrata, quindi, soltanto su qualche profilo od aspetto, che mi appare particolarmente o più significativo ed interessante, della normativa in questione, rimandando alla “lettura” di tutte le altre disposizioni, non oggetto di specifico vaglio o trattazione in questa Relazione.

Mi sembra opportuno aggiungere – prima di inoltrarmi nell'esame di alcuni articoli contenuti nel decreto legislativo suddetto – che, con la precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013, ho fatto menzione anche della normativa di cui alla **legge 10/12/2012, n. 219** – recante *“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”* –, sia pure “contenendo” il relativo *excursus* – in considerazione dei limiti che si imponevano alla stessa – e rimandando, quanto al nuovo testo normativo, ai vari commenti già sviluppatisi sul tema, in generale, del riconoscimento dei figli naturali o sulle singole norme, *“consapevole, peraltro, che la materia (sarebbe stata) oggetto di ulteriori elaborazioni giurisprudenziali, di merito e di legittimità, come di ampi dibattiti in dottrina”*.

Per questo mi sono limitato – con il precedente scritto – a qualche annotazione su alcuni punti o profili, apparsi di un certo interesse, non mancando di osservare che anche altri avessero bisogno di maggiore approfondimento e studio, tenuto conto degli effetti innovativi derivanti dai vari articoli della legge 219/2012 rispetto al vecchio assetto normativo.

Sicchè, rimandando a tutte le altre indicazioni e considerazioni svolte con la precedente Relazione – che si intendono espressamente richiamate nella presente sede anche per evitare inutili ripetizioni, come ho più volte sottolineato anche con questo scritto (v. pagg. da 74 a 80) – ed incentrando, ora, la disamina soltanto su alcune disposizioni del nuovo testo normativo (D.Lgs. 2013, n. 154), mi pare opportuno segnalare, nondimeno, che l'art. 2 della legge 219/2012 prevedesse un'apposita delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.

In particolare, il Governo è stato delegato ad adottare – come si ricava dal comma 1 dell'art. 2 citato – *“uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'art. 1 della presente legge (219/2012), i seguenti principi e criteri direttivi”* – specificamente indicati nelle lettere da a) a p) dello stesso art. 2 (co. 1).

Di qui il decreto legislativo 154/2013, che si compone di ben 108 articoli, precisandosi anche che, con l'art. 107, è stata prevista un'espressa “clausola di invarianza finanziaria”, nel senso che dall'attuazione di detto provvedimento normativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Orbene, non sembra potersi disconoscere – in linea con quanto è stato osservato anche in un recente commento al decreto legislativo in questione¹ – che con questo sia stata portata a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia – successiva alla legge 19/5/1975, n. 151.

Solo che, *“se – allora – il fronte delle riforme era particolarmente ampio (incidendo la legge n. 151, radicalmente, su tutto il diritto di famiglia, ivi comprese sia la disciplina della separazione dei coniugi sia le conseguenze patrimoniali e successorie derivanti dal celebrato matrimonio), attualmente la novella”* – è stato puntualizzato dallo stesso Autore² – *“è circoscritta allo specifico tema della filiazione”*.

Non può non convenirsi anche sul punto³ che, come con la riforma del 1975, si intese rendere il diritto di famiglia più adeguato ed aderente alle nuove realtà sociali del XX secolo che stava tramontando – estirpando, peraltro, dal linguaggio giuridico parole ritenute non in armonia con i nuovi tempi (quali, ad esempio, *“illegittimi”*, *“adulterini”*, *“patria potestà”*, ecc.) –, così, con il decreto legislativo 154/2013, si è voluto non solo eliminare ogni residua discriminazione tra i figli, ma anche *“modernizzare”* il vocabolario, eliminando, con riferimento ai figli ed al rapporto di filiazione, i termini *“legittimo”* e *“naturale”*.

Nello stesso tempo si è ritenuta antiquata – riprendendo sul punto le ulteriori considerazioni svolte dallo stesso commentatore al decreto legislativo 154/2013⁴ e che si condividono pienamente – la definizione dei rapporti tra genitori e figli in termi-

¹ Mario Finocchiaro, *“Anche grazie a un vocabolario più moderno finisce ogni forma di discriminazione tra figli”*, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, 1/2/2014, n. 6, pagg. 36 e seguenti.

² cfr. Finocchiaro, *op. cit.*, pag. 36.

³ v. Finocchiaro, *op. cit.*, pag. 36.

⁴ cfr. Finocchiaro, *op. cit.*, pag. 36.

ni di “potestà genitoriale”.

E ciò perché nel concetto di “potestà” è insito – come per spicacemente è stato rilevato – «*il potere di disporre, di dirigere l'altrui attività e, quindi, è ineliminabile, dallo stesso, una connotazione di “s subordinazione” del soggetto in potestate rispetto all'altro (al genitore)*».

Diversa deve ritenersi, invece, la locuzione adoperata di “responsabilità”, che designa, piuttosto – come emerge sempre dalla nota di commento, innanzi richiamata⁵ – “*sia una qualità di un soggetto (cioè la capacità... di essere in grado e perciò di dover dare risposte a causa dei suoi comportamenti...) sia il processo che si sta svolgendo in forza di tale qualità*”.

Dire, quindi, che “i genitori hanno la responsabilità genitoriale” significa ribadire che si è in presenza di un rapporto assolutamente “paritario”, con obblighi, peraltro, prevalentemente a carico dei genitori.

Ne è riprova, del resto – sempre richiamando le ulteriori considerazioni svolte sul tema dallo stesso Autore⁶ – la circostanza che, a fronte dei numerosi diritti spettanti ai figli, analiticamente descritti nei primi tre commi dell'art. 315-*bis* cod. civ., il comma 4 prevede unicamente il dovere, per i figli, di “rispettare i genitori” e di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa”.

Deve aggiungersi che altre modifiche, per larga parte meramente formali, si sono rese necessarie in conseguenza dell'abrogazione (per effetto dell'art. 1, co. 10, della legge 219/2012) dell'istituto della legittimazione, evidenziandosi anche che la so-

⁵ v. Finocchiaro, *op. cit.*, pag. 37.

⁶ v. Finocchiaro, *op. cit.*, pag. 37.

stituzione lessicale, in tutta la legislazione vigente, con la parola “figli” ha lo scopo di applicare il principio di unicità dello stato giuridico dei figli, anche con riferimento a quelli adottivi.

Va riconosciuto, peraltro, quanto a quest’ultimo profilo, che, tutte le volte in cui, con il decreto legislativo suddetto, le parole “figli legittimi o naturali” sono state sostituite con quella di “figli”, non si è fatto che ribadire – come si ricava ancora dalla nota di commento già menzionata⁷ – *“una modifica già esistente nel nostro corpus normativo”*.

Orbene, a queste considerazioni, sostanzialmente, di carattere generale, non può seguire – evidentemente – un esame dettagliato ed accurato delle singole disposizioni che compongono l’ampio articolato normativo, in quanto, così facendo, si superebbero – come ho più volte rimarcato – i limiti che si impongono nella redazione della presente Relazione: e ciò non senza aggiungere che sulla nuova disciplina in materia di filiazione introdotta dal decreto legislativo 154/2013 si svilupperanno, con ogni verosimiglianza, specifici studi e commenti nonché numerosi dibattiti in dottrina – con spunti anche critici su alcune problematiche o tematiche, di un certo rilievo –, congiuntamente ad una vasta ed interessante elaborazione giurisprudenziale, di merito e legittimità, ai quali mi pare opportuno ed utile, quindi, rimandare espressamente per i necessari approfondimenti della stessa.

Ritengo, però, di dover far menzione di alcune specifiche disposizioni dell’indicato testo normativo a comprova delle considerazioni, di carattere generale, svolte in precedenza, ed anche perché mi appaiono particolarmente significative nell’ambito della nuova disciplina in materia di filiazione, oggetto del decreto legislativo 154/2013.

⁷ cfr. Finocchiaro, *op.cit.*, pag. 37.

Giova dire, al riguardo, che, in base all'art. 1 di detto decreto – con il quale sono state apportate modifiche all'art. 87 cod. civ. –, è soppresso ogni riferimento alla distinzione tra filiazione legittima e naturale, laddove, con l'art. 3 – che ha sostituito interamente il previgente art. 147 cod. civ. – è inserito – tra l'altro e nell'ambito dei doveri verso i figli – l'obbligo dell'**assistenza morale**, in coordinamento con la previsione di cui all'art. 315-*bis* dello stesso codice (la cui intestazione è "**Diritti e doveri del figlio**").

Su queste modifiche all'art. 147 cod. civ. mi appaiono opportune ed interessanti alcune brevi riflessioni, prima di procedere oltre nella disamina di qualche altra disposizione del decreto legislativo 154/2013, come di altre "novità normative" intervenute nel Settore civile, limitatamente al periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014.

Orbene, diversamente dalla precedente formulazione dell'art. 147 cod. civ. (come apportata dall'art. 29 della legge 19/5/1975, n. 151), si rileva che l'attuale disposizione – della quale è rimasta immutata la rubrica – impone ad ambedue i coniugi l'obbligo anche di "**assistere moralmente**" i figli (oltre a quello di mantenerli, istruirli ed assisterli), "*nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis*".

Non sembra potersi disconoscere che, con l'aggiunta di tale obbligo di "**assistenza morale**" dei genitori verso i figli, la norma in questione abbia un contenuto innovativo rispetto al passato, in linea, probabilmente, con il mutamento nel tempo – colto dal legislatore – della coscienza sociale "*e del suo atteggiarsi nella perenne contraddizione tra genitori e figli*".⁸

⁸ In tali sensi v. Mario Finocchiaro, "*Il rispetto della personalità del minore è un obbligo*", in Guida al Diritto – Il Sole 24 ore, 1/2/2014, n. 6, pag. 41.

Si è rilevato, altresì – sempre con riferimento all’indicato obbligo di **“assistenza morale”** – che tale termine debba essere inteso come *“ciò che concerne lo spirito, in contrapposizione alla materia”*, nel senso che, *“mentre un buon precettore o una ottima istituzione devono limitarsi a garantire ai minori loro affidati il mantenimento, nonché una congrua educazione e una opportuna istruzione che, eventualmente, tenga conto delle inclinazioni dei minori stessi, si richiede da parte dei genitori un quid pluris costituito, appunto, dall’assistenza morale”*.⁹

Con l’art. 7 del decreto legislativo 154/2013 sono state apportate modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile, avendo voluto il legislatore eliminare – come ho già accennato innanzi – ogni distinzione tra filiazione legittima e naturale, con un’unica disciplina incentrata sullo stato di figlio e con qualche differenza tra figli nati nel o fuori dal matrimonio.

Peraltro, è stata sostituita – come ho anche evidenziato in precedenza – *“la potestà”* con la **“responsabilità genitoriale”**, modificandosi così la rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile.¹⁰

Mi preme aggiungere che la riforma di cui al D.Lgs. 154/2013, pur avendo inciso prevalentemente sulla disciplina del codice civile, ha introdotto modifiche anche nell’ambito del codice penale e di procedura penale, ovviamente in materia di filiazione.

In particolare – ed in linea anche con la nuova intestazione dell’art. 316 cod. civ. (*“Responsabilità genitoriale”*) – con l’art. 93 sono state sostituite alcune locuzioni ricorrenti nel codice penale (*“potestà”* o *“potestà dei genitori”* o *“potestà genitoriale”* con

⁹ In questi termini v. Finocchiaro, *op. cit.*, pag. 42.

¹⁰ Sulle altre modifiche alle singole disposizioni del codice civile ritengo utile rimandare alle ulteriori note di commento dello stesso Autore (M. Finocchiaro) riportate nella medesima Rivista giuridica *“Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore”*, n. 6, dell’1/2/2014.

quella di “**responsabilità genitoriale**”);

e lo stesso è avvenuto in base all’art. 94, essendosi disposto che «*all’art. 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”*».

Sono state apportate modifiche anche al codice di procedura civile dall’art. 45 D.Lgs. 154/2013, essendosi disposto – quanto al contenuto della domanda di separazione personale dei coniugi (art. 706 c.p.c.) – che le parti abbiano l’obbligo di indicare l’esistenza di figli di entrambi i coniugi (laddove, in precedenza, avrebbe dovuto essere fatta menzione dell’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio).

E, con riferimento alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori con riguardo ai loro rapporti con i figli minori – identificate, in base all’art. 709-ter, co. 1, c.p.c., come relative all’esercizio della “potestà genitoriale”, sono descritte, attualmente, con l’espressione “**responsabilità genitoriale**”.

Una puntualizzazione si impone, comunque, ribadendo le precedenti osservazioni svolte su questo specifico profilo.

Non sembra potersi dubitare, cioè, che, in relazione alle nuove disposizioni del codice penale, di procedura penale e di procedura civile, nulla sia mutato rispetto al passato, “*essendosi il legislatore delegato limitato a adeguare i testi normativi in questione alla nuova terminologia in tema di filiazione*”.¹¹

¹¹ In tali sensi v. Mario Finocchiaro, “*Armonizzata la disciplina dei codici penale e di rito*”, sempre in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, 1/2/2014, n. 6, pag. 82. Appare utile richiamare – per un ulteriore approfondimento soprattutto del tema sulla “**responsabilità genitoriale**” – la nota a commento dello stesso Autore (nel medesimo numero della Rivista giuridica, appena citata), la cui intestazione è la seguente: “*Scompare qualsiasi termine finale di responsabilità*” (pagg. da 60 a 64).

È giunto il momento, ormai, in cui questo mio *excursus* sulle “novità normative” più significative intervenute nel periodo in esame (1/7/2013 – 30/6/2014) e meritevoli di essere segnalate nella presente Relazione si fermi su qualche altro testo legislativo.

Ritengo di dover fare menzione, in proposito, del **decreto legge 24/6/2014, n. 90**, convertito nella **legge 11/8/2014, n. 114**, e recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”; peraltro, la mia disamina avrà ad oggetto, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 44 e 50 di detto decreto (come convertito).

Invertendo la successione cronologica di tali previsioni normative, mi soffermo dapprima sulla seconda, dovendo dedicare all’altra una trattazione più ampia.

Orbene, al decreto legge 18/10/2012, n. 179 – convertito, con

Faccio riferimento, in particolare, all’art. 316 cod. civ. – come sostituito dall’art. 39 D.Lgs. 154/2013 –, che segue l’art. 315-*bis* – introdotto dall’art. 1, co. 8, della legge 219/2012, e recante i “**Diritti e doveri del figlio**”.

Sulla reale portata del contenuto precettivo dell’art. 316 cod. civ. – nella nuova formulazione introdotta dall’art. 39 D.Lgs. 154/2013 – non posso che rimandare alla relativa previsione normativa, nei cinque commi in cui è articolata, intendendo evidenziare soltanto che la “**responsabilità genitoriale**” grava su entrambi i genitori (come, del resto, anche la vecchia “potestà”) e viene “*esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio*” (quest’ultimo inciso non era riportato testualmente nella previgente previsione dell’art. 316 cod. civ.).

Peraltro, “*i genitori, di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale del minore*”: tale indicazione, non contenuta nel testo previgente, si giustifica anche considerandosi – tra l’altro – che la “**responsabilità genitoriale**” non riguardi soltanto i figli nati in costanza di matrimonio, di talché, potendo i genitori naturali anche non convivere, si è ravvisata la necessità dal legislatore che fosse indicata dagli stessi, “*di comune accordo, la residenza abituale del minore*” (co. 1 dell’art. 316 novellato).

Con l’ulteriore previsione (di cui al secondo comma) che, “*in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei*” (il comma 3 regola, poi, la procedura giudiziale e quali possano essere le determinazioni del Giudice anche nel caso in cui permanga il contrasto tra i genitori).

modificazioni, nella legge 17/12/2012, n. 221 – è stato inserito dopo l’art. 16-*septies* – in base all’art. 50 - l’art. 16-*octies* – il cui tenore letterale è il seguente, con riferimento al primo comma –:

«Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del decreto-legge, 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell’art. 37, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Fanno parte, altresì, di detto Ufficio per il processo costituito presso le Corti di Appello – prevede sempre il 1° comma dell’art. 16-*octies* – i Giudici ausiliari di cui agli artt. 62 e seguenti del decreto legge 69/2013 – convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013 – e di quello presso i Tribunali i Giudici onorari di cui agli artt. 42-*ter* e seguenti del Regio decreto 30/1/1941, n. 12.

Orbene, appare significativo che l’**Ufficio per il processo**, rilanciato ed istituito con l’art. 50 del decreto legge 90/2014 (come convertito) – attraverso il quale è stato inserito il citato art. 16-*octies* –, si trovi collocato nella Sezione relativa alla “**Giustizia digitale**” – tema sul quale mi sono soffermato diffusamente nella mia precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 e del quale continuerò ad occuparmi in questa sede, allorché tratterò della “**obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali**” (ex art. 44 dello stesso decreto legge, innanzi menzionato).

Voglio dire, cioè – in linea, peraltro, con quanto è stato rilevato in una recente nota di commento¹² – che «*lo stesso posizionamento, come la finalità espressamente definita (“al fine di garantire...”)*, evidenziano come la creazione dell’Ufficio per il processo avviene in un’ottica di radicale innovazione dei modelli organizzativi, e non di cercare di sopperire a carenze del personale di cancelleria».

Si tratta, peraltro, di una richiesta della Magistratura associata, fatta agli inizi degli anni 2000 e che fu oggetto di una prima proposta normativa con il disegno di legge 2873/C., presentata il 5 luglio 2007 alla Camera dei Deputati dal Ministro della Giustizia dell’epoca, di concerto con il Ministro per le Riforme e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si è approdati, quindi, alla previsione normativa suddetta, ora vigente, dopo una lenta evoluzione legislativa: e ciò a conferma della necessità di dotare l’attività del Magistrato soprattutto di un supporto qualitativo, **“creando attorno a lui una struttura di assistenza e collaborazione”**, nell’ambito di una **“prospettiva ormai largamente condivisa”**.¹³

La funzione, quindi, dell’Ufficio per il processo è di dotare i Giudici ordinari di uno *staff* di persone qualificate, in grado di assisterlo in una serie di compiti preparatori degli atti giurisdizionali veri e propri.

In questo modo il Giudice potrà aumentare la sua “produttività”, non tanto dal punto di vista quantitativo (essendo quello italiano tra i più produttivi di Europa, come emerge dal rapporto della Commissione Europea per l’efficienza della Giusti-

¹² Cfr. Claudio Castelli, “Con l’ufficio per il processo rivoluzione organizzativa”, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, 19/7/2014, n. 30, pag. 51.

¹³ In tali sensi v. ancora Castelli, *op. cit.*, pag. 51.

zia del 2010), *“quanto sul piano qualitativo, con intuitive conseguenze sul piano delle certezze del diritto, dell’effettività della tutela dei diritti e dei tempi occorrenti per addivenire a una sentenza irrevocabile”*.¹⁴

Non si tratta più dell’episodica assistenza data al singolo Giudice, *“ma di una vera e propria struttura che dovrà essere organicamente inquadrata all’interno della sezione o dipartimento”* – come è stato puntualizzato dallo stesso Autore della nota di commento, innanzi richiamata¹⁵ –, *“con modalità che potranno essere diverse e non necessariamente alternative: il supporto al singolo giudice o pubblico ministero, o unità organizzative della sezione con compiti di servizio nei confronti di tutti i magistrati (ad esempio ricerche giurisprudenziali, scheda del processo, bozze di provvedimenti)”*.

Pur con queste prospettive positive, sono stati individuati, nondimeno, dei “limiti della norma” in questione, essendosi sottolineato il rischio che la stessa si riveli una disposizione *“in larga parte meramente programmatica”*.

Si è osservato, in proposito, che, al di là dei tirocinanti, non è stata creata una figura professionale, tra il personale di cancelleria, per l’assistenza specifica al Magistrato – personale di cancelleria, peraltro, con forti scoperture di organico –; e, se l’inserimento dei Giudici onorari e di quelli ausiliari (previsti rispettivamente per i Tribunali e le Corti di Appello) può considerarsi *“un buon passaggio, che cerca anche di cominciare a ridefinire in positivo il ruolo della magistratura onoraria, come mo-*

¹⁴ In tali termini e con riguardo ad una ulteriore nota di commento all’art. 50 del decreto legge 90/2014 – come convertito – cfr. Massimo Orlando, *«Ufficio per il processo: resta il “nodo” risorse»*, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, 12/7/2014, n. 29, pag. 85.

¹⁵ V. Castelli, *op. cit.*, pag. 52.

mento di ausilio qualificato di quello togato, non si può non notare come, manchi qualsiasi previsione di estensione delle indennità previste per l'attività svolta da questi magistrati onorari nell'ufficio per il processo".¹⁶

I limiti, come sopra evidenziati, non devono portare, però, a cancellare la bontà della norma suddetta, anche se, per un'effettiva riuscita del nuovo istituto, occorrerà una forte responsabilizzazione dei Capi degli Uffici giudiziari, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, nei termini, analiticamente descritti in una delle due note di commento, innanzi menzionate.¹⁷

In particolare, i Capi degli Uffici – è stato precisato, al riguardo – dovranno assicurare l'organizzazione dei tirocini, creando dei veri e propri percorsi formativi di tirocinio, seguendoli, garantendo un coordinamento e monitorandone l'esito; il C.S.M. dovrà considerare i tirocini formativi come parte dell'Organizzazione dell'Ufficio, promuovendoli e stimolandone l'utilizzo e il monitoraggio (proseguendo così la strada di favore verso questo istituto, già espressa nella delibera del 29/4/2014); il Ministero della Giustizia dovrà inserirli nella sua programmazione per l'assunzione e la qualificazione del personale e assi-

¹⁶ In tali sensi v. Castelli, *op. cit.*, pag. 53.

Giova dire che riserve sul nuovo istituto dell'"Ufficio per il processo" sono state espresse anche dal Presidente del Tribunale di Campobasso nella Relazione fatta pervenire a questa Corte, avendo rilevato, in proposito, che la riforma sia solo "nominalistica".

E ciò perché il personale di cancelleria ed i Giudici onorari sono già incardinati tra il personale a disposizione degli Uffici giudiziari, laddove la "clausola dell'invarianza" (ex art. 50, co. 2) non permette la destinazione di nessuna risorsa aggiuntiva.

Sicché – ha osservato ulteriormente il dott. Abbate – *"una qualche utilità, ancorché assai limitata, è legata indissolubilmente ad una massiccia affluenza da parte degli aspiranti tirocinanti che, allo stato, non è ragionevolmente pronosticabile"*.

¹⁷ Cfr., in proposito, Castelli, *op. cit.*, pag. 53.

curare la strumentazione informatica.

*“La prospettiva, o se vogliamo, il sogno può essere di far diventare la giustizia un’occasione e un’opportunità per il lavoro e per i giovani, garantendo loro una formazione qualificata e spendibile verso sbocchi professionali, dando un apporto qualificato ai magistrati cominciando ad aggredire l’arretrato”.*¹⁸

Prospettiva o sogno che, evidentemente, non possono non essere condivisi pienamente, nell’attuale contesto sociale, caratterizzato da una forte crisi economico– finanziaria, con una disoccupazione giovanile, che ha raggiunto livelli assai elevati e, comunque, non accettabili.

Trattando, ora, della disciplina sulla **“obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”** (ex art. 44 del decreto legge 90/2014, come convertito), mi sembrano opportune ed utili, innanzi tutto, le seguenti precisazioni, con riguardo alla regolamentazione prevista per i procedimenti civili, se instaurati, in particolare, dinanzi ai Tribunali ordinari posteriormente o anteriormente alla data del 30 giugno 2014.

Orbene, **per quelli iniziati a decorrere dal 30/6/2014**, è obbligatorio il deposito con modalità telematiche sia degli atti endoprocessuali che dei documenti; e tale obbligo riguarda i difensori, i consulenti tecnici e ogni altro ausiliario nominato dal Giudice, il quale – giova evidenziare – non è tenuto a redigere i propri provvedimenti con modalità informatiche (salvo quanto sta per dirsi per quelli adottati nel procedimento per ingiunzione).

Va precisato, al riguardo, che l’obbligatorietà in questione – derivante dall’art. 16-*bis* del decreto legge 179/2012 – riguarda – nei procedimenti civili dinanzi al Tribunale ordinario

¹⁸ Testualmente in questi sensi si conclude l’anzidetta nota di commento di Castelli, *op. cit.*, pag. 53.

(contenziosi o di volontaria giurisdizione) – il deposito, per via necessariamente telematica, degli atti processuali e documenti successivi alla costituzione delle parti, rimanendo esclusi, quindi, la citazione, la comparsa di risposta e, in generale, gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, che continuano a dover essere depositati in cartaceo.

L'obbligo del deposito telematico – giova aggiungere – è stato previsto – a termine del comma 2 dell'art. 16-*bis* del decreto legge 18/10/2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2012, n. 221), inserito dall'art. 1, co. 19, della legge 24/12/2012, n. 228 – anche per i difensori e gli ausiliari del Giudice, relativamente ai procedimenti esecutivi iniziati egualmente dal 30/6/2014.

Con la precisazione che i difensori dei creditori e dei debitori dovranno depositare telematicamente solo gli atti successivi al primo, laddove lo stimatore e, in genere, gli ausiliari del Giudice, sono tenuti a tanto per tutti gli atti, incluso il primo¹⁹.

Quanto ai **procedimenti civili instaurati dinanzi al Tribunale ordinario prima del 30 giugno 2014**, deve dirsi che l'obbligo del deposito telematico opererà, sempre limitatamente ai difensori e agli ausiliari del Giudice, a partire dal 31/12/2014, di talché detto deposito è facoltativo nel periodo intermedio (dal 30/6 al 31/12/2014).

Il che significa – come è stato evidenziato dallo stesso Autore, innanzi menzionato²⁰ – che il deposito degli atti endoprocessuali non richieda il provvedimento autorizzativo del Direttore della "DGSIA" (Direzione Generale per i Sistemi Informa-

¹⁹ Sul punto rimando, per ulteriori indicazioni, ad una recente nota di commento di Massimo Orlando, « *Sul deposito telematico "vince" il gradualismo* », in Guida al Diritto – Il Sole 24Ore, 12/7/2014, n. 29, pag. 95, con riferimento anche alla disciplina dettata per le procedure concorsuali, in relazione agli unici soggetti obbligati al deposito telematico.

²⁰ Orlando, *op.cit.*, pag. 95

tivi Automatizzati), previsto dall'art. 35 del decreto ministeriale 44/2011, con il quale si conferisce – come è noto – il cosiddetto “valore legale” al deposito telematico.

L'autorizzazione in questione continua ad essere necessaria, invece – come è stato sottolineato con la stessa nota di commento, da ultimo menzionata – per il deposito telematico degli atti introduttivi, in quanto l'art. 44 del decreto legge 90/2014 (come convertito) rende facoltativo il deposito telematico soltanto “*nei casi previsti dai commi 1,2 e 3 dell'art. 16 – bis*”, e, quindi, non estende l'ambito di applicazione previsto sin dall'origine.

Per i **procedimenti di ingiunzione** si è osservato²¹ che, con il decreto legge 90/2014 (come convertito), non sia stata prevista alcuna disposizione specifica riguardante gli stessi; il che porta a ritenere – ha aggiunto lo stesso Autore – che la norma contenuta nel comma 4 dell'art. 16-*bis* del decreto legge 179/2012 (come convertito) si applichi dal 30/6/2014.

Con la conseguenza che, in questo caso, anche il Giudice – sciogliendo così la riserva, che ho espresso innanzi – debba emettere i propri provvedimenti con modalità informatiche (costituendo questo l'unico caso di obbligo imposto al Giudice).

E sul punto se detto obbligo si profili solo per i procedimenti per ingiunzione iniziati dal 30 giugno 2014 o anche per quelli antecedenti, si è ritenuto che quest'ultima sia la soluzione preferibile, sul rilievo che, essendosi “*completamente disinteressato di questo procedimento speciale*” il decreto legge 90/2014 (come convertito), avrebbe dovuto applicarsi il comma 4 dell'art. 16-*bis*, “*che contiene una classica norma di natura processuale, perché disciplina la forma del provvedimento*”²².

²¹ Cfr. Orlando, *op.cit.*, pagg. 95-96

²² In tali sensi v. Orlando, *op.cit.*, pag. 96

Può dirsi, quindi, che il procedimento di ingiunzione (ex artt. 633 e seguenti c.p.c.) sia, nella fase *inaudita altera parte*, il primo procedimento interamente telematizzato, essendo consentita la trasmissione digitale di tutti i provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti.

Per il giudizio di opposizione sarà seguita – ovviamente – la regola generale di cui al primo comma dell'art. 16-*bis*, nel senso che l'obbligo del deposito telematico riguarderà i soli atti successivi alla costituzione delle parti.

Per i **procedimenti promossi dinanzi alle Corti di Appello** è stato fissato il termine del 30 giugno 2015 per l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

In particolare, con il comma 2 dell'art.44 del decreto legge 90/2014 (come convertito), è stato aggiunto, dopo il comma 9-*bis* (introdotto, peraltro, dall'art. 52, co.1, lett.a), dello stesso decreto legge), il comma 9-*ter*, del seguente tenore:

“A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

“Allo stesso modo si procede” – prosegue detta disposizione di legge – *“ per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria”.*

È stato previsto, altresì – sempre in base al citato comma 9-*ter* –, che *“con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la fun-*

zionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico".

Sin qui la disciplina riveniente dall'art.44 del decreto legge 90/2014 – convertito nella legge 114/2014 – sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, vale a dire sul processo civile telematico.

Per una valutazione complessiva della stessa – con specifico riferimento alle singole disposizioni contenute nell'art. 44 più volte menzionato – può dirsi – in linea anche con quanto emerge ulteriormente dalla nota di commento, innanzi richiamata²³ – che si sia voluto graduare l'entrata in vigore della obbligatorietà del "PCT", scaglionandola nel tempo.

In particolare, mantenendosi ferma la data del 30 giugno 2014 per i soli procedimenti instaurati da tale momento, «*si è in pratica consentito agli operatori e, soprattutto, alle strutture ministeriali coinvolte in questa "rivoluzione" organizzativa e culturale, di mettersi alla prova evitando cambiamenti repentini*»²⁴.

Orbene, non sembra potersi disconoscere che "*il passaggio dal cartaceo al digitale (sia) destinato a segnare una rivoluzione copernicana della giustizia civile, sia sotto il profilo del risparmio di tempi e costi, sia in funzione della migliore circolazione delle infor-*

²³ Cfr. Orlando, *op.cit.*, 96

²⁴ In tali sensi v. Orlando, *op.cit.*, 96, anche con riferimento alle ulteriori osservazioni riguardanti le indicate scansioni temporali previste sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e, soprattutto, sulla prospettata esigenza che, per i procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, "*sarebbe stato più prudente stabilire un termine iniziale per l'obbligatorietà in una data successiva al 31 dicembre, per evitare il congestionamento che il DL 90/2014 ha ritenuto pericoloso*".

mazioni e della uniformità delle decisioni giudiziarie"²⁵.

Ciò che rileva è, soprattutto, il dato che, attraverso lo strumento del "Processo civile telematico", si riesca a ridurre ed abbreviare i tempi di definizione dei procedimenti (contenziosi o di volontaria giurisdizione), contenendoli in limiti di "ragionevole durata" (ex art.111, co.2, Cost.), con beneficio, quindi, per le parti, interessate ad una sollecita conclusione delle controversie, nelle quali sono coinvolte.

Senonché, non può negarsi che, nel contempo, siano emerse diverse criticità nella pratica applicazione del "PCT", con particolare riferimento al deposito telematico²⁶.

Nondimeno, pur prendendo atto dei limiti che, allo stato, si colgono nella concreta applicazione del "PCT", ritengo che debba porsi di fronte agli stessi – in linea con quanto è stato tratteggiato, con un'efficace immagine, dagli Autori, innanzi menzionati – «*con l'atteggiamento fiducioso e visionario del padrone che, nella parabola evangelica della zizzania, ammoniva i servi a non estirparla subito "perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano; lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura"*».

È necessario, insomma – si è aggiunto con l'indicata nota di commento –²⁷, che "*ciascuno faccia la propria parte, nella consapevolezza che solo l'obbligatorietà del processo telematico potrà mettere in luce i reali vantaggi (di cui la trasmissione telematica degli atti non è che un esempio) ed estirparne col tempo le più rilevanti criticità*".

²⁵ In tali sensi si sono espressi Domenico Dalfino e Giorgio Giuseppe Poli in una nota di commento dal titolo « *Processo telematico: una partenza con "brivido" ma necessaria per un salto di qualità del sistema*», in Guida al diritto – Il Sole24ore, 21/6/2014, n. 26, pag. 10.

²⁶ Sul punto mi sembra opportuno ed utile rimandare alla puntuale ed ampia disamina – su vari profili – svolta dagli stessi Autori nell'indicata nota di commento (pagg. 11-12), che mi appare condivisibile.

²⁷ Cfr. Dalfino e Poli, *op. cit.*, pag. 12.

Ritengo doveroso e, comunque, opportuno aggiungere – anche per ragioni di completezza – che il Presidente del Tribunale di Campobasso, dott. Ottavio Abbate, si è soffermato ampiamente – nella sua Relazione – sul tema afferente il “**processo civile telematico e (le) regole organizzative**” (v. parag. IV. 2): non posso che indicarne, in questa sede, i “passaggi”, che considero più significativi e di rilievo, rimandando, per il resto, alla stessa per l’acquisizione di ulteriori dati, egualmente interessanti.

Ha ribadito – richiamando le considerazioni già svolte con il precedente elaborato – che “*il PCT a Campobasso è ormai una realtà consolidata e pionieristica*”, precisando che le regole organizzative, discusse e condivise, erano state formalizzate in un apposito protocollo, la cui stesura definitiva era stata approvata il 17/7/2014.

Tale protocollo – ha ulteriormente precisato – “**dirime dubbie e perplessità relativamente ai seguenti argomenti**”, così specificamente riportati:

- Procura alle liti informatica e telematica;
- Notificazioni telematiche da parte dell’Avvocato;
- Fascicolo cartaceo e fascicolo informatico;
- Deposito telematico entro la fine dell’ultimo giorno, accettazione della busta telematica dopo l’ultimo giorno utile, orari di apertura al pubblico delle cancellerie;
- Deposito telematico di atti non conformi alle regole tecniche;
- Deposito telematico frazionato di atti eccedenti la dimensione massima;
- Deposito telematico di ricorso cautelare in corso di causa, con richiesta di provvedimento *inaudita altera parte*;
- Comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria ai soggetti abilitati esterni; deposito telematico di atto da una casella pec non associata nel *reginde* a quella del firmatario dell’atto;
- Depositi telematici dei provvedimenti del giudice, verbali di

udienza telematici e depositi telematici degli atti di parte in udienza;

- Avvocato domiciliatario;
- Allegazione (o meno) del provvedimento integrale del giudice alle comunicazioni telematiche;
- Rilascio di copie (informatiche o cartacee) da parte della cancelleria e pagamento dei diritti di copia;
- Avvisi di mancata consegna della comunicazione/notificazione telematica di cancelleria, loro *visibilità* e imputabilità della mancata consegna.

Orbene, non sembra potersi dubitare che le esposte regole organizzative, in numero non trascurabile ed indiscutibilmente dettagliate con riferimento ai singoli punti innanzi menzionati – come trasfuse nell’apposito protocollo, approvato, nella stesura definitiva, in data 17/7/2014 – valgano senz’altro a “*dirimere dubbi e perplessità*”, inevitabilmente derivanti dall’applicazione ed attuazione concreta del “**processo civile telematico**”.

Non può non riconoscersi, cioè, che si rendesse necessaria l’individuazione di particolareggiate regole organizzative perché il “**processo civile telematico**” seguisse il proprio percorso nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa di legge in materia, e che a tanto si sia provveduto utilmente nel Tribunale di Campobasso, con un apposito protocollo – peraltro, condiviso dai Magistrati e dal Personale amministrativo operanti in detto Ufficio giudiziario –, attraverso il quale si è cercato di affrontare e risolvere tutte le problematiche inerenti all’utilizzo di tale strumento informatico, con riguardo ai singoli argomenti sopra rappresentati.

Ovviamente, non posso che rimandare alle indicazioni e puntualizzazioni contenute nella Relazione del dott. Abbate per quanto attiene alle regole organizzative dettate in ordine ai singoli punti, innanzi indicati (da quello iniziale relativo alla “procura

alle liti informatica e telematica” sino all’ultimo, avente ad oggetto gli “avvisi di mancata consegna della comunicazione/notificazione telematica di cancelleria, loro visibilità e imputabilità della mancata consegna”).

Devo dire, infine, che tale **“Protocollo argomentato sul processo civile telematico”** (redatto tenendosi conto anche della disciplina di cui al decreto legge 90/2014 – come convertito – nonché della Circolare ministeriale in data 27/6/2014 e della nota della “DGSIA” in data 8/7/2014) è stato trasmesso a questo Ufficio in data 17/7/2014, nella nuova versione aggiornata, facendo seguito a quello inviato dal Presidente del Tribunale di Campobasso con nota del 2/7/2014, prot. n. 1445 (trasmesso pure al dott. Vincenzo Pupilella – Consigliere in servizio presso questa Corte e nella qualità di Presidente del *“Gruppo Guida per il PCT”*).

Esso, che si compone di diverse parti (compresa una **“Premessa metodologica”**) – analiticamente descritte in un apposito indice –, risulta sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Campobasso (anche quale Dirigente Amministrativo f.f.), dal Presidente della Sezione civile (dott. Vincenzo Di Giacomo) – quale Magistrato di Riferimento per l’Informatica –, dal Presidente dell’Ordine distrettuale forense e dell’Ordine forense di Campobasso (Avv. Demetrio Rivellino) e dal Magistrato formatore decentrato per il Distretto di Campobasso della Scuola Superiore della Magistratura (dott.ssa Margherita Cardona Albini, in servizio presso il Tribunale di Campobasso).

Si tratta di un documento di indubbia rilevanza ed importanza sul tema in questione – la cui bozza, predisposta dal dott. Di Giacomo, è stata, poi, discussa ed approvata in apposite riunioni tra i firmatari dello stesso –, attraverso il quale si è inteso – come è stato evidenziato con la **“Premessa metodologica”** – *“stabilire o suggerire linee guida uniformi nell’ambito del Proces-*

so Civile Telematico/PCT, fino a quando dette linee guida non verranno stabilite in via normativa, com'è peraltro auspicabile al fine di evitare interpretazioni e/o prassi difformi da parte di giudici e personale ausiliario appartenenti a diversi Uffici Giudiziari...".

E, con riferimento a dette linee guida e, più in generale, all'intero "PCT" (e materie connesse) **"sarebbe altresì sommaramente auspicabile"** – come si ricava ancora dalla **"Premessa metodologica"** del Protocollo in questione – l'elaborazione ed approvazione di un apposito T.U., che ponga ordine e chiarezza nell'ambito dell'intricatissimo e talora anche contraddittorio groviglio normativo, che oggi contraddistingue, purtroppo, la materia (per il resto non può che rimandarsi alle ulteriori indicazioni e considerazioni contenute nella "Premessa" ed a quanto è stato rappresentato nei singoli paragrafi del "Protocollo").

Mi corre l'obbligo e, comunque, mi pare opportuno aggiungere conclusivamente – in questa sede – prima di passare oltre nell'esame delle "novità normative" intervenute nel periodo di riferimento (in entrambi i Settori, civile e penale) – che, in data 8 maggio 2014, è stato tenuto, nell'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise, un interessante Convegno su **«Il Processo civile telematico – La Rivoluzione del sistema: Il futuro è qui – Stato dell'arte del Progetto "PCT Sud – Giustizia on line" nel Distretto di Campobasso»**.

Con il seguente sottotitolo: **"Quesiti pratici sul PCT e simulazione di deposito telematico di un atto processuale"**.

Vi hanno partecipato – tra gli altri – diversi Magistrati ed Avvocati, compreso il Presidente di Sezione, dott. Vincenzo Di Giacomo – Autore di una recente e pregevole pubblicazione su "Il Processo Civile Telematico", di cui ho fatto menzione nella "introduzione" della presente Relazione –, il quale ha risposto, nel

suo intervento, ai **“quesiti della platea di ordine sia tecnico che giuridico sul processo civile telematico, sul documento informatico e sul fascicolo informatico”**.

Giova aggiungere che, dopo una Tavola Rotonda, avente ad oggetto *“L’obbligatorietà del PCT: quali necessità ed opportunità per l’avvocatura, gli uffici e la magistratura”*, le conclusioni sono state rassegnate, al termine del Convegno, dal Consigliere, dott. Vincenzo Pupilella, nella qualità – innanzi menzionata – di Presidente del **“Gruppo Guida per il PCT”**.

Ciò chiarito su questo specifico argomento, oggetto della disciplina prevista dall’art. 44 del decreto legge 90/2014 (come convertito) e del quale è stata fatta ampia trattazione nelle pagine precedenti, ritengo di dover aggiungere che tale testo normativo contiene anche una disposizione, indubbiamente innovativa, **“per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”** (art. 1).

Ed, in particolare, il comma 3 riguarda i Magistrati, essendosi disposto che, *“al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore dal presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore”*.

Mi limito a dire che, su questa tematica, sono state già scritte delle note di commento e sono state espresse anche forti riserve da parte di molti Magistrati.²⁸

²⁸ Sul punto è molto critico – tra gli altri – il Presidente del Tribunale di Campobasso, che, trattando – nella sua Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2014, trasmessi con nota del 10/10/2014, prot. n. 2245 – delle “Disposizioni per il ricambio generale nelle pubbliche amministrazioni”, ha osservato – tra l’altro – che *“non costituirebbe...giustifi-*

Un'ulteriore annotazione mi pare opportuna, prima di soffermarmi sulle "novità normative" intervenute, nel periodo di riferimento, anche nel Settore penale.

Intendo riferirmi, in particolare, al **decreto legge 12/9/2014, n. 132** – convertito nella **legge 10/11/2014, n. 162** –, recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*".

Si tratta di un provvedimento legislativo, che, soprattutto per la portata innovativa di alcune sue disposizioni, necessita di un esame accurato ed approfondito, che non può essere svolto in questa sede, andando lo stesso oltre i limiti temporali del perio-

cazione plausibile l'esigenza di favorire il ricambio generazionale nella Magistratura", pur evidenziando che non fosse "in discussione la perseguibilità dell'obiettivo enunciato, rientrando esso nella sfera della discrezionalità del legislatore".

"Sarebbe stato, invero, in discussione" – ha aggiunto "la carenza assoluta di ogni bilanciamento tra il detto obiettivo e la salvaguardia di altri valori di rilevante caratura costituzionale, operazione che è onere e munus del legislatore" (citando, in proposito, Corte Cost., 24/7/2009, n. 239). Per proseguire, poi, ritenendo che, "*se il detto bilanciamento fosse stato operato, si sarebbe agevolmente rilevato che la scelta legislativa è sbilanciata e sproporzionata, perché, in nome dell'esigenza del ricambio generazionale, il legislatore non si fa carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sul principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e della tutela dell'autonomia della Magistratura (art. 101 Cost.)*".

E "*così stando le cose*" – emerge ancora dalla Relazione del dott. Abbate – "*non sembra fuor di luogo affidarsi alle Corti ed alle istituzioni europee*": al riguardo, è stato dato atto che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa C. 286/12 – Commissione c/Ungheria – del 6/11/2012, si è occupata della riforma costituzionale della Repubblica di Ungheria, con la quale è stato disposto – tra l'altro – l'abbassamento dell'età pensionabile dei Giudici, dei Procuratori e dei Notai ungheresi da settanta a sessantadue anni, concludendo che detta riforma violi la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione con riferimento all'età (per altre utili indicazioni sul punto rimando a quanto è stato ulteriormente rappresentato dal Presidente del Tribunale di Campobasso con il proprio elaborato). Non posso soffermarmi oltre sull'argomento in questione, in quanto non strettamente connesso al tema riguardante le "novità normative" intervenute nel periodo di riferimento (1/7/2013-30/6/2014), nell'ambito del Settore civile.

Mi è parso opportuno, però, farne una breve menzione, in considerazione soprattutto della portata innovativa derivante dalla previsione di cui all'art. 1 del decreto legge 90/2014 – convertito nella legge 114/2014 – sulla "*staffetta generazionale*" nelle Pubbliche amministrazioni, riguardante anche i Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

do preso in considerazione con la presente Relazione (1/7/2013 – 30/6/2014).

Ho ritenuto, comunque, di dover farne un cenno, potendo svilupparsi la relativa disamina, in maniera congrua ed adeguata, nella prossima Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2015 (in vista dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2016), con la quale saranno trattati – ovviamente – i profili od aspetti giudicati più significativi ed interessanti della nuova normativa, soprattutto con riguardo alla finalità perseguita dell'eliminazione dell'arretrato civile ed all'efficacia o meno dei mezzi individuati per il raggiungimento della stessa (attraverso il trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ed alla procedura prevista di negoziazione assistita da uno o più Avvocati).

Di tutto questo e di quant'altro, oggetto delle varie disposizioni contenute nel decreto legge 132/2014, come convertito, se ne occuperà diffusamente – ho motivo di ritenere ragionevolmente – la prossima Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2015, come ho accennato innanzi.

3.2 Settore penale

Numerose sono state le “**novità normative**” intervenute, in tale ambito, nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014), che, ovviamente, non possono essere oggetto di ampia trattazione in questa sede, in considerazione dell'oggetto e delle finalità proprie sottese ad una Relazione sull'amministrazione della Giustizia – da esporre nell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario –, come ho più volte evidenziato con il presente scritto.

Mi limiterò, quindi, a segnalare soltanto alcune di dette “novità normative”, soffermandomi, in particolare, sulle disposizioni di leg-

ge che, soprattutto per il loro carattere innovativo, mi sembrano senz'altro significative, di indubbia rilevanza ed interesse.

In tale ottica ritengo che possa essere fatta menzione del **decreto legge 14/8/2013, n.93**, convertito, con modifiche, nella **legge 15/10/2013, n 119** (entrata in vigore il 16/10/2013); tale decreto contiene "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province*".

Premesso che il Capo I ha ad oggetto la "*prevenzione e (il) contrasto della violenza di genere*" e che, con l'art. 1, sono dettate "norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori", e, con l'art. 2, sono state apportate "modifiche al codice di procedura penale" (oltre a contenere "disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona"), non sembra potersi disconoscere che la nuova normativa avrà "*una notevole ricaduta nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e familiare che, per effetto di questa riforma, arriva ad avere un proprio autonomo statuto sanzionatorio e processuale*" – come è stato perspicuamente rilevato in una nota di commento al decreto legge in questione, come convertito²⁹.

In sostanza, si è approntato un ennesimo diritto emergenziale, «che aspira a un'autosufficienza operativa (si pensi solo al regime delle archiviazioni, della revoca delle misure coercitive, delle intercettazioni, delle facoltà coercitive della polizia giudiziaria e via seguitando) e che modella provvedimenti "*ad hoc*", ossia orientati dalle ragioni securitarie e di prevenzione individuate dai lavori parlamentari»³⁰.

²⁹ In tali sensi cfr. Alberto Cisterna, «*Con un riequilibrio delle esigenze di sicurezza il provvedimento arriva "sul banco di prova"*», in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 2/11/2013, n. 44, pag.73.

³⁰ In questi termini cfr. Cisterna, *op.cit.*, pag. 73

Giova aggiungere che la nuova normativa – per effetto soprattutto delle modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto legge – incide, in particolare, in un settore, che non può non tenere conto di quella internazionale e, segnatamente, della direttiva n. 2012/29/UE, inerente alle “**norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato**” e della Convenzione di Istanbul sulla “**prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**”, ratificata dall’Italia con legge 27/6/2013, n.77.

Pur non essendo stata ratificata detta Convenzione da un numero sufficiente di Stati – tant’è che non può considerarsi ancora in vigore –, sembra doversi riconoscere, nondimeno – come è stato ulteriormente sottolineato dall’Autore, innanzi menzionato³¹ – che abbia svolto una chiara funzione di indirizzo, costituendone, quindi, la legge di conversione suddetta “*in qualche modo una forma di adeguamento anticipato*”.

E non pare potersi negare che uno dei punti di maggiore rilevanza della legge sia costituito soprattutto dalla definitiva estensione della nozione di “*relazione affettiva*” dall’ambito originario dell’art. 612-bis c.p., commi 1 e 2, in direzione di diverse fattispecie.

Invero, la “*relazione affettiva*”, che si sviluppa, cioè, a prescindere da una convivenza o da un matrimonio pregresso o in atto, diventa elemento decisivo per l’applicazione di una aggravante (art. 609 – *ter*, co. 5 – *quater*, c.p.) o della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore – di cui dirò di qui a poco.

Non può passarsi sotto silenzio anche il dato – con riguardo alla nuova normativa introdotta dal decreto legge, come con-

³¹ v. Cisterna, *op.cit.*, pag. 74

vertito –, concernente l'introduzione dell'aggravante per il reato di atti persecutori commessi dal coniuge, prescindendosi dal fatto che lo stesso sia, come prima, legalmente separato o divorziato dalla vittima.

Non è da escludersi, peraltro – in linea con quanto è stato rimarcato nell'anzidetta nota di commento³² – che possano profilarsi delicate questioni per delimitare questa fattispecie da quella di cui all'art. 572 c.p., dovendosi, forse, attribuire rilevanza alla circostanza che il coniuge, ancora legato da un vincolo di matrimonio con la vittima, non sia, di fatto, convivente con la stessa (sul punto, v. Cass., Sez VI, 24/11/2011, n. 24575).

Sembra doversi ammettere, poi, che la legge 119/2013, di conversione del decreto legge 93/2013, non presenti, sugli altri versanti, novità di particolare rilievo, essendosi indirizzati i lavori parlamentari verso un riassetto delle norme sulla violenza di genere.

Il che non impedisce, però, di riconoscere che *“le novità siano parecchie e molte di esse avranno una diretta incidenza nella materia dei delitti contro il patrimonio o sul versante dell'impiego delle forze di polizia e della sicurezza urbana in generale”*³³.

Pur a fronte di qualche incertezza – con riferimento, in particolare, agli aspetti di diritto penale sostanziale –, non può non apprezzarsi, comunque, *“lo sforzo impiegato per rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni dei maltrattamenti in famiglia, delle violenze sessuali e degli atti persecutori (stalking)”*, in linea anche con le indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Istanbul l'11/5/2011 e ratificata dal nostro Paese – come si è accennato – con legge

³² cfr. Cisterna, *op.cit.*, pag. 74

³³ In questi termini v. Cisterna, *op.cit.*, pag. 74

27/6/2013, n. 77³⁴ .

Ovviamente, non posso soffermarmi in questa sede – come ho già accennato – sulla portata delle innovazioni legislative, con particolare riferimento ai primi due articoli dell’anzidetto decreto legge, come convertito, di talché rimando alle singole prescrizioni contenute negli stessi.

Mi preme solo dire – richiamando le osservazioni svolte sul punto nella nota di commento, innanzi menzionata³⁵ – che, abrogandosi interamente il disposto di cui all’art. 572, co. 2, c.p. (v. art 1-bis del decreto legge, come convertito), *“le esigenze di tutela vengono perseguite, con un respiro più ampio, attraverso la creazione di una nuova aggravante comune, anche se in realtà speciale, perché limitata a talune ipotesi di reato, configurabile «nei delitti non colpiti contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art.572, del c.p.» allorché il fatto è commesso «in presenza o in danno» di un «minore di anni diciotto» ovvero «in danno di persona in stato di gravidanza»”* .

Questa è la formulazione dell’art 61, co 11 – *quinquies*, aggiunto all’ art. 61 c.p. dall’art 1 del decreto legge in questione, come convertito.

Per la configurabilità di tale aggravante (a effetto comune) è necessario – ovviamente – che venga offerta una dimostrazione certa, non solo della minore età e dello stato di gravidanza, ma anche della consapevolezza di tali condizioni soggettive in capo all’autore del fatto.

Non sembra potersi dubitare – mi preme soffermarmi su questo specifico profilo – che la differenza sia importante e nien-

³⁴ Cfr., al riguardo, Giuseppe Amato, *“Giro di vite su violenza sessuale e maltrattamenti”*, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 2/11/2013, n. 44, pag. 77

³⁵ v. Amato, *op.cit.*, pag. 77

t'affatto trascurabile, a seconda che il minore sia vittima o, invece, solo testimone.

Orbene, nel primo caso – si è rilevato³⁶ – *«l'operatività dell'aggravante è obiettivamente evidente, ponendosi solo il problema della conoscenza dell'età in capo all'autore; nel secondo caso, invece, oltre a porsi quest'ultimo problema di rilievo sotto il versante psicologico, è necessario porsi il problema ulteriore della "consapevole percezione" del fatto incriminato da parte del minore»*.

Si vuol dire, cioè, che l'aggravante in questione non potrebbe ravvisarsi obiettivamente nei confronti di un minore in così tenera età, che non sia stato in grado di apprezzare o percepire il fatto incriminato.

Ed è richiesto dalla norma che la condotta incriminata venga posta in essere *"in presenza di minore"*: il che sta a significare che il minore debba assistere direttamente all'azione aggressiva.

Ciò che dovrebbe escludere – è stato osservato dall'Autore menzionato innanzi, che ha colto, in proposito, un limite dell'aggravante in questione – i fatti solo indirettamente percepiti come avvenuti e, nondimeno, egualmente pregiudizievoli per il minore³⁷.

Mi pare utile, ora, una breve disanima sulla norma di cui all'art. 3 del decreto legge 93/2013, come convertito, la cui intestazione è la seguente: **"Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica"**.

E ciò per dar seguito all'accenno fatto in precedenza, allorché ho menzionato la misura di prevenzione dell'**"ammonimento"**.

La previsione normativa è del seguente tenore:

"Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli

³⁶ Cfr. Amato, *op.cit.* pagg. 78-79

³⁷ v. Amato, *op.cit.* pag. 79

articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto".

Ai fini del presente articolo" – prosegue il comma 1 – "si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

Mi sembra opportuno richiamare – per comprendere meglio la portata della misura dell'“**ammonimento**” – anche il dettato letterale iniziale del secondo comma dello stesso articolo 3, così formulato:

“Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto”³⁸.

³⁸ L'art. 8 del decreto legge suddetto (recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”) è il seguente, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 93/2013, convertito nella legge 119/2013: «1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Orbene, non sembra potersi dubitare che, con la nuova formulazione dell'art. 8 del decreto legge 11/2009 (come convertito) – e, in particolare, del comma 2 –, si sia voluto rafforzare la capacità preventiva della misura dell'ammonimento, disponendosi che il Questore debba adottare il provvedimento, attraverso il quale vieti di detenere armi e munizioni, senza che abbia più la possibilità di valutarne discrezionalmente l'eventuale adozione³⁹.

Giova aggiungere che la misura dell'ammonimento prevista per fatti di "stalking" (ex art. 612 – bis c.p.), presuppone necessariamente che la vittima si attivi nei sensi delineati dall'indicata previsione normativa, in alternativa alla proposizione della querela, ritenendo più conveniente rivolgersi all'Autorità di polizia ai soli fini dell'ammonimento: e ciò sia perché intende evitare lo "strepitus fori" sia perché, nel caso concreto, possono non ricorrere anche tutti gli estremi della fattispecie incriminatrice suddetta.

Può esservi interesse, cioè, a sollecitare l'iniziativa del Questore – con l'adozione di un provvedimento di ammonimento – in tutte le situazioni in cui manchi, o sia incompleta, la prova del reato, e, tuttavia, emergano elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso, che abbia ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura⁴⁰.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.»

³⁹ In questi termini cfr. Giuseppe Amato, "Con un atto di violenza grave scatta l'ammonimento", in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 2/11/2013, n. 44, pag. 87.

⁴⁰ In questi sensi v. Amato, *op.cit.*, pagg. 87-88, il quale ha ritenuto di inquadrare il provvedimento in questione tra le misure di prevenzione, con parziale assimilabilità all'avviso orale, regolato dall'art. 3 D.Lgs 6/9/2011 n. 159.

Ed ha aggiunto che, "nonostante una formulazione letterale non particolarmente efficace, la finalità dell'ammonimento non è tanto quella di invitare il soggetto a genericamente rispettare la

Ritengo di dover convenire, poi, sul punto che il relativo procedimento (ex art. 8 del decreto legge 11/2009, come convertito) abbia natura amministrativa e sia disciplinato, pur in mancanza di espresse previsioni, dalle regole – anche di garanzia – dettate dalla legge 7/8/1990, n. 241⁴¹.

Orbene, questa sintetica ricostruzione dell' "**ammonimento**" previsto dall'art. 8 del decreto legge 11/2009, come convertito, appare utile – come è stato opportunamente rilevato⁴² "*per apprezzare il dettato normativo dell'articolo 3*" del decreto legge 93/2013 – convertito nella legge 119/2013 –, "*laddove l'istituto dell'ammonimento viene riproposto per contrastare le condotte di violenza domestica*".

In particolare, la disposizione in esame si propone – come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge 93/2013 –, in attuazione dei principi sanciti dagli artt. 5, 12, 27 e 50 della Convenzione di Istanbul in data 11/5/2011 (ratificata dall'Italia con legge 27/6/2013, n. 77), di "*rafforzare gli strumenti di prevenzione anche operativa delle vessazioni perpetrate nell'ambito del nucleo familiare o di relazioni affettive, incoraggiando anche le segnalazioni all'autorità di quelle situazioni in cui si sono registrati atti di violenza non perseguibili d'ufficio secondo il nostro ordinamento, ma che possono essere reiterate o costituire anche il prodromo di manifestazioni più gravi*".

Con l'articolo in questione viene richiamata, in sostanza,

legge (a tenere una condotta conforme alla legge), come nell'avviso orale, quanto quella di prevenire la consumazione di atti persecutori, cosicché nel provvedimento deve esservi lo specifico invito a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente sì da evitare la commissione del reato di cui all'articolo 612 – bis del. c.p."

⁴¹ Cfr., in proposito, sempre la nota di commento di Amato, innanzi menzionata, pag. 88, alla quale si rimanda per le ulteriori e utili indicazioni sia per quanto attiene alle "regole" da osservarsi che al profilo interessante i rapporti con il processo penale.

⁴² v., al riguardo, Amato, *op.cit.*, pag. 89

l'analogia misura di prevenzione prevista per lo "stalking", di talché, rimandando al dettato letterale dello stesso per l'individuazione delle condizioni di fatto ai fini dell'adozione del provvedimento di ammonimento da parte del Questore, mi preme solo aggiungere che la nozione di "violenza domestica", prevista nello stesso, finisca per ricalcare quella fornita dall'art. 3, lett. b), dell'anzidetta Convenzione di Istanbul, vale a dire come "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

E ciò non senza aggiungere che i fatti di percosse o lesioni volontarie lievi rilevino, quindi – come perspicuamente è stato osservato nella stessa nota di commento innanzi menzionata⁴³ –, "se e in quanto dimostrativi di un contesto di violenza domestica nel quale si iscrivono, giustificando l'intervento del questore".

Quanto alla natura giuridica del procedimento e del relativo provvedimento di ammonimento possono valere – a mio avviso – le stesse considerazioni svolte in merito all'analogo istituto previsto per lo "stalking", riconoscendosi, cioè, la natura amministrativa del primo ed inquadrandosi, il secondo, tra le misure di prevenzione.

Il che, peraltro, trova conferma nella stessa previsione di cui all'art. 3 del decreto legge 93/2013, come convertito, il cui comma 2 è così formulato:

"Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, con-

⁴³ Cfr. Amato, *op.cit.*, pag. 90

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto”.

Si tratta, allora, di verificare – come è stato anche sottolineato dallo stesso Autore, innanzi citato – *“il limite della compatibilità di tali disposizioni e, in particolare, gli aspetti di disciplina che trovano nell’articolo 3 un assetto diverso”*⁴⁴.

Ciò chiarito, mi pare opportuno passare oltre, soffermandomi su qualche altra “novità normativa”, intervenuta nel periodo preso in considerazione (1/7/2013 - 30/6/2014), rimandando, per ulteriori indicazioni significative su altri profili sottesi sempre alla disposizione di cui all’art. 3 nonché sulle previsioni di cui all’artt. 4, 5 e 5-bis del decreto legge 93/2013, come convertito, alla nota di commento innanzi richiamata⁴⁵.

Ritengo di dover fare menzione, ora, del decreto legge **23/12/2013, n. 146** (recante *“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”*), convertito, con modificazioni, nella **legge 21/2/2014 n. 10** (entrata in vigore il 22/2/2014).

Devo dare atto, innanzi tutto, che, con tale provvedimento legislativo, sono state apportate – attraverso i singoli articoli – modifiche, non trascurabili o di poco conto, ad alcune disposizioni del codice di procedura penale, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, dell’Ordinamento penitenziario, del Testo unico in materia di immigrazione, non senza aggiungere che sia stato istituito, presso il Ministero della Giustizia, il *“Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”* (ex art. 7).

Ovviamente, la mia disanima, in questa sede, non può che

⁴⁴ v. Amato, *op.cit.*, pag. 90

⁴⁵ Cfr. Amato, *op.cit.*, pagg. da 90 a 92.

essere incentrata soltanto su alcuni profili o aspetti della normativa in questione, che mi appaiono di particolare interesse e rilievo, in considerazione soprattutto della portata innovativa di talune disposizioni, contenute nel decreto legge suddetto – come convertito.

Orbene, viene presa in considerazione, preliminarmente, la modifica apportata all'art. 275-*bis*, comma 1, primo periodo, c.p.p., nel senso che le parole «se lo ritiene necessario» sono state sostituite dalle seguenti: «**salvo che le ritenga necessarie**» (v. art. 1, co.1, lett. a), del decreto legge 146/2013, come convertito).

Il che sta a significare che il Giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, debba prescrivere sempre procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria, **salvo che le ritenga non necessarie** in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Viene operata, così – deve riconoscersi –, una inversione dell'onere di motivazione – come esattamente è stato rilevato in una nota di commento alla disposizione in esame⁴⁶ –, nel senso che il Giudice è tenuto a motivare il proprio provvedimento allorché ritenga che il braccialetto elettronico – unico strumento elettronico di controllo disponibile allo stato – non sia necessario.

In definitiva, l'applicazione in concreto del braccialetto elettronico è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice, che, se non intende prescrivere tale misura di controllo, deve motivare il relativo provvedimento, indicando specificamente le ragioni per le quali non ritenga necessario siffatto strumento, avu-

⁴⁶ Cfr. Maria Gabriella Gaspari, "Il monitoraggio elettronico non riduce i controlli", in Guida al Diritto – il Sole 24 Ore, in data 18/1/2014, n. 4, pag. 34.

to riguardo alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Il braccialetto elettronico è uno strumento, quindi, finalizzato a rendere più incisivo il controllo delle persone in arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o in esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

Può ben dirsi che l'imposizione del braccialetto elettronico sia ormai una modalità ordinaria di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, subordinata al consenso dell'indagato all'adozione di tale strumento, e salvo che il Giudice la ritenga, con apposita motivazione, non necessaria.

La necessità del "consenso" dell'indagato – preme aggiungere – trova riscontro nella stessa previsione dell'art. 275 –bis c.p.p. (co. 1, ultimo periodo), ove è detto che *"il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'indagato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti"*.

Lo strumento in questione, benché in dotazione all'Amministrazione già da tempo, soltanto di recente ha iniziato a trovare timida applicazione in sede cautelare e del tutto sporadiche sono state le applicazioni in sede di esecuzione penale, pur dovendosi riconoscere che in tutti i casi sperimentati i risultati si siano dimostrati positivi⁴⁷.

Orbene, *«la finalità della modifica normativa»* – nei termini innanzi precisati – *«dovrebbe essere, perciò, quella di implementare l'uso del braccialetto elettronico e, mediante esso, il ricorso agli arresti domiciliari in modo da ridurre l'applicazione della custodia cautelare in carcere e la sua durata, così come ha indicato anche la Corte di Strasburgo, "al minimo compatibile con gli interessi della giustizia", sol che si consideri che quasi la metà della popolazio-*

⁴⁷ In questi sensi v. Gaspari, *op.cit.*, pag 34.

ne detenuta è costituita da imputati e dunque essa incide in maniera considerevole sul sovraffollamento carcerario»⁴⁸.

Tengo ad aggiungere, per ragioni di completezza, che è stata diramata un'apposita Circolare dal Ministero della Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), in data 4/4/2014 (diretta anche ai Presidenti delle Corti di Appello), avente il seguente oggetto: *“Modalità operative relative all'esecuzione delle ordinanze cautelari ex art. 275 –bis c.p.p.”* (c.d. braccialetto elettronico).

Vi si dà atto – tra l'altro – che la possibilità, nel nostro sistema, di disporre il monitoraggio elettronico per i soggetti in stato di arresto o detenzione domiciliare al fine di evitare i controlli della Polizia è stata introdotta con la legge 19/1/2001, n. 4, precisandosi anche che, in base al decreto del Ministro dell'Interno, adottato, di concerto con il Ministro della Giustizia, in data 2/2/2001, la soc. “Telecom Italia” ha fornito – a seguito della Convenzione Quadro stipulata, in data 31/12/2001, con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno – 2000 apparecchi forniti di un sistema di monitoraggio elettronico.

Non si è mancato di rilevare, però – come emerge sempre dall'anzidetta Circolare informativa sull'utilizzo dei braccialetti elettronici – che, ancorché la legge in questione risalisse all'anno 2001, si fosse fatto un uso assolutamente limitato di detti strumenti.

È stato fatto presente, altresì, che l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al fine di promuovere alternative alla detenzione, aveva adottato, in data 31/5/2013, un'apposita Risoluzione (1938/2013), secondo la quale *“le sanzioni applicate in area penale esterna dovrebbero rappresentare la pena di prima scelta, sal-*

⁴⁸ In questi termini cfr. Gaspari, *op.cit.*, pag 34.

vo i casi di reati gravi, e gli apparecchi di controllo elettronico, associati ad altre misure, permettono di ampliare il campo di applicazione delle pene non privative della libertà anche ai reati più gravi”.

E la stessa Assemblea Parlamentare, con la Raccomandazione 2018/2013, ha invitato il Comitato dei Ministri a considerare di indirizzare una nuova raccomandazione a tutti gli Stati membri, *“mirata a promuovere le alternative alla detenzione allo scopo di ridurre la popolazione penitenziaria in Europa, ponendo speciale attenzione all’aumento della potenzialità delle misure di controllo elettronico”.*

Sicché, *“un più esteso impiego dei braccialetti”* – è detto nella parte conclusiva della Circolare ministeriale in questione – *“integrata con gli altri interventi trattamentali, può incrementare sensibilmente il numero dei destinatari della detenzione domiciliare, poiché ne diventano potenziali fruitori anche soggetti ritenuti esclusi dalla misura, per il loro livello di pericolosità”.*

Mi è sembrato opportuno ed utile richiamare, in questa sede, alcuni “passaggi” contenuti nell’anzidetta Circolare ministeriale, che ho ritenuto particolarmente significativi ed interessanti, stante la stretta connessione con il tema oggetto della presente trattazione (in riferimento specifico alle modifiche apportate all’art. 275-*bis*, co. 1, primo periodo, c.p.p., dall’art.1, co.1, lett.a), del decreto legge 146/2013, come convertito).

Mi preme solo aggiungere che la Convenzione Quadro intercorsa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in vigore dal 1° gennaio 2012, resterà operativa sino al 31/12/2018; e, come si è accennato, prevede la disponibilità di sistemi elettronici di rilevamento sino ad un quantitativo di 2.000, contemporaneamente attivi.

V’è da chiedersi, altresì, se questo numero risulti, in concreto, sufficiente, a regime, senza dover ricorrere, eventualmente,

alla misura della custodia carceraria: il che dovrebbe scongiurarsi, ove ricorrano le condizioni di fatto per l'operatività di strumenti alternativi alla stessa, che costituiscono, evidentemente, un efficace deterrente o rimedio al sovraffollamento delle carceri.

Sempre in linea con l'argomento sin qui trattato, mi pare opportuno accennare – nell'ambito delle modifiche apportate all'Ordinamento penitenziario dall'art. 3 del decreto legge 146/2013 (come convertito) – alla disposizione di cui alla lettera h) di detto articolo, con la quale, dopo l'art. 58-*quater* della legge 354/1975 (che riguarda il divieto di concessione di benefici), è stato aggiunto l'art. 58-*quinquies* (con la seguente interposizione: "*Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare*").

Questo è il tenore del nuovo articolo:

«Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità.

Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Come esattamente è stato osservato, l'introduzione del nuovo articolo 58-*quinquies* (della legge 26/7/1975, n.354) non modifica, nella sostanza, la disciplina vigente, ma si limita a dare una diversa collocazione alla previsione, avente ad oggetto la possibilità di applicazione delle procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, attualmente previsti dall'art.47-*ter*, comma 4-*bis*, e del quale, conseguentemente, è stata disposta l'abrogazione ex art. 3, lett. f), del decreto leg-

ge suddetto, come convertito⁴⁹.

Ritengo che debba farsi menzione anche dell'art. 2 del decreto legge in questione (come convertito), attraverso il quale sono state apportate modifiche al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

In particolare, in riferimento al D.P.R. 9/10/1990, n. 309, le modifiche hanno interessato l'art. 73, co. 5 – che è stato sostituito da altro comma – e l'art. 94, co. 5 – che, invece, è stato abrogato –.

Orbene, il nuovo comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 (sostituito per effetto dell'art. 2, co.1, lett. a), del decreto legge suindicato, come convertito), è del seguente tenore:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commetta uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”.

Non sembra potersi dubitare che, con la norma in esame, si sia creata un'autonoma fattispecie di reato in luogo dell'ipotesi attenuata *“di lieve entità”*, di talché viene sottratta al giudizio di comparazione delle circostanze, che comporta *“risultati sanzionatori spesso particolarmente pesanti”* – come è stato evidenziato nella nota di commento, innanzi menzionata⁵⁰ – *“quando nel bilanciamento prevalgono, o siano anche solo ritenute equivalenti, le circostanze aggravanti”*.

⁴⁹ In questi termini cfr. Gaspari, *op.cit.*, pag 35.

⁵⁰ v. Gaspari, *op.cit.*, pag 35, la quale ha aggiunto che un più significativo intervento sul massimo edittale della pena detentiva (essendo stata portata da sei a cinque anni di reclusione, mentre è rimasta invariata la pena pecuniaria) sarebbe stato più efficace sul versante deflativo, in quanto, in relazione alla nuova fattispecie di reato, non si sarebbero profilati i presupposti per l'arresto facoltativo e la custodia cautelare in carcere, essendo previste per entrambe queste misure il limite di pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Sempre nell'ambito delle modifiche apportate all'Ordinamento penitenziario dal decreto legge 146/2013, come convertito, mi sembra opportuno ed utile far cenno dell'art. 3, lett. c), attraverso il quale, all'art. 47, comma 3, della legge 354/1975, è stato aggiunto il comma 3-*bis*, del seguente tenore:

“L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.”⁵¹

Si è estesa, in sostanza, la concessione di tale beneficio ai condannati, che debbano espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, superandosi così il limite dei tre anni nel massimo – previsto dall'art. 47, co. 1, della legge 354/1975.

Preme solo dire che, nei casi in cui ricorrono il *fumus boni iuris* – quanto alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della istanza di affidamento in prova al servizio sociale – e il *periculum in mora* – derivante dalla protrazione dello stato di detenzione in attesa del giudizio del Tribunale di Sorveglianza, sempre che non vi sia pericolo di fuga–, la domanda può essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza, il quale – e questo sembra essere il profilo o la novità di maggior rilievo e più interessante – non sospende più l'esecuzione della pena e ordina la liberazione del condannato – come previsto nell'originaria formu-

⁵¹ Detto comma (dell'art. 47 della legge 354/1975) è così formulato: “Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”.

lazione del comma 4 dell'art. 47 della legge 354/1975 – **ma dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria della misura con ordinanza, che conserva efficacia sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza** (il quale dovrà decidere entro sessanta giorni)⁵².

Orbene, la novità in questione (per effetto della previsione del comma 4 dell'art. 47 della legge 354/1975, come sostituito dall'art. 3, lett. d), del decreto legge in esame, convertito nella legge 10/2014), *“risolve l'anomalia della previgente formulazione – è stato sottolineato nella nota di commento, innanzi richiamata –⁵³, in base alla quale il condannato poteva, in sede cautelare, ottenere un provvedimento più ampio (la liberazione) di quello che avrebbe potuto ottenere in sede di merito, con violazione del principio di strumentalità della giurisdizione cautelare”*.

E consente, inoltre, un incentivo all'adozione del provvedimento cautelare – si è aggiunto – *“sino ad oggi di fatto ostacolato dalla prospettiva che il condannato trascorresse un periodo in totale libertà e in assenza di vincoli di qualsivoglia natura, oltre a conseguire l'effetto positivo dell'avvio immediato della misura alternativa anche nell'interesse dello stesso condannato”*.

L'*excursus*, sin qui svolto, non può proseguire, in questa sede, anche con una ulteriore disamina delle altre disposizioni contenute nel decreto legge 146/2013, come convertito, in quanto la stessa esorbiterebbe dai limiti previsti per una Relazione sul-

⁵² Si veda, in proposito, la nuova formulazione dell'art. 47, co. 4 – come sostituito dall'art. 3, lett. d), del decreto legge in questione –, ritenendosi di evidenziare soltanto che *“l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione”* e che, *“quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione.”*

⁵³ cfr. Gaspari, *op.cit.*, pag 37.

l'Amministrazione della Giustizia (da esporre in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario), e finirebbe per "appesantirla" oltre misura⁵⁴.

Ritengo, però, di dovermi soffermare – a conclusione dell'esame fatto di alcune disposizioni dell'indicato decreto legge (come convertito), compreso nell'ambito delle "novità normative" nel Settore penale –, sull'art. 7, che prevede il "**Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**": e ciò per la rilevanza e l'importanza che va attribuita a tale figura, avuto riguardo alla sua composizione e, soprattutto, alle funzioni demandate a tale Organo.

Come perspicuamente è stato rilevato⁵⁵, per la migliore tutela dei diritti delle persone detenute, è stato potenziato, innanzi tutto, il primo livello di tutela non giurisdizionale attraverso l'istituzione della figura del "**Garante nazionale**" presso il Ministero della Giustizia, figura, peraltro, prevista dalle convenzioni europee e già presente in molti Paesi europei.

Orbene, l'art. 7 del decreto legge 146/2013, come convertito, definisce le modalità di costituzione, la struttura e le funzioni del Garante nazionale; in particolare, è Organo collegiale, composto dal Presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Com-

⁵⁴ Per le modifiche apportate al Testo unico in materia di immigrazione (D. Lgs. 25/7/1998, n. 286) ed, in particolare, all'art. 16, mi permetto di richiamare – tra le altre – la nota di commento di Alberto Cisterna, in Guida al Diritto – il Sole 24ore, in data 18/1/2014, n. 4, pagg. 52 e segg, dal titolo "*Aumentano le espulsioni degli stranieri condannati*", dalla quale possono trarsi utili indicazioni per una conoscenza più approfondita delle relative innovazioni in materia.

⁵⁵ cfr. Maria Gabriella Gaspari, "*Istituto il Garante nazionale dei diritti del detenuto*", in Guida al Diritto – il Sole 24ore, in data 18/1/2014, n. 4, pag. 55.

missioni parlamentari.

I poteri attribuiti al Garante nazionale sono dettagliatamente elencati nel comma 5 dell'art. 7, non senza aggiungere che lo stesso *"promuove e favorisce rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate"*.

Ovviamente, non può farsi, in questa sede, una descrizione dettagliata delle varie funzioni, che competono a detto Organo, per cui mi limito ad indicarne alcune, che mi appaiono più significative e rilevanti.

In particolare, **vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti** (co.5, lett. a);

verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354; e l'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni (co. 5, lett. f);

trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia.

Pertanto, non sembra potersi disconoscere – attraverso la composizione e gli specifici poteri attribuiti a detto Organo collegiale, come delineati dall'art. 7 del decreto legge 146/2013, convertito nella legge 10/2014 –, che si tratti davvero di una figura di garanzia e tutela per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di notevole rilievo, oltre che di primaria e fondamentale importanza.

E ciò considerandosi anche che il Presidente e i due membri del Collegio – attraverso il quale è costituito il “Garante Nazionale” –, **“sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani”** (peraltro, non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, ma solamente al rimborso delle spese).

Mi pare opportuno ed utile fare un cenno, senz'altro breve, al **Decreto del Presidente della Repubblica 19/2/2014, n. 60**, contenente il *“Regolamento per la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, co. 6-sexies, del decreto legge 29/12/2010, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10”*.

Non posso che limitarmi a richiamare, in questa sede, soltanto alcune disposizioni di detto Regolamento, tra le quali quelle di cui ai seguenti articoli:

- **art. 1 (Definizioni)**, con il quale viene chiarito – tra l'altro – come debbano intendersi il “Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso” (denominato “Comitato di solidarietà antimafia”) ed il “Comitato di solidarietà per le vittime dell'estor-

sione e dell'usura" (denominato "Comitato di solidarietà antiracket e antiusura"), i "Commissari" ("Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso" e "Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura"), nonché il "Fondo" ("Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e delle richieste estorsive e dell'usura...");

- **art. 2**, attraverso il quale è dettata la disciplina sulla "Composizione e funzionamento dei Comitati";
- **art. 4**, sulle attribuzioni dei Commissari;
- **artt. 8 e seguenti**, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso;
- **artt. 17 e seguenti**, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Di particolare rilievo mi sembra, infine, la disposizione di cui all'**art. 28** (compresa nel Titolo IV sulla "*Tutela delle informazioni*"), che è così formulata nel comma 1:

*"Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni"*⁵⁶.

⁵⁶ Significative appaiono anche le prescrizioni di cui al comma 2 di detta disposizione, alle quali si rimanda, intendendo soltanto evidenziare – tra l'altro – che "*gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure..... e che "gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio..... e del loro contenuto è vietata la pubblicazione"*.

In definitiva, mi preme rilevare che, con il decreto presidenziale in questione, è stato unificato il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nonché delle richieste estorsive e dell'usura, prevedendosi determinate procedure per l'accesso allo stesso, ai fini del conseguimento dei relativi benefici.

Un semplice accenno va fatto al **decreto legislativo 4/3/2014, n. 39**, attraverso il quale si è data attuazione alla Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la Decisione-Quadro 2004/68/GAI.⁵⁷

Un cenno brevissimo può essere fatto – con riguardo sempre al periodo che viene preso in considerazione con la presente Relazione (1/7/2013-30/6/2014) – anche al **decreto legge 31/3/2010, n. 52** – convertito, con modifiche, nella **legge 30/5/2014, n. 81** –, contenente *“Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari*: e ciò per la portata innovativa e la particolare importanza e rilevanza della materia, oggetto della disciplina prevista dall'articolo unico di detto provvedimento legislativo.⁵⁸

⁵⁷ Utili spunti di riflessione su detto decreto legislativo si colgono in un'articolata nota di commento di Renato Bricchetti e Luca Pistorelli, dal titolo *“Con il recepimento delle norme internazionali l'Italia in linea nella protezione delle vittime”*, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 19/4/2014, n. 17, pagg. 27 e seguenti.

⁵⁸ Non potendomi soffermare, in questa sede, sulla normativa in questione, per le ragioni più volte espresse in precedenza, mi pare opportuno rimandare – per una prima ed apposita conoscenza della stessa ed, in particolare, delle implicazioni derivanti dalle indicate *“disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari”* – ad alcune note di commento già pubblicate in merito.

Tra le altre mi permetto di richiamarne due, redatte da Fabio Fiorentin, entrambe in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 21/6/2014, n. 26, così intitolate: *“La riforma sceglie tre linee guida fondamentali per coniugare salute del reo e libertà personale”* (pagg. 19 e segg.), e *“Introdotta un tetto massimo proporzionale alla pena”* (pagg. 24 e segg.).

In particolare, è stato evidenziato, con la prima, che “il legislatore ha configurato un siste-

Opportuna ed utile mi sembra anche la menzione, in questa sede e con riguardo al periodo in esame, della **legge 17/4/2014, n. 62**, la quale si compone di un solo articolo (oltre al secondo, che individua la data di entrata in vigore della stessa).

Con l'articolo 1 viene sostituito l'art. 416-ter c.p. – avente ad oggetto lo “*Scambio elettorale politico-mafioso*” –, la cui nuova formulazione è la seguente:

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».*⁵⁹

Si è osservato, in proposito, che la riforma dell'art. 416-ter c.p. era sul tappeto da oltre venti anni, da quando, cioè, in sede di conversione del decreto legge 306/1992, venne delimitata la condotta punibile con riferimento al solo scambio tra voti e somme di denaro, restando fuori le “altre utilità” (quali, ad esempio, assunzioni, appalti, concessioni, e così via).

Il che costituiva – si è aggiunto dallo stesso Autore della re-

ma per cui alle soluzioni più drastiche è riservato uno spazio di eccezionale residualità, favorendo, invece, l'adozione di tecniche a basso impatto sulla libertà personale”, e, con la seconda, che «la ratio della norma è quella di impedire i cosiddetti “ergastoli bianchi”, vale a dire gli internamenti sine die di persone malate di mente nelle strutture psichiatriche giudiziarie, con proroghe periodiche».

⁵⁹ L'art. 416-ter c.p., prima delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 62/2014, era del seguente tenore:

“La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis si applica a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”. Non sembra potersi disconoscere che si sia trattato di modifiche sostanziali e rilevanti, indubbiamente di non poco conto, tra le due previsioni normative, ove si pongano a confronto i relativi contenuti.

lativa nota di commento⁶⁰ – un *vulnus* inaccettabile nel sistema di repressione dei fenomeni mafiosi, tant'è che si è ritenuto di individuare, in questa lacuna, una delle concause dell'espansione criminale nel campo delle competizioni elettorali.

Di qui l'intervento normativo in questione, il quale, però, ha suscitato numerose polemiche – come è stato sottolineato nella stessa nota di commento, innanzi richiamata –, la maggior parte delle quali incentrate sull'entità della pena prevista (da quattro a dieci anni di reclusione), giudicata troppo lieve rispetto al reato di cui all'art. 416-*bis* c.p..

Mi sembra opportuna, a questo punto, qualche ulteriore e breve riflessione sulla nuova fattispecie incriminatrice, che, indubbiamente, presenta una maggiore autonomia rispetto all'originaria formulazione del 1992, essendo stata prevista anche un'autonoma sanzione per la condotta delittuosa (laddove la previsione previgente dell'art. 416-*ter* c.p. rimandava, per l'applicazione della pena, a quella stabilita dal primo comma dell'art. 416-*bis*).

E ciò non senza aggiungere che, mentre veniva punito – in base al testo abrogato – colui che avesse “*ottenuto la promessa di voti..... in cambio dell'erogazione di denaro*”, la nuova previsione normativa, invece, prende in considerazione il procacciamento di voti “*mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis c.p.*”.

In linea con quanto è stato rilevato dallo stesso Autore, innanzi menzionato, sembra doversi riconoscere che le modifiche introdotte abbiano comportato, in effetti, «*una profonda riscrit-*

⁶⁰ In questi termini cfr Alberto Cisterna «*Con il dimezzamento del minimo a quattro anni candidati – collusi “incassano” lo sconto di pena*», in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 3/5/2014, n. 19, pag. 13.

tura della norma incriminatrice, tanto da potersi azzardare che il nuovo delitto di “scambio elettorale politico-mafioso”, di cui all’immutato titolo dell’articolo 416-ter del c.p., delimiti un perimetro di condotte solo in parte coincidente con quello della formulazione del 1992».

Si è precisato, altresì, che «*alla più marcata autonomia dell’articolo 416-bis del c.p. è corrisposta una diversa descrizione della condotta dell’“accipiens”, ossia del politico che consegue il procacciamento dei voti o la sua semplice promessa».*

E, mentre il testo previgente puniva chi avesse “ottenuto” la promessa di voti di cui al comma 3 dell’art. 416-bis c.p., l’attuale previsione assoggetta a pena chi “accetta la promessa di procurare voti”.⁶¹

Può riconoscersi, in definitiva, che, con la nuova previsione normativa di cui all’art. 416-ter c.p., si sia dato luogo ad una vera e propria ipotesi di “delitto-contratto, un sinallagma in cui si incontrano la promessa di un procacciamento illecito e la sua accettazione, accompagnata dall’erogazione di denaro e altre utilità”.⁶²

⁶¹ In tali sensi v. Cisterna, *op.cit.*, pagg. 13-14, il quale ha evidenziato anche che «*l’endiadi “accetta la promessa di procurare voti” disegna una relazione del tutto capovolta in cui il tradens, ossia il mafioso, è il protagonista di un’offerta di consenso che il candidato si limita, appunto, ad accettare».*

⁶² Così, testualmente, Cisterna, *op.cit.*, pag. 16, al quale si rimanda per le ulteriori indicazioni, egualmente utili e significative, contenute nella stessa nota di commento.

E mi pare utile, altresì, richiamare un altro scritto dello stesso Autore, contenuto nella medesima Rivista giuridica, pag. 17 e segg., dal titolo «*Sul “banco di prova” una norma a rischio oblio*», per un approfondimento sempre della nuova fattispecie incriminatrice, con le relative problematiche attinenti – tra l’altro – all’esatta sfera di delimitazione tra l’indicato delitto di scambio elettorale politico-mafioso e quello di partecipazione all’associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., con specifico riferimento alle consultazioni elettorali.

Profilo, questo, che – sembra doversi riconoscere – ha un’indubbia rilevanza, ove si consideri, a titolo meramente esemplificativo – per restare sempre nell’ambito delle competizioni elettorali e richiamando un ulteriore “passaggio” riportato nella nota di commento, appena citata (v. pag. 18) – che risponderà di concorso esterno, ai sensi dell’art. 416-bis c.p., e non di scambio elettorale politico-mafioso, ex art. 416-ter c.p., il candidato, che richieda l’intervento, in suo favore, della cosca, senza promettere o dare alcuna somma di denaro o altre utilità.

In questa ricognizione delle principali "novità normative" intervenute nel periodo preso in considerazione (1/7/2013-30/6/2014), non può non farsi menzione anche del **decreto legge 20/3/2014, n. 36** – convertito, con modifiche, nella **legge 16/5/2014, n. 79** –, recante "*Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali*".

E ciò sia per la portata innovativa delle singole disposizioni – la gran parte delle quali concentrate nell'art. 1, che si sviluppa in ben trenta commi – sia perché l'intervento normativo in questione si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale in data 12-25/2/2014, n. 32, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale – per violazione dell'art. 77, co.2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti legge – degli articoli 4 *-bis* e 4 *-vicies ter* del decreto legge 30/12/2005, n. 272 – convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21/2/2006, n. 49 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi).

Ovviamente, in linea con le puntualizzazioni già fatte in precedenza, il presente *excursus* sul decreto legge 36/2014 (come convertito), non potrà che essere contenuto, soffermandomi soltanto su alcuni aspetti o profili dello stesso, che mi appaiono più significativi ed interessanti, con riguardo alle modifiche apportate ad alcune disposizioni del D.P.R. 1990, n. 309: per un maggiore approfondimento del tema rimando, quindi, agli specifici contributi di studio ed alle varie note di commento, che sono stati pubblicati in materia.

Devo subito dire – in relazione a quanto ho anticipato innanzi – che il Governo è intervenuto, in via d'urgenza (con l'anzidetto decreto legge), sulla disciplina delle sostanze stupefacenti.

ti,“ per porre rimedio a talune discrasie interpretative determinate dalla Corte Costituzionale”, con la sentenza suindicata⁶³.

Va ritenuto senz’altro positivo tale intervento “correttivo”, in quanto elimina alcune problematiche applicative riguardanti la prescrizione e la somministrazione dei farmaci, contenenti stupefacenti utilizzabili per la “terapia del dolore” (ex lege 15/3/2010, n. 38), non senza aggiungere che la legge di conversione 79/2014 (entrata in vigore il 21/5/2014) non presenti – come è stato evidenziato nella nota di commento, innanzi menzionata – elementi significativi di modifica, essendosi dato luogo – con la stessa – ad interventi di precisazione e raccordo.⁶⁴

E ciò diversamente da quanto è dato riscontrare con riferimento alla disciplina sanzionatoria degli stupefacenti – amministrativa e penale –, dovendosi segnalare, invece, talune modifiche innovative ed integrative rispetto al testo del decreto legge, attraverso le quali vengono risolti, almeno in parte, alcuni dubbi o perplessità, lasciati irrisolti dallo stesso.

Orbene, interventi non trascurabili od indifferenti, senz’altro significativi e di non poco conto, hanno interessato gli artt. 73 e 75 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.⁶⁵

Si torna, quindi, ancora una volta sul “**fatto di lieve enti-**

⁶³ In questi termini cfr. Giuseppe Amato, “Il Ripristino legale dei parametri di riferimento agevola la prova sulla tipologia degli illeciti”, in Guida al diritto – Il sole 24Ore, in data 31/5/2014, n. 23, pag. 64.

⁶⁴ Cfr., in proposito, Amato, *op.cit.*, pag. 64.

⁶⁵ Con l’art. 1, co.24 –*ter* del decreto legge 36/2014 (come convertito) è stato sostituito il comma 5 dell’art. 73, nei seguenti termini: “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329*”. Con l’art. 1, co. 24-*quater* dello stesso decreto legge (come convertito), sono state apportate determinate modifiche all’art. 75 dell’indicato Testo unico, come specificamente elencate.

tà" in materia di stupefacenti, già trasformato in reato autonomo dal decreto legge 146/2013 (convertito nella legge 10/2014), profilo, questo, sul quale mi sono già soffermato nelle pagine precedenti.

E si interviene – con la nuova previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 1990, n. 304 – sulla disciplina sanzionatoria, che viene ulteriormente ridotta, passandosi dalla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 a quella della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Giova aggiungere che, qualificandosi come autonoma la fattispecie di reato prevista dal comma 5 dell'art. 73, si è voluto escludere – conformemente a quanto ho già rappresentato in sede di esame del decreto legge 146/2013 (convertito nella legge 10/2014) – che il "*fatto di lieve entità*" potesse rientrare, come una qualsiasi altra circostanza, nel giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p.

L'intendimento è stato, quindi, quello di evitare i limiti che la legge ex Cirielli (n. 251 del 2005) ha introdotto nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice in caso di recidiva reiterata (sussistendo la quale veniva meno la possibilità di applicazione della circostanza consistente in un "*fatto di lieve entità*").⁶⁶

L'indicato inquadramento della fattispecie – come delineata dall'art. 73, co. 5 (nei termini in cui è stato sostituito) – in "reato autonomo attenuato", rileva anche ai fini del computo della prescrizione.

Invero, deve tenersi conto della pena edittale prevista, laddove, per la determinazione del tempo necessario a prescrive-

⁶⁶ In questi sensi cfr. Amato, «Pena indifferenziata per il "*fatto di lieve entità*"», in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 31/5/2014, n. 23, pag. 69.

re, occorre aver riguardo, in precedenza, a quella fissata per l'ipotesi base di cui all'art. 73, co. 1, senza che potessero assumere rilievo le eventuali circostanze attenuanti.

Con la conseguenza, pertanto, che il termine prescrizione è determinato dal comma 1 dell'art. 157 c.p., facendosi riferimento alla "breve" misura di sei anni, prorogabile fino alla durata di sette anni e mezzo, in caso di atti interruttivi, in base al disposto di cui all'art. 161, co. 2, c.p.⁶⁷

Tengo ad aggiungere che la configurazione della fattispecie, quale "reato autonomo" (e non come circostanza attenuante), rileva anche sul versante della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare (ex art. 303 c.p.p.), dal momento che, per l'individuazione dei termini di legge, deve farsi riferimento ai nuovi limiti edittali di pena stabiliti per il "reato autonomo attenuato".

La modifica normativa in questione – attraverso la nuova previsione del comma 5 dell'art. 73 – pone, altresì – come è stato rappresentato nella stessa nota di commento, innanzi richiamata – un problema di successione di leggi penali nel tempo e di applicabilità della legge penale più favorevole (ex art. 2, co. 4, c.p.).

Sul punto si ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto l'Autore appena menzionato, a dire del quale è da riconoscersi, in definitiva, che *"la norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella introdotta con la normativa in esame, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono susseguite"*.⁶⁸

Giova aggiungere, per ragioni di completezza, che la ridu-

⁶⁷ In questi termini cfr. Amato, *"Pena indifferenziata..."*, già citata, pag. 70.

⁶⁸ V., in proposito, Amato, *op. cit.*, pag. 70

zione del massimo edittale della pena della reclusione (da cinque a quattro anni), comporta che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere (ex art. 280, co. 2, c.p.p.), e, nel contempo, non renda possibile neppure l'arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380, co. 2, lett. h), c.p.p., come modificato dalla legge 10/2014), residuando, pertanto – ove ricorrano, ovviamente, le condizioni di legge –, soltanto la possibilità di procedere all'arresto facoltativo in flagranza (ex art. 381 c.p.p.).

Una ulteriore annotazione si impone e, comunque, mi pare opportuna con riferimento all'indifferenziato trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 (nella nuova formulazione), nel senso che si prescinde dalla natura della sostanza stupefacente, oggetto della condotta incriminata.⁶⁹

In particolare, preme dire che, mentre per le ipotesi "base" vale la differenziazione "sanzionatoria" basata sulla natura della sostanza stupefacente – con la previsione di due reati distinti a seconda che il fatto illecito riguardi droghe "pesanti" (art. 73, co. 1), ovvero droghe "leggere" (art. 73, co. 4), con notevoli differenze di pena –, per il "fatto lieve", invece, il trattamento sanzionatorio rimane identico.

Si è osservato, in proposito, che viene rimesso pur sempre al Giudice il compito di individuare il corretto trattamento sanzionatorio, nell'ambito dei limiti edittali della pena prevista, in base alla natura della sostanza stupefacente: opinione, questa, che si pone in linea, peraltro, con un orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. II, 28/2/2014), che ha escluso, nella specie, profili di irrazionalità sanzionatoria, sul rilievo che il quadro normativo, al di là delle eventuali scelte adottate, consente pur sempre di affidare "*alle accorte mani del giudice*" un largo spettro di

⁶⁹ Questo profilo è stato oggetto di ulteriore esame da parte dello stesso Amato, *op.cit.*, pag. 72.

soluzioni sanzionatorie.

A fronte di tale orientamento, che mi appare, in sostanza, condivisibile – sul presupposto che il Giudice possa determinare la pena tra il minimo e il massimo edittale, considerando anche la diversa “qualità” o natura della sostanza stupefacente –, è stato espresso, in proposito, un dubbio di incostituzionalità, «*ove si consideri l'intrinseca incoerenza e irragionevolezza di una disciplina sanzionatoria*”, che finisce con l'attribuire senza una valida ragione una diversa rilevanza al parametro della “qualità” della droga.»⁷⁰

I presupposti per la configurabilità del “reato autonomo attenuato” sono indicati nello stesso comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 1990, n. 309 (come sostituito dall'art. 1° co. 24-ter del decreto legge in esame), vale a dire “i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero la qualità e quantità delle sostanze”, elementi tutti che portano a considerare il “*fatto di lieve entità*”.

Questo, cioè, deve essere apprezzato dal Giudice, avendo riguardo a tali elementi di fatto, onde viene riproposto l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia.

In definitiva, la “valutazione congiunta” degli stessi consensi di apprezzare, in termini equilibrati, il fatto in tutte le sue componenti, senza trascurare, peraltro, le connotazioni particolari che assumono, in concreto, i singoli parametri di riferimento.⁷¹

Tengo ad aggiungere – sempre per ragioni di completezza –, che, con il comma 5 -bis dell'art. 73 (come sostituito dall'art. 1, comma 24 -ter, lett. b.), del decreto legge in questione), è previsto il ricorso anche alla misura o sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.Lgs. 28/8/2000, n. 274, in sostituzione delle

⁷⁰ Così, testualmente, Amato, *op.cit.*, pag. 72.

⁷¹ In questi sensi cfr. Amato, *op.cit.*, pag. 73.

pene detentive e pecuniarie e qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.⁷²

Riprendendo quanto ho accennato in precedenza, devo dire che significativi interventi si colgono – per effetto del decreto legge 36/2014 (come convertito) – anche nella previsione di cui all’art. 75 del Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, in aggiunta a quelli riscontrati con riferimento all’art. 73 – sui quali mi sono soffermato diffusamente.

In particolare, con il comma 24 –*quater* dell’art. 1 del decreto legge in esame, sono state apportate diverse modifiche all’art. 75 citato, come specificamente descritte (alle quali si rimanda espressamente).

Mi preme evidenziare soltanto che «l’intervento sull’articolo 75, a tacer d’altro, è importante proprio perché, eliminando una carenza di disciplina determinata dall’abrogazione del disposto dell’articolo 73, comma 1 – *bis*, nel testo introdotto dalla legge Fini-Giovanardi, a opera della citata sentenza della Corte Costituzionale (in data 12-25/2/2014, n. 32), ricostruisce, appunto, “in positivo” il contenuto dell’illecito amministrativo, che è correlato al fatto che la condotta (di importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione), risulta dimostratamente

⁷² Il testo normativo è il seguente:

“Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 774, secondo le modalità ivi previste....”

Viene reintrodotta, quindi, tale misura o sanzione sostitutiva, già prevista dal comma 5-*bis* dell’art. 73, nel testo di cui alla legge Fini-Giovanardi.

Mi permetto, altresì, di richiamare sempre lo scritto di Amato, da ultimo citato (pagg. 72 – 73), contenendo ulteriori e significative indicazioni sul tema in questione.

volta a soddisfare l'“uso esclusivamente personale” dell'agente, cosicché vi è l'illecito penale allorquando, per converso, è dimostrata la destinazione della sostanza a uso “non” esclusivamente personale». ⁷³

Non posso trascurare di segnalare, infine – concludendo questo ampio *excursus* sul decreto legge 36/2014 e sulla relativa legge di conversione 79/2014 ed, in particolare, sulla portata innovativa dello stesso in merito alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevista dal decreto presidenziale 309/1990 – che, con la nuova normativa, sia stato mantenuto fermo il sistema tabellare previgente alla legge Fini-Giovanardi, eliminandosi così la “parificazione” delle sostanze vietate in un'unica tabella.

Confermandosi – con la legge di conversione – la scelta già operata con il decreto legge in questione, sono state distinte le sostanze vietate in quattro tabelle:

- la prima e la terza, aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti “pesanti”;
- la seconda e la quarta, riguardanti le sostanze stupefacenti “leggere”;

non senza aggiungere, poi, che sia stata prevista una ulteriore tabella, suddivisa in cinque sezioni, dedicata ai “medicinali” e nella quale sono indicate le sostanze psicoattive a uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico a uso umano o veterinario, da sottoporre a controllo, proprio perché contengono principi attivi stupefacenti (non può che rimandarsi alle singole tabelle allegate per l'acquisizione di ogni elemento utile di conoscenza sui dati concernenti la denominazione comune, chi-

⁷³ In questi sensi, testualmente, v. Amato, “*Il ripristino legale.....*”, già cit., pagg. 64-65.

mica o “altra” delle varie sostanze, come anche dei medicinali).

Si tratta – sembra doversi riconoscere ed in linea anche con quanto è stato rimarcato nella nota di commento, appena menzionata⁷⁴– di “*un intervento organico che, pur presentando carenze, impone lo sforzo di ricostruire una disciplina fortemente cambiata, sia dal punto di vista amministrativo che da quello penale*”.

È ora di passare oltre – in questa disamina volta all’individuazione delle “novità normative” più significative ed interessanti da segnalare con la presente Relazione –, dovendosi fare menzione della **legge 28/4/2014, n. 67**, con la quale sono state conferite, “*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*” e recante anche “*Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*”.

Saranno svolte brevi riflessioni su alcune disposizioni di detta legge – che si compone di 16 articoli, ivi compreso l’ultimo, recante la “clausola di invarianza finanziaria” – ed, in particolare, su quelle di cui ai primi due articoli.

⁷⁴ Cfr., in proposito, Amato, *op.cit.*, pag. 65

Mi corre l’obbligo di aggiungere che non posso soffermarmi ulteriormente, in questa sede, sul decreto legge e sulla relativa legge di conversione, oggetto, sin qui, di ampia trattazione.

Mi pare opportuno ed utile, però, richiamare ulteriori contributi di studio forniti dallo stesso Autore, più volte citato, sulla nuova normativa e, più specificamente, sul profilo afferente la reintroduzione della disciplina (con le tabelle), escludente una “parificazione” tra droghe “pesanti” e droghe “leggere”;

si vedano, in proposito, le seguenti note di commento di Amato:

“*Dopo la bocciatura della Corte Costituzionale via l’equiparazione tra droghe leggere e pesanti*”, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 1/3/2014, n. 10, pagg. 14 e seguenti;

“*Con il ritorno alle tabelle «Iervolino - Vassalli» sanzioni basate sulla natura delle sostanze*” in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 15/3/2014, n. 12, pagg. 23 e segg., nonché “*La trasformazione in reato del fatto di lieve entità tra norma «svuota carceri» e Corte Costituzionale*”, pagg. 27 e segg.;

“*Con il ritorno improvviso al sistema delle tabelle necessario un profondo intervento chiarificatore*”, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 5/4/2014, n. 15, pagg. 44 e segg..

Orbene, con l'art. 1 (*"Delega al Governo in materia di pena detentiva non carceraria"*), è prevista l'introduzione, tra le pene principali, della **"reclusione domiciliare"** e dell' **"arresto domiciliare"**, in aggiunta all'ergastolo, alla reclusione, alla multa e all'ammenda (lett. a).

In particolare, in base all'art. 1, lett. b)), per i reati puniti con l'arresto o con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni (da calcolarsi tenendo presenti i criteri indicati nell'art. 278 c.p.p.), si dovrà prevedere la pena della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare.

Per i delitti puniti, invece, con la reclusione tra i tre e i cinque anni (da determinarsi sempre secondo i criteri fissati dall'art. 278 c.p.p.), la previsione della reclusione domiciliare sarà rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice, il quale potrà applicarla, tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 133 c.p..

È disposto, altresì – in base alla lettera d) dello stesso articolo 1 – che, nei casi di "pena domiciliare", sarà riservata all'apprezzamento del Giudice la facoltà di prescrivere l'adozione dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-*bis* c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico).

E, sempre nelle ipotesi di "pena domiciliare", dovrà essere prevista la possibilità per il Giudice (ex art. 1, lett. i), della legge in questione) di applicare, in aggiunta, la misura o sanzione del lavoro di pubblica utilità.

Deve ritenersi, poi, senz'altro rilevante ed importante la disposizione di cui alla lettera m) dell'art. 1, essendo stata introdotta, in sostanza, una causa di non punibilità per i casi di "irrilevanza del fatto", discendenti dalla particolare tenuità dell'offesa e dalla non abitudine del comportamento, sia pure limitatamente alle fattispecie incriminatrici punite con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni.

Rimane impregiudicato, però, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e con l'ulteriore precisazione – come emerge ancora dalla disposizione in esame – che, con i decreti legislativi da adottarsi, venga adeguata la relativa normativa processuale penale.

Si tratta – come è stato rilevato⁷⁵ – della possibile estensione al processo ordinario dell'istituto, tipico del procedimento penale davanti al Giudice di Pace, della particolare “*tenuità del fatto*”, quale causa di improcedibilità, prevista dall'art. 34 D.Lgs. 28/8/2000, n. 274.

Giova aggiungere – per completare l'esame dell'art. 1, come formulato – che la delega – attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi dal Governo per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi, come indicati nelle lettere da a) a n) – dovrà essere esercitata entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè, dal 17/5/2014) – giusta il disposto di cui al comma 2 –, laddove, con il successivo comma 3, è stato ulteriormente previsto che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, possano essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

Con l'art. 2 della legge 67/2014 – sul quale viene incentrata anche una breve disamina con la presente Relazione, come ho accennato innanzi – il Governo è stato delegato ad adottare entro i termini e con la procedura di cui ai commi 4 e 5, uno

⁷⁵ In questi termini cfr. Giuseppe Amato, “*Entro 18 mesi cambia la disciplina sanzionatoria e una serie di reati saranno illeciti amministrativi*”, in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, in data 17/5/2014, n. 21, pag. 60.

o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

Per l'individuazione di questi ultimi non può che rimandarsi alla "lettura" del testo normativo, intendendo soltanto evidenziare che, in base al comma 2, lett. a), nell'ambito dei principi e criteri direttivi, è indicato espressamente quello per il quale occorre *"trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie"*, come specificamente descritte (ad esempio in materia di edilizia e urbanistica ovvero di ambiente, territorio e paesaggio, e così via).

Va anche detto che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 2, i decreti legislativi suddetti (ex comma 1) debbono essere adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè, dal 17/5/2014), laddove, in base al disposto di cui al successivo comma 5, possono essere emanati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi in questione, uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2.

Sicché, preme sottolineare che, con l'art. 2, il Governo è stato incaricato – attraverso la delega ricevuta – a **depenalizzare**, trasformandoli in illeciti amministrativi, una serie di fattispecie incriminatrici, ovvero di abrogare, senza che dovesse essere introdotto un corrispondente illecito amministrativo, altre ipotesi criminose, ritenute, evidentemente, meritevoli soltanto di una risposta sanzionatoria, squisitamente civilistica, diversa, cioè, e da quella, di natura prettamente penalistica, e dall'altra, di natura amministrativa.

Non può passarsi sotto silenzio la circostanza – giova aggiungere – che, tra i reati, previsti dal codice penale e che dovranno essere trasformati in illeciti amministrativi, sono da comprendersi alcuni, di particolare rilievo almeno sotto il profilo quantitativo, come, ad esempio, quello di atti osceni (art. 527 c.p.) – limitatamente all’ipotesi di cui al comma 1) – o quello di pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.) – limitatamente, però, alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 – o quello di disturbo dalle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)⁷⁶.

Per i reati, non trasformati in illeciti amministrativi e per i quali ne è prevista la completa abrogazione (ex co. 3, lett. a), deve riconoscersi – in linea con quanto è stato evidenziato nella nota di commento, innanzi menzionata – che si tratti di fatti, per i quali è stato ritenuto insussistente un interesse pubblico alla loro punizione con sanzioni penali, *“così riservando all’iniziativa del privato, in sede civile, ogni intervento diretto a sanzionare, in un’ottica essenzialmente risarcitoria, un eventuale pregiudizio subito”*.

“In questa prospettiva, anzi, viene onerato il Governo” – si è soggiunto – *“del compito di intervenire per introdurre sanzioni pecuniarie civili adeguate, ulteriori rispetto al diritto al risarcimento del danno”* (ex art. 2, co. 3, lett. c)).⁷⁷

Orbene, non potrà non tenersi conto – è stato rimarcato dallo stesso Autore, appena citato – delle inequivoche indicazioni

⁷⁶ In questi sensi cfr. Amato, *op.cit.* (*“Entro 18 mesi...”*), pagg. 61-62, il quale ha precisato anche che, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, dovrà prevedersi il regime delle sanzioni e individuare, inoltre, l’Autorità amministrativa competente ad irrogarle (ex art. 2, co. 2, lett. e) e f)).

⁷⁷ Così, testualmente, Amato, *op.cit.*, pag. 62, il quale, a conforto dall’esposto ordine di idee ed, in particolare, della necessità di introduzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili in aggiunta al diritto al risarcimento del danno, ha fatto riferimento ad alcune fattispecie, attualmente “responsabili” di un non trascurabile carico giudiziario, come, ad esempio, quella di ingiuria (ex art. 594 c.p.) ovvero di danneggiamento semplice (art. 635, co. 1, c.p.).

del legislatore derivanti dalla delega attribuita al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria (ex art. 2 della legge 67/2014), nel senso, cioè, di anticipare, *“laddove possibile, gli effetti, attraverso una intelligente lettura del quadro normativo di riferimento, tale da consentire di considerare, pur in presenza dell’obbligatorietà dell’esercizio dall’azione penale, il futuro mutamento di direzione”*.⁷⁸

In definitiva, non sembra potersi negare che, attraverso le due deleghe attribuite al Governo, nei termini delineati rispettivamente dall’art. 1 (in materia di pene detentive non carcerarie) e dall’art. 2 (per la riforma della disciplina sanzionatoria) si sia inteso dal legislatore perseguire due obiettivi di fondamentale importanza, non più eludibili e procrastinabili, avvertiti anche nella coscienza sociale, vale a dire quello di incidere seriamente e concretamente sul grave problema del sovraffollamento carcerario nonché di pervenire ad una accelerazione dei tempi di definizione dei processi penali o, quanto meno, ad un contenimento degli stessi nell’ambito di una ragionevole durata, affidando al Giudice penale la trattazione di un numero più ristretto di processi, per effetto della “depenalizzazione” di determinate fattispecie incriminatrici e conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi, ovvero dell’abrogazione addirittura di alcuni reati, con diritto degli interessati al risarcimento del danno, ed istituzione, in aggiunta, di adeguate sanzioni pecuniarie civili (ex art. 2, co. 3, lett.a) della legge 67/2014).

Peraltro – e con riferimento al primo profilo, inerente al sovraffollamento della popolazione carceraria – l’obiettivo espo-

⁷⁸ In questi termini cfr. Amato, *op.cit.*, pag. 62, il quale non manca di aggiungere che ciò ben potrebbe essere fatto, a titolo esemplificativo, nei casi di reati di competenza del Giudice di Pace, *“attraverso una interpretazione non rigorosa della causa di improcedibilità della particolare tenuta dal fatto ex articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”*

sto è in linea anche con le indicazioni contenute nella nota sentenza “Torreggiani”, in data 8/1/2013, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in base alla quale, sul presupposto che la condizione di detenzione non debba far perdere alla persona detenuta la titolarità dei diritti fondamentali, lo Stato Italiano è tenuto a garantire che il sistema penitenziario rispetti appunto la dignità dei detenuti e assicuri condizioni di vita conformi al canone di umanità.⁷⁹

Ciò chiarito, mi corre l’obbligo di aggiungere che la legge 67/2014, fin qui oggetto della presente trattazione, contiene altre disposizioni, di notevole rilievo ed interesse, che necessiterebbero di eguale disamina approfondita, come è stato fatto per i primi due articoli.

Mi riferisco, in particolare, alle modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 3 e 4), nonché al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare (art. 9) e di dibattimento (art. 10) – questi ultimi due articoli compresi nel Capo III della legge suddetta in tema di “*sospensione del procedimen-*

⁷⁹ Nella specie, si è rilevato che la mancanza di spazio sufficiente all’interno delle camere di detenzione, inferiore a 3 mq., integra, soprattutto se aggravato da carenze logistiche (quali la mancanza di acqua calda, di illuminazione e di ricambio dell’aria), un trattamento inumano e degradante, che viola l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con la conseguenza, quindi, che lo Stato italiano abbia l’obbligo di introdurre nel proprio ordinamento interno un sistema di rimedi giurisdizionali, che assicurino una tutela sufficiente e adeguata dei diritti dei detenuti e il ristoro dei danni da questi eventualmente subiti a causa delle condizioni detentive.

Faccio presente, altresì, che la Corte Europea, con l’indicata “sentenza pilota”, ha intimato all’Italia di ricondurre entro un anno (dal passaggio in giudicato della stessa) a *standard* accettabili una situazione carceraria non degna di un Paese civile, le cui carenze sono state definite di “*carattere strutturale e sistemico*”.

In mancanza, i quasi tremila ricorsi presentati da altrettanti detenuti italiani, temporaneamente sospesi in attesa delle determinazioni del nostro Paese – poi intervenute –, sarebbero stati accolti, dando luogo ad ulteriori ricorsi, con i relativi costi in termini di indennizzi.

to nei confronti degli irreperibili”, congiuntamente all’art. 12, attraverso il quale sono state apportate modifiche sulla disciplina relativa alla prescrizione del reato (con specifico riferimento all’art. 159 c.p.).

Senonché, un ulteriore *excursus* sulle altre disposizioni della legge in questione, diverse dai primi due articoli, finirebbe per far travalicare questo scritto oltre i limiti che si impongono e sono normalmente sottesi ad una Relazione sull’amministrazione della Giustizia, che viene esposta in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, di talché mi astengo dal soffermarmi ulteriormente sulla normativa in questione, rimandando, per una completa conoscenza della stessa o di singole disposizioni, ai contributi di studio ed alle note di commento, già pubblicati in materia.

E lo stesso “atteggiamento” non posso non tenere, infine, anche in relazione al **decreto legge 26/6/2014, n. 92** – recante “*Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli interessati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali*”, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria e all’Ordinamento penitenziario, anche minorile –, peraltro, convertito, con modifiche, nella legge 11/8/2014, n. 117 (entrata in vigore il 21/8/2014, vale a dire in epoca successiva al periodo preso in considerazione – 1/7/2013 – 30/8/2014).

Questa nuova normativa, di indiscussa rilevanza ed importanza, potrà essere oggetto di un approfondito esame nella prossima Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2015 (Anno Giudiziario 2016).

Mi preme solo dire – richiamando anche quanto ho già espo-

sto nel citare la c.d. sentenza “Torreggiani” – che, in relazione alle condizioni inumane riscontrate nelle nostre carceri, viene adottato dall’Italia un apposito rimedio interno ai fini risarcitori, inaugurandosi, così, «*la via italiana al risarcimento nel “solco” della giurisprudenza europea*». ⁸⁰

L’obiettivo primario, quindi, resta quello di «*superare la visione “carcero-centrica” della giustizia per uscire da una crisi strutturale del sistema penale*». ⁸¹

⁸⁰ Questo è il titolo di una nota di commento di Fabio Fiorentin, pubblicato nella Rivista “Guida al diritto – Il Sole 24 Ore”, in data 6/9/2014, n. 36, pagg. 26 e segg.

Mi sia consentito, allo stato, di rimandare agli altri contributi di studio offerti sulla nuova normativa e contenuti nello stesso numero di detta Rivista giuridica o in quello precedente, in data 19/7/2014, n. 30.

⁸¹ Le espressioni suddette sono mutate dal titolo di una nota di commento redatta da Sergio Lorusso in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario 2014 presso la Corte di Cassazione e pubblicata nella Rivista “Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore”, in data 1/3/2014, n. 10, pag.9.

Viene rappresentato dall’editorialista – tra l’altro – che “*strumenti come una differenziazione del trattamento sanzionatorio e una compiuta depenalizzazione potrebbero alleggerire l’intero meccanismo dei reati e l’impianto processuale*” – finalità entrambe, queste, che mi pare vengano perseguite dalla legge 28/4/2014, n. 67 (sulla quale mi sono soffermato in precedenza, con specifico riferimento ai primi due articoli) –, non senza aggiungere – come ha rimarcato l’Autore della nota di commento – che “*la scure della Cedu ormai incombe e l’universo giudiziario meriterebbe insomma una maggiore attenzione da parte degli organi che esercitano la funzione legislativa al fine di porre rimedio a una crisi che non può essere risolta da interventi contingenti e settoriali*”.

Di qui il **decreto legge 92/2014** – convertito, con modifiche, nella **legge 117/2014** –, preceduto dalla **legge 67/2014**, che sembrano essere orientati e finalizzati a soddisfare le esigenze innanzi esposte.

PARTE III

4. Andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto

Ritengo di dover riportare, in questo scritto, gli elementi ed i dati più significativi, che si traggono dalle Relazioni redatte dai Presidenti dei tre Tribunali ordinari, facenti parte di questo Distretto – ai quali si aggiungeranno, poi, quelli rivenienti dagli elaborati dei Presidenti del Tribunale di Sorveglianza (con particolari indicazioni sull'organizzazione e funzionamento di detto Ufficio) e del Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

4.1 Tribunale di Campobasso

La Relazione del Presidente del Tribunale di Campobasso, dott. Ottavio Abbate, in data 10/10/2014, prot. n. 2245, è incentrata su diversi profili, di sicuro interesse ed indubbia rilevanza, che offrono non pochi spunti di riflessione per un ulteriore approfondimento del tema inerente, in particolare, all'andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Circondario di Campobasso, ma con possibilità di estensione anche agli altri Uffici operanti in questo Distretto.

È una Relazione redatta – come ho già ritenuto di evidenziare anche in merito al precedente elaborato del dott. Abbate, fatto pervenire allo scrivente per l'acquisizione di ogni elemento utile da tener presente sulla tematica afferente l'amministrazione della Giustizia (per l'anno 2013) nel Circondario suddetto e, indi, nell'intero Distretto – con grande cura e puntuali riferimenti alle fonti richiamate, e denota, altresì, una conoscenza, non trascurabile o di scarso peso o rilievo, dei singoli argomenti trattati.

È suddivisa in varie parti – con un primo paragrafo o capo, concernente il *“Funzionamento della giustizia nel Circondario di Campobasso”* e in cui sono state richiamate anche alcune considerazioni svolte nel precedente scritto, con riferimento al periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013 -, delle quali due dedicate specificamente alla **“Giustizia civile”** e alla **“Giustizia penale”**.

Non sembra potersi disconoscere – mi preme aggiungere – che le indicazioni ed osservazioni di carattere generale, contenute nella Relazione del Presidente del Tribunale di Campobasso, arricchirebbero senz’altro il presente scritto, ove si abbia riguardo – tra l’altro – a quelle con le quali, fatta menzione della riforma della geografia giudiziaria attuata con la legge – delega 14/9/2011, n. 148, e con i relativi decreti legislativi in data 7/9/2012, n.ri 155 e 156, il dott. Abbate non ha mancato di evidenziarne gli effetti sul proprio Ufficio, sotto il profilo di una incongrua, irragionevole *migrazione* del personale amministrativo (v. parag. II).

In particolare, ha dato atto della situazione concernente il personale amministrativo *“a seguito delle adottate scelte di politica della mobilità”* – illustrate in precedenza ed oggetto di sue forti riserve in proposito –, aggiungendo – con riferimento ai vari profili professionali, come specificamente indicati in un apposito riquadro dello specchio contenuto nella Relazione – che, a fronte di una pianta legale costituita da 57 unità lavorative, quella reale contava, invece, su 47, con una scopertura pari al 18%.

E questa – ha precisato il dott. Abbate – *“incide notevolmente sui carichi di lavoro del personale in servizio... , né vi è alcuna speranza di incremento, visto che (non è dato cogliere la ratio della scelta) all’emorragia irrefrenabile non fa riscontro neppure la pubblicazione dei posti persi per trasferimento e pensionamento”*.

Su questo specifico profilo, come anche sulla consistenza dell’Organico dei Magistrati dell’Ufficio (al 30/6/2014), il Presiden-

te del Tribunale suddetto si è soffermato nelle pagine successive della sua Relazione, come anche su altri argomenti.

Saranno oggetto pure di trattazione in questo scritto, con la precisazione, però, che un richiamo ancora più ampio di tutti i vari punti esaminati dal dott. Abbate, come pure delle ulteriori indicazioni ed osservazioni, di carattere generale – indiscutibilmente meritevoli di apprezzamento e largamente condivisibili – contenute nella Relazione in questione, finirebbe per “appesantire” notevolmente il presente elaborato, il cui oggetto specifico verte, allo stato, sull’andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto, soprattutto sulla scorta dei dati statistici provenienti dai vari Uffici giudicanti.

Sicché, non posso che rimandare, per il resto, a tutto quanto è stato rappresentato dal dott. Abbate con la propria Relazione, molto puntuale e dettagliata.

Orbene, fatta questa premessa – che mi è apparsa necessaria e, comunque, opportuna anche per il dovuto rilievo da darsi specificatamente all’anzidetta Relazione –, passo a soffermarmi, ora, sul profilo relativo alla “**Giustizia civile**”, trattato dal collega nel paragrafo o capo VI, avente ad oggetto le “*performances*” del Tribunale ordinario di Campobasso.

Attraverso i vari prospetti riportati si ritiene di enucleare, quanto ai flussi degli affari civili, i seguenti dati, che mi appaiono più significativi ed interessanti.

Relativamente alla “**cognizione civile ordinaria**”, il quadro è il seguente, con riferimento al periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014:

- procedimenti pendenti inizialmente:	3.605
- sopravvenuti:	2.387
- esauriti totali:	2.579
- pendenti finali:	3.413

In relazione a tale quadro l'indice o quoziente di ricambio è stato indicato in 108,04, quello di smaltimento (o quoziente di estinzione) in 43,04 e l'altro di sopravvenienza in 1886,285511, laddove la **durata media** (con riferimento ai flussi degli affari civili) è stata calcolata in **781** giorni.

Dal prospetto relativo al "**contenzioso lavoro**" emerge, poi, una **pendenza finale** di 685 procedimenti (laddove 681 sono stati i pendenti iniziali, 399 i sopravvenuti e 395 gli esauriti totali), mentre, con riguardo al "**contenzioso previdenza**", la pendenza finale è stata indicata in 599 procedimenti (con 341 pendenti iniziali, 778 sopravvenuti e 520 esauriti totali).

Giova aggiungere che, relativamente al primo profilo di controversie, la durata media è stata quantificata in **941** giorni e, con riguardo al secondo, in **360** giorni (si rimanda, inoltre, agli ulteriori dati riportati nei due prospetti quanto agli indici suddetti).

La pendenza finale (al 30/6/2014), per i **procedimenti cautelari civili**, è risultata, altresì, pari a 281 (con 719 pendenti inizialmente, 1.566 sopravvenuti, 2004 esauriti totali), laddove la durata media è stata calcolata in **176** giorni.

Per le **esecuzioni immobiliari** la pendenza dell'Ufficio è stata indicata in **628** procedimenti, dei quali – tra l'altro – **52** iscritti da più di 3 anni e da meno di cinque anni prima, **163** da più di cinque anni e da meno di dieci anni prima e **140** iscritti da più di dieci anni.

Indicazioni ulteriori sono riportate in un apposito prospetto per i procedimenti "**esecutivi mobiliari**", dal quale emerge che, oltre ad una pendenza complessiva dell'Ufficio pari a **875**, sono pendenti – tra l'altro – **15**, iscritti da più di tre anni e da meno di cinque anni prima: non risultano, invece, procedure più risalenti nel tempo.

Mi pare opportuno dare atto, altresì, che, nella Relazione del

dott. Abbate figurano altri e significativi prospetti relativi ai procedimenti civili, con pendenze del contenzioso ultratriennale, ultraquinquennale e ultra-decennale.

Orbene, i dati di maggiore rilievo ed interesse mi sembrano seguenti:

In relazione al contenzioso ultratriennale, la pendenza finale è stata calcolata in 1.268 procedimenti (con una durata media in **1.065** giorni); per quello ultraquinquennale in **462** (con una durata media in **527** giorni) ed, infine, per quello ultradecennale, in **9** (con una durata media in 1.570 giorni): si rimanda, poi, alle indicazioni contenute nei singoli prospetti per i dati riguardanti i procedimenti pendenti iniziali, i sopravvenuti, gli esauriti totali, nonché gli indici di ricambio e di smaltimento, unitamente al quoziente di sopravvenienza.

Qualche considerazione finale mi sembra doverosa e, comunque, opportuna in ordine ai dati innanzi indicati, come riportati nella Relazione del Presidente del Tribunale di Campobasso, alla luce anche di quanto è stato rappresentato dallo stesso con quella precedente (in data 10/10/2013, prot. n.1965), redatta con riferimento all'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013.

Invero, è stata calcolata in **817** giorni la durata media dei procedimenti – quanto al **contenzioso civile ordinario**, a fronte di quella pari a **781** giorni calcolata con il successivo elaborato; e, relativamente al primo dato, va rimarcato che è stato giudicato non soddisfacente dal dott. Abbate, specialmente se rapportato al **quoziente di ricambio** (98,55) ed al risultato raggiunto nel periodo precedente (579,87 giorni).

Orbene, non sembra potersi dubitare che, nel periodo preso in considerazione (dal 1°/7/2013 al 30/6/2014), vi sia stata una riduzione della durata media in giorni degli affari civili ordina-

ri (781 rispetto al corrispondente periodo precedente, laddove è stato riscontrato un indice o quoziente di ricambio pari a 108,04).

E, per le controversie in materia di lavoro, la durata media si è attestata – come si è accennato innanzi – in 941 giorni, nel periodo di riferimento (con un indice o quoziente di ricambio pari a 99), con un sensibile incremento, quindi, rispetto all’anno precedente (1/7/2012 – 30/6/2013), indicato in 306 giorni (con un indice o quoziente di ricambio pari a 100,68).

Sicché, mentre v’è stata, per il contenzioso civile ordinario, una diminuzione della durata media dei relativi procedimenti, non altrettanto si è verificato – preme evidenziare – per le controversie in materia di lavoro, essendo stato riscontrato un sensibile incremento rispetto al corrispondente periodo precedente.

Giova aggiungere – sempre con riferimento all’andamento della giurisdizione nel Settore civile – che emergono i seguenti dati inerenti alle pendenze finali alla data del 30/6/2013, sulla base della Relazione trasmessa, all’epoca, dal Presidente del Tribunale di Campobasso:

- procedimenti ultratriennali: 1517
- procedimenti ultraquinquennali: 504
- procedimenti ultradecennali: 17

Tali risultati erano stati raggiunti – ha fatto presente il dott. Abbate con il precedente elaborato e riferendosi ai **“programmi di smaltimento”** – in quanto **“l’ufficio (aveva) adottato una serie di cautele e *modus operandi* al fine di abbattere il carico civile risalente”**, aggiungendo che erano state **“istituite corsie preferenziali per i processi di più antica genesi, in modo che i periodi tra un’udienza e l’altra non superassero il termine di mesi sei”**.

Orbene, ove si considerino i dati delle pendenze riportati nei tre prospetti contenuti nella attuale Relazione e riguardanti le

pendenze finali indicate rispettivamente per il contenzioso ultratriennale (1.268), ultraquinquennale (462) e ultradecennale (9), deve riconoscersi che il *trend* o andamento positivo sia proseguito anche nell'anno successivo (1/7/2013 – 30/6/2014), rimanendo, così, confermati i risultati lusinghieri conseguiti nel corrispondente periodo precedente, in virtù delle **cautele** e del **modus operandi** adottati al fine di abbattere il **carico civile risalente** – come si è accennato innanzi.

Soffermandomi ora sul profilo attinente alla **“Giustizia penale”**, come delineato dal dott. Abbate con la sua Relazione, deve dirsi che, a fronte di una pendenza complessiva – alla data del 1°/7/2013 – di **79** procedimenti di cognizione collegiale – compresi quelli di competenza del Tribunale del Riesame e della Corte di Assise –, è risultata una pendenza di **70** procedimenti alla fine del periodo preso in considerazione (30/6/2014).

È stata riscontrata, quindi, una riduzione della pendenza complessiva di detti procedimenti, sia pure in termini quantitativi non particolarmente consistenti o significativi: e ciò a differenza di quanto è stato segnalato, invece, con riguardo ai procedimenti pendenti alla data del 1°/7/2012, indicati in **94**, con definizioni attestatesi su **234** procedimenti, a fronte di una sopravvenienza pari a **219** procedimenti.

Ha dato atto il Presidente del Tribunale di Campobasso che, nel periodo in esame, non erano stati trattati procedimenti, aventi ad oggetto reati informatici, aggiungendo che *“nulla (era) da rilevare in ordine all'applicazione delle misure di prevenzione personali e reali (sequestri, confische, istituto del sequestro per equivalente).”*

Più in particolare emergono i seguenti dati dall'apposito prospetto, contenuto nella Relazione e riguardante il “movimento dei procedimenti penali collegiali” (nell'arco di tempo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014):

- pendenti iniziali: 79
- sopravvenuti: 221
- esauriti: 230
- pendenti finali: 70.

Quanto all'indice dei flussi risulta quanto segue:

- indice o quoziente di ricambio: 104,07;
- indice di smaltimento o quoziente di estinzione: 76,67;
- quoziente di sopravvenienze: 174,64;
- durata media in giorni: **120,59.**

In calce a detto prospetto è stato annotato che *“il comparto è in stato di stabilità”* e che *“positivo è il quoziente di ricambio”*.

Mi preme rilevare, altresì – ferme le considerazioni svolte innanzi sulla differenza dei dati riscontrata tra i due periodi (1/7/2012 – 30/6/2013 e 1/7/2013 – 30/7/2014) – che, nell'anno di riferimento, le definizioni riguardanti i procedimenti collegiali (230) sono state, comunque, superiori alle sopravvenienze, anche se la pendenza complessiva non ha avuto sensibili riduzioni rispetto all'anno precedente.

Il “movimento dei procedimenti penali monocratici” – giova aggiungere – risulta così riportato nel relativo prospetto, con riferimento al periodo in esame:

- pendenti iniziali: 1.636
- sopravvenuti: 1.053
- esauriti: 1.131
- pendenti finali: 1.558.

Orbene, non può dubitarsi che, nel periodo preso in considerazione, le definizioni abbiano superato in quantità le sopravvenienze – da considerarsi di non scarso peso o rilievo –, onde è residua l'indicata pendenza complessiva, inferiore a quella riscontrata alla data del 30/6/2013 (1.646 procedimenti).

E ciò non senza aggiungere che, nel corrispondente pe-

riodo precedente, le sopravvenienze si fossero attestate su 1.113 procedimenti, tant'è che, *“pur avendo il comparto aumentato le definizioni (passate da n. 546 a 835), il consuntivo risulta(va) negativo* – come è stato rimarcato dal dott. Abbate con la Relazione, riguardante l'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013.

Quanto all'indice dei flussi ed, in particolare, agli indici o quozienti di ricambio, smaltimento e sopravvenienza rimando ai dati riportati nel prospetto in questione, non senza aggiungere che, per detti procedimenti di cognizione del Giudice penale monocratico, la durata media è stata calcolata in **533,80** giorni.

Non ha mancato di evidenziare, altresì, il dott. Abbate che *“il risultato, considerato in termini assoluti, (fosse) positivo”*, precisando che, rispetto all'anno precedente, era stata registrata una diminuzione delle pendenze nel settore.

Invero, a fronte di una sopravvenienza pari a 1.053 procedimenti (laddove nel periodo precedente era stata di 822), le definizioni avevano interessato 1.131 procedimenti; e positivo è stato valutato anche il quoziente di ricambio (107,41).

Con la Relazione in questione sono stati trattati altri punti dei quali mi occuperò in seguito, allorché mi soffermerò su questi ulteriori temi.

E ciò con riguardo non soltanto al Tribunale di Campobasso, ma anche agli altri Uffici Giudiziari del Distretto – compresa questa Corte di Appello –, nell'ambito di una trattazione unitaria, che mi appare più congrua ed efficace.

Sono riportati, infine, nella Relazione del dott. Abbate due distinti prospetti, afferenti il *“movimento dei procedimenti penali di competenza del GIP/GUP”* (nel periodo dall'1/7/2013 al 30/6/2014), dai quali si traggono i seguenti dati significativi:

Settore GIP Noti

pendenti iniziali: 755
sopravvenuti: 3.447
esauriti: 3.667
pendenti finali: 535

Settore GUP Ignoti

pendenti iniziali: 17
sopravvenuti: 1.676
esauriti: 1.668
pendenti finali: 25

Nel richiamare, altresì, le ulteriori indicazioni concernenti gli indici dei flussi, nei termini innanzi menzionati, mi preme soltanto evidenziare che la durata media è stata calcolata in **66,19** giorni, per i procedimenti indicati nel primo prospetto, e in **4,58** giorni, per quelli riportati nel secondo.

4.2 Tribunale di Isernia

Una precisazione preliminare si impone e, comunque, mi sembra opportuna:

La Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2014 è stata redatta, nel temporaneo impedimento del dott. Guido Ghionni – Presidente del Tribunale di Isernia –, dalla dott.ssa Elena Quaranta – Magistrato distrettuale giudicante di questa Corte di Appello, assegnato in applicazione a detto Tribunale, con funzioni di GIP e con decorrenza dal 16/9/2013, in base al decreto n. 28 del 12/9/2013, adottato dallo scrivente.

Tengo ad aggiungere che la Relazione – predisposta dalla dott.ssa Quaranta, nella qualità di Presidente f.f. dell'indicato Tribunale (in quanto con maggiore anzianità di ruolo rispetto agli altri Magistrati in servizio presso l'Ufficio), è stata trasmessa a questa Corte con nota del 10/10/2014, prot. n. 1473/Inf./U.

Orbene, prima di soffermarmi sullo specifico profilo afferente l'andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Circondario di Isernia – con riferimento al periodo dal 1° luglio 2013

al 30 giugno 2014 –, devo dare atto che la dott.ssa Quaranta, nel richiamare sostanzialmente il contenuto della precedente Relazione redatta dal dott. Ghionni per l'anno 2013, ha inteso ribadire che **“la funzionalità di questo Ufficio risulta(va) negativamente influenzata dalla situazione relativa all'organico dei magistrati”**.

Ha segnalato, in proposito, che, nell'anno di riferimento, erano stati trasferiti due Magistrati (nel novembre 2013 e nel giugno 2014), di talchè, per periodi non brevi, erano stati in servizio il Presidente del Tribunale e 3-4 Magistrati togati.

E, pur aggiungendo che, in data 17/2/2014, avevano preso possesso cinque MOT (Magistrati ordinari in tirocinio) – nominati con D.M. 8/6/2012 ed assegnati al Tribunale di Isernia –, non ha mancato di sottolineare, nondimeno, che questi ultimi, sino a quando non avessero conseguito la prima valutazione di professionalità, non avrebbero potuto svolgere le funzioni di GIP, GUP e di Giudice monocratico penale per la trattazione di procedimenti non a citazione diretta.

A tali difficoltà – ha rappresentato ancora la dott.ssa Quaranta con la sua Relazione – si era fatto fronte, ove possibile, con l'impiego dei GOT, il cui apporto, però, nella definizione dei processi era stato inferiore alle aspettative, fatta eccezione, comunque, per i risultati conseguiti nel Settore civile, nel quale un fattivo contributo era stato dato dal dott. Oreste De Angelis anche in ordine alla riduzione delle pendenze.

Non ha trascurato, poi, di mettere in evidenza le gravi difficoltà derivanti dalla carenza del personale amministrativo, in quanto ne era risultato penalizzato pesantemente il funzionamento dell'Ufficio per tutto l'anno 2013: e ciò non senza considerare – ha precisato ulteriormente – che quattro dipendenti, previsti in Organico, avevano usufruito del congedo ai sensi

dell'art. 42, co. 5, D.Lgs. 151/2001.

Peraltro, le novità normative intervenute nella disciplina del processo civile – ha fatto presente, altresì, la dott.ssa Quaranta – non avevano determinato rilevanti e consistenti differenze rispetto al passato, laddove si era rivelata positiva, per un verso – a suo giudizio –, l'abolizione del c.d. rito societario, ed interessante, per l'altro, l'introduzione del c.d. processo civile sommario (ex art. 702-*bis* c.p.c.).

Sono seguite, poi, alcune osservazioni, di carattere generale, relativamente alla situazione riguardante i vari settori di attività dell'Ufficio, e se ne dà atto anche nella presente Relazione, in quanto senz'altro significative e di rilievo non trascurabile.

In particolare, si è precisato che:

- la durata dei processi, civili e penali, non aveva subito, nell'anno di riferimento (1/7/2013 - 30/6/2014), sostanziali variazioni rispetto al corrispondente periodo precedente (1/7/2012 - 30/6/2013), con poche cause civili pendenti, che avevano superato la durata di cinque anni;
- era stato registrato un costante aumento dei procedimenti per il patrocinio a spese dello Stato, con conseguente aggravio di lavoro, non indifferente, in termini di risorse umane ed organizzative;
- non era stato fatto alcun ricorso alle questioni pregiudiziali previste dall'art. 234 del Trattato C.E.E. e non v'erano state occasioni per una diretta applicazione della disciplina comunitaria;
- non erano intervenute decisioni di significativa importanza con riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
- erano state poche le sentenze della Corte di Cassazione, risultate difformi da quelle impugnate, né v'erano state pronunce di annullamento con rinvio da parte della stessa: tutto ciò tenendo presenti – ovviamente – le decisioni adottate dai Giu-

dici in servizio nel Tribunale di Isernia.

Ciò premesso e trattando, ora, dello specifico settore inerente alla **Giustizia civile**, ha evidenziato la dott.ssa Quaranta che, relativamente ai procedimenti di separazione e divorzio, non si erano verificati sostanziali mutamenti rispetto alla situazione delineata nell'anno precedente.

Al riguardo, è stato evidenziato, in particolare, che, per la durata dei processi civili, non si erano verificate significative e sostanziali variazioni rispetto a quanto emergeva già dal precedente elaborato, concernente l'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013.

Ed ha aggiunto che:

- alla data del 30/6/2014 pendevano 4.820 procedimenti contenziosi ordinari, a fronte di una pendenza di 3.392 riscontrata nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
- non erano stati apprezzati sensibili effetti sul carico di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla mediazione, nonostante il carattere obbligatorio di detto istituto;
- v'erano stati sette procedimenti per durata irragionevole del processo (ex lege 89/2001, e successive modifiche).

Più in particolare, la dott.ssa Quaranta ha dato atto che, al 30/6/2014, erano pendenti:

- 2 procedimenti di **diritto societario**;
- 22 procedimenti per **separazione consensuale**: nel periodo in esame le sopravvenienze erano state 95 e le definizioni 90;
- 86 procedimenti per **separazione giudiziale**: le sopravvenienze 34 e le definizioni 29;
- 59 procedimenti di **divorzio giudiziale**: le sopravvenienze 21 e le definizioni 12;
- 9 procedimenti di **divorzio congiunto**: le sopravvenienze 48 e le definizioni pure 48.

Quanto alle **procedure di esecuzione immobiliare** – si ricava ancora dalla Relazione della dott.ssa Quaranta – era stato registrato un aumento delle stesse, essendosi passati dalle 463 pendenti alla data del 30/6/2013 alle 484 rilevate alla fine del giugno 2014.

Sul punto, peraltro, la collega ha rimandato alle ulteriori indicazioni contenute nella nota (in data 8/10/2014), redatta dal dott. Emiliano Vassallo – uno dei cinque MOT assegnati al Tribunale di Isernia e con funzioni di Giudice delle Esecuzioni.

Orbene, ha inteso evidenziare quest'ultimo – con riguardo all'incremento delle procedure esecutive immobiliari, riscontrato mettendo a raffronto i due periodi – che il dato in questione non avrebbe potuto considerarsi pienamente attendibile, in quanto proveniente dal sistema informatico della Cancelleria delle esecuzioni, sul quale, però, non risultavano “caricati” tutti i fascicoli più risalenti nel tempo.

Non ha mancato di aggiungere il dott. Vassallo che il notevole aumento della pendenza, concernente le procedure esecutive immobiliari, trovava riscontro, comunque, nel numero dei nuovi pignoramenti depositati in Cancelleria, pari a 107, precisando anche che detto aumento, congiuntamente a quello afferente la durata dei procedimenti, era *“senz'altro da ricollegare alla enorme e sempre crescente difficoltà di addivenire alla vendita dei beni pignorati, per cui si registrano molto di frequente anche dieci esperimenti di vendita negativi”*.

Ha dato atto ulteriormente la dott.ssa Quaranta che, nel corso del periodo preso in considerazione ai fini della presente Relazione, v'era stata una sopravvenienza di 771 **procedimenti esecutivi mobiliari**, laddove erano stati definiti in eguale numero, onde residuava una pendenza di 533 procedure al 30/6/2014.

Relativamente alle **procedure concorsuali** – si ricava an-

cora dall'elaborato della collega suddetta –, era stato riscontrato un notevole aumento dei fallimenti, essendosi passati dai 180 all'inizio del periodo in esame ai 191 pendenti al 30/6/2014; eguale incremento era stato registrato relativamente alle procedure di concordato preventivo, essendosi passati dai 5 iniziali agli 11 pendenti alla fine del periodo in questione.

Giova aggiungere che, su questo specifico profilo o tema, è stata allegata alla Relazione della dott.ssa Quaranta anche una ulteriore nota del dott. Vassallo – che svolge pure le funzioni di Giudice delegato ai fallimenti –, il quale ha dato atto che, mentre il numero delle istanze di fallimento si era leggermente ridotto (passando da 88 a 76), si era accresciuto, invece, quello dei fallimenti dichiarati (da 16 a 23).

E, con riferimento al dato concernente i concordati preventivi – per i quali era stato constatato un accrescimento di oltre il 100% (essendosi passati dai 5 agli 11 pendenti al 30/6/2014) –, ha evidenziato che *“tale notevole variazione e(ra) dovuta senz'altro alla nuova normativa sui concordati preventivi c.d. in bianco”*.

Quanto al settore della **Volontaria giurisdizione** e delle **Tutelle** ha fatto presente, innanzi tutto, la dott.ssa Quaranta che, nella parte iniziale del periodo preso in considerazione, le funzioni di Giudice tutelare erano state svolte da un GOT (dott. Raffaele Iannuzzo) e che, soltanto con la presa di possesso dei cinque MOT (nominati con D.M. 8/6/2012) e con la relativa variazione tabellare adottata in data 5/6/2014, l'incarico in questione era stato affidato ad uno di essi, vale a dire alla dott.ssa Federica Rossi – che ha pure redatto, in data 9/10/2014, una breve Relazione, che è stata allegata allo scritto del Presidente f.f. del Tribunale di Isernia.

Orbene, con riferimento alle procedure in questione, ha dato atto la dott.ssa Quaranta che ✓era stato un costante aumento del-

le stesse, con conseguenti notevoli difficoltà per tutte quelle at-
tinenti alle tutele relative ai minori stranieri non accompagnati.

In particolare, emerge dal dettagliato elaborato della dott.ssa Rossi che, all'inizio del periodo di riferimento, pendevano 14 **procedimenti contenziosi** e che, sopravvenuti 519 e definiti 506, residuava una pendenza di 27 procedimenti (al 30/6/2014).

Per le **tutele** è stata indicata in 238 la pendenza delle procedure alla fine del periodo di riferimento, dal momento che, pendenti 212 all'inizio dello stesso, ne erano state iscritte, poi, 73 e chiuse 47; peraltro, non ha mancato di sottolineare la dott.ssa Rossi che la maggior parte delle tutele relative ai minori (48 procedimenti pendenti all'inizio del periodo, sopravvenuti 61, chiusi 38 – per raggiungimento della maggiore età – e 71 pendenti alla fine del periodo) riguardavano minori stranieri non accompagnati, facenti parte del fenomeno **“Mare Nostrum”**.

Per ragioni di completezza giova dire che, a seguito della variazione tabellare in data 5/6/2014 – della quale è stata fatta menzione innanzi –, al GOT, dott. De Angelis, sono stati nuovamente assegnati i procedimenti di competenza del Giudice tutelare, aventi numero finale di registro 1, 2, 3 e 4, come è stato precisato dalla dott.ssa Rossi con la sua nota.

Relativamente alle **amministrazioni di sostegno** la pendenza finale è risultata di 88 procedimenti (essendo 73 pendenti all'inizio del periodo preso in considerazione, 32 i sopravvenuti e 17 quelli chiusi); ha fatto presente, altresì, la dott.ssa Rossi che tali procedure avevano subito un notevole aumento, con un picco, nel 2° trimestre 2014, di 14 richieste, *“sia per la maggiore velocità della procedura rispetto alle procedure di interdizione, sia per la differenza dei costi”*.

Non posso che rimandare, infine – prima di passare ad esaminare il profilo inerente all'andamento della giurisdizione pe-

nale nel Circondario di Isernia, alla luce anche di quanto è stato rappresentato specificamente dalla dott.ssa Quaranta con la propria Relazione – a tutte le ulteriori indicazioni contenute nella nota della dott.ssa Rossi, riguardante la “volontaria giurisdizione” (v., in particolare, fol. 2): e ciò anche per evitare inutili ripetizioni, oltre che per non “appesantire” ulteriormente questo mio scritto.

Per quanto attiene al Settore Lavoro e Previdenza il Presidente f.f. del Tribunale di Isernia ha rimandato ai dati statistici emergenti dall’allegato prospetto, fornito dalla competente Cancelleria.

Orbene, nel richiamare gli stessi, mi pare opportuno rappresentare – tra l’altro – che, ad una pendenza iniziale (al 30/6/2013) di 1.485 procedimenti (dei quali 451 relativi al pubblico impiego, 480 al lavoro privato, 391 di natura previdenziale e 163 “speciali”), è residua una finale complessiva di 1.621 (così ripartiti secondo le materie suddette: 457, 477, 576 e 111).

V’è stato, quindi, un incremento, di non poco conto, per tali procedimenti, precisandosi che la sopravvenienza complessiva è stata di 854 procedure (dall’1/7/2013 al 30/6/2014), laddove le definizioni complessive – sempre nello stesso arco di tempo – sono state pari a 718, vale a dire in quantità inferiore alle sopravvenienze.

Giova dire, infine – in base alle annotazioni riportate in calce al prospetto della Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Isernia, in data 9/10/2014 –, che la durata media delle controversie di lavoro e previdenza è stata di circa 4 anni, laddove quella dei procedimenti cautelari è risultata pari a circa 4 mesi.

Relativamente a questi ultimi è emerso, altresì, che, nel periodo di riferimento, ne erano stati iscritti 26 e definiti 23.

Sull'andamento della **giurisdizione nel Settore penale** la dott.ssa Quaranta ha rappresentato che le sopravvenienze, riguardanti i procedimenti di cognizione collegiale e monocratica, erano rimaste pressoché immutate nel periodo di riferimento, a fronte, invece, di quanto è stato riscontrato nel Settore GIP/GUP, essendosi registrati un incremento delle sopravvenienze relative ai procedimenti contro noti ed una riduzione di quelle concernenti i procedimenti contro ignoti.

Quanto alle pendenze, poi, alla fine del periodo in questione, ne è stata rilevata una diminuzione, nonostante l'indicato aumento delle sopravvenienze nei procedimenti contro noti, laddove v'è stato un incremento delle stesse nel Settore monocratico penale.

Non ha mancato di sottolineare la dott.ssa Quaranta – come emerge ulteriormente dalla sua Relazione – che sul regolare svolgimento dell'attività nei settori suddetti avevano inciso diversi fattori, dei quali il più rilevante ed importante era stato la notevole scoperta dell'Organico dei Magistrati, che aveva interessato buona parte del periodo in esame.

Dopo aver ribadito tale profilo, nei termini innanzi menzionati – con riferimento al trasferimento di due Magistrati (nel novembre 2013 e nel giugno 2014), compensato, però, dalla presa di possesso (in data 17/2/2014) di cinque MOT, che, comunque, non avrebbero potuto svolgere le funzioni di GIP, GUP, e di Giudice penale monocratico per la trattazione di procedimenti non a citazione diretta (provenienti, cioè, dall'udienza preliminare) –, ha inteso evidenziare, in particolare, che, nel Settore penale monocratico, *“il problema delle endemiche scoperte di organico (aveva) imposto l'utilizzo di GOT nella trattazione di parte degli affari, il cui apporto nelle definizioni (era) stato purtroppo inferiore alle aspettative”*.

E ciò non senza aggiungere – ha ulteriormente rimarcato il

Presidente f.f. del Tribunale di Isernia – che *“il susseguirsi, nel ruolo monocratico penale a seguito del trasferimento di più magistrati togati..., (avesse) determinato la necessità di rinnovazione di molti dibattimenti, con conseguenti rallentamenti nelle trattazioni e definizioni dei processi”*.

Ha fatto presente ancora la dott.ssa Quaranta che *“l’inevitabile avvicinarsi dei medesimi Magistrati nell’esercizio di diverse funzioni penali (aveva) dato luogo a molteplici incompatibilità generatrici di rallentamenti dell’attività, incompatibilità alle quali, peraltro, non (era stato) possibile far fronte con i soli magistrati dell’ufficio, stanti i già ricordati divieti di svolgimento di alcune funzioni penali per i magistrati di nuova nomina”*.

Giova dire che, in merito alle statistiche afferenti i Settori del GIP/GUP e del dibattimento, la dott.ssa Quaranta si è riportata al dettagliato elaborato, in data 10/10/2014 – a sua firma, oltre che dei Magistrati, dott. Antonio Ruscito e Vera Iaselli, in servizio presso il Tribunale di Isernia –, che è stato allegato alla propria Relazione, mettendo in evidenza anche i buoni risultati conseguiti nel Settore GIP/GUP, *“nonostante le problematiche emergenti e il considerevole numero di sopravvenienze registrato...”*.

Orbene, mi sembra opportuno ed utile richiamare, in questa Relazione, alcuni dati ed indicazioni riportati nell’anzidetto scritto della dott.ssa Quaranta e degli altri due Magistrati, che mi appaiono più significativi ed interessanti, con riferimento allo specifico profilo, oggetto della presente trattazione (andamento della giurisdizione penale nel Tribunale di Isernia).

È stato dato atto, in particolare, che, alla data del 1°/7/2013, risultavano pendenti – quanto al Settore GIP/GUP – **1.204 procedimenti contro noti**, ed alla fine del periodo in esame (30/6/2014), **1.071**, quindi in quantità inferiore, nonostante le consistenti sopravvenienze intervenute nello stesso arco di tempo preso in conside-

razione (1064 a fronte delle 1500 dell'anno precedente).

Non sembra potersi dubitare che, nel Settore in questione, si sia trattato senz'altro di un buon risultato – come ha rimarcato la dott.ssa Quaranta con la sua Relazione –: e ciò anche in considerazione delle varie problematiche innanzi menzionate (con riferimento alle scoperture dell'Organico dei Magistrati ed a quant'altro è stato rappresentato in precedenza).

Relativamente ai **procedimenti contro ignoti** va detto – sulla scorta dei dati forniti dal Presidente del Tribunale f.f. di Isernia – che, alla data del 1°/7/2013, ne risultavano pendenti 653, laddove, al termine del periodo di riferimento, la pendenza complessiva è stata quantificata in 1071 procedimenti, con sopravvenienze, pari a 2064, intervenute nello stesso periodo.

V'è stata una sola sentenza con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione – è stato precisato ancora dalla dott.ssa Quaranta.

Relativamente ai procedimenti dibattimentali, è stato rappresentato quanto segue, sulla scorta dei dati forniti ed elaborati dalla Cancelleria penale:

- risultavano pendenti, all'inizio del periodo, **1.491** procedimenti, di cognizione monocratica, per diventare, alla fine dello stesso, **1.807**, con sopravvenienze pari a **705**;
- erano pendenti, all'inizio del periodo, **26** procedimenti, di competenza del Collegio penale, per diventare **28** al termine dello stesso, con sopravvenienze pari a **11**;
- la durata media dei processi penali monocratici si è aggirata intorno a **577** giorni e a **763** giorni, quella riguardante i processi di cognizione collegiale.

Emerge ancora dalla Relazione della dott.ssa Quaranta – e si dà atto in questa sede soltanto dei dati, che si ritengono più significativi e rilevanti – che, nell'ambito del Settore penale mo-

nocratico, i più ricorrenti, tali da impegnare l'attività giudiziaria, sono stati i reati contro il patrimonio e le persone, in materia di stupefacenti ed edilizia, e che, nel Circondario, i reati commessi da cittadini stranieri hanno riguardato essenzialmente la violazione delle norme sull'ingresso e la permanenza all'interno dello Stato, nonché l'impiego di manodopera straniera, priva del permesso di soggiorno per uso lavoro.

È stato evidenziato, altresì, che:

- non v'è stato alcun caso di applicazione della normativa, afferente il mandato di arresto europeo ovvero la criminalità informatica;
- non sono stati oggetto di trattazione delitti oggettivamente e soggettivamente politici;
- non sono stati trattati reati associativi, di stampo mafioso;
- sono intervenute venti declaratorie di estinzione dei reati per prescrizione nel settore penale monocratico.

Relativamente alle misure di prevenzione – preme aggiungere – è stato allegato alla Relazione della dott.ssa Quaranta un prospetto riepilogativo predisposto dalla Cancelleria penale dibattimentale, dal quale si traggono, tra l'altro, i seguenti dati, con riferimento al "movimento dei procedimenti pendenti" nel periodo dall'1/7/2013 al 30/6/2014:

- pendenti iniziali: **4**
- sopravvenuti: **6**
- definiti: **6**
- pendenti finali: **4**

4.3 Tribunale di Larino

Dalla Relazione del Presidente del Tribunale di Larino, dott. Enzo Turco, in data 16/10/2014, prot. n. 137, si traggono i seguenti elementi di valutazione in ordine all'andamento della giuri-

sdizione, civile e penale, nel Circondario, relativamente al periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014.

Preliminarmente ha inteso rappresentare il dott. Turco – in linea, peraltro, con quanto aveva già evidenziato con il precedente elaborato sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – che, nel settembre di detto anno, erano state portate a compimento le operazioni per la soppressione della Sezione distaccata e degli Uffici UNEP di Termoli, nell'ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ed in attuazione del decreto legislativo n. 155 del 7/9/2012.

Il che ha comportato – come è noto – la trattazione di tutti gli affari, civili e penali, già di cognizione della Sezione distaccata, presso la Sede centrale del Tribunale di Larino.

Non ha mancato di aggiungere il dott. Turco – richiamando, al riguardo, considerazioni già svolte con la precedente Relazione – che, per effetto dell'indicato accorpamento, erano derivate, innanzitutto, notevoli difficoltà di natura logistica, talune delle quali non ancora completamente risolte: ha fatto riferimento – tra l'altro – a quella inerente alla collocazione di parte dei fascicoli conservati negli archivi della soppressa Sezione distaccata di Termoli, unitamente ai disagi collegati alla necessità di provvedere alla riorganizzazione dei vari settori e servizi di cancelleria.

E, su quest'ultimo specifico profilo, giova dire che, con il precedente elaborato, aveva segnalato il collega che *« se in un'ottica di lungo periodo (l'accorpamento in questione) potrà eventualmente comportare benefici in virtù delle migliori "performance" ottenibili a seguito dell'accentramento dei servizi, nell'immediato determinerà inevitabili disagi, sino a quando non si arriverà ad una ottimale riorganizzazione dei vari settori »*.

Peraltro, ha fatto presente ancora il Presidente del Tribuna-

le di Larino – quanto al personale di Cancelleria – che, *“a fronte dell’ingente carico di lavoro confluito presso la Sede Centrale, non si (era) avuto un corrispondente adeguato incremento di risorse umane a disposizione a seguito delle risultanze dell’interpello distrettuale”*.

Ciò premesso e trattando del **Settore civile**, ha messo in evidenza il dott. Turco – ribadendo, in sostanza, le proprie valutazioni, di segno negativo, già espresse sul punto con la precedente Relazione – che *“non (erano) stati percepiti apprezzabili effetti decongestionanti, a seguito della reintroduzione della mediazione civile, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi la mediazione obbligatoria risulta(va) infruttuosa”*.

E non ha trascurato di aggiungere, peraltro, che *“il ripristino di tale fase, pur rivista e corretta, presumibilmente non avrà un consistente effetto decongestionante, mentre contribuirà a determinare una lievitazione dei tempi per ottenere soddisfazione delle proprie ragioni”*.

Diverso giudizio – e di segno positivo – è stato formulato, invece, dal Presidente del Tribunale di Larino sul rito sommario di cognizione, avendo precisato che aveva avuto un ulteriore incremento, *“forse anche incentivato dalla sostanziale equiparazione al rito ordinario in riferimento alla quantificazione delle competenze degli avvocati”*.

Orbene, trattando più specificamente del **contenzioso civile ordinario**, nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014), ha dato atto il dott. Turco che v’era stato un leggero aumento delle pendenze (passate da 1.893 a 2.147), precisando che eguale incremento era stato riscontrato anche nel contenzioso civile speciale (da 339 a 356): e ciò conformemente alle indicazioni contenute nella precedente Relazione su questi due specifici profili.

Con riferimento, poi, al contenzioso in materia di diritto di

famiglia, sempre notevole era risultato il numero delle sopravvenienze per i procedimenti di separazione e divorzio, anche se non si era verificato un incremento rispetto al periodo pregresso – ha puntualizzato ulteriormente il Capo dell'Ufficio suddetto.

Ha segnalato, altresì, che erano aumentati i procedimenti volti alla modifica delle condizioni di separazione dei coniugi (ex art. 710 c.p.c.), evidenziando, in proposito, che l'incremento delle relative istanze era da ricollegarsi prevalentemente "*al dedotto peggioramento delle condizioni finanziarie degli obbligati*".

Sono stati forniti, inoltre, i seguenti dati:

- leggera riduzione del numero dei ricorsi in materia di versamento diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 898/1970 (sul divorzio);
- costante incremento (da 4 a 6) dei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 156 cod. civ. nonché di quelli ex art. 709-ter c.p.c.: il che dipendeva presumibilmente dalle difficoltà rivenienti dalla crisi economica in atto.
- aumento delle procedure, aventi ad oggetto l'amministrazione di sostegno, "*anche dovuto al progressivo allungamento della vita media della popolazione ed alla impossibilità di gestire e risolvere in ambito familiare le problematiche delle persone in difficoltà, ciò anche in dipendenza dell'allontanamento dal territorio di una non trascurabile percentuale di popolazione più giovane, alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro*".

Valutazioni, queste, che mi appaiono senz'altro condivisibili, non senza aggiungere che l'istituto suddetto – ha sottolineato il dott. Turco – aveva "*finalmente trovato il pieno gradimento della classe forense*", laddove erano pochissimi i procedimenti, volti ad ottenere una declaratoria di interdizione o di inabilitazione.

Ha rappresentato ancora il Presidente del Tribunale di Larino che non v'erano state iscrizioni a ruolo di procedimenti in materia di espropriazione ed occupazione per pubblica utilità, laddove sempre numerose risultavano le cause di risarcimento dei danni da veicoli ed in materia di condominio, che, peraltro, - ha sottolineato - potrebbero essere evitate spesso attraverso una seria attività di composizione *ante causam*.

È stato dato atto, altresì - come si ricava ulteriormente dalla Relazione del dott. Turco - di un aumento delle pendenze (da 436 a 564) nel Settore Lavoro e Previdenza e, specificamente, nell'ambito delle controversie inerenti al pubblico impiego, causato anche dall'incremento delle sopravvenienze (da 916 a 936).

Ha rappresentato, al riguardo, il collega che il trasferimento del dott. Aldo Aceto (già in servizio presso il Tribunale di Larino) alla Corte di Cassazione aveva prodotto inevitabili ripercussioni negative in tale specifico settore, aggiungendo che, solo di recente, a detto Magistrato erano subentrati nel ruolo due nuovi Giudici, cioè il dott. Daniele Colucci e la dott.ssa Veronica D'Agnone (quest'ultima MOT, nominata con D.M. 8/6/2012).

Non ha segnalato il dott. Turco - preme dire, inoltre - "*particolari divergenze quantitative rispetto al periodo precedente*" relativamente ai procedimenti cautelari, precisando, quanto ai processi esecutivi, che "*il ricorso all'ausilio di supporti informatici nell'ambito di dette procedure, (aveva) permesso di consolidare la riduzione dei tempi di definizione delle procedure esecutive*".

Peraltro, nelle esecuzioni immobiliari, le definizioni dei procedimenti (162) erano risultate superiori alle sopravvenienze (157), con conseguente decremento delle pendenze (da 558 a 553): risultati questi conseguiti "*grazie anche al lodevole impegno profuso dal magistrato titolare*", dott. Rinaldo D'Alonzo - come ha sottolineato il Presidente del Tribunale di Larino.

È stato fatto presente, inoltre, che, nell'ambito delle esecuzioni mobiliari, le procedure definite – nel periodo di riferimento – erano state 917, a fronte delle sopravvenienze pari a 822, di talchè la pendenza delle stesse era passata da 1.033 a 938; era modesto il numero delle opposizioni (15) avverso le sanzioni amministrative, laddove risultava in crescita, invece, la quantità degli appelli avverso le decisioni del Giudice di Pace sulla applicazione di dette sanzioni.

Emerge ulteriormente dalla Relazione del dott. Turco che, in materia concorsuale, *“il carico risulta(va) ancora gravoso in relazione al pregresso risalente numero di procedimenti pendenti ed al notevole afflusso delle sopravvenienze”*; non ha mancato di aggiungere, però, il collega che avrebbe dovuto ritenersi, comunque, positivo il dato relativo ai fallimenti in attesa di chiusura, tant'è che risultava ridotto il dato delle pendenze (da 135 a 133).

Infine, è stato rappresentato – sempre con riferimento al Settore civile – che non erano state riscontrate particolari criticità in ordine alle controversie in materia di immigrazione, mentre era stata rilevata una contrazione del numero dei procedimenti di equa ripartizione (ex lege 89/2001, e successive modifiche).

Occupandosi, poi, il Presidente del Tribunale di Larino del **Settore penale**, ha fatto presente che era stato registrato un ulteriore incremento delle sopravvenienze (pari a 7.169 per l'anno 2013) *“sintomo (questo) preoccupante di un aumento del tasso di criminalità nel territorio, che ha peraltro comportato un pesante aggravio del carico di lavoro del Tribunale di Larino”*.

Il che ha determinato – ha aggiunto – una inevitabile crescita delle pendenze sia dei procedimenti, di cognizione del Giudice penale monocratico (da 802 a 908), che di quelli, di competenza collegiale (da 45 a 55): e ciò era da ricollegarsi anche alle

contingenti scoperture nell'Organico dei Magistrati.

Si è cercato di porre rimedio a tale situazione – ha precisato il dott. Turco – incrementando ulteriormente il ricorso ai decreti penali al fine di snellire il ruolo dibattimentale (ne erano stati emessi 791, a fronte dei 341, adottati nel corrispondente periodo precedente).

Non ha trascurato, poi, di sottolineare *“che continua(va)no invece a non trovare gradimento nel Circondario i riti alternativi ad effetto decongestionante”*, rimanendo, infatti, assai modesto il ricorso ai procedimenti speciali.

Ed ha aggiunto che era *“sempre significativo il numero di procedimenti sopravvenuti per reati contro la Pubblica Amministrazione”*, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione (12 sopravvenienze) – *“reati che, in un momento caratterizzato da gravi difficoltà economiche e sociali, potrebbero comportare vivaci reazioni nella popolazione”*.

Risulta, altresì, dalla Relazione in questione quanto segue:

- una diminuzione delle sopravvenienze per i reati in materia di indebita percezione di contributi e finanziamenti;
- nessuna sopravvenienza per delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso: *“ciò anche grazie alla incisiva azione delle forze dell'ordine volta a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio del circondario”*.

Quanto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime, derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali, è stato dato atto – sempre con la Relazione suddetta – di un consistente numero di sopravvenienze, pari a 23 procedimenti per il reato di cui all'art.589 c.p. e a 187 procedimenti per quello di cui all'art. 590 c.p.: *“dati (questi) che consiglierebbero”* – è stato rimarcato dal dott. Turco – *“l'adozione (di) più incisive azioni di controllo ad opera delle forze dell'ordine anche mediante idonei stru-*

menti dissuasori (autovelox ecc.)”.

Relativamente modesto era stato il numero delle iscrizioni per i reati contro la libertà sessuale (21 procedimenti) ed in tema di *stalking* (16 procedimenti), laddove, per i reati interessanti droghe pesanti e leggere – con particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 –, è stato segnalato che, nel periodo di riferimento, v’era stato un notevole e preoccupante numero di procedimenti iscritti (99 tra GIP/GUP e dibattimento a fronte dei 74 riscontrati nel corrispondente periodo precedente).

“Il che imporrebbe” – non ha tralasciato di sottolineare il dott. Turco – *“più incisivi meccanismi di dissuasione a livello sociale e familiare, nonché l’incentivazione di adeguate strutture di disintossicazione sul territorio”*.

Relativamente ai procedimenti per reati in materia informatica, non v’erano state iscrizioni nel periodo preso in considerazione, *«evidentemente grazie alla maggiore accortezza e prudenza degli utenti, nonché alla predisposizione a livello nazionale di una idonea rete di protezione contro episodi di intromissione ed illecita acquisizione di dati “on line”»* – come si evince ancora dalla Relazione suindicata.

È stato dato atto, altresì, quanto ai reati contro il patrimonio, che era stato riscontrato un notevolissimo aumento delle sopravvenienze, sia con riguardo alle fattispecie delittuose di maggiore gravità (83) che a quelle di minore offensività o pericolosità sociale (513).

Tale dato – ha chiarito il dott. Turco – appariva, almeno in parte, legato alla presenza incontrollata sul territorio di un numero sempre crescente di soggetti extracomunitari senza risorse, in quanto privi di un posto di lavoro.

Nel rimandare, poi, alle ulteriori indicazioni contenute nel-

l'elaborato del dott. Turco in ordine ad altre fattispecie di reato – con riguardo, in particolare, ad eventuali nuove iscrizioni o sopravvenienze ed al dato delle relative pendenze –, si ritiene opportuno dare atto, comunque, di quanto è stato esposto dallo stesso in ordine ai reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta.

Ne è stato messo in risalto un dato di non scarso peso o importanza, essendosi confermata *“la tendenziale diminuzione delle sopravvenienze, il tutto anche grazie alla intensa opera di accertamento e repressione svolta dalla Guardia di Finanza nell'ultimo periodo”*.

Giova aggiungere che non è stata segnalata l'applicazione di misure di prevenzione personali e reali, e neppure del c.d. *“sequestro per equivalente”*; nessuna osservazione è stata formulata, poi, in materia di estradizione ed assistenza giudiziaria nonché di applicazione del mandato di arresto europeo.

Quanto al profilo afferente l'andamento della prescrizione dei reati, ha rappresentato, infine, il dott. Turco che, *“pur in presenza delle difficoltà d'organico sopra evidenziate, in linea di massima i relativi dati (erano) risultati in linea con i periodi precedenti”*.

Preme aggiungere che la disamina del Presidente del Tribunale di Larino si è incentrata – con la Relazione suddetta – anche su altri punti, riguardanti, in particolare, l'Organico dei Magistrati e del personale amministrativo, sui quali mi soffermerò diffusamente in seguito.

Devo dire, peraltro, che nell'elaborato risultano sviluppate anche le *“statistiche civili e penali anno 2013”*, dalle quali emergono i seguenti dati relativamente al *“totale generale”*: **4.772** pervenuti (anno 2013), relativamente al Settore civile, e **7.169**, per quello penale.

Mi preme precisare che i dati, come riportati, concernono le sopravvenienze intervenute nell'intero anno 2013 sia nel Set-

tore civile che in quello penale, e non già i procedimenti sopravvenuti nel periodo in esame, vale a dire dal 1°/7/2013 al 30/6/2014.

Giova aggiungere che, per le statistiche civili, i dati sono stati rappresentati con riguardo al contenzioso ordinario e a tutti gli altri procedimenti, in relazione alla loro specifica materia od oggetto (ad esempio, controversie di lavoro e previdenza, procedure di volontaria giurisdizione, esecuzioni, e così via), laddove, per quelle penali, si è fatto riferimento al dibattimento monocratico e collegiale, unitamente ai Settori GIP e GUP.

Si è tenuto conto, peraltro, anche dei procedimenti “pervenuti” nell’anno 2013, assunti in carico dalla Sezione distaccata di Termoli, prima che – ovviamente – fosse soppressa ed accorpata alla Sede centrale di Larino.

Orbene, sembra doversi riconoscere – attraverso i dati trascritti nell’elaborato del dott. Turco – che le sopravvenienze riscontrate in entrambi i settori – relativamente all’anno 2013 – siano state di una certa consistenza, senz’altro non trascurabile o di scarso peso o rilevanza, con riguardo, soprattutto, all’entità del contenzioso ordinario (1.534 procedimenti per la Sede centrale di Larino e 581 per la Sezione distaccata di Termoli) ed al numero dei procedimenti, di cognizione del GIP/GUP (rispettivamente 3.454 e 3.182 per la Sede centrale di Larino).

4.4 Corte di Appello

Trattando del profilo inerente **all’andamento della giurisdizione civile nel Distretto, con particolare riguardo a questa Corte**, mi pare opportuno evidenziare che svolgerò adeguate e specifiche considerazioni nell’apposita parte della presente Relazione, allorché farò un’**«analisi valutativa dei dati sta-**

tistici riportati nelle Tabelle fornite dalla “DGSTAT”, con riferimento ai flussi dei procedimenti distinti per materia, alla durata degli stessi, all’anno di iscrizione, alle principali modalità di definizione».

Tale “*analisi valutativa*”, sia nel Settore civile che in quello penale, sarà incentrata, in misura egualmente congrua e dettagliata, anche sui tre Tribunali ordinari del Distretto (compresa la Sezione Distaccata di Termoli, prima che fosse soppressa ed accorpata alla Sede centrale del Tribunale di Larino) nonché sul Tribunale per i Minorenni di Campobasso e sugli Uffici del Giudice di Pace del Distretto.

Tengo ad aggiungere che mi soffermerò, ai fini della relativa valutazione, su quasi tutti i dati riportati nelle Tabelle in questione ed, in particolare, su quelli che mi appaiono più significativi e rilevanti sull’aspetto concernente soprattutto l’andamento della giurisdizione, civile e penale, negli Uffici Giudiziari di questo Distretto.

Orbene, per evitare inutili ripetizioni e non “appesantire” ingiustificatamente la presente Relazione, ritengo opportuno rimandare a quanto esporrò dettagliatamente nella parte della stessa, allorchè mi occuperò dell’anzidetta “*analisi valutativa*” nell’ambito dell’intero Settore civile: e ciò con riferimento – mi preme sottolineare – ai vari dati riportati distintamente nelle singole Tabelle (in particolare, nelle Tavole 1.1, 1.2/a, 1.2/b e 1.5).

Con l’ulteriore precisazione – che mi sembra doverosa e, comunque, opportuna ed utile – che, nella disamina dei dati concernenti il Settore civile di questa Corte –, ho seguito la stessa scansione contenuta nelle Tabelle, nel senso che, occupandomi di quelli riportati nella Tavola 1.1, le mie indicazioni e valutazioni hanno riguardato dapprima la Corte di Appello e, indi, gli altri Uffici del Distretto, e lo stesso è avvenuto per le altre Tabelle.

Sicché, l'esame dei dati afferenti questa Corte, come riportati nelle varie Tavole aventi ad oggetto i procedimenti civili, si è svolto distintamente, man mano che mi sono soffermato su ciascuna di esse, anche se, in via prioritaria, rispetto alle indicazioni e valutazioni fatte con riferimento agli altri Uffici giudicanti dell'intero Distretto.

Tale impostazione o metodologia mi ha consentito, peraltro, di tener presenti i dati contenuti nella stessa Tabella, ma riguardanti anche Uffici diversi da questa Corte, sempre nel Settore civile, e di fare le dovute considerazioni del caso, mettendo a raffronto soprattutto quelli inerenti ai tre Tribunali ordinari del Distretto, onde evidenziare, ai fini delle relative valutazioni concernenti gli stessi, eventuali situazioni o caratteristiche comuni, ovvero, più di frequente, tratti diversi e non sostanzialmente comparabili o coincidenti, sotto il profilo dei distinti valori o variazioni percentuali, che saranno indicati, di volta in volta, nel corso della dettagliata disamina, che svolgerò nell'apposita parte della presente Relazione – come ho già accennato innanzi.

Passando, ora, all'esame del profilo inerente all'**andamento della giurisdizione penale** in questa Corte, devo premettere che, con mia nota del 14/10/2014, prot. n. 188/Int., ho chiesto al Presidente di Sezione, dott.ssa Rossana Iesulauro – Presidente del Collegio penale ordinario (oltre che della Corte di Assise di Appello e della Sezione per i Minorenni) in base alla vigente proposta tabellare –, di fornirmi "*osservazioni di sintesi*" in merito, con indicazione dei dati più significativi.

Vi ha dato riscontro con nota del 20/10/2014, prot. n. 190/Int., alla quale mi atterrò nell'indicare i punti più rilevanti sull'argomento, oggetto della presente trattazione.

Orbene, ha rappresentato, innanzi tutto, la dott.ssa Iesulauro

ro che i procedimenti, dibattimentali e camerali, di competenza della **Sezione penale ordinaria**, erano passati dai **926**, registrati al 1°/7/2013, ai **781**, riscontrati al 30/6/2014, con un conseguente apprezzabile decremento della pendenza, ricollegabile al numero dei **procedimenti definiti (577, di cui 572 con sentenze e 5 con ordinanze)**.

Pur rilevando che, nel corrispondente periodo precedente (1/7/2012-30/6/2013), fosse stato maggiore il numero dei procedimenti definiti (**635, di cui 631 con sentenze e 4 con ordinanze**) – come ho già evidenziato con la mia Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 –, non può non darsi atto, nondimeno, che siano stati egualmente soddisfacenti e lusinghieri, assolutamente di non poco conto, i risultati conseguiti dal Collegio penale – presieduto dalla dott.ssa Iesulauro in quasi tutte le udienze previste tabellarmente – in termini di produttività (nell'arco di tempo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014), ove si consideri, comunque, il dato numerico delle definizioni, innanzi riportato, indubbiamente non trascurabile o di scarso peso o rilievo.

Peraltro, ha osservato, in proposito, la dott.ssa Iesulauro – valutazioni che si condividono pienamente – che il leggero decremento delle definizioni rispetto a quelle riscontrate nell'anno precedente (635, a fronte delle 577 accertate nel periodo di riferimento) era stato determinato, per un verso, dalle astensioni degli Avvocati dalle udienze penali, verificatesi nel periodo di riferimento e, per un altro, da *“una temporanea variazione delle risorse umane nel settore”*.

Su quest'ultimo punto ha precisato, invero, che, con mio decreto n. 2 dell'11/2/2014, *“per far fronte ad una situazione di sofferenza e criticità del Settore Civile, (avevo) disposto la partecipazione dei Consiglieri, dott.sse Giuseppina Paolitto e Margiolina Mastro-*

nardi (che, addette al Collegio Lavoro e Previdenza, fanno parte anche del Collegio penale ordinario, con due udienze mensili per ciascuna, in base alle vigenti previsioni tabellari) *ad alcuni collegi civili, con conseguente esonero dei detti Consiglieri dalle udienze mensili nel settore penale, sino a tutto il mese di giugno 2014*".

Non ha mancato di evidenziare, altresì, la dott.ssa Iesulau-
ro che *"a tale variazione delle risorse umane non (era) stato possibile porre totalmente rimedio nonostante la partecipazione, della sottoscritta e degli altri due Magistrati addetti al settore penale (il dr. Vincenzo Pupilella ed il dr. Giovanni Fiorilli), a tutte le udienze del Collegio penale ordinario fissate sino al mese di maggio 2014 per le quali erano stati già trasmessi i decreti di citazione"*.

Osservazioni tutte, queste, del Presidente di Sezione, che si condividono pienamente – in quanto senz'altro pertinenti e concludenti con riguardo anche, e soprattutto, al richiamo del decreto presidenziale n. 2/2014, imposto dalla necessità di far fronte e rimuovere una situazione di sofferenza e criticità rilevata nel Settore civile –, non senza aggiungere, peraltro – il che mi appare egualmente di indubbia rilevanza ed importanza – che, nonostante le "contingenze" particolari rappresentate dalla dott.ssa Iesulauro, meritevoli senz'altro di attenta considerazione, la **"produttività" del Collegio penale ordinario si sia attestata, nel periodo di riferimento, pur sempre su livelli o valori assolutamente non trascurabili o indifferenti, non di scarso peso o incidenza, essendo stati definiti ben 577 procedimenti – dei quali 572 con sentenze e 5 con ordinanze –**.

Si vuol dire, cioè, che l'entità delle definizioni, pari a 577 procedimenti portati a compimento nel periodo in esame (dei quali ben 572 con sentenze), non può ritenersi un dato di poco conto o non significativo, denotando esso, invece, pur sempre una "pro-

duttività” di tutto rispetto e di portata di grosso rilievo e valore.

Il che si è potuto raggiungere – preme sottolineare – anche perché la dott.ssa Iesulauro, nonostante le sue funzioni di Presidente di Sezione, ha inteso rinunciare alla riduzione del carico di lavoro (nell’assegnazione e ripartizione degli affari con gli altri Consiglieri addetti al Collegio penale ordinario), che le spetterebbe, ai sensi del paragrafo 34.3 della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il triennio 2014/2016.

Non può non darsi, poi, il dovuto risalto anche al profilo afferente la diminuzione delle pendenze dei processi dibattimentali, determinata – come emerge ancora dalla nota della dott.ssa Iesulauro – non solo da un leggero decremento delle iscrizioni – passate dalle 446, del periodo precedente, alle 432, di quello successivo –, ma anche dalla quantità delle definizioni intervenute nell’arco di tempo intercorso dal 1°/7/2013 al 30/6/2014 (577).

Sicché, pur prendendo atto dei risultati conseguiti nel periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013 – indubbiamente assai positivi e lusinghieri in termini di “produttività”, come rappresentati con la mia precedente Relazione –, ritengo, nondimeno, che eguale apprezzamento debba essere rivolto al Collegio penale ordinario per il lavoro svolto nell’anno successivo, tenuto conto soprattutto della particolare situazione concreta – sopra indicata – nella quale ha dovuto operare.

Ha rappresentato ulteriormente la dott.ssa Iesulauro che, nel periodo di riferimento (1/7/2013 -30/6/2014), erano pervenuti **due procedimenti, di cognizione della Corte di Assise di Appello**, in aggiunta ad un altro già pendente.

Orbene, **tutti e tre i procedimenti** in questione – ha sottolineato la collega – **sono stati definiti con sentenze rispettivamente in data 15/10/2013, 6/5/2014 e 17/6/2014**, onde, alla

data del 30/6/2014, non risultavano pendenti procedimenti, di competenza della Corte di Assise di Appello.

Quanto ai procedimenti, di cognizione della **Sezione per i Minorenni** – pure presieduta dalla dott.ssa Iesulauro per gli affari penali, in base alle vigenti previsioni tabellari –, si era passati – emerge ancora dalla nota della stessa – da una pendenza di due, alla data del 1°/7/2013, a quella di uno solo, al 30/6/2014, essendone stati eliminati quattro – in relazione alle tre sopravvenienze intervenute nel periodo di riferimento.

Sicché, nell’arco di tempo preso in considerazione, le **sentenze dibattimentali e camerali**, emesse dal Collegio penale ordinario, sono state **572**, unitamente alle **tre** della Corte di Assise di Appello ed alle **quattro** della Sezione per i Minorenni.

Ha fatto presente, altresì, la dott.ssa Iesulauro che, nel periodo in esame, erano stati **351 i procedimenti camerali definiti con modalità diverse dalle sentenze** (cioè, definiti con ordinanze o con provvedimenti emessi “*de plano*” o con procedure ai sensi dell’art 127 c.p.p.), **con una pendenza residua, al 30/6/2014, di 25 procedimenti.**

Peraltro, sembra doversi riconoscere che tale quadro non sia molto dissimile da quello riscontrato con riferimento al corrispondente periodo precedente, ove si consideri – come ho dato atto con la mia Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 – che i procedimenti camerali definiti con modalità diverse dalle sentenze erano stati **375** e che, alla data del 30/6/2013, la pendenza era costituita da **33** procedimenti (con sopravvenienze pari a 390) .

Non sono stati rappresentati dalla dott.ssa Iesulauro – va detto ancora – aspetti qualitativi particolarmente rilevanti o significativi della giurisdizione per novità, complessità e rilevanza socio-economica delle questioni trattate, se non rimandan-

do – quanto al profilo della “complessità” – a quelli normalmente connessi o correlati ai singoli procedimenti.

Si ricava, infine, dalla nota della collega che, nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014, erano stati definiti anche **11** procedimenti relativi a **misure di prevenzione** (ai sensi della legge 1423/1956, e successive modifiche), **10** concernenti il **Mandato di arresto europeo** (ex lege 69/2005), unitamente a **9 rogatorie internazionali**, laddove non erano stati iscritti procedimenti afferenti **misure di prevenzione reali** ed il c.d. “**sequestro per equivalente**”.

Orbene, ribadendo quanto ho già ritenuto di evidenziare con la precedente Relazione, non sembra potersi disconoscere che il lavoro svolto dal Collegio penale ordinario, nel periodo di riferimento, abbia dato risultati decisamente apprezzabili e di non poco conto, meritevoli senz’altro della dovuta considerazione, ove si abbia riguardo a tutti i dati innanzi indicati, con particolare riguardo al numero delle sentenze, dibattimentali e camerali, depositate (**572**, oltre alle **tre** della Corte di Assise di Appello ed alle **quattro** della Sezione per i Minorenni) ed a quello dei procedimenti definiti con modalità diverse dalle sentenze (**351**).

Una precisazione finale: i dati riportati innanzi e risultanti dall’anzidetta nota della dott.ssa Iesulauro trovano puntuale riscontro in una delle Tabelle statistiche fornite dalla “DGSTAT” e riguardanti – ovviamente – il Settore penale per questa Corte di Appello (v., in particolare, Tav. 2.1).

PARTE IV

5. Tribunale di Sorveglianza: Organizzazione e funzionamento

Devo premettere che è stato chiesto al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso (con nota del Presidente Vicario di questa Corte di Appello, dott.ssa Rossana Iesulaurro, in data 11/8/2014, prot. n. 4497) che fornisse *“notizie sull’organizzazione ed il funzionamento del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza, con particolare riferimento all’ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione, ai provvedimenti di sospensione o rinvio dell’esecuzione ed a quelli concernenti i benefici penitenziari”*.

Vi ha dato riscontro trasmettendo apposita Relazione in data 3/10/2014, prot. n. 1263, alla quale, ovviamente, mi riporto, in quanto puntuale e dettagliata, ritenendo di dover richiamare, comunque, alcune parti della stessa, che mi appaiono particolarmente significative.

È stata fatta dalla dott.ssa Daniela Della Pietra – Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso – una precisazione preliminare, avendo evidenziato come, nel periodo preso in considerazione ai fini della Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2014 (vale a dire dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014), *“l’esecuzione penale (fosse) stata oggetto di diversi interventi legislativi c.d. deflattivi, essendo essi sostanzialmente mirati a ridurre il numero dei detenuti ristretti negli istituti penitenziari nazionali”*.

In particolare, facendo riferimento alla nota sentenza in data 4/12/2012 -8/1/2013, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (c.d. Torreggiani e altri) – con la quale lo Stato italiano

è stato condannato per violazione dell'art. 3 della CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), in base al quale *"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"* –, ha sottolineato come le negative condizioni detentive denunciate nei ricorsi presentati da persone ristrette nei nostri Istituti penitenziari erano state accertate dalla Corte di Strasburgo e ritenute tali da indurla ad adottare, in relazione a uno di essi, lo strumento della c.d. sentenza – pilota, con la quale, in sede di dispositivo, si è assegnato al nostro Paese un anno di tempo (a decorrere dalla definitività di tale pronuncia e, quindi, entro il 28.5.2014) per istituire *"un ricorso interno effettivo idoneo a offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario e ciò conformemente ai principi della Convenzione"*.

Nel frattempo, nella pendenza di detto termine, sono state sospese le procedure relative ai numerosi ricorsi proposti contro lo Stato italiano, destinati ad un sicuro accoglimento.

In ragione di tale urgenza – ha precisato ancora il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso – è stato emanato, in data 1/7/2013, il decreto legge n. 78 – convertito nella legge 9/8/2013, n.94 –, con il quale sono state apportate modifiche, in particolare, all'art. 656 c.p.p., agli artt. 30-ter e 47-ter dell'Ordinamento Penitenziario e all'art. 73 D.P.R. 309/90, prevedendosi la possibilità di sostituire la pena della reclusione in lavoro di pubblica utilità per identico periodo.

Non ha mancato di aggiungere la dott.ssa Della Pietra che un intervento più incisivo si è avuto, poi, con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 – convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 –, essendo stata prevista espressamente, per diverse materie riguardanti l'esecuzione penale, una procedura camerale senza formalità.

Si tratta, invero, della rateizzazione e della conversione di pene pecuniarie, della remissione del debito e dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, per le quali è competente il Magistrato di Sorveglianza, laddove, per la riabilitazione, la cognizione è affidata al Tribunale di Sorveglianza.

È stato dato atto, altresì – come emerge ancora dalla Relazione della dott.ssa Della Pietra – della “giurisdizionalizzazione” delle procedure relative ai reclami proposti dai detenuti avverso sanzioni disciplinari o con i quali sono denunciate condotte dell'Amministrazione pregiudizievoli nei loro confronti, prevedendosi, nella prima ipotesi, l'annullamento del provvedimento e, nella seconda – in caso di inadempimento da parte della stessa – un giudizio di ottemperanza.

Peraltro, sono stati ampliati i termini di ammissibilità per la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ridotti i reati per i quali non era consentita l'espulsione ai sensi della c.d. legge Bossi - Fini, e resa strutturale la misura degli arresti domiciliari ai sensi della legge 199/2010.

Rimandando alle ulteriori e significative indicazioni normative contenute nell'elaborato della dott.ssa Della Pietra – che non vengono riportate espressamente nella presente Relazione anche per evitare inutili ripetizioni –, preme aggiungere che la collega ha ritenuto di dare atto pure di un intervento significativo operato con il decreto legge 26/6/2014, n. 92 – convertito nella legge 11/8/2014, n. 117 –, essendo stato introdotto nell'Ordinamento giudiziario l'art. 35 – *ter*, attraverso il quale sono previsti rimedi risarcitori in caso di violazione dell'art.3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati, consistenti in *“una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci duran-*

te il quale il richiedente ha subito il pregiudizio” o, qualora ciò non sia possibile, nella liquidazione di Euro 8,00 per ciascuna giornata a titolo di risarcimento del danno.

Orbene, un puntuale riscontro alle finalità perseguite con i vari provvedimenti legislativi menzionati nella Relazione della dott.ssa Della Pietra si coglie – ha rimarcato quest’ultima – nella circostanza, di indubbio rilievo, consistente nella progressiva riduzione del numero dei soggetti detenuti nel Distretto, passati da 506 unità presenti alla data del 30/6/2013 alle 383 del 30/6/2014.

Il che ha comportato – non ha trascurato di evidenziare il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso – un proporzionale e significativo aumento delle istanze volte alla concessione dei nuovi benefici, con conseguente aggravio del carico di lavoro per i Magistrati in servizio presso detto Ufficio.

Quanto alla sicurezza interna, ha dato atto, altresì, la dott.ssa Della Pietra che la popolazione carceraria aveva manifestato, in più occasioni, il proprio malessere con proteste pacifiche, anche se talvolta rumorose, dapprima per le aspettative riposte nel decreto c.d. svuota-carceri – rivelatesi eccessive –, e, poi, per le problematiche scaturite dalle modifiche apportate al regime della liberazione anticipata in sede di conversione del decreto legge 23/12/2013, n. 146 – convertito, con modificazioni, nella L. 21/2/2014, n. 10.

Ha inteso sottolineare, però, la collega che *“le Direzioni, il personale e la magistratura (avevano) provveduto a chiarire, questi ultimi grazie ai ricorrenti colloqui e ad alcuni incontri collettivi con gli stessi detenuti presieduti dal Presidente, i punti critici delle norme in parola e gli orientamenti giurisprudenziali seguiti, sì da evitare che il malessere sfociasse in forme più gravi di protesta”*.

E tutto questo è stato reso possibile – non ha mancato di aggiungere la dott.ssa Della Pietra – per effetto delle condizioni di

totale copertura dell'Organico dei Magistrati e del graduale assorbimento delle rilevanti scoperture riguardanti il personale amministrativo a seguito del trasferimento al Tribunale di Sorveglianza di parte dei dipendenti operanti negli Uffici del Giudice di Pace soppressi, nonché dell'assegnazione temporanea di due dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria (rimanendo, però, ancora vacanti i posti di Direttore amministrativo e di due Funzionari giudiziari).

La dott.ssa Della Pietra ha ritenuto, poi, di fornire i seguenti dati, senz'altro significativi, che vengono così riportati.

A fronte dei 1019 procedimenti iscritti presso il Tribunale di Sorveglianza – ai quali vanno sommati 386 ancora pendenti –, il Collegio giudicante ha emesso 942 provvedimenti (rispetto ai 761 adottati nell'anno precedente), onde la pendenza è rimasta contenuta in 463 procedimenti.

Sicché, non sembra potersi dubitare che, in relazione a tale pendenza complessiva (alla data del 30/6/2014), comunque di non particolare consistenza o portata, debbano essere definiti e portati a compimento soprattutto i procedimenti più risalenti nel tempo, come specificamente indicati nella Relazione (e prima di tutti – ovviamente – quello iscritto nell'anno 2009) .

Emerge ancora dall'elaborato della dott.ssa Della Pietra – e si ritiene di dover farne menzione nella presente Relazione – che, a fronte dei 4545 procedimenti iscritti presso l'Ufficio di Sorveglianza (peraltro, 4035 erano già iscritti nell'anno 2013) – ai quali vanno aggiunti 449 pendenti –, sono stati emessi 4359 provvedimenti, con una pendenza residua, quindi, di 635 procedimenti (rispetto ai 457 pendenti nell'anno 2013).

Ed, in proposito, la dott.ssa Della Pietra non ha mancato di sottolineare che *“il numero delle pendenze sia stato davvero contenuto grazie all'impegno profuso dai colleghi e dal personale am-*

ministrativo”, aggiungendo che, oltre a tale lavoro, andava tenuto conto anche del dato, concernente il numero dei colloqui con i detenuti (328) e delle rogatorie (26).

Le concessioni di permesso-premio – risulta ancora dalla Relazione in questione – sono state 232, laddove 50 quelle dettate da gravi motivi di famiglia; le richieste rigettate o dichiarate inammissibili sono state, invece, 293.

Quanto alle **misure alternative alla detenzione**, di competenza del Tribunale di Sorveglianza, emerge il seguente quadro, attraverso gli ulteriori dati forniti dalla dott.ssa Della Pietra:

- **70** concessioni di affidamento in prova al servizio sociale;
- **11** concessioni di affidamento in prova a tossicodipendenti o alcolodipendenti;
- **50** concessioni di detenzione domiciliare;
- **13** concessioni di semilibertà;
- **nessuna** concessione di liberazione condizionale a fronte delle tre istanze presentate.

Per converso, i provvedimenti di rigetto o di inammissibilità delle richieste, afferenti tutte le misure alternative, sono stati complessivamente 315.

In definitiva, può riconoscersi che la situazione così descritta non si presenti molto diversa da quella rappresentata con la precedente Relazione sull’Amministrazione della Giustizia redatta per l’anno 2013, quanto ai profili da ultimo presi in considerazione (relativamente alle misure alternative alla detenzione), denotando i dati messi in evidenza variazioni non particolarmente significative ovvero di notevole peso o rilievo rispetto a quelli tenuti presenti, con riferimento al periodo precedente (dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013).

Può ammettersi, cioè, che, raffrontando tutti questi dati con

quelli segnalati nel precedente elaborato del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, si siano mantenuti sostanzialmente costanti, con qualche piccola differenza su alcuni punti.

È stato dato atto, altresì, dalla dott.ssa Della Pietra che: sono stati adottati **13** provvedimenti di revoca di misure per soggetti, dimostratisi inidonei al trattamento extramurario; **16** sono stati i provvedimenti di riabilitazione, a fronte di **22**, di diverso tenore;

sono stati **698**, nell'anno in corso, i provvedimenti di riduzione di pena adottati dal Magistrato di Sorveglianza (comprese le concessioni parziali), laddove i rigetti, le revoche e le declaratorie di inammissibilità sono stati **150** complessivamente;

avverso i provvedimenti di rigetto sono stati proposti al Tribunale di Sorveglianza **79** reclami dai condannati, dei quali soltanto **12** accolti.

È stato evidenziato ancora dalla dott.ssa Della Pietra che, nel periodo preso in considerazione, sono stati emessi **9** provvedimenti di rigetto **in materia di rinvio dell'esecuzione della pena e delle sanzioni sostitutive per gravi motivi di salute** (art. 684 c.p.p.) – nello stesso numero, peraltro, riscontrato in relazione al corrispondente periodo dell'anno precedente –, laddove sono intervenute **7** dichiarazioni di delinquenza abituale ex art. 103 c.p.;

pendono, altresì, **7** procedimenti per **richieste di grazia**, in ordine ai quali, però, non risulta ancora espresso il previsto parere.

Quanto ai procedimenti instaurati ai sensi del decreto legislativo 286/1998 (c.d. legge "Bossi-Fini") – che impone al Magistrato di Sorveglianza di espellere, negli ultimi due anni di detenzione e a titolo di misura alternativa, i detenuti stranieri extracomunitari, condannati per reati di non eccessivo allarme so-

ciale –, è stato fatto presente – sempre con la Relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza – che, a fronte di **9** procedimenti iscritti, **si è proceduto ad una sola espulsione**.

Il che è dovuto – ha ulteriormente precisato la dott.ssa Della Pietra, richiamando, peraltro, le stesse osservazioni svolte con la precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – *“soprattutto alla ostatività dei reati in espiazione (in genere trattasi di rapina o di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio aggravata dall'art. 80 co. 2 d.p.r. 309/90, non più tali però in ragione della recente normativa) ma soprattutto alla difficoltà di identificare i soggetti (ovviamente privi di documenti) e la loro nazionalità prima che intervenga la definitiva scarcerazione”*.

Ritengo opportuno aggiungere che, in riferimento al corrispondente periodo dell'anno precedente (1/7/2012 -30/6/2013), sono stati adottati tre provvedimenti di espulsione in relazione ai cinque procedimenti iscritti ed instaurati a termine dell'anzidetto decreto legislativo 286/1998.

Mi preme dare atto, infine, dell'ultima annotazione, contenuta nella Relazione della dott.ssa Della Pietra e che riporto testualmente:

“La sanità penitenziaria, che sembrava essere stata affrontata dall'ASREM con nuove modalità di intervento, è tornata a soffrire delle difficoltà già in più occasioni denunciate con conseguente ricorso alle visite specialistiche esterne (n. 1044 quelle autorizzate dall'Ufficio) che, come evidente, aggravano non senza rimostranze i Nuclei Traduzioni della Polizia Penitenziaria”.

Conclusivamente, non sembra potersi disconoscere – in linea, peraltro, con quanto ho già rilevato nella parte finale della mia precedente Relazione, innanzi richiamata – che il lavoro espletato dai Magistrati in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza nei sensi innanzi esposti, attraverso i dati riportati nel-

l'elaborato della dott.ssa Della Pietra, abbia dato risultati soddisfacenti ed apprezzabili in termini di "produttività": e di ciò si ritiene di dover dare atto anche con il presente scritto.

6. Tribunale per i Minorenni.

Andamento della giurisdizione, civile e penale

Conformemente alle linee – guida seguite nella mia precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013, si riportano, nella presente, le indicazioni più significative e rilevanti fornite sullo specifico punto dalla dott.ssa Patrizia Esposito – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Campobasso – con il proprio elaborato in data 30/9/2014, prot. n. 638/Inf., trasmesso a questa Presidenza.

La Relazione della collega – mi preme aggiungere – è articolata, in sostanza, negli stessi termini risultanti da quella precedente (in data 10/10/2013, prot.n. 839), salvo il necessario aggiornamento dei dati, che è stato effettuato con riferimento ad entrambi i Settori, civile e penale, in quanto riflettenti, in particolare, le pendenze e sopravvenienze dei procedimenti in carico all'Ufficio nel periodo preso in considerazione (1/7/2013 - 30/6/2014).

Ciò premesso, è stato ribadito – con la Relazione in questione – che è rimasto immutato l'Organico dei Magistrati in servizio presso l'indicato Tribunale, essendo composto dal Presidente e da tre Giudici togati (dott.ri Giovanni Fraticelli, Prospero Petti e Simonetta Mancini); l'Ufficio, peraltro, si avvale dell'apporto lavorativo anche di dodici Giudici onorari.

Il Tribunale non è suddiviso in Sezioni, occupandosi ciascun Magistrato della trattazione di affari civili e penali e, quindi, svol-

gendo funzioni promiscue.

Non ha mancato di aggiungere, però, la dott.ssa Esposito che, per consentirle il contestuale espletamento delle attività di coordinamento, guida e direzione dell'Ufficio connesse alle sue funzioni presidenziali, è ridotto percentualmente il proprio carico di lavoro rispetto agli altri colleghi, nell'assegnazione degli affari civili, precisando anche che è l'*"unica assegnataria delle procedure finalizzate alla applicazione di misure amministrative"*.

È stato ulteriormente evidenziato – in linea, peraltro, con le indicazioni contenute nella precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – che, nel Settore civile, operano due Collegi per la trattazione delle procedure camerali – contenziose e di volontaria giurisdizione nonché per quelle finalizzate all'applicazione di misure amministrative – con Camere di Consiglio tutte presiedute dalla dott.ssa Esposito –, laddove, nel Settore penale, è previsto un Collegio per il dibattimento, composto dai dott.ri Fraticelli e Mancini (quali Magistrati togati ed il primo anche con funzioni di Presidente) e dai Giudici onorari, designati secondo le prescrizioni tabellari.

Tale assetto organizzativo – ha inteso evidenziare il Presidente del Tribunale per i Minorenni – *"consente la rapida trattazione delle procedure e la tempestiva celebrazione dei processi, sia civili che penali, tant'è che l'Ufficio non presenta particolari problemi nello svolgimento della propria attività istituzionale"*.

Non ha tralasciato di rimarcare, in particolare, che i provvedimenti, civili e penali, vengano depositati nei termini di legge e che la trattazione di tutti i processi avvenga in tempi rapidi.

Diverse considerazioni sono state svolte, invece, dalla dott.ssa Esposito relativamente ai procedimenti civili di volontaria giurisdizione ed ai cosiddetti procedimenti amministrativi, relativi, questi ultimi, ai minori di condotta irregolare.

Ha osservato, sul punto – ripetendo quanto aveva già esposto nelle tre precedenti Relazioni – che i procedimenti, menzionati da ultimo, *“non si concludono con una sentenza, ma prevedono esclusivamente l’emissione di uno o più successivi decreti, revocabili e modificabili, modellati sulla base della evoluzione della situazione personale e familiare di ciascun minore”*.

“Si tratta”, – ha rilevato ancora la dott.ssa Esposito – “di procedimenti naturalmente ed inevitabilmente destinati a durare nel tempo, sicché il prolungamento della loro pendenza non è attribuibile a negligenza dei giudici, ma soltanto al permanere di condizioni di sofferenza e di disagio del minore o dei minori interessati (talora si tratta di tutti i componenti di un intero nucleo familiare), condizioni che, talora, non solo impediscono una sollecita archiviazione dei relativi procedimenti ma che, per converso, impongono un protratto monitoraggio che impegna ulteriormente e doverosamente il magistrato assegnatario”.

Non può prescindere, infatti – ha aggiunto il Presidente del Tribunale per i Minorenni, e tale puntualizzazione si condivide pienamente –, da un aspetto specifico del lavoro del Giudice minorile (non rilevabile statisticamente), che *“consiste nel costante dialogo con gli operatori sociali dei Servizi territoriali, nella promozione tra gli addetti al settore di una cultura attenta ai bisogni dei minori, nel costante confronto con i Dirigenti di strutture sanitarie, scolastiche, di accoglienza al fine di ottimizzare le risorse da porre al servizio di tutte le forme di disagio giovanile con la modulazione di interventi appropriati per ogni singolo caso”*.

Relativamente al funzionamento della **Giustizia civile minorile** in questo Distretto, ha ribadito la dott.ssa Esposito – richiamando puntualmente le osservazioni svolte con le precedenti Relazioni – che *«le connotazioni del territorio, caratterizzate da realtà socio-economiche sempre più complesse e depauperate, tut-*

tora continuano a presentare criticità e problematiche, in parte riguardanti diffusi e perduranti “fenomeni sommersi” di violenze e abusi ai danni di minori sia in ambito familiare che extrafamiliare, la cui emersione richiede l’impegno congiunto delle Istituzioni tutte con la Magistratura minorile in una proficua sinergia di interventi».

Quanto ai rapporti con i Servizi Sociali e Assistenziali del Territorio non ha mancato di segnalare che *“si continua ancora a registrare, nonostante l’impegno e gli sforzi lodevolmente effettuati dalle assistenti sociali e dagli operatori del settore, carenza di mezzi e di strutture che ostacola i loro interventi civili di protezione e tutela dei minori, rendendo la loro azione inadeguata a fronteggiare tutte le esigenze operative da espletare sul territorio”.*

Valutazioni, queste, tutte già espresse dalla dott.ssa Esposito con le Relazioni redatte sull’amministrazione della Giustizia per gli anni precedenti.

Orbene, per non “appesantire” ulteriormente questo mio scritto, mi pare opportuno ed utile rimandare – con riferimento al Settore civile e penale (e, per quest’ultimo, agli affari trattati in dibattimento ovvero di competenza del GIP o del GUP) ed alla pendenza complessiva dei procedimenti riscontrata alla data del 30/6/2014 (conteggiati anche quelli pendenti, pervenuti ed esauriti al 30/6/2013) – ai dati risultanti dal prospetto contenuto nella relazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni.

Ritengo, nondimeno, di far menzione – secondo quanto emerge dai dati riportati in tale prospetto – quanto meno dei procedimenti pendenti complessivamente al 30/6/2014, in quanto valgono a dare un quadro – tra l’altro – anche sul carico di lavoro gravante sull’Ufficio (tenendo conto – ovviamente – pure delle singole annotazioni riguardanti, alle date del 30/6/2013 e del 30/6/2014, i procedimenti sopravvenuti ed esauriti).

Le pendenze finali risultano così indicate (al 30/6/2014):

- Settore civile: 770 procedimenti
- Settore penale (dibattimento): 38
- Settore GIP: 8
- Settore GUP: 31
- Settore Sorveglianza Tribunale: 0
- Settore Sorveglianza Magistrati: 0

Orbene, sembra potersi riconoscere – attraverso i singoli dati riportati nell’anzidetto prospetto, con riguardo ai vari settori di attività – che la situazione afferente il periodo preso in considerazione (1/7/2013 – 30/6/2014) non si discosti molto, in termini quantitativi, da quella concernente il corrispondente periodo precedente, quanto alle pendenze, sopravvenienze e definizioni.

E non pare potersi dubitare che non si tratti di un carico di lavoro eccessivo o, comunque, non sostenibile – con riguardo al numero dei Magistrati in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, come innanzi indicato –, ove si consideri – tra l’altro – che, al 30/6/2013, i procedimenti pendenti, nel Settore civile, fossero 727 – con sopravvenienze e definizioni attestatesi rispettivamente su 514 e 551 procedimenti –, e che, al 30/6/2014, i procedimenti pendenti siano risultati 770 – con sopravvenienze e definizioni pari rispettivamente a 428 e 385 procedimenti.

Lo stesso ordine di idee sembra potersi ripetere pure relativamente ai dati afferenti gli altri settori di attività dell’Ufficio, come riportati nel prospetto in questione e che non vengono trascritti nella presente Relazione anche per evitare inutili ripetizioni.

Mi corre l’obbligo di aggiungere e, comunque, mi pare opportuno rappresentare che la valutazione sopra esposta in me-

rito al carico di lavoro gravante sul Tribunale suddetto sembra trovare un sostanziale riscontro in merito a quanto ha ritenuto di esporre, nel dettaglio, la dott.ssa Esposito in ordine al Settore civile, sia pure tenendosi conto delle puntualizzazioni fatte al riguardo.

Invero, si legge testualmente che, **“nel periodo di riferimento, il funzionamento della giustizia civile minorile ha registrato una riduzione quanto al numero di procedure di nuova iscrizione ed un incremento delle pendenze, aggiungendosi, però, che “numeroso siano le variabili che possono incidere sui dati suindicati”.**

Fattori che sono stati così elencati:

- innanzi tutto, le evidenziate particolarità della materia minorile, che rende difficile prevedere la durata dei singoli procedimenti ed, anzi, a volte impone di tenerli aperti per l'attuazione di una prudente vigilanza delle condizioni socio-familiari in vista della emissione di eventuali ulteriori provvedimenti;
- la imprevedibile flessione delle sopravvenienze civili, già progressivamente registrata in linea generale nell'ultimo biennio;
- infine, gli effetti conseguenti all'applicazione della recente normativa, introdotta dalla legge 219/2012, in materia di equiparazione dello *status filiationis*, che ha trasferito al Tribunale ordinario la competenza di numerose procedure, prima di cognizione del Tribunale per i Minorenni.

Ha dato atto, poi, la dott.ssa Esposito della flessione delle procedure, che vengono promosse ai sensi degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983 e sono finalizzate alle declaratorie di trascrizione e di efficacia delle adozioni pronunciate all'estero – essendo passate da 22 a 12 –, nonché delle domande per l'adozione nazionale, passate da 162 a 149.

Per converso, sono risultate in aumento le istanze per l'ido-

neità all'adozione internazionale (da 15 a 18), unitamente alle procedure volte all'applicazione di misure amministrative (da 10 a 13).

Emerge ancora dall'elaborato del Presidente del Tribunale per i Minorenni, con riguardo alla materia dell'affidamento e delle adozioni (ai sensi della legge 4/5/1983, n. 184), quanto segue:

- sono state definite 8 procedure di adottabilità, delle quali alcune relative a più minori;
- sono state emesse 15 sentenze di adottabilità, di cui 10 di accoglimento e 5 di non luogo a provvedere;
- sono state definite "con la conclusiva adozione legittimante" 7 procedure di adozione e, "con la conclusiva adozione speciale", 6 procedure di cui all'art. 44 – lett. B – legge 184/83, e 2 procedure di cui all'art. 44 – lett. D – di detta legge;
- sono stati emessi 17 decreti, aventi ad oggetto il riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle Autorità giudiziarie straniere come adozione;
- sono state dichiarate 15 situazioni di idoneità all'adozione internazionale ed emessi 4 provvedimenti di rigetto;
- sono stati emessi 66 provvedimenti a protezione dei minori, ai sensi dell'art. 10 della legge 1983, n. 184.

Ha ulteriormente rappresentato la dott.ssa Esposito che, mentre è molto bassa (pochi mesi) la durata media dei procedimenti inerenti allo stato di adottabilità ed alla dichiarazione di adozione per quelli, che vengono definiti ai sensi dell'art. 11 della legge 184/83, durano, invece, più a lungo (talvolta anche anni) i procedimenti, nei quali alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore non consegue la relativa adozione per mancanza di coppie disponibili.

Dopo aver fornito la collega anche utili e dettagliate indicazioni sui provvedimenti emessi in materia di potestà genito-

riale (ex art. 330 e segg. cod. civ.) – precisando, peraltro, che non era stato emesso, nel periodo di riferimento, alcun provvedimento in materia di sottrazione internazionale di minori, in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980, ratificata con legge 64/1994 –, ha ribadito che, nella trattazione degli affari civili, v’era stata *“una soddisfacente funzionalità con riguardo ai criteri di tempestività degli interventi e rapidità nelle risposte, connotati assolutamente imprescindibili ai fini della tutela giurisdizionale dei minori”*.

Per aggiungere, poi, che *“i magistrati in organico sono stati in grado di fronteggiare i carichi di lavoro, in tutti i settori di attività dell’Ufficio, sia in termini di accuratezza e di approfondimento dei problemi trattati in ciascun procedimento, sia in termini di speditezza, benché la piena operatività delle riforme introdotte in materia di necessaria presenza della difesa tecnica dei genitori e dei minori e più in generale della rappresentanza legale dei minori renda particolarmente complessa la gestione di tali procedure, comportando la nomina sempre più frequente di tutori e curatori speciali”* (considerazioni tutte, queste, già svolte nelle precedenti Relazioni).

Ha inteso sottolineare, peraltro, che il conseguente aggravio degli adempimenti di Cancelleria *“viene lodevolmente e laboriosamente fronteggiato dal Personale di Cancelleria”*.

Dopo aver dato atto, altresì, la dott.ssa Esposito – conformemente, peraltro, a quanto già rappresentato con le precedenti Relazioni – che *“i rapporti dell’Ufficio con i Servizi Territoriali Socioassistenziali sono buoni per quanto riguarda la reciproca integrazione e la disponibilità dei servizi stessi”*, non ha potuto, nondimeno, non rilevare che *“il numero esiguo di Assistenti Sociali, in rapporto alle sopraevidenziate esigenze derivanti dalla peculiarità del territorio molisano che richiederebbe un’analisi costante del-*

le piccole realtà agro-montane, e la precarietà del rapporto di lavoro spesso intercorrente tra gli operatori e gli Enti locali da cui non di rado ne scaturisce una brusca interruzione con conseguente dispersione del patrimonio di conoscenza acquisito dal singolo, rendono ancora insoddisfacente la capacità, in genere, dei predetti Servizi Sociali territoriali di rispondere in modo adeguato e sollecito alle richieste di questo Tribunale per i Minorenni di indagini sociali o di approfondimenti di tipo psicologico sul minore o sul nucleo familiare”.

Relativamente all’andamento della **Giustizia minorile penale** ha ribadito la dott.ssa Esposito – in linea con le valutazioni già espresse con le precedenti Relazioni – che la criminalità minorile nel Molise è di ridotte dimensioni.

Invero, nell’anno di riferimento – ha evidenziato, tra l’altro – erano pervenuti all’Ufficio del GUP e del GIP rispettivamente 59 e 115 procedimenti (dei quali, per questi ultimi, 97 a carico di noti e 18 nei confronti di ignoti), e, nel Settore del dibattimento, 30 procedimenti; non è stato segnalato alcun caso di omicidio consumato o tentato.

È stato dato atto, altresì, che, alla data del 30/6/2014, risultavano pendenti da oltre tre anni, in fase dibattimentale, tre processi, dei quali due erano stati definiti nel frattempo; non era intervenuta alcuna declaratoria di estinzione dei reati per decorso del termine prescrizione (per le ulteriori indicazioni contenute nella Relazione in questione non può che rimandarsi alla stessa anche per evitare inutili ripetizioni).

Non ha mancato di rappresentare anche il Presidente del Tribunale per i Minorenni che non sono emerse particolari problematiche nella fase di esecuzione della pena e che, *“sul piano normativo, le esigenze e le carenze dell’attuale sistema penale minorile e le situazioni che richiedono con maggiore urgenza l’intervento del legislatore mi sembrano essere soprattutto quelle relative alla*

necessità di fornire maggiore importanza ai diritti della persona offesa nel processo penale minorile ed alla altrettanto importante necessità che, anche a fini educativi, venga in ogni procedimento disposto l'obbligo per l'imputato di tentare una conciliazione con la medesima persona offesa".

Considerazioni tutte, queste, già svolte dalla dott.ssa Esposito, negli stessi termini, con le tre precedenti Relazioni sull'amministrazione della Giustizia (per gli anni 2011, 2012 e 2013).

PARTE V

7. Analisi valutativa dei dati statistici riportati nelle Tabelle della “DGSTAT”, con riferimento ai flussi dei procedimenti distinti per materia, alla durata degli stessi, all’anno di iscrizione, alle principali modalità di definizione

Riporto, qui di seguito, un’analisi valutativa dei dati statistici relativi al periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, risultanti dalle allegate Tabelle della “DGSTAT”, trasmesse a questa Corte in data 10/11/2014.

Per semplificarne la lettura mi soffermerò, dapprima, su quelli riguardanti i procedimenti civili e, poi, sugli altri, concernenti quelli penali, con riferimento ai singoli Uffici giudicanti del Distretto.

7.1 Settore civile

Per la **Corte di Appello di Campobasso** si rileva – in base alla Tav. 1.1 – che, a fronte di 887 procedimenti iscritti nel periodo in esame, ne sono stati definiti 1.224, onde residua una pendenza finale di 2.199.

Situazione, questa, sostanzialmente corrispondente a quella riscontrata nel periodo precedente (1/7/2012 – 30/6/2013), nel quale, rispetto ai 979 procedimenti iscritti, ne erano stati definiti 1.233, con una pendenza finale pari a 2.536.

Il dato che appare più significativo in entrambi i periodi presi in considerazione è che le definizioni siano state, comunque, in numero superiore alle nuove iscrizioni, con un incremento percentuale indubbiamente positivo.

Sicché – come ho già dato atto con la precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 –, non


sembra potersi dubitare che, nell'attuale periodo di riferimento, sia proseguita la maggiore "produttività" dei Magistrati di questa Corte, addetti tabellarmente al Settore civile, conseguente ad un incremento dei procedimenti definiti.

Ed è da augurarsi vivamente che proprio questo *trend*, di indubbio rilievo e di non poco conto – che si coglie attraverso l'anzidetta Tabella predisposta dalla "DGSTAT" –, continui anche negli anni successivi.

Obiettivo, questo, che mi pare ragionevolmente perseguibile o raggiungibile, ove si tenga conto della circostanza che i quattro Consiglieri in servizio presso questa Corte siano addetti, in via esclusiva, al Settore civile, in base alle vigenti previsioni tabellari, onde possono occuparsi, di regola, di tali affari senza essere impiegati spesso anche in compiti di supplenza nel Settore lavoro e previdenza o in quello penale, come è avvenuto in passato, stanti le notevoli scoperture – all'epoca – dei Magistrati per questo Ufficio – salvo che, ovviamente, non si profilino situazioni di incompatibilità dei colleghi operanti in altri Settori ovvero l'Organico non risulti più al completo, come è attualmente.

In proposito, va ribadito che nel posto già ricoperto dal dott. Giovanni Luigi Saporiti – trasferito, con funzioni di Giudice, al Tribunale per i Minorenni di Napoli (ove ha preso possesso in data 12/8/2014), è subentrata la dott.ssa Maria Grazia d'Errico, che, proveniente dal Tribunale di Foggia, è stata destinata, con funzioni di Consigliere, a questa Corte di Appello (ove ha preso possesso il 28/10/2014).

Detta collega, destinata tabellarmente al Settore civile in via esclusiva (unitamente ad altri tre Consiglieri), è subentrata, infatti, nel ruolo e nei compiti già assegnati al dott. Saporiti, in base alle vigenti previsioni tabellari.



Per i **Tribunali ordinari** emerge ancora dalla Tav.1.1 che il numero complessivo delle iscrizioni (17.982), nel periodo di riferimento, è aumentato, in termini non trascurabili o di poco conto, rispetto a quello dell'anno precedente (15.881), con un incremento, egualmente di non scarso rilievo o peso, anche delle definizioni, pari a 17.461, rispetto alle 15.482, accertate nel corrispondente periodo precedente.


Il dato appare senz'altro significativo e merita la dovuta considerazione, non senza aggiungere che i procedimenti complessivamente definiti, con riferimento a tutti e tre i Tribunali ordinari di questo Distretto (17.461), siano stati, in sostanza, di poco inferiori a quelli iscritti nell'anno 2013/2014 (17.982).

E la pendenza finale – sempre per detti Tribunali – si è attestata complessivamente su 20.498 procedimenti, a fronte di quelli pari a 19.931 nel periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013 ed a 19.421 (alla fine del 1° semestre 2012).

Sicché, nonostante la maggiore “produttività” riscontrata per i Tribunali ordinari, nel loro complesso, rispetto alla situazione afferente il periodo precedente (quanto al totale delle definizioni), non può non prendersi atto, nondimeno, dell'entità della pendenza finale (20.498 procedimenti), che ha pur sempre una cer-

ta rilevanza, non risultando quantitativamente di poco conto.


Ritengo doveroso e, comunque, opportuno evidenziare che i dati, riportati nell'anzidetta Tabella, rappresentano un quadro differenziato per ciascuno degli Uffici giudiziari in questione.




Invero, per il **Tribunale di Campobasso**, è stata registrata, alla fine del periodo di riferimento, una pendenza finale di 6.917 procedimenti (rispetto a quella di 7.027 nell'anno precedente), con definizioni, pari a 6.638, leggermente superiori alle sopravvenienze, calcolate in 6.528 (nel periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013 le definizioni sono state 6.993 e le nuove iscrizioni 6.961).

Sicché, vi sono state leggere variazioni, comunque non particolarmente rilevanti, per i dati relativi al numero complessivo delle definizioni e delle sopravvenienze, messi a confronto i due periodi di riferimento, con una pendenza finale attestatasi sostanzialmente su valori non molto "distanti" quantitativamente.

Per il **Tribunale di Isernia** va dato atto di una pendenza complessiva superiore a quella accertata per il precedente Ufficio giudiziario, essendo stata calcolata in 8.060 procedimenti, con le nuove iscrizioni indicate in 4.580 e le definizioni in 4.226 procedimenti (in numero inferiore, quindi, alle sopravvenienze).



E ciò a fronte di 4.309 procedimenti iscritti nell'anno 2012/2013 e di 4.122 definiti, con una pendenza finale, pari a 7.660; può riconoscersi, in definitiva, un *trend* sostanzialmente costante relativamente a tutti e tre i valori in questione, ove rapportati a quelli registrati nel corrispondente periodo successivo (1/7/2013 – 30/6/2014).




Per il **Tribunale di Larino** va fatta una precisazione preliminare:

i dati trascritti nella Tav. 1.1 riguardano sia la Sede centrale di detto Ufficio giudiziario che la Sezione distaccata di Termoli, prima che quest'ultima – ovviamente – venisse soppres-

sa ed accorpata alla Sede principale per effetto del D.Lgs. 7/9/2012, n. 155.

Orbene, per detta Sede, la situazione descritta nella Tabella è la seguente, con riguardo al periodo in esame:

- procedimenti iscritti: 6.694 (2.774 nell'anno precedente);
- procedimenti definiti: 3.633 (2.654 nell'anno precedente);
- pendenza finale: 5.521 (2.460 nell'anno precedente).



Per la **Sezione distaccata di Termoli** il quadro è il seguente, come risultante dalla stessa Tabella:

- procedimenti iscritti: 180 (1.837 nell'anno precedente);
- procedimenti definiti: 2.964 (1.713 nell'anno precedente);
- pendenza finale: 0 (2.784 nell'anno precedente).

Sicché, va dato atto, innanzi tutto, che la pendenza finale dei procedimenti in carico al Tribunale di Larino (Sede centrale) sia risultata, al termine del 1° semestre 2014, inferiore a quella registrata, nello stesso periodo di riferimento, sia nel Tribunale di Campobasso che nel Tribunale di Isernia.

E non può passarsi sotto silenzio la circostanza che il rilevante divario riscontrato – sempre nel periodo in esame – tra le sopravvenienze (6.694) e definizioni (3.633) per la Sede centrale sia dipeso – ho motivo di ritenere ragionevolmente – dagli ef-

fetti derivanti dalla trasmigrazione o passaggio dei procedimenti pendenti presso la Sezione distaccata di Termoli alla Sede centrale, ove si consideri – tra l'altro – che, a fronte delle nuove iscrizioni, pari a 180, vi siano state 2.964 definizioni, con una pendenza finale pari a "0".


Il che, peraltro, pare trovare riscontro anche in quanto ho evidenziato con la mia precedente Relazione, avendo rappresentato che un carico non indifferente o trascurabile di lavoro avrebbe gravato sui Magistrati in servizio presso il Tribunale di Larino, a far tempo dal 13/9/2013, a seguito dell'accorpamento alla Sede centrale della Sezione distaccata di Termoli, avuto riguardo appunto ai procedimenti civili pendenti presso quest'ultima alla data del 30/6/2013 (2.784).

E ciò non senza aggiungere – a conferma dell'esposto ordine di idee – che, nella parte introduttiva delle Tabelle fornite della "DGSTAT", sia stato evidenziato che, comprendendo il presente anno giudiziario (2013/2014) il periodo di attuazione della riforma della geografia giudiziaria, "si è scelto di produrre le tavole secondo la nuova geografia giudiziaria".

Per precisare ulteriormente:

"Occorre porre massima cautela nel valutare i dati poiché con la migrazione dei procedimenti dalle sezioni distaccate alle sedi di Tribunale, per il settore civile dei Tribunali i pendenti delle sezioni distaccate sono stati inseriti come sopravvenuti presso il Tribunale e risultano come esauriti presso le ex sezioni distaccate".

Il che ha comportato, in generale, che "non sono (stati) proposti (nelle Tabelle) confronti con gli anni giudiziari precedenti in quanto i dati non sarebbero (stati) coerenti".



Per **gli Uffici del Giudice di Pace** dell'intero Distretto si rileva – giova aggiungere – una riduzione complessiva delle iscrizioni o sopravvenienze, come anche delle definizioni, in linea, peraltro, con quanto ho già evidenziato con la precedente Relazione, per il periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013.

Invero, i dati sono i seguenti:

- procedimenti iscritti: 4.282 (6.533 nell'anno precedente);
- procedimenti definiti: 4.482 (6.366 nell'anno precedente);
- pendenza finale: 2.301 (3.713 nell'anno precedente).

Non sembra potersi disconoscere che, raffrontati i due periodi, si colga una sensibile riduzione soprattutto per le nuove iscrizioni e le definizioni, nei valori innanzi indicati, con conseguente diminuzione della pendenza finale.


Il che significa che è proseguito positivamente anche l'andamento riscontrato nel confronto tra gli anni 2011/2012 e 2012/2013 – come è stato già rappresentato con la mia precedente Relazione –, a conferma soprattutto del dato concernente la "produttività" dei Magistrati onorari, in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto, di indubbio rilievo e meritevole, quindi, della dovuta considerazione.

Mi pare opportuno, a questo punto, rimandare, per un esame dettagliato – come ho già fatto con il mio precedente elaborato –, ai dati relativi ai singoli Uffici del Giudice di Pace compresi rispettivamente nei Circondari di Campobasso, Isernia e Larino, quanto alle iscrizioni, definizioni e pendenze finali nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014), non mancando, però, di richiamare l’attenzione sui flussi di alcuni Uffici.

Invero, non può non rilevarsi che i procedimenti iscritti in diversi Uffici siano in numero davvero esiguo o, comunque, modesto, come appaiono egualmente insignificanti le pendenze finali, di talché sembra giustificarsi ampiamente – come ho già sottolineato con la precedente Relazione – l’intervento posto in essere con il decreto legislativo 7/9/2012, n. 156, in forza del quale i diciassette Uffici del Giudice di Pace del Distretto si sarebbero ridotti a tre (nelle Sedi circondariali di Campobasso, Isernia e Larino), salvo eventuali richieste dei Comuni, interessati al mantenimento del proprio Ufficio del Giudice di Pace.

Allo stato, oltre agli Uffici del Giudice di Pace di Campobasso, Isernia e Larino, continuano ad operare – a seguito delle richieste di mantenimento avanzate dai rispettivi Comuni al Ministero della Giustizia –, nell’ambito di questo Distretto, quelli di Agnone, Castel San Vincenzo, Forlì del Sannio e Termoli.





Devo anche precisare che i dati riportati nella Tav. 1.1 riguardano anche alcuni Uffici del Giudice di Pace che non sono più in funzione attualmente, non essendone stata fatta richiesta di mantenimento da parte dei rispettivi Comuni di appartenenza.



Ciò posto e passando ad esaminare il profilo relativo alle **principali materie**, oggetto dei procedimenti civili trattati negli Uffici giudicanti di questo Distretto –secondo i dati riportati nella Tabella 1.2/a –, si rileva che questa **Corte di Appello**, nel periodo di riferimento, è stata impegnata soprattutto nella definizione di quelli di cognizione ordinaria (432), in materia di lavoro (228) e previdenza (191) nonché di equa riparazione ex lege 89/2001 (245); le pendenze finali sono state rispettivamente di 1.356 procedimenti (cognizione ordinaria), 358 (lavoro), 254 (previdenza) e 161 (equa riparazione).


V'è stato – per quest'ultima tipologia di procedimenti – un decremento delle iscrizioni (169) rispetto al corrispondente periodo precedente (293), unitamente ad un aumento, invece, delle definizioni (245), a fronte delle 237, registrate al termine del 1° semestre 2013.

Poco rilevanti o significativi appaiono i valori afferenti le separazioni, consensuali e giudiziali (risultano definiti, sempre nel periodo di riferimento, rispettivamente 11 e 3 procedimenti), come anche quelli relativi ai divorzi con rito giudiziale o consensuali (rispettivamente definiti 2 e 4); anche le pendenze finali – come risultanti sempre dall'anzidetta Tabella – sono quantitativamente esigue o, comunque, assai modeste.





Relativamente ai tre **Tribunali ordinari** del Distretto – compresa la **Sezione distaccata di Termoli**, – la **cognizione ordinaria** denota una pendenza finale complessiva non trascurabile od indifferente, pari a 9.510 procedimenti (a fronte dei 9.371 accertati nel corrispondente periodo precedente), laddove quelli iscritti sono stati 3.773 ed i definiti 3.634 (rispettivamente 2.392 e 2.313 nell’anno precedente): le definizioni, quindi, sono state leggermente inferiori alle nuove iscrizioni, non diversamente da quanto è avvenuto nel corrispondente periodo precedente, nel quale le definizioni (2.313) hanno finito per compensare, in sostanza, egualmente le sopravvenienze (2.392).

E ciò non senza aggiungere che la pendenza finale complessiva – nel periodo di riferimento e con riguardo al settore della “**cognizione ordinaria**” (9.510 procedimenti) – si sia attestata su un livello leggermente superiore rispetto a quello riscontrato nell’anno precedente (9.371).



Per le **separazioni consensuali e giudiziali** si rilevano, in sostanza, leggere e, comunque, non forti oscillazioni o variazioni rispetto a quanto riscontrato nel corrispondente periodo precedente, essendo stati iscritti complessivamente 480 procedimenti (a fronte dei 418), definiti 428 (rispetto ai 431) e risultando pendenti 329 (a fronte dei 277).

Per i **divorzi** (con rito giudiziale e consensuali) la pendenza finale è stata pari a 194 procedimenti (a fronte di quella calcolata in 162 nell'anno precedente), laddove gli iscritti sono stati 224 (rispetto ai 200 del periodo precedente) e i definiti 192 (a fronte dei 199).



In **materia di lavoro** si registra un incremento, anche se lie-



ve, delle pendenze finali rispetto all'anno precedente, essendo passate dalle 1.949 alle 1.989; i procedimenti iscritti sono stati 864 (a fronte dei 1.163 del periodo precedente) ed i definiti 824 (rispetto ai 1.140 dell'anno precedente).

Sicché, attraverso l'esame di questi dati, non può passarsi sotto silenzio la circostanza che, pur essendo sostanzialmente rimasta immutata la pendenza finale complessiva nel confronto tra i due periodi presi in considerazione, siano calate sensibilmente le nuove iscrizioni o sopravvenienze, unitamente alle definizioni, nei termini innanzi indicati.

Un congruo abbattimento o smaltimento di questa tipologia di procedimenti è stato attuato con le definizioni intervenute nell'anno 2012/2013, congiuntamente ad una forte riduzione delle nuove iscrizioni: il che spiega, in definitiva, come la pendenza finale, al termine del 1° semestre 2014, si sia attestata sostanzialmente sugli stessi valori – di poco superiori – di quelli accertati nel corrispondente periodo precedente.

Diversamente da quanto è stato annotato con la precedente Relazione – nella quale ho dato atto di “*un'apprezzabile e non trascurabile flessione*” registrata in **materia previdenziale** –, va detto che, nel periodo di riferimento, sono stati iscritti complessivamente 995 procedimenti (a fronte dei 378 dell'anno precedente) e definiti 536 (rispetto ai 1.163 sempre del periodo precedente).

La pendenza finale, nel periodo in esame, è stata quantificata in 1.290 procedimenti, a fronte degli 831 dell'anno precedente; sicché detta maggiore pendenza è il risultato, in definitiva, di un numero più consistente di sopravvenienze, non compensate, peraltro, neppure da una quantità di definizioni, in misura più congrua o, quantomeno, pari all'entità delle nuove iscrizioni.





Variazioni si rilevano per i **procedimenti esecutivi mobiliari** – sempre con riferimento ai tre Tribunali ordinari del Distretto (compresa la Sezione distaccata di Termoli, che, ovviamente, non è compresa quanto alle indicazioni riguardanti i procedimenti sin qui menzionati, diversi da quelli attinenti alla cognizione ordinaria) –, ove si considerino i seguenti dati, messi a confronto:

- procedimenti iscritti: 3.856 (nell'anno 2013/2014) e 3.018 (nell'anno 2012/2013);
- procedimenti definiti: 3.858 (nell'anno 2013/2014) e 2.768 (nell'anno 2012/2013);
- procedimenti pendenti: 2.346 (nell'anno 2013/2014) e 2.302 (nell'anno 2012/2013).

La pendenza finale, registrata nel periodo di riferimento, non è molto dissimile, in sostanza, da quella accertata nell'anno precedente, laddove il dato più significativo mi pare essere quello riguardante il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari definiti nell'anno 2013/2014, indubbiamente superiore a quello degli stessi procedimenti riscontrato nell'anno 2012/2013.

Deve ritenersi attestata, in sostanza, sugli stessi valori o livelli la pendenza finale dei **procedimenti esecutivi immobiliari**, essendo stata calcolata in 1.665 nel periodo di riferimento ed in 1.646 in quello precedente, laddove gli iscritti sono stati 442 (a fronte dei 490) ed i definiti 423 (rispetto ai 406, rileva-

ti al termine del 1° semestre 2013).





Per le **istanze di fallimento** il quadro è il seguente, messi a raffronto i due periodi:

- iscritte: 228 (nell'anno 2013/2014); 199 (nell'anno 2012/2013);
- definite: 256 (nell'anno 2013/2014); 199 (nell'anno 2012/2013);
- pendenze finali: 103 (nell'anno 2013/2014); 131 (nell'anno 2012/2013).

V'è stato, quindi, un leggero incremento – rispetto al periodo precedente – delle nuove iscrizioni e definizioni, laddove è diminuita la pendenza finale.

Per i **procedimenti in materia di fallimento** è stato registrato, nel periodo di riferimento, un aumento, rispetto all'anno precedente, delle sopravvenienze e definizioni, passate rispettivamente da 47 a 55 e da 40 a 48; anche la pendenza finale è risultata in crescita, essendo stata calcolata in 499 procedimenti (al 30/6/2014), a fronte di quella pari a 492 (al 30/6/2013).



Non posso che rimandare, poi – soprattutto per non “appesantire” ingiustificatamente la presente Relazione – a quanto emerge ulteriormente dall’anzidetta Tav. 1.2/a e da quella successiva (1.2/b) relativamente ai dati concernenti i procedimenti di cognizione ordinaria e tutti gli altri innanzi indicati, sotto il profilo delle iscrizioni, definizioni e pendenze finali, ma riguardanti singolarmente i Tribunali ordinari di Campobasso, Isernia e Larino (inclusa la Sezione distaccata di Termoli).

E ciò perché le indicazioni, che ho riportate innanzi, hanno avuto ad oggetto – come ho fatto anche con la precedente Relazione – la situazione complessiva di detti Uffici giudiziari, senza che i dati relativi, quanto ai profili suddetti, fossero riportati distintamente per ciascuno di essi: è una valutazione unitaria, globale, cioè, che si ricava dai singoli prospetti, riguardante il “*Totale Tribunali e relative sezioni*”.

Per il **Tribunale per i Minorenni di Campobasso** si fa riferimento alla Tav. 1.6 – quanto al Settore civile –, dalla quale si ricava che vi sono state variazioni tra i due periodi (anni 2013/2014 e 2012/2013) relativamente a tutti e tre i dati, concernenti le iscrizioni, definizioni e pendenze finali.

Il quadro è il seguente, facendosi riferimento al totale, risultante dalla sommatoria riguardante i singoli dati attinenti alle diverse materie od oggetti (adozione nazionale, adozione internazionale, volontaria giurisdizione e procedimenti contenziosi).

Orbene, i dati sono così riportati:

- procedimenti iscritti: 428 (nell’anno 2013/2014); 514 (nell’anno 2012/2013);
- procedimenti definiti: 385 (nell’anno 2013/2014); 551 (nell’anno 2012/2013);
- pendenze finali: 770 (nell’anno 2013/2014); 727 (nell’anno 2012/2013).

Le variazioni percentuali complessive sono state così calcolate, raffrontati i due periodi in esame e facendosi riferimento all'attuale (2013/2014):


- 16,7 % per i procedimenti iscritti;

- 30,1 % per i definiti;

+ 5,9 % per le pendenze finali.


Nell'ambito del prospetto per materia sono contenute anche indicazioni sui flussi dei procedimenti inerenti alle adozioni nazionali e internazionali, unitamente a quelli relativi alla volontaria giurisdizione ed ai procedimenti contenziosi.

Orbene, può ritenersi sostanzialmente costante l'andamento in merito ai procedimenti iscritti e pendenti per le **adozioni nazionali**, ove si consideri che ne sono stati iscritti 166 nell'anno 2012/2013 e 159 in quello successivo (con una variazione del “ -4,2 %”), con pendenze finali pari a 409, nell'anno 2012/2013, e a 473, in quello successivo (con variazione pari al 15.6 %).



In definitiva, può ammettersi che si sia trattato di variazioni non eccessive, anche in termini percentuali, nel passaggio da un anno all'altro.


Anche le definizioni sono state quantitativamente maggiori nell'anno 2012/2013 (167) rispetto a quelle intervenute nell'anno successivo (95), con un decremento calcolato nel “ -43,1%”.



Per le **adozioni internazionali** emergono i seguenti dati:

- procedimenti iscritti: 30 (anno 2013/2014); 37 (anno 2012/2013);
- procedimenti definiti: 40 (anno 2013/2014); 42 (anno 2012/2013);
- pendenze finali: 11 (anno 2013/2014); 21 (anno 2012/2013).


Pertanto, sono riportate le seguenti variazioni percentuali:
-18,9% per i procedimenti iscritti, -4,8% per i definiti e -47,6% per i pendenti.



Per le ulteriori indicazioni relative alla “volontaria giurisdizione” ed ai “procedimenti contenziosi” si rimanda a quelle contenute sempre nella Tabella 1.6, anche per quanto attiene alle distinte variazioni percentuali derivanti dai flussi registrati nei due periodi presi in considerazione .

Relativamente ai **Giudici di Pace** del Distretto si rileva – attraverso i dati trascritti nella Tabella 1.2/c e riguardanti, nel det-

taglio, le materie di competenza degli stessi – che i procedimenti, aventi ad oggetto le **opposizioni a sanzioni amministrative**, hanno registrato una sensibile riduzione rispetto al periodo precedente (anno 2012/2013), quanto alle nuove iscrizioni e definizioni, essendo passate, le prime, da 2036 a 1.152 (alla fine del 1° semestre 2014) e, le seconde, da 2087 a 1.388, con una pendenza finale (sempre al 30/6/2014) pari a 915 procedimenti, a fronte di quella quantificata in 1.596 (al 30/6/2013).




Nell'indicare i dati in questione ho tenuto presenti – come ho fatto anche in precedenza per le altre indicazioni concernenti gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto – il totale degli stessi, come risultanti dalla sommatoria dei singoli, afferenti i distinti Uffici del Giudice di Pace del Distretto (ancora operanti alla data del 30/6/2014).

Mi pare opportuno fare menzione, in questa sede, anche di quanto emerge dalla stessa Tav. 1.2/c relativamente ai procedimenti, afferenti il **risarcimento dei danni da circolazione** e per i quali i dati relativi sono i seguenti:


- procedimenti iscritti: 236 (a fronte dei 459 nell'anno 2012/2013);
- procedimenti definiti: 327 (rispetto ai 474 nell'anno 2012/2013);
- pendenze finali: 480 (a fronte di quella di 774 nell'anno 2012/2013).

Non sembra potersi dubitare, quindi, che, in tale settore, vi sia stata una riduzione, nel periodo di riferimento, sia per i procedimenti iscritti e definiti che per le pendenze finali.




Ritengo che si debba dare atto anche delle indicazioni riguardanti i **ricorsi in materia di immigrazione**, per i quali il quadro è il seguente:

- iscrizioni: 5 (a fronte delle 26 registrate nell'anno 2012/2013);
- definizioni: 10 (a fronte delle 21 registrate nell'anno 2012/2013);
- pendenze finali: 3 (a fronte delle 8 registrate nell'anno 2012/2013);



Infine, per i **procedimenti speciali**, si rileva che, nel periodo di riferimento, la pendenza finale è stata quantificata in 101 (a fronte di quella di 103, calcolata nell'anno 2012/2013), laddove le iscrizioni e definizioni sono state rispettivamente pari a 2.194 e 2.175 (rispetto alle 3.109 e 2.951 registrate nell'anno precedente).




Sempre per non “appesantire” oltre misura la presente Relazione, mi sembra opportuno rimandare alle altre Tabelle, trasmesse dalla “DGSTAT” ed inerenti al Settore civile, quanto all’acquisizione degli ulteriori dati contenuti nelle stesse.

Ritengo utile, però, fare menzione – seguendo così la stessa impostazione tenuta presente nella precedente Relazione – di quelli risultanti dalla Tav. 1.5, avente ad oggetto il “**numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2013 per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio**”.

Orbene, facendosi riferimento all’anno 2008, come termine finale per l’individuazione dei procedimenti civili ultraquinquennali ancora pendenti (rispetto alla data del 31/12/2013 e con riguardo al corrente anno 2014), la situazione è la seguente relativamente agli stessi, come indicati nei vari anni:


- Corte di Appello: 1 nell’anno 2002, 1 nel 2003, 2 nel 2004, 5 nel 2005, 8 nel 2006, 18 nel 2007 e 29 nel 2008;
- Tribunale di Campobasso: 164 prima del 1999, 13 nel 1999, 17 nel 2000, 19 nel 2001, 21 nel 2002, 22 nel 2003, 34 nel 2004, 37 nel 2005, 71 nel 2006, 152 nel 2007 e 224 nel 2008;
- Tribunale di Isernia: 124 prima del 1999, 13 nel 1999, 11 nel 2000, 11 nel 2001, 10 nel 2002, 14 nel 2003, 30 nel 2004, 50 nel 2005, 135 nel 2006, 280 nel 2007 e 354 nel 2008;
- Tribunale di Larino: 324 prima del 1999, 23 nel 1999, 34 nel 2000, 53 nel 2001, 35 nel 2002, 38 nel 2003, 68 nel 2004, 87 nel 2005, 100 nel 2006, 139 nel 2007 e 181 nel 2008.



Con la conseguenza che, sommando i dati riportati per ciascuno di detti Tribunali, si ha il seguente quadro, relativo al totale dei procedimenti civili pendenti al 31/12/2013: 612 prima del 1999, 49 nel 1999, 62 nel 2000, 83 nel 2001, 66 nel 2002, 74 nel 2003, 132 nel 2004, 174 nel 2005, 306 nel 2006, 571 nel 2007 e 759 nel 2008.

Sono riportate, nella stessa Tabella 1.5, anche le percentuali, sul totale di ciascun Ufficio, calcolate con riferimento ai singoli anni di iscrizione dei procedimenti, unitamente alle pendenze complessive al 30/12/2013 (comprese le cause iscritte successivamente all'anno 2008 e sino all'anno 2013).

Orbene, non sembra potersi disconoscere – come ho già sottolineato con la precedente Relazione – che siano assai numerosi e consistenti i procedimenti ultraquinquennali, non senza aggiungere che siano cospicui, di entità notevole e rilevante, anche quelli ultradecennali, come emerge dal quadro descritto innanzi.



Il che riguarda, in particolare e soprattutto, tutti e tre i Tri-

bunali ordinari del Distretto, non potendosi trascurare di evidenziare che la situazione, seriamente critica, sia rimasta sostanzialmente immutata o, comunque, non molto diversa da quella illustrata sul punto con la precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013.


Si impone, quindi – e lo ribadisco fortemente, ancora una volta, con il presente scritto – una definizione, in tempi brevi, dei procedimenti suddetti, di antica iscrizione a ruolo ed assai risalenti.

A tanto dovranno provvedere soprattutto i Presidenti dei tre Tribunali ordinari del Distretto, attraverso i programmi di gestione che redigeranno anche per l'anno 2015 (ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito nella legge 15/7/2011, n. 111), unitamente ad altre misure organizzative, che riterranno concretamente adeguate ed efficaci per il raggiungimento di tale pressante obiettivo, assolutamente non eludibile e procrastinabile nel tempo.

7.2 Settore penale

Attraverso i dati riportati nella Tav. 2.1 – facente parte delle Tabelle trasmesse dalla "DGSTAT" a questo Ufficio – emerge, quanto alle **avocazioni** da parte della Procura Generale della Repubblica, che, nell'anno 2013/2014, non sono stati iscritti procedimenti, laddove ne sono stati definiti due: non è residua alcuna pendenza finale.

Per le **esecuzioni penali**, di competenza sempre della Procura Generale presso questa Corte di Appello, risulta – in base all'anzidetta Tabella – che le nuove iscrizioni e definizioni sono state rispettivamente pari a 73 e a 44, con una pendenza finale calcolata in 38 procedimenti, largamente superiore a quella riscontrata nel corrispondente periodo precedente, quantificata in 5 procedimenti (laddove le nuove iscrizioni sono state 54 e le definizioni 50).




Per questa **Corte di Appello** il quadro è il seguente, con riguardo all'anno 2013/2014:

- appello ordinario: procedimenti iscritti: 432;
- appello ordinario: procedimenti definiti: 577;
- pendenza finale: procedimenti: 781.

Nel corrispondente periodo precedente va dato atto di un leggero aumento delle nuove iscrizioni (446), che, però, è stato più consistente per le definizioni, e con una pendenza finale superiore, calcolata in 926 procedimenti (laddove l'attuale è sensibilmente inferiore).

Ho già indicato in precedenza le ragioni per le quali, nell'anno 2013/2014, è stata riscontrata una minore "produttività" del Collegio penale ordinario (con riferimento, in particolare, al numero delle sentenze depositate), di talché non posso che richiamarle, come esposte nel paragrafo 4.4, della presente Relazione, afferente l'andamento della giurisdizione penale in questa Corte.




Giova aggiungere – con riguardo alla Corte di Assise di Appello – che, nel periodo in esame, sono state annotate – sempre nella Tav. 2.1 – due nuove iscrizioni e tre definizioni, senza che sia residua alcuna pendenza finale al 30/6/2014.

Sicché, sono intervenute piccole variazioni od oscillazioni rispetto al periodo precedente, nel quale è stata registrata una pendenza finale di un procedimento, laddove sono state tre le nuove iscrizioni e due le definizioni.

E, per gli appelli di cognizione della Sezione per i Minorenni di questa Corte, la situazione risultante dalla stessa Tabella per l'anno 2013/2014 non appare sostanzialmente diversa da quella rilevata nel corrispondente periodo precedente, ove si consideri che sono state quantitativamente coincidenti (nei due periodi) le sopravvenienze (3) e le definizioni (4), laddove la pendenza finale è stata di un procedimento alla fine del 1° semestre 2014 (a fronte dei due calcolati al termine del 1° semestre 2013).

Quanto al **Tribunale per i Minorenni**, emerge sempre dalla Tav. 2.1 che, nel periodo di riferimento, sono stati iscritti – relativamente alla “Sezione dibattimento” – 30 procedimenti (a fronte dei 43 dell'anno precedente) e definiti 38 (rispetto ai 36 dell'anno precedente), con una pendenza finale pari a 38 (inferiore a quella di 46, riscontrata al termine del 1° semestre 2013).

Si rileva, quindi, che, ancorché i procedimenti definiti (nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014) siano stati in quantità superiore a quelli iscritti, nondimeno è residua ancora una pendenza, sia pure di modesta consistenza.




Può farsi menzione anche dei dati concernenti le “Sezioni GIP e GUP” di detto Tribunale, evidenziandosi che, nel periodo di riferimento, le pendenze finali sono state rispettivamente 8 e 31, a fronte di quelle calcolate in 14 e in 29 nell’anno precedente.

I procedimenti iscritti – sempre nel periodo in esame e con riferimento alle “Sezioni GIP e GUP” – sono stati rispettivamente 97 e 59, laddove i definiti sono stati 103 e 57.

Dati, questi, che appaiono rassicuranti, nel senso che, tenuto conto dei flussi inerenti ai procedimenti penali di cognizione del Tribunale per i Minorenni, di modesta entità, lasciano ragionevolmente prevedere che gli stessi possano essere definiti in tempi brevi, con formazione di pendenze in limiti fisiologici e senza che si determinino, quindi, arretrati preoccupanti, con procedimenti eventualmente risalenti nel tempo.

E ciò in linea con quanto ho già rappresentato con la mia precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013.



Relativamente ai **Tribunali ordinari** del Distretto emerge il seguente quadro, alla luce dei dati riportati nell’anzidetta Tav. 2.1 e con riguardo al periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014.



Dibattimento collegiale:
 procedimenti iscritti: 69;
 procedimenti definiti: 68;
 pendenza finale: 151;

Dibattimento monocratico: procedimenti iscritti: 2.214;
procedimenti definiti: 1.852;
pendenza finale: 4.445.


Il quadro emergente dai dati relativi al corrispondente periodo precedente è il seguente:

- Dibattimento collegiale: iscritti 84, definiti 92, pendenza finale 151
- Dibattimento monocratico: iscritti 2.563, definiti 1.870, pendenza finale 4.094.

Mettendo a raffronto i due periodi si rileva, in particolare, che è rimasta invariata, per il “dibattimento collegiale”, la pendenza finale (151) – benché le nuove iscrizioni e le definizioni si siano attestate, quantitativamente, su livelli diversi –, laddove, in riferimento al “dibattimento monocratico”, è leggermente aumentata la pendenza finale (4.445) rispetto a quella del corrispondente anno precedente (4.094); e sono variati anche i dati inerenti alle sopravvenienze ed alle definizioni, come riportati innanzi.



Gli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace – giova aggiungere – hanno fatto registrare, nel periodo di riferimento, una pendenza finale di 21 procedimenti (a fronte di quella pari a 38 dell’anno precedente, egualmente modesta), laddove le nuove iscrizioni sono state 14 e le definizioni 28 (rispetto alle 41 ed alle 61 del periodo precedente).



Per la Corte di Assise – sempre relativamente ai Tribunali ordinari del Distretto – emerge ulteriormente dalla Tav. 2.1 che, nell’anno 2013/2014, la pendenza finale è stata di un procedimento (con nessuna nuova iscrizione ed una sola definizione), a fronte di quella pari a 2, registrata nel periodo precedente.

Sicché, deve ritenersi ragionevolmente che siano senz’altro rassicuranti i dati sulle pendenze finali riguardanti il “dibattimento collegiale” ed i procedimenti di competenza della Corte di Assise (in primo grado), laddove denotino, invece, valori o livelli quantitativamente non trascurabili od indifferenti, di non scarso peso, quelli afferenti la pendenza finale accertata, nell’anno 2013/2014, per il “dibattimento monocratico” (4.445), di poco superiore a quella riscontrata nel corrispondente periodo precedente (4.094): e ciò pur dandosi atto della maggiore complessità e delicatezza, di regola, dei procedimenti, che vengono portati alla cognizione, in sede dibattimentale, del Collegio penale ordinario.

Il che comporta, evidentemente, che gli sforzi dei Presidenti dei tre Tribunali ordinari di questo Distretto debbano essere diretti e finalizzati, soprattutto, allo smaltimento ed alla congrua riduzione dei procedimenti di competenza del Giudice penale monocratico, per molti dei quali la trattazione può essere affidata anche ai GOT (si tratta, cioè, dei procedimenti a citazione

diretta, non provenienti dalle udienze preliminari).

Per la Sezione GIP/GUP – “Noti” è stato delineato, poi, il seguente quadro, come si ricava ancora dalla Tav. 2.1:


- procedimenti iscritti: 8.533;
- procedimenti definiti: 8.390;
- pendenza finale: 4.683.

Questi, invece, sono stati i dati con riferimento al corrispondente periodo precedente (anno 2012/2013):

- procedimenti iscritti: 8.287;
- procedimenti definiti: 7.897;
- pendenza finale: 4.555.

Si rileva, in sostanza, che è variata di poco la pendenza finale di tali procedimenti rispetto a quella registrata nel periodo precedente e sembra doversi riconoscere, nel contempo, che sia alquanto consistente e di una certa entità – pur dandosi atto della “produttività” rilevata, certamente non di poco conto, considerato il numero dei procedimenti definiti (8.390), peraltro, inferiore alle sopravvenienze (8.533) –, onde, anche su tale profilo, si richiede ai Presidenti dei tre Tribunali ordinari del Distretto ogni sforzo ed impegno perché la stessa, se non proprio eliminata interamente, venga, quanto meno, congruamente ridotta.

Il che – e lo stesso vale per quanto è stato rilevato innanzi per le pendenze finali riguardanti il “dibattimento monocratico” – potrà essere attuato dai Dirigenti di detti Uffici giudiziari – come ho sottolineato anche con la precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 – sia attraverso i programmi di gestione da predisporre per l’anno 2015 che attraverso altre misure organizzative adeguate ed efficaci, che valgano a raggiungere concretamente l’obiettivo in questione.



Avendo riguardo ancora alla Tav. 2.1 si constata, quanto ai **Giudici di Pace**, che i procedimenti iscritti, nell'anno 2013/2014 e con riferimento alla "Sezione dibattimento", sono stati 479, laddove quelli definiti sono stati 315: la pendenza finale è stata calcolata in 934 procedimenti.



Questa è stata, invece, di 1.173 nel corrispondente periodo precedente, nel quale i procedimenti definiti sono stati 403, di poco superiori a quelli definiti nell'anno 2013/2014.

E, relativamente alla "Sezione GIP -Noti" – sempre con riferimento ai Giudici di Pace – è emerso il seguente quadro:

- procedimenti iscritti: 736;
- procedimenti definiti: 733;
- pendenza finale: 3.

Orbene, va dato atto che quest'ultima si sia ulteriormente ridotta rispetto a quella registrata nel periodo precedente (9), nel quale, peraltro, i procedimenti definiti sono stati 826, in quantità, quindi, superiore a quelli portati a compimento nell'anno 2013/2014.

Ciò che rileva significativamente – in linea con quanto ho già evidenziato con la precedente Relazione – è che, a differenza della pendenza finale di 934 procedimenti al 30/6/2014, accertata per la "Sezione dibattimento", sia risultata soltanto di 3 per la "Sezione GIP -Noti", come indubbiamente bassa ed esigua è stata anche quella rilevata al 30/6/2012 (7 procedimenti).



Prima di passare oltre, mi preme aggiungere che i dati sui Giudici di Pace, come innanzi riferiti, non includono anche i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro, **“perché non rispondenti per l’anno giudiziario 2013/2014”**, come è stato annotato in calce alla Tav. 2.1, ovviamente nel Settore riguardante detti Uffici giudiziari.

Quanto agli altri dati riportati nelle successive Tabelle fornite dalla “DGSTAT”, ravviso l’esigenza e, comunque, mi pare opportuno – seguendo la stessa impostazione o metodologia tenuta presente nella precedente Relazione – soffermarmi soltanto su alcuni di essi, rimandando, per il resto, alle ulteriori indicazioni contenute nelle stesse per una valutazione più completa ed approfondita dell’intero materiale raccolto da detta Direzione Generale Statistiche del Ministero della Giustizia.

Tale “selezione” si impone o, comunque, sembra giustificarsi anche per non “appesantire” oltre misura questo scritto.

Orbene, mi pare opportuno ed utile far menzione – richiamando la Tav. 2.2 – dei dati relativi ai “procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti” nell’anno 2013/2014, con riferimento ai tre Tribunali ordinari del Distretto.

In particolare, emerge il seguente quadro, che tiene conto distintamente dei dati concernenti il “dibattimento collegiale e monocratico”, gli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace,

la “Sezione Assise” e la “Sezione GIP/GUP – Noti” (con la precisazione che la “Sezione Assise” riguarda soltanto il Tribunale distrettuale di Campobasso).


Senza entrare nel dettaglio e precisandosi che i dati riportati discendono da una rilevazione aggiornata al 24/10/2014, giova solo dire di quelli relativi complessivamente ai procedimenti iscritti, definiti e pendenti (finali).

Essi sono i seguenti:

- Circondario di Campobasso: iscritti 4.536; definiti 4.872; finali 2.144;
- Circondario di Isernia: iscritti 2.789; definiti 2.593; finali 2.917;
- Circondario di Larino: iscritti 3.505; definiti 2.874; finali 4.240.

Non sembra potersi disconoscere – in base a tali dati – che la pendenza finale più consistente sia quella registrata nel Circondario di Larino – anche per effetto del passaggio o trasmigrazione degli affari o procedimenti alla Sede centrale di detto Tribunale da parte della Sezione distaccata di Termoli, soppressa ed accorpata all’altro Ufficio a seguito del decreto legislativo 7/9/2012, n. 155 – e che sia stata – tra l’altro – non trascurabile od indifferente, senz’altro di rilievo, l’entità dei procedimenti definiti nel Circondario di Campobasso (4.872), in quantità, comunque, superiore al numero dei nuovi procedimenti iscritti nello stesso periodo (4.536).


Si impone, quindi, soprattutto per il Tribunale di Larino che venga profuso ogni sforzo ed adottata da parte del Capo di detto Ufficio ogni misura organizzativa idonea ed efficace, tale da ridurre almeno congruamente la quantità dei procedimenti pendenti (4.240) – dei quali le maggiori pendenze concernono il “dibattimento monocratico” (1.080) e la “Sezione GIP/GUP – Noti” (3.097), quest’ultima largamente superiore a quella accertata per il Circondario di Campobasso (515) e per il Circondario di Isernia (1.071).



Ciò posto ed avendosi riguardo ai dati relativi alla “incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione sul totale dei procedimenti definiti” (Tav. 2.5), si registrano i seguenti valori percentuali, considerati tutti e tre i Tribunali ordinari del Distretto:

- dibattimento collegiale: 8,8% (nell’anno 2012/2013: 2,2%);
- dibattimento monocratico: 3,5% (nell’anno 2012/2013: 3,0%);
- GIP/GUP- Noti: 2,7% (nell’anno 2012/2013: 6,3%);
- Procure presso i Tribunali: 0,7% (nell’anno 2012/2013: 1,1 %);

Raffrontando questi dati si rileva che, rispetto all’anno precedente, v’è stato un sensibile aumento dei procedimenti definiti per prescrizione nell’ambito del “dibattimento collegiale”, laddove è stata registrata, invece, una inversione di tendenza per quelli di cognizione dell’Ufficio GIP/GUP (contro imputati noti), essendo scesa la variazione percentuale dal 6,3% al 2,7%.



Si rimanda, poi, alla Tabella 2.5 *bis* per un esame in dettaglio dei dati, sempre riguardanti i procedimenti penali definiti per prescrizione nell'anno 2013/2014, relativamente ai tre Tribunali ordinari del Distretto ed alle Procure della Repubblica.

Utili indicazioni si traggono, poi, dai dati contenuti nella Tav. 2.6, concernenti i "procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari", sempre nell'anno 2013/2014 (anche in questo settore la rilevazione è aggiornata al 24/10/2014).

Orbene, con riferimento ai procedimenti definiti con rito alternativo sul totale di quelli definiti con sentenza monocratica, emergono i seguenti valori percentuali:

- Circondario di Campobasso: 17,6% (a fronte del 28,6% dell'anno precedente);
- Circondario di Isernia: 22,0% (rispetto al 16,8% dell'anno precedente);
- Circondario di Larino: 18,9% (a fronte del 18,2% dell'anno precedente).


Sono riportati nella Tabella in questione – preme evidenziare – i dati riguardanti i procedimenti definiti con rito ordinario o direttissimo o per patteggiamento o immediato o abbreviato o a seguito di opposizione a decreto penale, e il totale complessivo di quelli definiti con rito alternativo (con sentenza) è stato quantificato nella misura del 18,7% (a fronte del 22,8% riscontrato nel periodo precedente).

In relazione a tali indicazioni, sembra doversi riconoscere che, a parte le variazioni percentuali rilevate nel raffronto tra i due periodi, il ricorso ai riti alternativi continui ad essere abbastanza contenuto rispetto ai procedimenti monocratici definiti a seguito di giudizio ordinario (con sentenza), ove si consideri – tra l'altro e con riferimento all'anno 2013/2014 – che, a fronte di 2.180

procedimenti conclusi con rito ordinario, 32 sono stati definiti al termine di un giudizio direttissimo, 303 per effetto di patteggiamento, 14 a seguito di un giudizio immediato, 62 con rito abbreviato e 92 in seguito ad opposizione a decreto penale: il totale complessivo dei procedimenti è stato pari a 2.683 (dei quali 2.180 definiti a seguito di giudizio ordinario, come si è accennato innanzi).

È evidente che l'utilizzazione dei riti alternativi, rispetto al giudizio ordinario, renderebbe più spedita e contenuta in tempi più ragionevoli di durata la definizione dei procedimenti, di cognizione monocratica, con conseguente smaltimento e riduzione delle pendenze, specie di quelle più risalenti nel tempo.

Esigenza, questa, perché si facesse più largo uso dei riti alternativi che ho auspicato anche con la mia precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013, quanto meno con riguardo ai procedimenti di competenza del Giudice penale monocratico.



Relativamente ai procedimenti definiti con sentenza collegiale (v. Tav. 2.6bis) il quadro è il seguente sempre con riferimento ai valori percentuali inerenti a quelli definiti con rito alternativo (la rilevazione è egualmente aggiornata al 24/10/2014):

- Circondario di Campobasso: 0,0% (a fronte dell'8,5% dell'anno precedente);


- Circondario di Isernia: 0,0% (eguale percentuale dell'anno precedente);
- Circondario di Larino: 26,7% (rispetto al 23,1% dell'anno precedente).

È stato stimato, poi, in ragione del 7% il valore percentuale sul totale complessivo dei procedimenti, di cognizione collegiale, definiti con sentenza (a fronte dell'8,8% dell'anno precedente).

Orbene, attraverso l'esame dei dati in questione, non può non rilevarsi – con riferimento all'anno 2013/2014 – che non si sia fatto riferimento ai riti alternativi nei Circondari di Campobasso ed Isernia, tant'è che i relativi procedimenti (rispettivamente 34 e 8) sono stati tutti definiti, con sentenza, a seguito di giudizio ordinario.

Diverso è stato l'andamento, invece, per il Circondario di Larino, nel senso che, a fronte di 15 procedimenti di cognizione collegiale, 11 sono stati definiti al termine di un giudizio ordinario, 3 con rito direttissimo ed 1 con giudizio immediato.

Mi corre l'obbligo di rappresentare, comunque, che i valori percentuali, riscontrati più bassi rispetto a quelli di competenza del Giudice penale monocratico, sono da ricollegarsi, a mio avviso, anche al minor numero dei procedimenti, di cognizione collegiale, oltre che alla maggiore complessità e delicatezza degli stessi, per i quali, di regola, si fa luogo al giudizio ordinario.



Seguendo l'impostazione o metodologia innanzi richiamata, mi sembra opportuno ed utile far menzione anche degli ulteriori dati contenuti nella Tav. 2.7, riguardante i "procedimenti contro Noti, definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione" nell'anno 2013/2014 (anche qui la rilevazione è aggiornata al 24/10/2014).

Il quadro è il seguente:

Modalità	Circondario di Campobasso	Circondario di Isernia	Circondario di Larino	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	2.319	1.669	1.954	5.942
Sentenze di rito alternativo	190	62	74	326
Decreti penali di condanna	342	108	1	451
Decreti che dispongono il giudizio	428	160	152	740
TOTALE	3.279	1.999	2.181	7.459

Orbene, deve riconoscersi – in linea con quanto ho già evidenziato con la precedente Relazione in riferimento all'anno 2012/2013 – che i "**decreti di archiviazione**" abbiano costituito, per tutti e tre i Circondari, le maggiori modalità di definizione dei procedimenti contro Noti, di cognizione dell'Ufficio GIP/GUP (ben 5.942 su un totale di 7.459).


Variano, invece, dette modalità, come pure le altre riportate nella stessa Tabella e riguardanti, in particolare, le "sentenze di rito alternativo", i "decreti penali di condanna" ed i "decreti che dispongono il giudizio": non posso che rimandare ai singoli dati riportati nel prospetto anche per evitare inutili ripetizioni.

Mi pare opportuno ed utile aggiungere soltanto – con riguardo al corrispondente periodo precedente – che egualmente è stato riscontrato un maggior numero di decreti di archiviazione rispetto alle altre modalità di definizione dei procedimenti contro Noti presso l'Ufficio GIP/GUP, essendo stati pari a 5.750 su un totale di 7.404 procedimenti.

Significative mi appaiono, altresì, le Tabelle 2.9 e 2.10, aventi ad oggetto "procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari", nell'anno 2013/2014.


Ciò che rilevo, in particolare, sono i dati concernenti i tempi di definizione dei procedimenti – con riferimento al "dibattimento collegiale" ovvero a quello "monocratico" –, essendo riportate le diverse "classi di durata", vale a dire entro 6 mesi, tra 6 mesi e 1 anno, tra 1 e 2 anni, in oltre 2 anni.

Orbene, emergono percentuali diverse, riferite complessivamente a tutti e tre i Tribunali ordinari del Distretto, così calcolate:



- per i procedimenti definiti con rito collegiale:
 - 8,8% per quelli definiti entro 6 mesi (in relazione ad un totale di 6 procedimenti);
 - 11,8% per quelli definiti tra 6 mesi e un anno (in relazione ad un totale di 8);
 - 36,8% per quelli definiti tra 1 e 2 anni (in relazione ad un

- totale di 25);
- 42,6% per quelli definiti in oltre 2 anni (in relazione ad un totale di 29);
 - per i procedimenti definiti con rito monocratico:
 - 19,5% per quelli definiti entro 6 mesi (in relazione ad un totale di 362 procedimenti);
 - 18,5% per quelli definiti tra 6 mesi e un anno (in relazione ad un totale di 342 procedimenti);
 - 31,1% per quelli definiti tra 1 e 2 anni (in relazione ad un totale di 576 procedimenti);
 - 30,9% per quelli definiti in oltre 2 anni (in relazione ad un totale di 572 procedimenti).



Confrontando tali dati si rileva – tra l’altro – che, con riguardo ai procedimenti di cognizione collegiale, il maggior numero di procedimenti è stato definito, in termini percentuali, in oltre due anni, a differenza di quanto è stato accertato per quelli di competenza del Giudice monocratico penale, per i quali, invece, le maggiori definizioni sono avvenute tra 1 e 2 anni.

E ciò non senza aggiungere che, mentre per la prima tipologia di procedimenti, la percentuale più bassa (8,8%) ha riguardato le definizioni entro i 6 mesi, nell’altra, invece, quella sempre più bassa (18,5%) è stata riscontrata per le definizioni inter-

venute tra 6 mesi e 1 anno.

Differenti dati si traggono, poi, dalla Tav. 2.11, aventi ad oggetto i "procedimenti penali definiti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari – Sezione GIP/GUP", nell'anno 2013/2014.


Emerge, in particolare, il seguente quadro, con riferimento ai "definiti nel Registro Noti":

71,1% per quelli definiti entro 6 mesi (in relazione ad un totale di 5.967 procedimenti);

13,4% per quelli definiti tra 6 mesi e 1 anno (in relazione ad un totale di 1.125 procedimenti);

12,9% per quelli definiti tra 1 e 2 anni (in relazione ad un totale di 1.081 procedimenti);

2,6% per quelli definiti in oltre 2 anni (in relazione ad un totale di 217 procedimenti);



Al riguardo, non può passarsi sotto silenzio la circostanza che, diversamente da quanto è stato rilevato per le "classi di durata" relative ai procedimenti definiti con rito collegiale o monocratico – e viene confermato, sul punto, lo stesso andamento riscontrato nell'anno precedente, del quale ho dato atto anche nella mia Relazione –, il valore percentuale minore (2,6%) è riportato per quelli definiti in oltre due anni, laddove quello maggiore (71,1%) si coglie con riferimento agli altri, che sono

stati definiti in sei mesi.

Peraltro, non può non evidenziarsi che si attestino su livelli decrescenti o immediatamente successivi alla prima “classe di durata” anche i valori percentuali relativi ai procedimenti, definiti rispettivamente tra 6 mesi e un anno e tra 1 e 2 anni.

Si tratta, quindi, di un andamento o *trend* abbastanza positivo in merito alle “classi di durata” dei procedimenti definiti e di competenza della Sezione GIP/GUP nell’ambito dei tre Tribunali ordinari del Distretto – come, peraltro, ho già riconosciuto con la mia precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 –, ove si considerino i valori percentuali innanzi indicati, con particolare riferimento a quelli complessivi (5.967) definiti entro 6 mesi (71,1%).

PARTE VI

8. Procura Generale della Repubblica

8.1 Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati

Premetto che, sull'argomento in questione, si traggono utili elementi di valutazione dai prospetti statistici relativi agli Uffici requirenti di questo Distretto ed, in particolare, da quello riepilogativo, dei quali ho fatto menzione nella parte introduttiva della presente Relazione.

I singoli prospetti, invero, riguardano le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari di Campobasso, Isernia e Larino, oltre a quello presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

Nel rimandare ai dati, senz'altro significativi, risultanti da tali "statistiche giudiziarie", ravviso l'esigenza e, comunque, l'opportunità di soffermarmi, sia pure brevemente – come ho già fatto con il mio precedente scritto sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – sulla Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello, dott. Maurizio Grigo, in data 20/10/2014 – trasmessa a questo Ufficio con nota del 21/10/2014, prot. inf. 3238/Inf./U.

Farò riferimento, però, soltanto ad alcuni "passaggi" di detta Relazione, che mi appaiono particolarmente rilevanti e di interesse in ordine al tema, oggetto della presente trattazione, rimandando, per il resto, alla stessa, unitamente a quanto è stato rappresentato specificamente dai singoli Capi degli Uffici requirenti con i propri elaborati, inviati al Procuratore Generale della Repubblica: e ciò per una valutazione più completa ed approfondita dell'argomento in questione.

Orbene, ha rappresentato, preliminarmente, il dott. Grigo – richiamando sostanzialmente quanto era stato già segnalato negli anni precedenti (da ultimo, dal dott. Antonio La Rana – all’epoca, Procuratore Generale della Repubblica f.f. presso questa Corte di Appello – con Relazione del 14/11/2013) – che *“il funzionamento della giustizia soffre, in ambito locale, degli stessi mali di cui si discute anche in campo nazionale”*: il che emerge – ha precisato – anche dalle Relazioni dei Capi degli Uffici requirenti del Distretto.

Non ha mancato di evidenziare, però, che *“Il problema della eccessiva durata dei procedimenti penali, dalla notizia del reato al processo di appello, si sta gradualmente riducendo; ciò non solo per il maggiore impegno richiesto ai magistrati degli uffici inquirenti, ma soprattutto per l’intensa ed encomiabile attività della Corte, che, nonostante il notevole carico di lavoro da cui è oberata, ha quasi raddoppiato il numero delle udienze mensili”*.

Indicazioni e valutazioni, queste, già espresse dal dott. La Rana con la precedente Relazione, non senza aggiungere, peraltro, che tali reiterati apprezzamenti mi arrecano grande compiacimento, unitamente ad un certo orgoglio, per il lavoro sin qui svolto, attraverso lo specifico assetto organizzativo dato al Settore penale e confermato con la proposta tabellare redatta per il triennio 2014/2016.

Nel contempo – ed in linea con quanto ho già rimarcato con la mia precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 –, non posso esimermi dal rappresentare che i risultati positivi conseguiti in merito all’andamento della giurisdizione penale nell’ambito di questa Corte, in termini di *“produttività”* ed efficienza, siano da attribuirsi anche – ed in misura di indubbio rilievo e di non poco conto o peso – al notevole

impegno ed agli sforzi profusi nel proprio lavoro dai Magistrati, addetti tabellarmente al Settore penale: il che emerge, peraltro, dai dati statistici, ricavabili dalle Tabelle fornite dalla "DGSTAT", oltre che da quanto ho esposto innanzi sul punto con riguardo a questa Corte.

Ha ritenuto di segnalare ancora il Procuratore Generale della Repubblica – con la Sua Relazione – che sono molteplici i fattori, ai quali va ricollegata causalmente la lunga durata del processo, tra i quali, *"in modo particolare, le lungaggini processuali determinate dalla complessità delle norme e dall'eccessivo garantismo nei confronti della persona indagata, cui non corrisponde, peraltro, eguale tutela nei confronti della persona offesa"*.

Non ha mancato di indicare in proposito anche altre cause, che determinano un allungamento dei tempi di definizione dei processi, tra le quali la carenza del personale amministrativo e la particolare situazione degli Uffici requirenti del Molise.

Quanto al primo profilo, ha ribadito che il personale amministrativo in servizio, *"spesso sottodimensionato rispetto alle già esigue piante organiche, non è in grado di far fronte alle complessive, gravose incombenze"*.

Ed ha aggiunto che non *"si ventilano prospettive di sostituzione di coloro che, per un qualsivoglia motivo, hanno lasciato il servizio, atteso il blocco delle nuove assunzioni negli uffici pubblici"*.

Ha fatto presente, però, che *"il recupero del personale proveniente dagli uffici giudiziari di recente soppressione completato nel corso del 2014, ha consentito di mitigare i disagi conseguenti alla carenza di personale"*.

Relativamente al secondo profilo, dopo aver dato atto il dott. Grigo che l'Organico dei Magistrati, negli Uffici requirenti del Molise, è sicuramente sottodimensionato, ha ritenuto di dover soffermarsi sulla situazione inerente alla Procura della Repub-

blica di Larino, considerandola *“significativamente emblematica”*, in quanto versava in grave sofferenza: e ciò sia per il notevole numero dei procedimenti, sia per la carenza di personale amministrativo già penalizzato dalla assoluta inadeguatezza della pianta organica.

Non ha tralasciato di rappresentare, altresì, che, per far fronte alla situazione critica dell'Ufficio suddetto, era stata mantenuta ferma l'applicazione allo stesso del Magistrato distrettuale requirente (dott. Luca Alfredo Davide Venturi) e che, *“grazie al notevole impegno di tutti i magistrati in servizio presso quell'Ufficio ed alle capacità organizzative del dr. (Ludovico) Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Larino, si (erano) sensibilmente ridotte le pendenze dei procedimenti”*.

Trattando specificatamente il dott. Grigo, poi, del profilo afferente l'*“andamento e descrizione degli aspetti qualitativi più rilevanti della giurisdizione”*, ha fatto presente – conformemente a quanto emerge dalla precedente Relazione del dott. La Rana, innanzi menzionata – che il territorio del Molise non è interessato da gravi forme di criminalità, *“anche se i Procuratori della Repubblica del distretto hanno evidenziato il costante ed immanente pericolo di infiltrazioni malavitose dalle aree geografiche limitrofe (Campania e Puglia)”*.

Ed, a comprova di tale pericolo, ha ritenuto di segnalare, anche nell'attuale contesto, alcuni arresti di personaggi legati alla *“Camorra”* o alla *“Ndrangheta”*, avvenuti, nel Distretto, negli anni 2010 e 2011.

Richiamando quanto si ricava ulteriormente dalla precedente Relazione del dott. La Rana, ha ribadito che il Procuratore della Repubblica di Campobasso, dott. Armando D'Alterio, aveva indicato alcuni significativi procedimenti *“a proposito del contrasto della genesi di organizzazioni mafiose nel distretto”*.

In particolare, è stata fatta menzione del procedimento n. 511/08, conclusosi, in data 8/5/2012, dinanzi al Tribunale di Isernia, con la condanna di numerosi imputati – tuttora gravati da misure restrittive – e con il riconoscimento dell'esistenza di ben tre associazioni ex art. 74 D.P.R. 309/90, stabilmente radicate nel territorio.

Tali associazioni – ha precisato, però, il dott. Grigo – non sono risultate collegabili a criminalità organizzata o mafiosa, ma piuttosto di tipo etnico – familiare (ROM).

Dopo aver fatto menzione anche di altri procedimenti, riguardanti egualmente fenomeni di criminalità organizzata – alcuni dei quali provenienti dalla D.D.A e già transitati nella fase dibattimentale (v., in particolare, fol. 3 della Relazione) –, ha ritenuto il dott. Grigo di dover dare atto – nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione di tali forme di criminalità – del "*particolare impegno profuso dal Procuratore della Repubblica di Campobasso nel promuovere riunioni di coordinamento con le altre Procure del distretto e con i Comandi delle forze dell'ordine distrettuali*".

Ed ha aggiunto testualmente (peraltro, conformemente a quanto è stato rappresentato ancora dal dott. La Rana con la precedente Relazione):

"Va sottolineato che, sin dal 2011, questa Procura Generale, la DNA, la DDA e le Procure del Distretto hanno sottoscritto, in Campobasso, un protocollo di intesa nel quale si concordano le procedure in materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali".

Dopo aver ribadito che era stato "*notevole e proficuo, sul punto, l'impegno delle forze dell'ordine e della polizia giudiziaria, alla cui efficace e costante opera di controllo del territorio (si doveva) riconoscere il sicuro, positivo contributo di contrasto al pericolo di*

infiltrazioni malavitose”, ha dovuto dare atto, nondimeno, il Procuratore Generale della Repubblica che **“il numero delle notizie di reato (era) in complessivo parziale aumento”**: e ciò nonostante l’impegno e il costante lavoro dei Magistrati, validamente supportati dal personale amministrativo.

Ha rappresentato ulteriormente che rimaneva preoccupante il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, aggiungendo che, in base alle segnalazioni pervenute dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, destavano maggiore preoccupazione, per il numero di episodi e per la diffusione sul territorio – nell’ambito dei reati denunciati a carico di minori – quelli di lesioni personali volontarie – che, spesso, scaturivano nel corso di liti tra coetanei e che si inserivano, talvolta, in più gravi episodi di bullismo e di opposti schieramenti di gruppi –, contro il patrimonio, di spaccio di sostanze stupefacenti ed attinenti alla libertà sessuale (dalle molestie alle violenze).

Venendo, ora, al tema precipuo inerente alle **“linee di incremento e decremento di particolari tipologie di reati”**, ha fatto presente il dott. Grigo che il *“numero dei reati iscritti e la percentuale di scostamento rispetto a quelli del periodo precedente (erano) indicati nell’unito prospetto riepilogativo riguardante tutti gli uffici requirenti del Distretto”*.

Ha segnalato, con riguardo ai **delitti contro la Pubblica Amministrazione** e con particolare riferimento ai procedimenti di peculato, corruzione e concussione (contro noti ed ignoti) –, un incremento complessivo del dato, essendo passati da un totale di **1.440** procedimenti (nel periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013) ad uno di **1.470** (dal 1°/7/2013 al 30/6/2014), con una maggiorazione del **2,8** %.

E ciò diversamente da quanto è stato riscontrato nel corrispondente periodo precedente, essendo stato evidenziato – con

la Relazione sull'Amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – che, **complessivamente, tale tipologia di reati aveva avuto una riduzione dello 0,76 %**, come emergeva, peraltro, dall'apposito prospetto riepilogativo.

Più, precisamente, è stato messo in risalto quanto segue, raffrontandosi i due periodi in questione:

- riduzione dei reati di cui all'art. 317 c.p. (pari al 33,33%);
- aumento dei reati di cui all'art. 319 c.p. (pari al 128,57%);
- crescita dei reati di cui all'art. 318 c.p. (pari al 500,00%);
- aumento dei reati di cui all'art. 314 c.p. (pari al 85,29%);
- incremento dei reati di cui all'art. 323 c.p. (pari al 1,24%);
- riduzione dei reati di cui all'art. 331 c.p. (pari al 44,83%);
- diminuzione dei reati di cui all'art. 334 c.p. (pari al 12,90%);
- incremento dei reati di cui all'art. 353 c.p. (pari al 8,70%);
- decremento dei reati di cui all'art. 356 c.p. (pari al 25%);
- aumento dei reati di cui all'art. 336 c.p. (pari al 37,21%).

Sul punto non ha mancato di sottolineare il dott. Grigo – recependo le considerazioni svolte in proposito dal Procuratore della Repubblica di Campobasso, dott. D'Alterio – che la riduzione dei delitti di concussione – nella misura innanzi indicata (33,33%) – rappresentava una tendenza destinata ad accrescersi nel tempo per effetto della recente riforma di cui alla legge 6/11/2012, n. 190 (in vigore dal 18/11/2012), in base alla quale si è ritenuto configurabile la fattispecie di concussione nella sola ipotesi di condotta dell'agente attuata con costrizione, laddove, "spacchettandosi" l'originaria previsione normativa, si è dato vita ad una nuova figura criminosa, prevista dall'art. 319-*quater* c.p. ("induzione indebita a dare o promettere utilità").

Giova aggiungere che dall'anzidetto prospetto riepilogativo – che viene allegato alla presente Relazione, unitamente ad altra documentazione – si traggono i seguenti dati sulle ulterio-

ri tipologie di reati, dei quali ha fatto menzione il Procuratore Generale della Repubblica con la sua Relazione.

Orbene, raffrontando i due anni (dal 1°/7/2012 al 30/6/2013 e dal 1°/7/2013 al 30/6/2014), si rileva, quanto ai **delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso**, che si è passati da 47 a 50, con un incremento stimato nella misura del 6,38% (laddove, nel corrispondente periodo precedente, era stato maggiore, pari al 23,81%); per i **delitti di omicidio volontario** è stata registrata pure una crescita (quantificata nel **12,50%**), essendo passati da **16 a 18** (nel periodo precedente la percentuale si è attestata su una quantità inferiore, 6,25%).

Incremento è stato riscontrato complessivamente anche nei **delitti contro la libertà sessuale**, passati da **218** (nel periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013) a **239** (dal 1°/7/2013 al 30/6/2014), con una variazione in aumento pari al **9,63%**.

In particolare e con riferimento a tale tipologia, i reati di **stalking** hanno avuto un aumento del **20,83%**; quelli in tema di **pornografia** rispettivamente una diminuzione del **60%** – relativamente alla fattispecie di cui all'art. 600 – *quater* c.p.) – e del **100%** – quanto a quella di cui all'art. 600 – *quater 1* c.p.) –, ed un incremento dello **111,11%**, con riguardo a quella di cui all'art. 600 – *ter* c.p.

Attraverso l'anzidetto prospetto riepilogativo emerge, altresì – e ne ha fatto menzione egualmente il dott. Grigo nella sua Relazione – che, per i reati di **omicidio e lesioni colpose, gravi e gravissime**, derivanti da infortuni sul lavoro o da incidenti stradali, complessivamente v'è stato un decremento pari al **23,06%**, essendo passati da **2.632** (nel corrispondente periodo precedente) a **2.025** (nell'anno successivo).

Vi è stata, quindi, una inversione di tendenza rispetto a quanto ho segnalato con la precedente Relazione, avendo dato atto

che v'era stata una crescita del 5,14%.

Per i delitti aventi ad oggetto l'**indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc., concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea**, v'è stato – diversamente da quanto riscontrato nel corrispondente periodo precedente – un incremento, calcolato nella misura del **196,30%**, essendo passati da **27** a **80** (in precedenza, è stata rilevata una riduzione del 41,67%).

I **reati informatici, con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, hanno fatto registrare complessivamente un aumento dell'**85,14%** (superiore a quello del 31,40% rilevato nell'anno precedente), essendo passati da **175** a **324** (si rimanda, poi, ai singoli dati riportati nel prospetto, con riferimento specifico alle variazioni percentuali, relative alle distinte fattispecie comprese in tale tipologia generale di reati).

Per i **reati contro il patrimonio** deve dirsi che, nel complesso, v'è stata una riduzione, calcolata nella misura del **18,44%**, essendo passati da **9.809** (nel periodo dal 1°/7/2012 al 30/6/2013) a **8.000** (nell'anno successivo): e ciò a fronte di un incremento, pari al 21,46%, registrato nel corrispondente periodo precedente.

In particolare, per i **reati di rapina**, l'incremento è stato del **46,58%**, laddove, per quelli di **estorsione** e di **usura**, sono stati registrati decrementi rispettivamente del **9,84%** e del **14,55%** (per le ulteriori indicazioni riflettenti gli altri reati contro il patrimonio si rimanda a quelle contenute nel prospetto riepilogativo in questione).

Mi sembra opportuno, altresì – anche per non “appesantire” ulteriormente questo mio scritto – richiamare, per le altre tipologie di reati, i dati riportati nello stesso prospetto, unitamente a quanto è stato rappresentato dal Procuratore Generale del-

la Repubblica con la sua Relazione.

Ritengo di dover fare menzione, però, in aggiunta a quanto sin qui esposto, soltanto dei dati relativi ai **reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta** nonché **in materia di inquinamento e rifiuti**, evidenziando che, per i primi, è stato riscontrato, nel periodo di riferimento, un incremento del **4,35%** (rispetto al decremento del 22,81% rilevato nel corrispondente periodo precedente) e, per i secondi, egualmente un aumento del **12,15%** (rispetto ad una maggiore crescita del 31,42%, verificatasi nel corrispondente periodo precedente).

Più precisamente, per la prima tipologia di reati, si è passati da **46** a **48** e, per la seconda, complessivamente da **634** a **711** (giòva precisare che, per quest'ultima, i dati riguardano anche i reati di edilizia, con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva).

Sul punto relativo all'**estradizione e all'assistenza giudiziaria** ha rappresentato il Procuratore Generale della Repubblica che erano pervenute nove richieste di estradizione e di emissione di mandati di arresto europei (MAE), nonché quindici di assistenza giudiziaria internazionale (12 rogatorie passive e 3 attive).

Ha fatto presente, altresì, che la Procura della Repubblica di Larino aveva avanzato due proposte di applicazione di **misura di prevenzione personale**, laddove la Procura della Repubblica di Isernia aveva richiesto ed ottenuto quella del "**sequestro per equivalente**" di beni, per un importo di Euro 4.828.526,00, in relazione a reati previsti dal decreto legislativo 74/2000.

Quest'ultimo Ufficio di Procura aveva segnalato anche due casi, riguardanti richieste di **misure di prevenzione patrimoniali**, per le quali il Tribunale di Isernia aveva disposto il sequestro di autovetture di grossa cilindrata nonché di beni mobili e di ingenti somme di denaro.

Giova dire, infine, che, con l'ultima parte della Relazione il Procuratore Generale della Repubblica ha svolto "**riflessioni sullo stato della giustizia**", aventi ad oggetto: "*esiti giurisprudenziali di rilievo, innovazioni legislative e proposte de iure condendo caratterizzanti il decorso anno giudiziario, competenze del legislatore*".

Per precisare, poi, che "*l'annualità in corso è stata caratterizzata da significativi interventi del legislatore e della Corte Costituzionale, di stampo apprezzabilmente garantistico*".

Si tratta di "riflessioni" di sicuro interesse e senz'altro meritevoli di considerazione e di apprezzamento, sulle quali, però, non posso soffermarmi diffusamente, non senza aggiungere che se ne può avere contezza, comunque, attraverso la lettura della Relazione del dott. Grigo.

Mi corre l'obbligo e, comunque, ritengo opportuno riportare, da ultimo, le "**considerazioni**" svolte dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte a conclusione della sua Relazione.

Si legge testualmente:

«Pur apprezzandosi i ripetuti tentativi del sistema, volti ad ampliare le garanzie della difesa, non può non sottolinearsi la evidente carenza di provvedimenti intesi a preservare il diverso versante, non meno garantistico di diritti costituzionali, dell'efficienza minimale del processo, sotto il profilo, non solo dei mezzi e del personale, ma anche delle riforme c.d. "a costo zero", quali quelle in tema di adeguamento della disciplina della prescrizione ai canoni europei (che non ne prevedono l'applicazione una volta esercitata l'azione penale), l'introduzione del reato di autoriciclaggio, la riforma del falso in bilancio, nonché la ratifica di convenzioni internazionali, in materia di cooperazione penale, che vedono l'Italia fanalino di coda dell'Unione Europea».

Rimangono, infatti, ancora prive di ratifica, – ha precisato,

al riguardo, il dott. Grigo – le seguenti Convenzioni e Decisioni - Quadro:

1. Convenzione del 29 maggio 2000 in tema di cooperazione penale internazionale, volta all'attuazione dell'Accordo e della Convenzione di Schengen;
2. Decisioni - Quadro in data 22/7/2003, 24/2/2005, 6/10/2006 (rispettivamente in tema di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di sequestro, armonizzazione dell'istituto della confisca, mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca).

Il che comporta – ha aggiunto – *“una congenita situazione di debolezza dell'azione giudiziaria in sede di cooperazione internazionale”*.

“Considerazioni” tutte, queste, formulate dal Procuratore Generale della Repubblica, che mi appaiono senz'altro apprezzabili e di indiscusso rilievo, come tali pienamente condivisibili.

PARTE VII

9. Le Risorse

9.1 *Organici degli Uffici*

In base alle piante organiche degli Uffici di questo Distretto, sono previsti **66 Magistrati togati**, dei quali 46 e 20 rispettivamente con funzioni giudicanti e requirenti.

Con riferimento al primo gruppo di Magistrati la situazione è la seguente, avendosi riguardo anche alle attuali scoperture.

Per questa **Corte di Appello** l'Organico comprende **11** Magistrati, dei quali il Presidente, **un** Presidente di Sezione, **otto** Consiglieri ed **un** Magistrato distrettuale giudicante.

L'Organico è al completo, ove si consideri che la dott.ssa Maria Grazia d'Errico – Giudice già in servizio presso il Tribunale di Foggia – ha preso possesso in questa Corte, con funzioni di Consigliere, in data 28/10/2014, subentrando nel posto – e nel relativo ruolo – già ricoperto dal Consigliere, dott. Giovanni Luigi Saporiti, trasferito al Tribunale per i Minorenni di Napoli, ove è stato immesso nelle funzioni di Giudice in data 12/8/2014.

Mi preme aggiungere che la dott.ssa Elena Quaranta – Magistrato distrettuale giudicante di questa Corte – è stata assegnata in applicazione al Tribunale di Isernia, con funzioni di GIP e con decorrenza dal 16/9/2013, giusta mio decreto in data 12/9/2013, n. 28.

Non vi sono scoperture, allo stato, nel **Tribunale distrettuale di Campobasso**, il quale può contare su un Organico di **11** Magistrati, compresi il Presidente ed un Presidente di Sezione.

Peraltro, va dato atto che il dott. Michele Russo, già Presidente del Tribunale di Mondovì ed attualmente Giudice del Tribunale di Cuneo – per effetto della nuova organizzazione dei Tri-

bunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero di cui al decreto legislativo 155/2012 –, è stato destinato, a sua domanda, al Tribunale di Campobasso, con funzioni di Giudice, ai sensi dell'art. 6 – co. 2, lett. c) – di detto decreto legislativo, in base alla delibera del C.S.M. in data 7/5/2014 ed al successivo decreto ministeriale del 28/5/2014.

Prenderà possesso nel nuovo Ufficio di Campobasso – ove aveva già svolto le funzioni di Giudice prima che gli venisse conferito l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Mondovì – nel termine di 30 giorni decorrenti dal 16/12/2014: e ciò in base al provvedimento ministeriale di posticipato possesso adottato in data 2/7/2014 (n. 73193.U).

Ritengo doveroso e, comunque, opportuno evidenziare che il Presidente del Tribunale di Campobasso, dott. Ottavio Abbate, ha rappresentato – con le sue precedenti Relazioni sull'amministrazione della Giustizia – che l'Organico del proprio Ufficio dovesse considerarsi *“assolutamente sottodimensionato* rispetto ai *compiti ed alle specificità* che incombono su un *Tribunale distrettuale* e, *comparativamente*, rispetto alla media dei Tribunali distrettuali, ma anche a quelli *non distrettuali*, (avendo) *una dotazione organica sbilanciata per difetto, avuto riguardo alla popolazione, alla dimensione territoriale ed ai carichi di lavoro”*.

Non ha mancato di aggiungere, poi – con la Relazione redatta per l'anno 2013 – che i Giudici in servizio presso il Tribunale di Campobasso risultassero al **nono posto** tra i più gravati, quanto ai **29 Tribunali distrettuali**, precisando anche che *“il rapporto tra Magistrati togati e popolazione residente (fosse) di un magistrato per 12.082,5 abitanti”*.

Orbene, pur tenendo nella dovuta considerazione tali indicazioni, non sembra potersi disconoscere, nondimeno, che, con

la presa di possesso del dott. Russo, il Tribunale di Campobasso si avvarrà del prezioso e fattivo apporto lavorativo di un nuovo Giudice, in aggiunta al numero dei Magistrati previsto nella pianta organica.

Va detto, infine, che, a fronte di un Organico di sei GOT, attualmente ne sono in servizio cinque, come emerge dall'apposito prospetto riportato nella Relazione del dott. Abbate sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2014.

Per il **Tribunale di Isernia** è previsto un organico di **9** Magistrati (compreso il Presidente) ed attualmente ne sono in servizio sette, dei quali cinque MOT – nominati con D.M. 8/6/2012 e che hanno preso possesso tutti in data 17/2/2014.

Presumibilmente due nuovi MOT prenderanno servizio, nei primi mesi dell'anno 2015, in detto Tribunale, nel quale, peraltro, continua ad operare il Magistrato distrettuale giudicante di questa Corte, dott.ssa Quaranta, in base al mio decreto 28/2014, innanzi richiamato.

Il **Tribunale di Larino** – la cui pianta prevede un Organico di **8** Magistrati (compreso il Presidente) – può contare, allo stato, sull'apporto lavorativo di sei di essi (incluso il Capo dell'Ufficio), dei quali due MOT – nominati con D.M. 8/6/2012 e che hanno preso possesso rispettivamente in data 17/2/2014 e 14/7/2014.

Sicché, pur rilevando che, allo stato, l'Organico non sia al completo, essendo ancora scoperti due posti di Giudice, non può non darsi atto, tuttavia, della circostanza che, nella seduta del 16/7/2014, il C.S.M. abbia deliberato l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Larino, con decorrenza dal 15/9/2014, del dott. Roberto Cappitelli – Giudice in servizio presso il Tribunale di Bari – sino alla data di presa di possesso dei due nuovi MOT, che avverrà in tempi relativamente brevi (presumibilmente nei

mesi di gennaio e giugno 2015, come è stato evidenziato nella Relazione del dott. Enzo Turco, in data 16/10/2014, prot. n. 137, innanzi menzionata).

Il collega non ha mancato di rappresentare, però, che, *“anche quando detti due posti saranno coperti..., le difficoltà saranno solo lievemente attenuate, posto che per un verso a coprire gli stessi sono stati destinati due MOT, con i noti limiti dettati dalla inesperienza e dalla impossibilità di espletare alcune funzioni nel settore penale, e per altro verso l’organico, pur se al completo, non appare adeguato in relazione all’enorme carico di lavoro”*.

Non posso che rimandare alle ulteriori considerazioni svolte dal dott. Turco con riferimento alle gravi difficoltà incontrate dall’Ufficio – allorchè, per un certo periodo, erano rimasti in servizio soltanto il Presidente e tre Magistrati, con funzioni promiscue – *“nella complessa ed articolata gestione dei vari settori”*, difficoltà neppure superate con la presa di possesso dei due MOT, dott.ssa Veronica D’Agnone (in data 17/2/2014) e Tiziana Di Nino (in data 14/7/2014).

Il che ha avuto – emerge ancora dalla Relazione del Presidente del Tribunale di Larino – *“ripercussioni sui tempi di definizione dei procedimenti, ed ha rallentato lo smaltimento del consistente arretrato cagionato dalle pregresse gravi scoperture nell’organico dei magistrati”*.

Per il **Tribunale di Sorveglianza** è previsto un Organico di tre Magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente; e, ribadendo quanto ho già rappresentato con la mia precedente Relazione, è, allo stato, interamente coperto, avendo preso possesso in detto Ufficio, in data 27/3/2013, il dott. Mario Fiore (proveniente dal Tribunale di Avellino, ove svolgeva le funzioni di Giudice).

Presso il **Tribunale per i Minorenni** continuano a prestare servizio il Presidente e tre Magistrati, in conformità con l’Or-

ganico previsto per detto Ufficio minorile – il quale, peraltro, si avvale dell’apporto lavorativo anche di dodici Giudici onorari, come emerge dalla Relazione della dott.ssa Patrizia Esposito, innanzi menzionata.

Ho rappresentato – con la mia precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 – che un grave problema era costituito dalle forti insufficienze e carenze dell’**Organico del personale amministrativo** del Distretto, consistenti, soprattutto negli Uffici giudicanti, nel 27% circa di vacanze e, in alcuni casi (come per la Corte di Appello) raggiungevano anche il 41%.

Tale quadro – mi preme sottolineare – è in parte variato, nel senso che le scoperture nell’Organico del personale amministrativo sono risultate pari, alla data del 30/6/2014, al 22,42% negli Uffici giudicanti del Distretto – si è tenuto conto, nell’indicazione di tale dato complessivo, anche delle vacanze riguardanti gli Uffici del Giudice di Pace di Campobasso, Isernia e Larino –, non senza aggiungere che, dei sei Dirigenti Amministrativi previsti nella pianta organica, ne siano rimasti in servizio soltanto due e, precisamente, il dott. Silvestro Pezzuto – che opera presso questa Corte di Appello – ed il dott. Francesco Sticozzi – destinato, di recente, alla Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, dopo aver assolto al proprio incarico dirigenziale, per lungo tempo, presso la Procura della Repubblica di Campobasso.

L’altro Dirigente Amministrativo, dott.ssa Antonella Manicone, già in servizio presso il Tribunale di Larino, è stato trasferito all’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, ove ha preso possesso in data 12/5/2014.

Mi preme dire anche che le scoperture nell’Organico del personale amministrativo di questa Corte si sono ridotte – sempre alla data del 30/6/2014 – al 33,33%, a fronte delle vacanze, quan-

tificate nel 41% con la mia precedente Relazione.

Attraverso gli elaborati trasmessi dai Capi degli Uffici giudicanti emerge, poi, la seguente situazione su questo specifico profilo afferente le scoperture delle piante organiche del personale amministrativo e ne faccio menzione, richiamando – ovviamente – i dati e le indicazioni, che mi appaiono più significativi e di maggiore interesse e rilevanza, rimandando agli stessi per quanto è stato ulteriormente esposto.

E ciò – come ho più volte rimarcato – per evitare inutili ripetizioni ed anche per non “appesantire” questa mia Relazione, tenuto conto, in particolare, del suo oggetto e delle sue finalità.

Orbene, il dott. Abbate, dopo una serie di considerazioni svolte sugli effetti derivanti, in particolare, dalla riforma della geografia giudiziaria – con specifico riferimento alla disposizione di cui all’art. 5, co. 6, D.Lgs. 155/2012, concernente il personale amministrativo –, ha così delineato il quadro relativo a detto personale, in conseguenza delle “adottate scelte di politica della mobilità”, quanto al **Tribunale di Campobasso**.

Dal prospetto, contenuto nella Relazione del collega, emerge – tra l’altro – che, a fronte di una “pianta legale” costituita da 57 unità lavorative, quella “reale” poteva contare soltanto su **47, con una scoperta pari al 18%** complessivamente (più precisamente al 17,54%).

È stato dato atto – tra l’altro – della mancanza di **un** Dirigente Amministrativo, di **sette** Funzionari giudiziari e di **un** Funzionario contabile; non ha mancato di sottolineare anche il Presidente di detto Tribunale che *“la scoperta in incremento incide notevolmente sui carichi di lavoro del personale in servizio, con la conseguenza che molti hanno fatto, a seguito di ulteriore interpellato, domanda di trasferimento per gli uffici del distretto meno gravati di lavoro, come agevolmente si rileva dalle statistiche consul-*

tabili in sede ministeriale”.

“Né v’è alcuna speranza di incremento” – ha soggiunto – “visto che (non è dato cogliere la ratio della scelta) all’emorragia irrefrenabile non fa riscontro neppure la pubblicazione dei posti persi per trasferimento e pensionamento”.

Le ulteriori indicazioni contenute nell’elaborato del dott. Abbate – sempre con riguardo alla situazione inerente all’Organico del personale amministrativo – attengono, poi, al rapporto – in termini di collaborazione ed assistenza all’attività dei singoli Magistrati nel Settore civile ed in quello penale – tra questi ultimi ed i dipendenti, che vi sono destinati, e sono riportate anche le relative percentuali (si rimanda, per il resto, a quanto emerge ancora dal paragrafo II, con la seguente intestazione: “L’incongrua, irragionevole **migrazione** del personale amministrativo ed i suoi effetti sul Tribunale di Campobasso”).

Quanto al **Tribunale di Isernia**, va dato atto che mancano indicazioni specifiche sulla pianta organica, essendosi limitata la dott.ssa Elena Quaranta – quale Presidente f.f. di detto Tribunale – ad evidenziare – con la sua Relazione, innanzi menzionata – *“le gravi difficoltà relative alla carenza di personale amministrativo, che, ovviamente, ha penalizzato pesantemente il funzionamento dell’ufficio per tutto l’anno 2013, specie ove si consideri che tra i dipendenti astrattamente presenti in organico, quattro hanno usufruito di congedo ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/01”.*

In ogni caso può riconoscersi che la situazione afferente il personale amministrativo sia senz’altro e decisamente migliorata rispetto al passato, ove si consideri che le scoperture nell’Organico sono passate dal 21,95% (al 30/6/2013) al 17,07% (al 30/6/2014).

E ciò per effetto del trasferimento e destinazione all’indica-

to Tribunale di alcuni dipendenti, provenienti dagli Uffici del Giudice di Pace soppressi (ai sensi del decreto legislativo 156/2012).

Relativamente all'Organico del personale amministrativo nel **Tribunale di Larino**, ha fatto presente il dott. Turco – con la Sua Relazione – che l'Ufficio **“lamenta una scopertura dell'Organico delle cancellerie attualmente pari a circa il 36% (presenti 24 su 38, escluso il dirigente)”**, aggiungendo che **“da anni sono bloccate le assunzioni e non si è mai provveduto alla copertura di posti di coloro che cessano il rapporto di lavoro”**.

Giova precisare, però, che le scoperture dell'Organico, alla data del 30/6/2014, sono state calcolate, per il Tribunale di Larino, in misura pari al 34,21% (e non al 36% circa), e che le unità lavorative in servizio sono risultate pari a 25 e non a 24 (su 38), escluso il Dirigente: e ciò perché le vacanze vanno indicate in tredici (sempre con riferimento al 30/6/2014).

Non ha mancato di evidenziare, altresì, che gran parte del personale già in servizio presso la Sezione Distaccata di Termoli aveva ritenuto opportuno, in sede di interpello distrettuale, scegliere una diversa destinazione, con conseguente ulteriore aggravamento delle scoperture.

E la situazione – ha precisato ulteriormente il dott. Turco –, dopo la riduzione nell'Organico di tre unità lavorative (un Direttore Amministrativo, un Funzionario giudiziario e un Operatore giudiziario B/3), ai sensi del decreto ministeriale in vigore dal 15/3/2010, si era ulteriormente aggravata – anche a seguito del trasferimento del Dirigente Amministrativo, dott.ssa Antonella Manicone – per *“la grave carenza nelle figure apicali chiamate a compiti di dirigenza e di supporto alla attività giurisdizionale, per le quali si lamenta una scopertura pari al 50%”*.

Ha così concluso la propria Relazione, della quale si ritiene di riportare i “passaggi” più significativi ed interessanti:

“Le sopra evidenziate carenze nell’organico dei Magistrati e del personale amministrativo costituiranno, nell’immediato futuro, un serio ostacolo ad una piena attuazione del processo telematico, che necessiterebbe di adeguate risorse a disposizione”.

Ed ha aggiunto testualmente:

“In ordine ai programmi per la riduzione dell’arretrato si rappresenta l’impossibilità di ottenere ragionevolmente, almeno nel breve, una riduzione delle pendenze, considerate le insufficienti risorse disponibili in relazione alle gravi cicliche scoperture nell’organico dei magistrati e del personale di cancelleria, in un contesto caratterizzato da un notevole aumento delle sopravvenienze e da un gravoso fardello di carichi pendenti determinato dai pregressi periodi con analoghe scoperture”.

Per le stesse ragioni – ha fatto presente, infine – sarebbe stato anche estremamente difficile ottenere una riduzione della durata media dei procedimenti.

Quanto al **Tribunale di Sorveglianza** ha rappresentato il Presidente, dott.ssa Daniela Della Pietra – con la propria Relazione –, che *“il personale amministrativo, che sino alla scorsa primavera soffriva di numerosi vuoti, e(ra) stato via via integrato grazie al trasferimento del personale in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace nelle more soppressi e all’assegnazione temporanea, da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di due dipendenti della stessa”.*

Sicché, mancavano ancora, rispetto all’Organico previsto, il Direttore Amministrativo e due Funzionari giudiziari; in relazione a tanto la scopertura risultava pari, alla data del 30/6/2014, al 21,42%.

Relativamente al **Tribunale per i Minorenni** è stato dato atto dal Presidente, dott.ssa Patrizia Esposito, che, alla data del 30 giugno 2014, erano ancora scoperti un posto di Direttore Am-

ministrativo ed uno di contabile (con vacanze, quindi, quantificate nella misura del 14,25%).

Ha ritenuto, poi, di segnalare anche – con la propria Relazione e quanto al personale amministrativo – *“come i dipendenti tutti collaborino sinergicamente al fine comune di mantenere un alto grado di efficienza, responsabilmente attenti nel garantire il regolare espletamento degli adempimenti connessi sia alle funzioni penali che a quelle civili svolte dall’Ufficio, scrupolosi nell’assicurare la tempestiva e puntuale gestione degli oneri amministrativi”*.

Mi preme aggiungere che, con la mia precedente Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013, ho fatto presente che, con D.M. 25/4/2013, era stata determinata la nuova pianta organica del personale amministrativo, precisando anche che, al momento, si riscontravano, egualmente, ancora forti carenze o insufficienze dell’Organico nell’ambito di questo Distretto.

Ho auspicato, nel contempo, che effetti positivi sulle stesse potessero verificarsi al momento dell’attuazione dei decreti legislativi 155 e 156 del 7/9/2012 – nell’ambito, cioè, della revisione delle circoscrizioni giudiziarie –, allorché, con le soppressioni e successivi accorpamenti di determinati Uffici, giudicanti e requirenti, e con la soppressione di gran parte degli Uffici del Giudice di Pace, si sarebbe avuto un consistente e congruo recupero di diverse unità lavorative, soprattutto negli Uffici accorpanti con un maggiore carico di lavoro.

Al riguardo, devo evidenziare che, con l’attuazione dei decreti legislativi suddetti, è stato registrato un discreto recupero di unità lavorative, transitate dagli Uffici soppressi ad altri Uffici giudiziari del Distretto, anche se non sono stati ancora del tutto percepiti gli effetti positivi auspicati.

E ciò perché, essendo stata offerta ai dipendenti degli Uffici soppressi la possibilità di partecipare ad un apposito inter-

pello per scegliere una sede di lavoro diversa da quella degli Uffici accorpanti, si è verificato che questi ultimi hanno assorbito interamente i carichi di lavoro degli Uffici soppressi, ma non anche il personale necessario per far fronte ai nuovi e gravosi impegni lavorativi.

A questa movimentazione del personale amministrativo – che non mi appare, comunque, del tutto condivisibile – si è aggiunta un'ulteriore criticità – al momento temporanea –, che ha impedito agli impiegati degli Uffici soppressi di raggiungere la sede di destinazione, ove avrebbero potuto e dovuto, con ogni tempestività, assicurare il loro contributo lavorativo.

Invero, aver consentito ad alcuni Uffici del Giudice di Pace di “sopravvivere” grazie alle semplici richieste delle Amministrazioni comunali – che si sono impegnate a sostenere i costi del loro funzionamento –, ha fatto sì che diversi dipendenti, già destinati ad altri Uffici, restassero in servizio nella sede di provenienza per un periodo massimo di sei mesi, nel corso del quale avrebbero dovuto istruire i dipendenti comunali, nominati dai Sindaci, che sarebbero subentrati nelle funzioni svolte dal personale di Cancelleria.

Orbene, pur non essendo stato rilevato – alla data del 30/6/2014 – un massiccio e consistente recupero di unità lavorative – per le considerazioni sin qui svolte – in quantità ottimali e tali da eliminare totalmente i vuoti di organico ancora esistenti, onde assicurare la piena efficienza dei servizi, non sembra potersi disconoscere, nondimeno, che effetti positivi si siano verificati, in qualche misura, a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – in attuazione dei decreti legislativi n.ri 155 e 156 del 7/9/2012 –, ove si consideri – tra l'altro – che le vacanze complessive, per gli Uffici giudicanti (compresi gli Uffici del Giudice di Pace di Campobasso, Isernia e Larino), sono ri-

sultate pari al 22,42% alla fine del 1° semestre 2014.

Ovviamente, non può non darsi atto anche della circostanza che le maggiori scoperture nell'Organico del personale amministrativo interessino, allo stato – alla luce anche dei dati innanzi riportati – questa Corte di Appello (33,33%) ed il Tribunale di Larino (34,21%).

Tengo ad aggiungere che, nel nostro Distretto, sono stati mantenuti – per effetto dell'art. 3, comma 2, D.Lgs, 156/2012 (con spese a carico del Comune) – sei Uffici del Giudice di Pace, di talché i dipendenti, che ivi prestavano servizio, sono rimasti negli stessi Uffici per le indicate attività di formazione – affiancamento del personale comunale, con la conseguenza che gli Uffici giudiziari, ove erano stati destinati, non hanno ancora potuto fruire del loro apporto lavorativo.

Nel frattempo, gli Uffici del Giudice di Pace mantenuti – mi pare utile evidenziare – si sono ridotti a quattro (Agnone, Forlì del Sannio, Castel San Vincenzo e Termoli), che si aggiungono ai tre operanti nelle Sedi circondariali di Campobasso, Isernia e Larino.

Quanto agli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti del Distretto, devo dire – in linea, peraltro, con quanto ho già esposto con la mia precedente Relazione – che continuano a presentare significativi vuoti di organico, che hanno raggiunto, alla data del 30/6/2014, una scopertaura complessiva pari al **19,60%**.

In particolare, con riguardo alla pianta organica prevista con il decreto ministeriale 25/4/2013 ed alla situazione cristallizzata al 30/6/2014 – tenuto conto anche delle vacanze – emerge il seguente quadro, relativamente alle scoperture per ciascuno dei tre Uffici NEP.

- Unep di Campobasso: scopertaura del **14,28%**;
- Unep di Isernia: scopertaura del **15,38%**;

- Unep di Larino: scopertura del **29,41%**.

Si è avuto riguardo – nell’indicazione di tali percentuali complessive di scoperture, come dei dati riguardanti gli organici e le vacanze di ciascuno di questi tre Uffici – alle singole figure professionali, costituite dai Funzionari Unep, Ufficiali Giudiziari e Assistenti giudiziari.

Preciso, altresì, che l’indicazione del totale delle scoperture degli Uffici NEP nell’intero Distretto, pari al **19,60 %**, è stata fatta con riguardo ai seguenti dati:

- Organico: **51**

- Vacanze: **10**

Orbene, non sembra potersi disconoscere che si tratti di scoperture nell’Organico degli Uffici Nep – come innanzi riportate – di una certa consistenza – soprattutto per quanto attiene all’Unep di Larino – e che tale situazione possa comportare, talvolta – come ho già sottolineato con la mia precedente Relazione – anche disservizi e ritardi, nell’espletamento dei vari compiti affidati agli stessi.

9.2 Informatizzazione degli Uffici, giudicanti e requirenti

Devo premettere che, con mia nota del 14/10/2014, prot.n. 6253, ho chiesto al Referente distrettuale per l’Informatica (in entrambi i Settori, civile e penale), dott. Claudio Di Ruzza – Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello –, che redigesse una Relazione sullo stato dell’informatica giudiziaria negli Uffici, giudicanti e requirenti, del Molise, con riferimento al periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014: e ciò in linea con analoga richiesta formulata al collega al fine della redazione della Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 (in occasione dell’inaugurazione del-

l'Anno Giudiziario 2014).

Vi ha provveduto con una Relazione molto accurata e dettagliata, senz'altro pregevole ed utile per le molteplici e puntuali indicazioni riportate – in vista della stesura di questo elaborato, con riguardo allo specifico argomento inerente allo stato dell'informatica negli Uffici giudiziari del Distretto –, che mi è stata trasmessa con nota del 25/11/2014, prot. n. 3668/U – alla quale rimando, peraltro, per l'acquisizione e l'approfondimento di ogni ulteriore elemento di conoscenza, riportando, in questo scritto, soltanto le parti, che ritengo più significative e rilevanti.

Mi corre l'obbligo di aggiungere che il dott. Di Ruzza, per rappresentare lo stato dell'informatizzazione in questione, ha ravvisato l'esigenza di chiedere ai Magistrati di Riferimento per l'Informatica del Distretto – come ha segnalato con il suo elaborato – che redigessero una sintetica Relazione, riguardante i rispettivi Uffici di competenza.

Eguale richiesta è stata rivolta anche al Presidio "CISIA" di Campobasso, onde ottenere "informazioni dettagliate sullo stato di attuazione dei progetti nazionali di interesse, nell'ambito del Distretto", concernenti specificamente il "PCT Sud Giustizia On Line" (Processo Civile Telematico), il "SICP" (Sistema Informativo di Cognizione Penale) e gli applicativi "SNT" (Sistema Notifiche Telematiche in materia civile) e "NTP" (Notifiche Telematiche Penali).

Le Relazioni dei Magistrati di Riferimento ("Magrif") e del Presidio "CISIA", contenenti, "in modo completo ed esaustivo", le notizie richieste, sono state allegate all'elaborato del dott. Di Ruzza.

Orbene, prima di riportare, nel dettaglio, le indicazioni relative allo stato dell'informatizzazione nei singoli Uffici del Distretto, giudicanti e requirenti, mi sembra opportuno richiamare – come ho fatto con la precedente Relazione sull'amministrazione della

Giustizia per l'anno 2013 – alcuni dati, di carattere generale, e “passaggi”, contenuti nell'elaborato del dott. Di Ruzza, che mi appaiono di indubbio rilievo ed interessanti, con riferimento allo specifico tema, oggetto della presente trattazione.

Al riguardo, dovendo fornire un sintetico quadro sullo stato dell'informatica a livello distrettuale, il Referente suddetto ha ritenuto di affermare, in linea generale, che “*le dotazioni di hardware e software risultano adeguate*”, grazie anche alle recenti forniture effettuate dalla “DGSIA” e previste dal Piano di digitalizzazione della Giustizia, iniziate nel 2012 e completate nel corrente anno 2014.

Ha evidenziato, però, che, in taluni casi specifici, sarebbe necessario assegnare nuovi *pc* e, soprattutto, *server* più funzionali ed efficienti per gestire i nuovi applicativi in uso, come è stato rappresentato, in particolare, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso e dalla Procura della Repubblica di Larino.

Non ha mancato di aggiungere il dott. Di Ruzza che, nel periodo in esame, sono stati compiuti significativi e sostanziali passi in avanti rispetto agli obiettivi fissati sia dal Piano Triennale di innovazione distrettuale che dai Progetti “PCT Sud Giustizia On Line e SICP”.

Ciò premesso ed allo scopo di fornire, comunque, un “*quadro conciso e sistematico dello stato complessivo di informatizzazione degli uffici, attese le numerose novità intervenute*”, ha ritenuto più conveniente procedere ad esaminare separatamente prima l'area civile e, poi, quella penale.

AREA CIVILE

Con particolare riferimento al “**Processo Civile Telematico**” (PCT), tutti gli Uffici giudicanti del Molise – ha dato atto il

dott. Di Ruzza sulla scorta delle Relazioni redatte dai Magistrati di Riferimento dei singoli Uffici (“MagRif”) – *“hanno consolidato in campo informatico i risultati in precedenza raggiunti”*.

I fattori che, nell’anno in corso, hanno determinato un vero e proprio **“cambio di passo nel processo di informatizzazione”** sono da individuarsi – ha precisato ulteriormente – nella previsione di scadenze prefissate a livello normativo – delle quali darò atto in seguito, allorché mi soffermerò sull’art. 44 del decreto legge 24/6/2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, trattando della **“Formazione”** dei Magistrati e del Personale amministrativo –, oltre che nel completamento (a cura della “DGSIA-CISIA” di Napoli) delle forniture dei supporti informatici e nell’erogazione di adeguati e specifici corsi di formazione iniziale, rivolti a tutti gli “attori” del “Processo Civile Telematico” (Magistrati, Personale amministrativo, Avvocati e Consulenti tecnici).

È stato fatto presente, altresì, dal Referente distrettuale suddetto (“R.I.D.”) che tutti gli Uffici interessati hanno anche provveduto ad attivare le necessarie procedure di **“riorganizzazione strutturale delle cancellerie”** e di **“razionalizzazione delle risorse umane”**, essenziali per operare in modo ottimale ed efficace sia con il **“PCT”** che con il sistema integrato **“SNT”** (notifiche e comunicazioni telematiche).

È stata completata – si è aggiunto –, a cura delle società “T.D. Group S. p. A” e “Unicredit Management Bank”, **la formazione informatica**, prevista nel progetto, nel rispetto di quanto articolato dai capitoli contrattuali, con lo svolgimento in aula di tutte le giornate indicate nel Piano, destinate sia ai Magistrati che al Personale amministrativo, unitamente ai percorsi di *training on the job* presso le varie Cancellerie.

Sul punto mi pare opportuno – anche per evitare inutili ri-

petizioni – rimandare a tutte le ulteriori indicazioni specifiche, riportate nella parte della presente Relazione, avente ad oggetto l’**“Informatizzazione degli Uffici, giudicanti e requirenti”**.

Conclusivamente, ha rilevato il dott. Di Ruzza che, *«allo stato, tutti gli Uffici del distretto, grazie anche all’assistenza iniziale fornita dalle società incaricate di curare la fase di “start up”, hanno rispettato gli obblighi normativi fissati al 30 giugno 2014 per i procedimenti monitori e per le notifiche e comunicazioni telematiche, ormai a regime; inoltre, alcuni uffici hanno addirittura attivato (anche se ... in via sperimentale) “step” e funzioni avanzate riguardanti il processo civile telematico»*.

In tali sensi – non ha mancato di sottolineare il dott. Di Ruzza – ha operato questa **“Corte di Appello che, nonostante la previsione normativa per gli Uffici di secondo grado sia fissata al 30 giugno 2015”** – ai sensi dell’art. 44, co. 2, del decreto legge 90/2014, come convertito –, *“ha avviato le procedure informatizzate per i pagamenti telematici e per il deposito telematico di atti e documenti di parte ... e l’invio di atti relativi al processo del lavoro, settore, quest’ultimo ... nel quale è stata anche registrata una maggiore collaborazione e disponibilità da parte degli avvocati”*.

Valutazioni, queste, che, ovviamente, nella mia qualità di Presidente di questa Corte, non posso che recepire con un certo orgoglio e con grande soddisfazione, estendendo il merito, in eguale misura, anche a tutti i Magistrati ed al personale di Cancelleria ed, in particolare, al Dirigente Amministrativo, dott. Silvestro Pezzuto, in linea con quanto dirò ulteriormente nella parte della presente Relazione sull’**“Informatizzazione degli Uffici, giudicanti e requirenti”**.

Ha dato atto, poi, il dott. Di Ruzza che il Tribunale di Campobasso e, parzialmente, anche il Tribunale di Larino, hanno at-

tivato, in regime di *doppio binario*, le procedure inerenti alla gestione telematica della **cognizione**, del **processo del lavoro**, delle **esecuzioni**, dei **fallimenti** e della **volontaria giurisdizione**.

Ha ritenuto opportuno rimarcare, altresì, come l'avanzatissimo stato di attuazione del "*Processo Civile Telematico*" – registrato in questa Corte, nel Tribunale di Campobasso e, parzialmente, nel Tribunale di Larino, "*che supera ampiamente gli obblighi posti dall'art. 1, comma 19 della Legge 24.12.2012 n° 228*" –, fosse indiscutibilmente il frutto di una fattiva ed efficace collaborazione tra il "**Comitato Guida**" del Progetto, il "**Gruppo di Lavoro**", costituito nei vari Uffici, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e Larino e la Dirigenza Amministrativa degli Uffici giudiziari.

Per aggiungere, poi, che "*una particolare menzione, per l'impegno profuso, la professionalità dimostrata e i risultati ottenuti*", dovesse "*necessariamente essere rivolta al Cons. Vincenzo Pupilella* (in servizio presso questa Corte e con funzioni anche di Presidente del Collegio Lavoro e Previdenza, in base alle vigenti previsioni tabellari), *il quale ha ottimamente coordinato il Comitato Guida del Progetto*" nonché al *dott. Vincenzo Di Giacomo* (Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Campobasso) e agli Avvocati, Demetrio Rivellino e Mario Petrucciani – rispettivamente Presidente e Referente informatico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso.

E ciò perché – ha voluto evidenziare il dott. Di Ruzza – "*ciascuno di essi, infatti, ha creduto fermamente, fin dal primo momento, nell'importanza della telematizzazione del processo civile nel nostro distretto e, complessivamente, nell'intero Piano di Digitalizzazione della Giustizia, presupposti ineludibili per garantire una completa e valida innovazione tecnologica riguardante l'intero "Servizio Giustizia" e le diverse procedure giurisdizionali*".

AREA PENALE

Relativamente al Settore penale, ha rappresentato il dott. Di Ruzza che, nel periodo in esame, sono stati attivati e resi operativi il nuovo **Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP)** e quello riguardante le **Notifiche Telematiche Penali (NTP)**, applicativi, questi, che hanno rappresentato gli obiettivi primari per l'anno 2014 e sui quali il Ministero della Giustizia – attraverso la “DGSIA” – ha concentrato la propria azione, in coerenza con quanto stabilito nel “Piano di Digitalizzazione della giustizia penale” del 2011.

E, con particolare riferimento al “SICP”, si può osservare che in tutti gli Uffici del Distretto si è proceduto:

- a) alla **bonifica delle banche dati**;
- b) alla **migrazione da Re.Ge a SICP**, anche se solo per gli Uffici di primo grado e non per tutti i procedimenti (attività gestita ed effettuata dalla Società “SIRFINPA”);
- c) allo **svolgimento di tutte le attività formative**, come previste dal progetto.

Pertanto, tutte le cancellerie dei Tribunali e delle Procure della Repubblica – ha soggiunto il Referente distrettuale suddetto – operano ormai con il nuovo sistema, pur se in fase sperimentale e con alcune criticità manifestatesi, laddove, relativamente agli Uffici di secondo grado, si è in attesa che vengano pianificate le attività esecutive dalla “DGSIA” e dalla società “SIRFINPA”.

È stato dato atto ulteriormente – come emerge dalla Relazione del dott. Di Ruzza – che, per tutti gli Uffici, è stata ultimata la formazione ed ai **relativi corsi sono stati avviati circa 112 impiegati ed erogate 51 giornate d'aula, unitamente a 249 giornate** nella modalità del *training on the job* presso le varie cancellerie.

Quanto al sistema delle *Notifiche Telematiche Penali (NTP)*, ha fatto presente, infine, il dott. Di Ruzza – nella parte conclusiva della Relazione, dedicata all’**“area penale”** – che, terminata la fase sperimentale di gestione delle notifiche in regime di *doppio binario* – avviata negli anni 2012 e 2013, in base alle disposizioni specifiche contenute nel decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito, con modifiche, nella legge 17/12/2012, n. 221 – e concluse anche la formazione di aula e quella del *training on the job*, ogni Ufficio del Distretto sarà nelle condizioni di gestire telematicamente e con *“valore legale”*, a far tempo dal 15/12/2014, tutte le notifiche penali agli Avvocati tramite *“PEC”*.

Orbene, dopo queste osservazioni, di carattere generale, sono state riportate nella Relazione del dott. Di Ruzza – e se ne fa egualmente menzione in questo scritto, in quanto indubbiamente significative sullo stato dell’informatica nei singoli Uffici del Distretto, giudicanti e requirenti – le indicazioni, di particolare rilievo ed interesse, ricavabili dagli elaborati redatti dai Magistrati di Riferimento (*“MagRif”*) di detti Uffici, ai quali, *“grazie all’impegno profuso e all’elevata qualità del contributo prestato, va l’apprezzamento da parte dell’Ufficio del Referente distrettuale per i livelli di informatizzazione raggiunti nei rispettivi uffici di appartenenza e, di riflesso, nell’intero distretto molisano”*.

Ovviamente, non potrò che far menzione dei punti o profili che, con riguardo ai singoli Uffici del Distretto, giudicanti e requirenti, mi appaiono più significativi ed interessanti, nell’ambito dell’ampio *excursus* svolto dal dott. Di Ruzza, alla luce di quanto è stato rappresentato specificamente dai Magistrati di Riferimento: e ciò soprattutto per non *“appesantire”* oltre misura, ingiustificatamente, la presente Relazione.

Sicché, per l’acquisizione di ogni altro elemento di conoscenza e per un maggiore approfondimento del tema, ogget-

to di questa trattazione, rimando alle ulteriori indicazioni contenute e nella Relazione del dott. Di Ruzza e nei singoli elaborati dei Magistrati di Riferimento, quanto ai rispettivi Uffici di appartenenza.

CORTE DI APPELLO

Emerge dalla relazione del dott. Di Ruzza, alla stregua delle comunicazioni ricevute da questo Ufficio – tramite il Magistrato di Riferimento, dott.ssa Rita Carosella –, quanto segue:

- dal 1° marzo 2012, vengono inviati agli Avvocati, con valore legale, tutti i biglietti di cancelleria unicamente attraverso canali telematici, con consistenti risparmi in termini economici e in materia di impiego di risorse umane, sia all'interno delle cancellerie che nell'ambito del personale "UNEP", istituzionalmente preposto a svolgere tali attività;
- dal 2 maggio 2013 è stato attivato – a seguito di apposita autorizzazione della "DGSIA" – il servizio denominato "Pagamenti Telematici", che consente alla Cancelleria civile di ricevere i pagamenti eseguiti dagli Avvocati attraverso un canale telematico.
- dal mese di febbraio 2014 le *Consolle dei Magistrati*, con relative stampanti multifunzione (per effetto del Progetto "GOLPCT"), sono state assegnate ai Consiglieri in servizio ed addetti al Settore civile: il che consente "la gestione dell'attività del Giudice, interfacciandosi con il SICID per lo scambio dei dati".
- nel mese di giugno 2013 è stato costituito – come si è accennato innanzi – un "**Gruppo di Lavoro**" per l'avvio del Processo Civile Telematico, del quale fanno parte Magistrati, Personale amministrativo, Avvocati e Tecnici del "CISIA" di Campobasso.
- nel mese di novembre 2013 è stato tenuto un primo incontro con i rappresentanti delle società "T.D. Group S. p. A." e "Uni-

credit Management Bank”, nel corso del quale è stato costituito un “**Gruppo Guida**” (di cui fanno parte Magistrati, il “RID”, Dirigenti Amministrativi, Responsabili delle Cancellerie civili, Avvocati, Tecnici del “CISIA” di Campobasso e i rappresentanti delle Società tenute alla realizzazione del progetto), incaricato di coordinare, a livello distrettuale, le attività da svolgere nella Corte e nei tre Tribunali ordinari del Distretto, oltre che di “*creare sinergie capaci di rendere più agevole il compito di ciascun soggetto impegnato nelle varie fasi progettuali*”.

- dal mese di aprile 2014 gli Avvocati possono trasmettere – relativamente al Settore Lavoro e Previdenza –, per via telematica, comparse di risposta, di intervento, conclusionali, memorie di replica ovvero atti difensivi autorizzati dal Collegio giudicante o dal Consigliere delegato (trattandosi di fase sperimentale, “*l’invio telematico*” – è stato precisato – “*non potrà risultare esaustivo, in quanto dovrà essere depositato, ai fini del valore legale, anche l’atto cartaceo secondo le modalità tradizionali*”).

Si è proceduto, altresì – come emerge ulteriormente dalla relazione del dott. Di Ruzza –:

- alla bonifica delle basi dati;
- all’assistenza tecnica durante la fase di avvio della *Consolle del Magistrato* e di tutte le funzionalità telematiche collegate al “PCT”;
- all’addestramento dei Magistrati e del personale amministrativo, al quale ha fatto seguito – come ho già evidenziato innanzi – un percorso di *training on the job* della Corte, nel cui ambito sono state anche simulate – con l’assistenza dei formatori – trasmissioni di provvedimenti della Sezione Lavoro, da parte dei Consiglieri della Corte, attraverso la *Consolle del Magistrato*, e depositati in cancelleria alcuni atti da parte di Avvocati.

Non ha mancato di rappresentare il Referente distrettuale

suddetto che sono state segnalate da questa Corte di Appello le seguenti criticità:

- necessità di procedere al rinnovo delle *smart card* (mod. AT) che, oltre a costituire un valido documento di riconoscimento, contengono la firma digitale, ormai indispensabile sia per i Magistrati, sia per il Personale amministrativo;
- esigenza di destinare maggiori risorse alla formazione che, *“erogata quasi sempre da società private, pur risultando preziosa ed indispensabile, si esaurisce in un orizzonte temporale brevissimo”*;
- necessità di potenziare le risorse umane tecniche incaricate dell'assistenza e del sostegno agli operatori (Magistrati e Personale amministrativo) e alle apparecchiature.

Sono stati, però, elencati anche i seguenti risultati raggiunti – si ricava ancora dalla Relazione del dott. Di Ruzza –:

- riorganizzazione delle Cancellerie e delle metodologie lavorative attualmente praticate, stante l'interesse per una significativa riduzione dei tempi di lavoro, con riferimento all'aggiornamento, in tempo reale, dei registri, alle comunicazioni immediate alle parti nonché alla possibilità di utilizzare, al momento dell'iscrizione a ruolo di un procedimento di appello, tutti i dati già presenti negli Uffici di primo grado.

E stato fatto presente ancora dal dott. Di Ruzza – che, per le ulteriori indicazioni, ha rimandato all'elaborato del Magistrato di riferimento di questa Corte – quanto segue:

- la procedura relativa agli esami per l'abilitazione alla professione di Avvocato viene gestita mediante un applicativo fornito dalla “DGSIA”, che consente la compilazione guidata (da parte del candidato) della domanda di iscrizione e il relativo inoltro telematico alla Corte di Appello;
- vengono comunicate telematicamente a tutti gli Avvocati del Foro le date delle udienze, con gli eventuali differimenti del-

le stesse;

- quasi tutti i registri risultano gestiti con sistemi informatici, sia nelle Cancellerie civili che in quelle penali;
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 si provvederà ad informatizzare anche il “Registro Repertorio”, nel quale vengono annotati i provvedimenti da registrare presso l’Agenzia delle Entrate: il che produrrà – evidentemente – ulteriori e significativi benefici.

Sin qui l’ampia disamina fatta dal Referente distrettuale per l’Informatica nell’ambito del Settore civile, con riferimento a questa Corte di Appello.

Trattando, poi, del Settore penale ed, in particole, facendo riferimento al **Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP)**, ha dato atto il dott. Di Ruzza che anche per questa Corte si sarebbe potuto procedere alla migrazione da “**RE.CA.**” a “**SICP**”: e ciò dopo aver premesso che tutti i Tribunali del Distretto hanno completato le operazioni di migrazione dei fascicoli, tant’è che, a decorrere dal mese di settembre 2014, stanno utilizzando il nuovo applicativo “**SICP**”.

Relativamente, invece, alle **Notifiche penali telematiche**, ha rappresentato il “R.I.D.” che, ultimato il percorso formativo del personale, è iniziata, presso questa Corte e dal mese di aprile 2013, la fase di sperimentazione con **doppio binario**, che si completerà il 14 dicembre 2014.

In tema di *buone pratiche* – emerge ulteriormente dalla Relazione del dott. Di Ruzza – è stato attivato, dal mese di giugno del corrente anno, un servizio che consente a tutti gli impiegati della Corte di accedere – mediante una *password* individuale – alla propria cartella personale – nella quale sono raccolti tutti i dati riguardanti la propria situazione o posizione personale (ad esempio, in tema di godimento delle ferie, dei permes-

si fruiti e così via) –.

Non si è ommesso di evidenziare anche – sempre con la Relazione del “R.I.D.” – che, in quest’ultimo periodo, è stato ultimato un lavoro, senz’altro di rilievo e grande utilità, in quanto finalizzato alla creazione di un apposito sito *web* interno della Corte, nel quale, mediante preliminare scansione, sono stati inseriti i provvedimenti presidenziali, le Tabelle di organizzazione dell’Ufficio ed altri numerosi atti o documenti.

“Si è, infatti, dell’avviso” – ha rimarcato il dott. Di Ruzza – che *“la conoscenza e la condivisione di un maggior numero di informazioni e di dati rappresentano un patrimonio comune e uno strumento utile a consentire il raggiungimento di livelli di efficienza e di efficacia più elevati, anche nella considerazione che una migliore circolazione delle informazioni e una maggiore trasparenza contribuiranno ad accrescere la consapevolezza dell’importanza e della delicatezza della funzione esercitata”*.

Valutazioni tutte, queste, che non possono non essere condivise pienamente.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Orbene, dopo questo ampio ed approfondito *excursus* sulla Corte di Appello, senz’altro apprezzabile e meritevole di attenta considerazione, il dott. Di Ruzza si è soffermato sullo stesso tema concernente l’informatizzazione degli Uffici giudiziari del Distretto, con riferimento specifico alla Procura Generale della Repubblica.

È stato rappresentato, innanzi tutto, che, nell’area penale dell’Ufficio, è stata attivata ed è a regime, dal giugno 2013, *“la nuova funzionalità dell’applicativo SIC, il sottosistema E.C.R.I.S. (European Criminal Record Information System) che, sostituendo NJR (Network Judicial Registers), consente alla Segreteria penale e all’Uf-*

fficio esecuzioni penali la ricerca in tempo reale dei precedenti penali iscritti dai paesi europei a carico di cittadini italiani e stranieri”.

Relativamente alle notifiche e comunicazioni telematiche penali (**NTP**), è stato segnalato che, terminata la fase di sperimentazione – iniziata nell’aprile 2013 –, l’Ufficio è pronto a passare, a decorrere dal 15/12/2014, alla gestione telematica, con “*valore legale*”, delle notifiche agli Avvocati tramite “*PEC*”;

è stato dato atto, però, che non risulta installato alcun applicativo collegato al “**SICP**”.

E, con riferimento all’area civile, si è proceduto ad informatizzare il Registro riguardante le impugnazioni del Procuratore Generale in materia civile, evidenziandosi, peraltro, che le dotazioni informatiche risultano parzialmente adeguate, in quanto è ritenuta necessaria una fornitura di *pc*, di ultima generazione, per la Segreteria penale.

Soffermandosi il dott. Di Ruzza anche sul profilo concernente le “*buone prassi*” ed i progetti informatici locali, finalizzati al miglioramento dell’efficienza della Procura Generale, ha dato atto del completamento del **Progetto Transnazionale Best Practices** negli Uffici giudiziari del nostro Paese, promosso dalla Regione Molise con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 2007/2013.

Si è così realizzato quanto segue:

1. **rivisitazione del sito web**, onde rendere più omogenea l’impostazione grafica e più facilmente fruibile la consultazione dei contenuti da parte degli utenti;
2. creazione di una “**miscellanea informatica documentale**” che, catalogando per materia tutti gli atti in entrata ed uscita, consente un’immediata consultazione e ricerca degli atti esistenti da parte dei Magistrati e del Dirigente Amministrativo, i quali possono così accedere autonomamente a tale archivio per rin-

venire quanto sia necessario, riducendosi, in tal modo, l'utilizzo del cartaceo ed ottimizzando i tempi di lavoro;

3. creazione di un "**cruscotto di monitoraggio**", che permette di "*tracciare*" il fascicolo penale, dal momento dell'iscrizione e sino alla sentenza di primo grado: con tale strumento si rende possibile alle Procure del Distretto di monitorare i propri fascicoli e di individuare eventuali lungaggini e stasi, che possano rallentare la definizione del processo.

Ha tenuto a sottolineare, infine, il dott. Di Ruzza – nel rassegnare le proprie indicazioni e considerazioni sulla Procura Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello, relativamente allo stato dell'informatizzazione – che le suindicate attività e i risultati conseguiti sono stati presentati ufficialmente ai rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Regione Molise, nell'ambito del Convegno su "**Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Molise**", svoltosi, in data 31/10/2013, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi giuridici dell'Università degli Studi di Campobasso.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

È stato segnalato da detto Ufficio, tramite il proprio Magistrato di Riferimento (dott. Francesco Fiore) – e ne ha dato atto il dott. Di Ruzza nella Relazione –, che sono disponibili un numero di *scanner*, non sufficienti alle esigenze di lavoro e, talvolta, non correttamente funzionanti, in considerazione della necessità di procedere alla "*dematerializzazione*" di tutti i fascicoli cartacei.

È stato rappresentato dallo stesso Ufficio, altresì, la necessità della dotazione di almeno un *pc* portatile per la gestione del-

le udienze presso le tre Case Circondariali di competenza (Campobasso, Isernia e Larino) nonché di un altro computer da "Desktop" o portatile per la verbalizzazione in udienza – attività, queste, che, pur non concretantisi, di regola, in adempimenti istruttori, richiedono, nondimeno, notevole dispendio di tempo per la dettatura e la relativa "verbalizzazione" manuale.

Rimandando, poi, alle ulteriori indicazioni contenute nello scritto del "R.I.D." suddetto, questi ha tenuto a sottolineare che, per le buone prassi informatiche finalizzate al miglioramento dell'efficienza dell'Ufficio, nulla è stato predisposto presso lo stesso con programmi interni, laddove ha precisato quanto segue relativamente ai progetti ministeriali riguardanti il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ed, in particolare il "SIUS" ed il sistema delle notifiche penali *on line*.

- Al riguardo, il "SIUS" consente, attraverso l'interconnessione con il "SIC", di trasmettere agevolmente al Casellario centrale i fogli complementari per circa l'80% dei casi, mentre, per il restante 20%, l'Ufficio accede direttamente al "SIC", previa compilazione provvisoria sia dei titoli esecutivi che dei cumuli di pene.
- Quanto al sistema delle notifiche penali *on line* – attivato presso il Tribunale in questione –, ad un avvio difficile – derivante anche dalla provvisorietà dello stesso, che, allo stato, "si accompagna a corrispondenti notifiche cartacee" –, è seguita una seconda fase, nella quale dette notifiche *on line* possono essere effettuate con maggiore speditezza.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

In linea con quanto è stato rappresentato con la precedente Relazione, trasmessa a questa Corte, ha ribadito il dott. Di Ruzza che l'Ufficio in questione gestisce da tempo, in maniera in-

formatica, i registri del Settore civile, relativamente ai ruoli di volontaria giurisdizione, adozione nazionale ed internazionale, nonché del contenzioso e dell'area amministrativa, mediante il programma "**SICAM**".

In ordine al Settore penale la gestione avviene, invece, utilizzando i programmi "**REGE**" (Registro generale per i minori), "**SIAMM**" (Spese di giustizia) e "**SIC**" (Sistema informativo casellario); nell'area amministrativa continuano ad essere attivi i sistemi "**GE.CO**" (Gestione beni consegnatario), "**PROTEUS**" (Protocollo informatico) e "**M.E.P.A.**" (Mercato elettronico P.A.).

È stato fatto presente, altresì – come si ricava ancora dalla Relazione del dott. Di Ruzza – che, a breve, sarà utilizzato anche il sistema "**SICOGECOINT**" per la ricezione delle fatture elettroniche, laddove è già in uso pure l'applicativo per **la gestione del "F.U.G"** (depositi giudiziari).

Ha evidenziato, inoltre, il "**R.I.D.**" che non è ancora operante il nuovo sistema "**SIGMA**" – pur essendone stata prevista l'attivazione del corso nei primi mesi del corrente anno 2014 –, laddove è divenuta operativa, agli inizi del 2013, la connessione alla Banca dati minori adottabili, disponendosi del relativo *server*.

È stato rappresentato, altresì, che:

- il "**PCT**" non è attivo, non essendo stato ancora compreso il Tribunale per i Minorenni nel relativo progetto;
- è in fase di attivazione, invece, il *software* di riconoscimento vocale "**DRAGON**", installato su un *pc* portatile e che consente di ridurre il tempo occorrente per la redazione dei verbali dei processi contenziosi nel corso delle udienze collegiali.

Relativamente alle comunicazioni e notifiche per via telematica, continua la fase sperimentale, a doppio binario, di quelle penali, tramite il sistema "**NTP**", ed ha aggiunto il dott. Di Ruz-

za che il personale in servizio nell'indicato Tribunale ha avvertito la necessità di una specifica formazione per la gestione di tutti gli applicativi, da attuarsi, preferibilmente, in ambito locale.

Nel segnalare criticità afferenti detto Ufficio giudiziario, il dott. Di Ruzza ha rappresentato che, *“per la sua specificità, necessita di un continuo ed efficace lavoro di supporto da parte di tecnici esperti nella gestione dei programmi degli Uffici minorili, nonché di continuare a godere, e, se possibile, di aumentare il livello di efficienza nelle attività di riparazione degli apparati informatici”*.

Non ha mancato di aggiungere che il Tribunale in questione è sempre presente in rete con il proprio sito *web*, costantemente aggiornato ed attivo sul portale **www.giustiziamolise.it**: il che continua a costituire un importante strumento di interazione con l'utenza e *“contribuisce alla diminuzione degli accessi fisici alle Cancellerie”*, potendo gli interessati reperire informazioni in ordine alle principali tematiche minorili ed all'attività dello stesso Tribunale, nonché moduli per la presentazione delle varie domande od istanze, nei casi previsti dalla legge.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

È stata segnalata, per il Settore penale, tramite il Magistrato di Riferimento (dott. Francesco Saverio Moscato) – e ne ha dato atto il dott. Di Ruzza nella Sua Relazione –, l'operatività del programma **“REGE”**, adattato all'area dei minori, *“ma poco rispondente alle mutate esigenze dell'Ufficio, in quanto non prevede una estrazione diretta delle statistiche né la creazione e la stampa di documenti e di provvedimenti, i cui dati dovrebbero essere automaticamente caricati dal programma”*.

E, richiamando quanto è stato già rappresentato con la precedente Relazione, ha fatto presente il *“R.I.D.”* che, per il Setto-

re civile, è in uso il programma **“SICAM”**, che, pur prevedendo la possibilità di creare modelli di documenti, non permette, però, l’elaborazione delle statistiche, e neppure la raccolta dei dati inerenti ai ricorsi e ai reclami e, più in generale, all’attività del Magistrato.

Non ha mancato di mettere in evidenza il dott. Di Ruzza che, intendendo l’Ufficio promuovere interventi giudiziari che tengano conto delle esigenze di ciascun minore nell’ambito della realtà familiare in cui è inserito, occorra una gestione informatica più spedita, coordinata e coerente delle informazioni.

Senonchè, non ha potuto non dare atto che i programmi **“RE.GE.”** e **“SICAM”**, non collegati tra loro, non consentano uno scambio di informazioni, con la conseguenza che i dati contenuti nell’uno restano sconosciuti all’altro.

Orbene, *“tale limite obiettivo ed insuperabile”* – ha previsto il **“R.I.D.”** – *“richiede una serie di attività del personale di cancelleria e dei magistrati finalizzate a documentare in ciascun fascicolo la pendenza di altri fascicoli, la fase di sviluppo di altre indagini, i provvedimenti richiesti al TM e quelli adottati o respinti dal TM medesimo”*.

Per queste ragioni – ha soggiunto il dott. Di Ruzza – è stata richiesta alla **“DGSIA”** l’installazione del **“SIGMA”**, cioè di un **“SW”**, che permetta la gestione contemporanea sia degli affari penali che di quelli civili; ed, ottenuta l’autorizzazione, si è provveduto a trasmettere, a mezzo del **“CISIA”** di Campobasso, il **“DAMP”** dei dati civili alla ditta, incaricata di detta installazione, rimanendo in attesa degli ulteriori riscontri.

Quanto al sistema delle notifiche e comunicazioni penali, la Procura in questione – emerge ulteriormente dalla Relazione del **“RID”** – sta sperimentando l’uso del relativo applicativo, pur segnalandosi che *“le risorse strutturali sono carenti poiché oc-*

corrono due server”, che, benché richiedi reiteratamente, non sono stati ancora assegnati.

Relativamente alle “buone prassi informatiche”, è stata segnalata – con riferimento alle criticità dell’Ufficio, che, però, appaiono in via di superamento – l’esigenza di velocizzare le comunicazioni tra le varie Procure del Distretto, ed è proprio per questo motivo che è stato realizzato un apposito strumento, denominato “**Cruscotto di monitoraggio e di coordinamento delle indagini**”.

Si tratta – è stato precisato – di “*un file di tracciatura sul quale le Procure del Distretto scaricano le notizie relative all’andamento e allo sviluppo delle indagini che, in caso di coinvolgimento di minore (come coindagato, parte offesa o teste), vengono immediatamente trasmesse alla Procura minorile, che potrà, in tal modo, attivarsi per concertare con il PM ordinario delegato dell’indagine penale le iniziative di indagine o di tutela di competenza*”.

Ha dato atto, infine, il dott. Di Ruzza che, all’interno del sito istituzionale dell’Ufficio suddetto, è stata realizzata una Sezione – attualmente in fase di completamento –, dedicata ai minori e con la quale “*ci si prefigge di rendere l’accesso particolarmente attraente per l’utenza giovanile*” (per le ulteriori indicazioni sul punto si rimanda alla Relazione del “R.I.D.”).

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

È stato rappresentato dal Magistrato di riferimento di detto Ufficio (dott. Vincenzo di Giacomo) sul profilo concernente lo stato di attuazione del “**Processo Civile Telematico**” – e ne ha dato atto il dott. Di Ruzza nella sua Relazione – che, dopo la costituzione – nell’anno 2010 – di un “**Gruppo di Lavoro**” misto e una prima fase formativa, era stata avviata ufficialmente, dal mese di luglio di tale anno, la sperimentazione dello stesso

in regime di *doppio binario*, con riguardo ai decreti ingiuntivi telematici.

Questi provvedimenti – è stato evidenziato – vengono emessi, con “*valore legale*”, a far tempo dal marzo 2011 (in base al Decreto ministeriale/dirigenziale della “DGSIA” in data 13/3/2012), passandosi così dalla fase sperimentale del “PCT” a *doppio binario* a quella del *binario unico*.

E, con decorrenza dal 2/4/2013 (a seguito del Decreto ministeriale/dirigenziale della “DGSIA” in data 18/3/2013), è stata disposta l’attivazione del “PCT” a *binario unico* – emerge ulteriormente dall’elaborato del “R.I.D.” – anche per l’intero processo civile di cognizione e del lavoro, nonché per le esecuzioni, i fallimenti e la volontaria giurisdizione.

Non ha mancato di aggiungere il dott. Di Ruzza che, nell’ambito delle criticità emerse in sede di attuazione del “**Processo Civile Telematico**”, andavano segnalate soprattutto le seguenti, rimandando, per il resto, a quanto è stato rappresentato dettagliatamente dal Magistrato di Riferimento per l’Informatica con la Sua Relazione.

È stato detto, tra l’altro (viene fatta menzione soltanto di alcune delle criticità in questione):

- è necessario formare specificamente i funzionari del “CISIA”, affinché possano accedere alla *Consolle del Magistrato* (come, attualmente, anche al *MagOffice*) ed alla *Consolle del Cancelliere*, onde poter formare, a loro volta, Magistrati e Personale amministrativo, supportandoli costantemente nell’utilizzazione del “PCT” (come avviene per i sistemi del “POLISWEB” e del “RE.GE”);
- occorre velocizzare e semplificare il sistema, evitandosi troppi passaggi, come, ad esempio e soprattutto, quelli relativi agli aggiornamenti ad ogni singolo accesso alla *Consolle*, che, allo

- stato, richiedono eccessivo dispendio di tempo;
- deve consentirsi ai Magistrati di accedere alla *Consolle* anche dalle proprie abitazioni, eliminandosi così gli inconvenienti già manifestatisi e che sono stati specificamente indicati;
 - è necessario semplificare la ricerca e consultazione dei documenti informatici allegati in “pdf” al documento/atto giudiziario informatico principale;
 - occorre risolvere il problema dei verbali di udienza, una volta che il “PCT” è stato esteso anche al processo di cognizione;
 - sarebbe necessario e, comunque, opportuno adottare, quindi, in relazione al “PCT” di cognizione, un programma informatico a livello ministeriale, che consenta di far refluire, in tempo reale, detti verbali scannerizzati nel “SICID”, onde gli stessi possano confluire, poi, nella *Consolle del Magistrato* o nel *MagOffice*; in tal modo l’intero fascicolo del processo di acquisizione telematico potrà essere “dematerializzato” e trasformato così in fascicolo informatico d’ufficio con valore legale, contenente in originale gli atti del processo, come documenti informatici, e reso visibile e gestibile anche dall’esterno, ossia da casa e/o dallo studio, dai diretti interessati (Magistrati, Avvocati, Consulenti tecnici, e così via), tramite il punto di accesso.

Ha tenuto ad evidenziare l’Ufficio suddetto – tramite il suo Magistrato di Riferimento (“MagRif”) e ne ha dato atto anche il dott. Di Ruzza nella propria Relazione – che *“la mancanza di tempestività nella soluzione dei sovraesposti problemi (che dipende da scelte e strategie a livello ministeriale), potrà comportare un ritardo nell’implementazione del PCT, mentre l’immediata soluzione degli stessi permetterebbe un sempre maggiore ricorso alle tecniche telematiche da parte degli Avvocati (oltre che dei CTU, ecc.), presupposto necessario per il concreto funzionamento del PCT”*.

Dopo aver evidenziato, altresì, il “R.I.D.” che il sistema del-

le comunicazioni e notificazioni telematiche, tramite posta elettronica certificata (“**PEC**”), opera a regime – come segnalato dallo stesso Tribunale di Campobasso –, ha sottolineato che detto Ufficio, raccogliendo le apposite sollecitazioni provenienti anche dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia, ha redatto uno specifico *Protocollo argomentato sul Processo Civile Telematico*, sottoscritto, in data 30/6/2014, dal Presidente del Tribunale, dal “**MagRif**” (dott. Di Giacomo), dal Presidente del Consiglio distrettuale forense e dal Formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura..

Il dott. Di Ruzza ha ritenuto opportuno allegare alla propria Relazione tale “Protocollo”, anche nella versione aggiornata alla data del 17/7/2014, *“per una visione completa, puntuale ed approfondita circa lo stato di attuazione del PCT nel suddetto Ufficio che, giova ricordarlo, ha rappresentato una delle sedi pilota dell’intero progetto ministeriale”*.

Ciò chiarito e passandosi al Settore penale, è stato segnalato dall’indicato Ufficio giudiziario, attraverso il suo “**MagRif**” – e ne ha dato atto anche il dott. Di Ruzza nella propria Relazione – che, a far tempo dall’8/9/2014 ed a seguito della migrazione dei fascicoli processuali penali (dibattimentali e GIP/GUP), è entrato in funzione il “**SICP**” (Sistema Informativo della Cognizione Penale) – che ha sostituito integralmente il “**RE.GE.**” –, precisandosi che tutto il personale dell’Ufficio, addetto ai relativi settori, è stato adeguatamente formato ai fini del corretto utilizzo del nuovo sistema, e che risulta installata pure la “**Consolle SICP**” per l’elaborazione delle statistiche ministeriali e dei monitoraggi del caso.

È stato rappresentato, infine – sulla scorta sempre delle indicazioni contenute nella Relazione del dott. Di Ruzza – che, in data 10/6/2014, è stata stipulata una convenzione tra il Tribuna-

le di Campobasso e la locale Procura della Repubblica, con la quale è stata concordata l'entrata in vigore del "TIAP" con l'Ufficio GIP, limitatamente alle misure cautelari personali, a decorrere dall'1/10/2014, e con riferimento ai soli fascicoli che, sin dall'inizio, siano stati formati integralmente con modulistica a barre.

Mi preme aggiungere, per ragioni di completezza, che l'Ufficio è dotato – secondo le ulteriori indicazioni contenute nella Relazione del dott. Abbate – di 51 postazioni Internet, sedi delle quali abilitate all'accesso ad Internet Pubblico e le restanti 35 ai soli Siti Istituzionali.

Ha fatto menzione, altresì, il dott. Abbate di nove servizi informatizzati – come specificamente descritti – nonché di sei applicazioni *web* in uso, pure distintamente riportate.

Sul punto del sistema informatico, con riferimento ai vari pacchetti di *software* installati, non posso che rimandare a quanto è stato rappresentato ancora nella Relazione del Presidente del Tribunale suddetto (v. parag. IV sugli "strumenti informatici").

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO

Devo premettere che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, dott. Armando D'Alterio, nel dare riscontro alla richiesta del dott. Di Ruzza (con nota del 28/10/2014) perché facesse pervenire un'apposita Relazione in merito allo stato dell'informatica giudiziaria relativa al proprio Ufficio, vi ha provveduto con uno specifico elaborato, in data 11/11/2014, che è stato trasmesso anche a questa Presidenza (e acquisito agli atti della Corte, in pari data, con il n. 7289) ed al Procuratore Generale della Repubblica.

L'invio allo scrivente ed al Procuratore Generale è stato effettuato, per ragioni di opportunità, dal dott. D'Alterio, perché i rispettivi destinatari ne valutassero autonomamente la rilevan-

za, ai fini delle Relazioni di rispettiva competenza.

Mi atterrò, comunque, alle indicazioni, dettagliate e significative, contenute nella Relazione del "R.I.D" suddetto, rimanendo, per il resto, a tutti gli ulteriori dati riportati nell'elaborato del dott. D'Alterio – in linea, peraltro, con la stessa metodologia od impostazione seguita dal dott. Di Ruzza –: e ciò soprattutto per evitare inutili ripetizioni e per non "appesantire" oltre misura, ingiustificatamente, il presente scritto – come ho più volte ribadito.

Orbene, il Procuratore della Repubblica di Campobasso ha segnalato, innanzi tutto, la conclusione del programma "*Buone pratiche*" presso gli Uffici giudiziari, comunicando che, nell'anno 2014, "*si è verificata la piena funzionalità di tutte le innovazioni programmate*", prevedendosene, nel successivo biennio, "*la revisione ed il miglioramento, alla luce della concreta sperimentazione*".

In particolare, il dott. D'Alterio ha inteso segnalare quanto segue – come emerge testualmente dalla sua Relazione –:

- **Alimentazione e messa in opera del protocollo e del software per la registrazione informatica, la nomina automatica e la valutazione qualitativa delle consulenze**, con relativa scheda di valutazione degli elaborati, e con automatismo del sistema per la nomina dei consulenti, temperato dalle esigenze dei singoli procedimenti e dai progressi livelli di prestazione dei consulenti;
tale sistema – è stato precisato, tra l'altro – consentirà, in particolare, la selezione automatica, in base a criteri prestabiliti, tali da garantire la rotazione degli incarichi agli esperti da nominare per l'espletamento di consulenze tecniche;
- **Messa in opera del questionario per la rilevazione della soddisfazione degli utenti** ed implementazione del *software* per l'analisi dei risultati;

- **Protocollo per la capitalizzazione delle conoscenze e delle esperienze applicato alle segreterie dei P.M.**, sostanzialmente finalizzate ad ottenere una più *“marcata gestione temporale del fascicolo”*, vale a dire un maggiore controllo delle scadenze dei tempi d’indagine, attraverso la creazione di uno specifico applicativo, che rappresenti il risultato migliorativo di tutti i singoli programmi adottati nelle varie Segreterie dei Pubblici Ministeri;
- **Carta dei servizi** (con aggiornamento periodico);
- **Rilevazione delle competenze informatiche e programma di sviluppo;**
- **Elaborazione del nuovo bilancio sociale** (avendo l’Ufficio già sperimentato una prima, autoctona, forma di bilancio sociale);
- **Attività funzionale al conseguimento della certificazione “Iso 9000”, quale ricaduta del progetto “Buone Pratiche”;**
- **Estensione del Progetto TIAP (Trattamento informatico attività processuali);**
 è stato evidenziato, in proposito, che detto Progetto, ora in atto limitatamente ai procedimenti nei quali venga richiesta una misura cautelare, personale o reale, si estenderà anche ad ogni altro tipo di procedimento soltanto nel caso in cui il difensore farà richiesta di copie, in occasione della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini;
 si è aggiunto, altresì, che il progetto in questione prevede, per il prossimo quadriennio, la verifica dei termini di compatibilità dell’applicativo con riferimento a tutti i procedimenti di competenza collegiale, da digitalizzare *ab initio*;
- **Attivazione di raccolta dati di customer satisfaction**, previa determinazione della rispettiva metodologia di rilievo, finalizzata all’ascolto dell’utenza, per comprendere in che

modo i cittadini e gli Avvocati percepiscano il cambiamento e quali siano le eventuali esigenze che, nonostante la individuazione iniziale, non abbiano trovato risposte adeguate attraverso le modalità di erogazione del servizio, in coerenza con i compiti istituzionali dell'Ente.

È stato dato atto ancora con la Relazione del dott. Di Ruzza – sulla base dei dati forniti dal Procuratore della Repubblica di Campobasso, che assolve anche all'incarico di Magistrato di Riferimento per l'Informatica – che sono operativi nell'Ufficio i sistemi di rilevazione e trasmissione denominati “**PASS**” e “**CER-PA**”, attraverso i quali vengono realizzate comunicazioni telematiche con i Comuni e la rispettiva utenza nonché con le Forze dell'Ordine, relativamente ai certificati penali, ai carichi pendenti, all'iscrizione del nominativo dell'indagato nel Registro Notizie di Reato ed ai certificati di chiusura delle inchieste.

L'Ufficio della Procura in questione – giova aggiungere – ha comunicato, altresì, che era stata iniziata, sin dall'11/9/2012, la fase sperimentale del “Sistema Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali” (**SNT**), precisando che, durante lo svolgimento della stessa, si era provveduto alla notifica con la modalità del *doppio binario*, nel senso che al tradizionale invio cartaceo faceva seguito quello digitale.

È stato chiarito, in proposito, che, nell'ambito della fase sperimentale, hanno “*valore legale*” le notifiche “cartacee”, laddove quelle effettuate mediante posta elettronica certificata (**PEC**) conseguiranno lo stesso valore solo in un momento successivo, quando, cioè, terminato il periodo di sperimentazione ed emanato l'apposito decreto di avvio dal Ministro della Giustizia, la modalità cartacea verrà abbandonata, dandosi luogo alle notifiche soltanto per via telematica.

Ha fatto presente, inoltre, il dott. Di Ruzza che la Procura

suddetta ha segnalato l'attuazione di una serie di programmi ed innovazioni organizzative, che sono stati elencati dettagliatamente, avendo ravvisato l'opportunità di rimandare alla Relazione del dott. D'Alterio per l'acquisizione delle ulteriori indicazioni contenute nella stessa.

È stata fatta menzione, in proposito, dei seguenti "programmi", per i quali, onde disporre di ogni elemento utile di conoscenza, non può che richiamarsi espressamente, nel dettaglio, l'elaborato del Procuratore della Repubblica di Campobasso: e ciò perché una disamina particolareggiata di ciascuno di essi, nei termini esposti dal dott. D'Alterio, finirebbe per portare questa Relazione, in sostanza, oltre i limiti consentiti, avuto riguardo all'oggetto precipuo di essa.

Sono stati così elencati nello scritto del Procuratore della Repubblica:

- **Programma informatico di "Monitoraggio degli esiti giudiziari" (MEG);**
- **Programma informatico di "Monitoraggio degli esiti cautelari" (MEC);**
- **Realizzazione dell'accesso all'archivio dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate ;**
- **Accesso al Catasto Telematico;**
- **Accesso al "SIDET WEB 2" (al fine delle verifiche presso il "DAP" dei soggetti detenuti nei vari Istituti di pena);**
- **Accesso al "SIAFEL Punto Fisco";**
- **Collegamento criptato telematico con Eurojust;**
- **Realizzazione del documento di autovalutazione dell'Ufficio;**
- **Redazione del Testo unico dell'organizzazione dell'Ufficio;**
- **Sito WEB dell'Ufficio (oggetto di costante aggiornamento, che fornisce informazioni e modulistica utile per l'utente);**

- **Realizzazione di un CD**, contenente copiosissima documentazione di tutte le innovazioni, organizzative ed informatiche, dell'Ufficio;
- **Banca dati SIDDA** (per la gestione delle informazioni relative ai procedimenti legati a mafia e terrorismo);
- **Interlocuzione con Uffici della Pubblica Amministrazione;**
- **Attivazione del sistema "Hydra"** (si tratta del sistema "TIM", che consente l'interlocuzione telematica tra l'Autorità giudiziaria, la Polizia giudiziaria ed il gestore della telefonia mobile, per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telematico, attraverso l'inoltro dell'interrogazione mediante il portale dedicato, e la successiva ricezione dei dati a mezzo di posta certificata);
- **Realizzazione del cruscotto direzionale dell'Ufficio;**
- **Registro informatico dei consulenti;**
- **Sistema di gestione temporale del fascicolo.**

Quanto allo **stato di attuazione del "SICP"** (Sistema Informativo della Cognizione Penale), è stato precisato dal dott. D'Alterio – e v'è menzione nella Relazione del dott. Di Ruzza – che, dal mese di agosto 2014, era entrato in funzione, nelle Procure del Distretto del Molise, il nuovo registro informatizzato delle Notizie di reato – meglio noto come "**SICP**" –, che ha sostituito i programmi attualmente utilizzati per la tenuta informatizzata dei registri in materia penale.

Detto registro "**SICP**" è stato adottato dalla Procura della Repubblica di Campobasso a decorrere dal 3/9/2014, previa attività formativa del personale, che si è sviluppata attraverso due tappe fondamentali: la prima, a mezzo di attività di formazione in aula del personale amministrativo e, la seconda, attraverso una formazione "*on the job*" (tuttora in corso) dei formatori nell'ambito dell'Ufficio di Procura.

Giova dire, infine, che il Procuratore della Repubblica di Campobasso si è soffermato, nella parte conclusiva del suo elaborato – e ne ha fatto menzione anche il dott. Di Ruzza nella propria Relazione – sul seguente tema: “**Criticità riscontrate, vincoli da rimuovere, esigenze formative, ulteriori innovazioni**”.

È stato segnalato, in particolare, che, pur essendo previsti nella pianta organica della Procura due posti di Assistente informatico, regolarmente coperti, nondimeno questi dipendenti sono distaccati presso il “CISIA” di Napoli – Presidio Campobasso –, prestando la loro attività di assistenza a tutti gli Uffici del Distretto.

È stata auspicata, al riguardo, la disponibilità, a favore della Procura ed in via esclusiva, almeno di uno di detti Assistenti: il che varrebbe a dare “*un enorme impulso allo sviluppo dell’informaticizzazione e risponderebbe in pieno alla capacità operativa impegnata da quest’ufficio nel settore*”.

Ciò consentirebbe, in particolare, di “*accelerare l’attuazione del programma di creazione di cartelle condivise che (esso) scrivente ritiene di urgente realizzazione*”.

Relativamente alla formazione, ha rappresentato il Procuratore della Repubblica di Campobasso l’esigenza di attivazione dei corsi riguardanti l’uso avanzato degli applicativi di “**Office - automation**” (Word - Excel - Access - Power Point), unitamente alla formazione sugli applicativi ministeriali di prossima attivazione (“Piano straordinario di digitalizzazione”).

TRIBUNALE DI ISERNIA

È stato segnalato dal Magistrato di Riferimento di detto Ufficio (dott.ssa Vera Iaselli) – e ne ha dato atto il “R.I.D.” nel suo elaborato – che, in relazione allo stato di attuazione del “**Processo Civile Telematico**”, non ha comportato particolari proble-

mi la gestione dei decreti ingiuntivi telematici – obbligatoria dal 30 giugno 2014 –, precisandosi anche che i relativi procedimenti vengono distribuiti tra tutti i Giudici in servizio per consentire una sorta di “familiarizzazione” con la *Consolle*.

E si è aggiunto che tutti i Magistrati, ormai in possesso della firma digitale e della *Consolle*, gestiscono abitualmente il proprio ruolo, avvalendosi di detti strumenti, e depositano i vari provvedimenti per via telematica.

Quanto alla facoltà di organizzare udienze telematiche, è stato ulteriormente rappresentato che l’elevato numero di fascicoli per udienza (anche oltre 60) – derivante dalla critica situazione in cui si è trovato il Tribunale di Isernia a causa delle rilevanti scoperture dell’Organico dei Magistrati – darebbe luogo ad una gestione assai lunga e laboriosa dell’intera udienza.

Ciò nondimeno – è stato sottolineato – si procede, anche se sporadicamente, a gestire telematicamente una parte dell’udienza anche per rendersi conto delle possibili criticità ed al fine di concordare con gli Avvocati le modalità per una migliore organizzazione della stessa.

Sono state indicate anche altre criticità, tra le quali sono state segnalate le seguenti:

- nella gestione dei decreti ingiuntivi, difficoltà della Cancelleria ad attestare telematicamente la mancata opposizione;
- relativamente al deposito obbligatorio delle consulenze per via telematica, le difficoltà dipendono dal fatto che, essendo provvista, allo stato, di “**PEC**” esclusivamente la Cancelleria del Tribunale, ciò comporta la necessaria iscrizione dei consulenti tecnici di ufficio al “**ReGIndE**”, senza possibilità per gli stessi di utilizzare, alternativamente, la “**PEC**”;
- quanto al settore fallimentare ed a quello inerente alle esecuzioni immobiliari, il Magistrato assegnatario dei relativi ruoli

ha evidenziato difficoltà derivanti dal mancato “caricamento” sulla *Consolle* dei fascicoli più risalenti nel tempo, precisando che era stata rappresentata dalla Cancelleria l’impossibilità di annotare le udienze di verifica dello stato passivo;

- difficoltà sono state indicate anche con riferimento alla formazione, dipendente dalla circostanza che il “**PCT**”, oltre a porre immediati problemi di tipo tecnico, ne presenta altri, numerosi e continui, di natura giuridica;

sul punto è stato segnalato che la formazione proveniente dalla “**DGSIA**” è da ritenersi non del tutto sufficiente: il che sembrerebbe ricollegarsi anche alla mancata previsione di un Codice ricognitivo – la cui redazione viene auspicata in tempi rapidi – di tutte le numerose fonti, anche di rango diverso, che, allo stato, regolano la materia e, che, pertanto, si rivela complessa sia per il Cancelliere che per il Magistrato.

Il dott. Di Ruzza ha avvertito il dovere di sottolineare – prima di proseguire oltre nella trattazione del tema in questione – *“come le segnalazioni testé riportate provengano da un Magistrato di Riferimento di recente nomina, la dott.ssa Vera Iaselli, e dimostrano con quanto impegno e con quanta serietà i magistrati, specie i più giovani, intendono affrontare la difficile prova dell’informatizzazione”*.

Non posso che associarmi a tali indicazioni di apprezzamento espresse dal “R.I.D.” per la dott.ssa Iaselli, non senza aggiungere che quest’ultima, Magistrato ordinario in tirocinio nominato con D.M. 8/6/2012, abbia preso possesso nel Tribunale di Isernia in data 17/2/2014 (unitamente ad altri quattro MOT, assegnati a detto Ufficio).

A fronte delle criticità innanzi descritte è stata fatta menzione – sempre attraverso il “MagRif” ed il dott. Di Ruzza ne ha dato atto nella sua Relazione – anche dei risultati positivi rag-

giunti, così elencati:

- il settore civile è informatizzato con il sistema “**SICID**” (Sistema Informatico Civile Distrettuale), per cui, allo stato, sono stati abbandonati definitivamente i ruoli cartacei.
- è stata giudicata idonea all’avvio del “**PCT**” la situazione riguardante gli *hardware* e i *software* (ai sensi dell’art. 35, co.1, D.M. 44/2011), tant’è che, con apposito decreto dirigenziale, è stata accertata l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, congiuntamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici del Tribunale, attribuendosi, in via anticipata ed alla data del 3 giugno 2014, “*valore legale*” sia ad atti e documenti di parte che ai procedimenti di ingiunzione ed esecuzioni immobiliari.

Con riferimento al Sistema Informativo della Cognizione penale (“**SICP**”), è stato comunicato, altresì, dal Magistrato di Riferimento del Tribunale di Isernia – facendone ulteriore menzione il dott. Di Ruzza nella sua Relazione – che, a decorrere dal mese di maggio 2011, è stato attivato il “Piano straordinario per la digitalizzazione della Giustizia”, con particolare riferimento alla Convenzione per l’esecuzione del progetto “Digitalizzazione degli atti penali”, intercorsa con la Procura della Repubblica di Isernia ed il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Relativamente al Sistema delle Notifiche Penali Telematiche (SNT), è stato evidenziato che era stato preordinato un apposito corso in fase di sperimentazione – al quale avevano partecipato Cancellieri e Assistenti – e che, però, era stata ravvisata l’opportunità che fosse tenuta una nuova giornata di formazione in Tribunale nella imminenza della obbligatorietà della utilizzazione del nuovo sistema previsto.

Con riferimento ai piani di sviluppo ed alle esigenze per l’informatizzazione del Tribunale in questione, essi hanno riguar-

dato i seguenti settori, come emerge, infine, dalla Relazione del dott. di Ruzza:

- potenziamento della banda larga per i collegamenti ad *internet*;
- utilizzo della firma digitale e della “**PEC**” in tutte le Cancellerie;
- corsi di formazione per il personale amministrativo sull’utilizzo del *software* (applicativi ministeriali) e dell’*hardware*;
- digitalizzazione dei documenti;
- realizzazione di una banca-dati informatica per la gestione delle postazioni di lavoro (aggiornamento assistenza);
- diffusione dei documenti digitalizzati;
- potenziamento dell’utilizzo delle stampe in rete sulle unità di fotocopie multifunzioni;
- utilizzazione del programma di dettatura vocale “**DRAGON**”.

Orbene, non sembra potersi disconoscere che, sul profilo afferente l’informatizzazione nel Tribunale di Isernia, si siano fatti notevoli e rilevanti passi in avanti e la situazione sia decisamente migliorata rispetto a quanto ho rappresentato con la precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013, sulla base delle indicazioni fornitemi in proposito dallo stesso dott. Di Ruzza.

Questi così si è espresso all’epoca:

“La grave e perdurante carenza di organico esistente presso il Tribunale di Isernia rappresenta un vero e proprio ostacolo che impedisce all’Ufficio di proseguire nel processo di informatizzazione avviato a seguito di apposito Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione”.

Per aggiungere, conclusivamente, che il momento di difficoltà attraversato, nell’ambito informatico, dall’Ufficio, « può essere prontamente superato, attraverso le nuove opportunità offerte dal “Progetto PCT SUD” ».

Sicché, può riconoscersi ragionevolmente che le denunciate criticità sulla funzionalità ed operatività degli strumenti informatici nel Tribunale di Isernia – il cui mancato impiego, in tutta la loro pienezza ed efficienza, è stato ricollegato soprattutto alle rilevanti e notevoli scoperture nell’Organico dei Magistrati – siano state superate e rimosse, in larga parte, a seguito dell’assegnazione all’Ufficio di cinque MOT, dotati di indubbie conoscenze informatiche e dei quali uno (dott.ssa Iaselli) è stato designato anche Magistrato di Riferimento per l’Informatica – come ho accennato innanzi .

Per il resto mi pare opportuno ed utile rimandare a quanto è stato rappresentato in merito dalla dott.ssa Elena Quaranta – Presidente f.f. del Tribunale di Isernia – con l’anzidetta Relazione trasmessa a questa Corte con nota del 10/10/2014 (prot. n. 1473/Inf./U) –, nella parte avente ad oggetto *“Risorse materiali ed informatizzazione dell’Ufficio”*.

Mi preme solo richiamare una indicazione finale di detto elaborato, avendo segnalato la dott.ssa Quaranta che, nell’anno 2013, il Tribunale aveva aderito al progetto *“PCT Sud-Giustizia online”*, partecipando al *“Gruppo Guida”*, istituito presso questa Corte di Appello: a tal fine, era stato costituito presso l’Ufficio un *“Comitato Tecnico”*, presieduto dal Presidente del Tribunale e composto da Magistrati, Personale amministrativo, Tecnici del Presidio *“CISIA”* di Campobasso e Rappresentanti della Classe forense.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ISERNIA

È stato comunicato da detto Ufficio – attraverso il Magistrato di Riferimento per l’Informatica (dott. Federico Scioli) e ne ha dato atto anche il dott. Di Ruzza nella Sua Relazione – che l’impiego, in modo sistematico, di *pc* ha procurato non solo l’incre-

mento della produttività, ma ha reso possibili anche attività di maggiore sicurezza sugli archivi e sull'immagazzinamento centralizzato dei dati, accesso alla "RUPA" e a Internet, "con delle consulte/funzionalità altamente strutturate".

E, dopo aver fatto menzione il "R.I.D." dei vantaggi derivanti dall'accesso al sistema informatico e, conseguentemente, dalla funzione della rete-Giustizia – consistenti, in sostanza, in una organizzazione più efficace del lavoro ed in una distribuzione delle risorse umane più efficiente –, ha aggiunto che "il progressivo utilizzo della posta elettronica permette di ridurre i tempi ed i costi di lavorazione soprattutto sulle pratiche amministrative, quali gli spostamenti interni agli uffici, le spese telefoniche e postali".

E, con riferimento ai piani di sviluppo per l'informatizzazione dell'Ufficio, essi riguardano, in particolare – emerge ancora dalla Relazione del "R.I.D." – "il potenziamento della banda larga per i collegamenti ad internet, fino al raggiungimento di velocità consone alla richiesta delle banche dati utilizzate e l'utilizzo della firma digitale".

Per una più dettagliata descrizione dei collegamenti operanti o attivi nell'Ufficio, suddivisi per utenza – quanto allo sviluppo ed alla gestione dei servizi offerti dal sistema informatico –, si è ravvisata l'opportunità di rimandare al "Documento Programmatico sulla Sicurezza", evidenziandosi, altresì – come la Procura ha tenuto a puntualizzare, attraverso il suo "MagRif" –, che i servizi *software* stanno diventando, man mano, più "distrettualizzati" e, quindi, meno localizzati.

Con la conseguenza che la rete – la quale, inizialmente, era molto sollecitata in sede locale – "verrà progressivamente più sollecitata da applicativi situati al di fuori della rete locale, (onde) l'utilizzo di tali procedure è consentito soltanto a soggetti ben identificati secon-

do diversi livelli di operatività, che vanno dalla semplice consultazione alla modifica e/o inserimento di nuovi dati nei database”.

Non può che rimandarsi, quindi, all’indicato **“Documento Programmatico sulla Sicurezza”**, richiamato dal “MagRif”, per avere puntuale conoscenza di tutto ciò che attiene allo sviluppo ed alla gestione dei servizi offerti dal sistema informatico per la Procura della Repubblica di Isernia: una elencazione particolareggiata, congiunta ad una disamina dei singoli punti, finirebbe per “appesantire” oltre misura la presente Relazione, tenuto conto anche dell’oggetto e delle finalità della stessa.

TRIBUNALE DI LARINO

È stato rappresentato dal Magistrato di Riferimento (dott. Rinaldo d’Alonzo), quanto allo stato di attuazione del **“PCT”** – e ne ha fatto menzione il **“R.I.D.”** nella sua Relazione – che è stato avviato per i decreti ingiuntivi, i procedimenti di lavoro e previdenziali, le procedure di esecuzione mobiliare, oltre che per la volontaria giurisdizione, pur se con un numero ridotto di procedure telematiche iscritte e dei conseguenti provvedimenti giudiziali.

Si è aggiunto che non è stata attivata telematicamente alcuna procedura nel settore fallimentare e che *“il personale di cancelleria sta gradualmente velocizzando la ricezione degli atti da parte degli avvocati, i quali stanno acquisendo progressiva dimestichezza con la tecnica di invio telematico degli atti”*.

Sono state segnalate – tra l’altro – le seguenti criticità:

- la gestione dell’udienza civile è resa difficoltosa, per i Magistrati, dalla necessità di acquisire le verbalizzazioni degli Avvocati;
- la *Consolle del Magistrato* non consente di provvedere agevolmente sulle istanze per le quali il Giudice adotta provvedimenti

- ti, del tipo *“visto si autorizza”* ovvero *“visto agli atti”*;
- non v'è un sistema, attraverso il quale si possa procedere alla consultazione degli atti e documenti in arrivo senza dover aprire prima il fascicolo;
 - soprattutto nel sistema delle esecuzioni e dei fallimenti, *“una molteplicità di atti del giudice sono di farraginoso compilazione”* (come, ad esempio, per gli adempimenti conseguenti all'ordinanza di delega delle operazioni di vendita);

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LARINO

È stato evidenziato, sempre tramite il Magistrato di Riferimento (dott.ssa Morena Susi) – dandosene atto nella Relazione del dott. Di Ruzza – che la Procura è stata dotata, di recente, di 4 *pc* e dei relativi *scanner*, destinati alle notifiche penali telematiche – già in corso di sperimentazione a far tempo dal 4/11/2014 – nonché di 2 *pc* portatili per i Magistrati – dei quali uno provvisto di stampante multifunzioni.

Si è aggiunto che l'Ufficio utilizza, da tempo, i seguenti applicativi: **“SIC”** (Sistema Informatico del Casellario giudiziale); **“PERSEO”** (per la rilevazione delle presenze); **“PROTEUS”** (protocollo informatico che, di qui a poco, sarà sostituito dal **“Nuovo Sistema Script@”**); **“SIAMM”** (per le spese di giustizia e la gestione degli automezzi); **“SIES”** (Sistema esecuzioni penali).

È assai recente – è stato comunicato ulteriormente dal Magistrato di Riferimento della Procura – l'utilizzo del **“SICP”** (Sistema Informativo della Cognizione Penale), che, a decorrere dal 28/8/2014, ha sostituito il **“RE.GE”** e viene impiegato per la gestione dei procedimenti penali, dalla fase dell'iscrizione alla loro definizione.

Da breve tempo è stato introdotto anche il **“SIRIS”** per

l'estrazione dei certificati, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., e dei carichi pendenti: e ciò unitamente alla **"CONSOLLE SICP"** per l'estrapolazione dei dati statistici.

A decorrere dal 4/11/2014 è in corso anche la sperimentazione del Sistema Notifiche Telematiche (**SNT**).

Con riferimento alle *"buone prassi"* in uso presso la Procura suddetta, è stata fatta menzione – richiamandosi le indicazioni già fornite con la Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – dell'**accesso telematico diretto al Casellario Giudiziale ed all'anagrafe dei Comuni del Circondario** da parte delle Segreterie dei Sostituti per l'estrazione immediata dei certificati penali ed anagrafici, con conseguente maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di spesa, congiuntamente ad un'efficace tutela della segretezza – potendo accedere ai relativi dati soltanto coloro che hanno in carico la gestione del procedimento.

Si è inteso segnalare, altresì – per l'ampio uso che ne fa l'Ufficio ormai da un anno circa – la predisposizione delle **richieste di decreto penale attraverso modelli informatizzati nonché la contestuale compilazione automatica del decreto emesso dal GIP**, in caso di accoglimento della istanza.

Indicazioni, queste ultime, contenute anche nella mia precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 (Anno Giudiziario 2014), nella quale ho evidenziato che tale sistema consente *"una trattazione più equa di casi simili, unitamente ad una riduzione dei tempi di esercizio dell'azione penale"*.

Nella Procura di Larino – emerge ancora dall'elaborato dal dott. Di Ruzza (a seguito delle indicazioni fornite dal Magistrato di Riferimento) – è attivo, da diversi mesi, il sistema **"Crusotto"**, che, nell'ambito di un progetto di collaborazione con la Pro-

cura per i Minorenni di Campobasso, consente un migliore coordinamento delle attività degli Uffici.

È stato dato atto, infine, che, di recente, è stata richiesta l'autorizzazione al Ministero della Giustizia per l'utilizzazione del "**Portale notizie di reato**", che permette la trasmissione telematica di dette notizie da parte delle Forze di Polizia.

L'utilizzo di tale Portale – si è aggiunto – comporterà una riduzione notevole dei tempi di lavoro da parte dell'Ufficio-iscrizioni nelle annotazioni preliminari delle notizie di reato, in quanto i dati verranno acquisiti automaticamente dal sistema.

Dopo questa ampia ed accurata disamina sullo stato dell'informatica nell'intero Distretto, con riferimento a tutti gli Uffici, giudicanti e requirenti – da me richiesta al dott. Di Ruzza con nota del 14/10/2014, prot. n. 6253, innanzi richiamata –, lo stesso ha ritenuto di rassegnare qualche breve considerazione nella parte finale della sua Relazione, il cui paragrafo reca la seguente intestazione: "**quasi una conclusione**".

Ha rappresentato, al riguardo, che, in questi quattro lunghi anni dall'assunzione dell'incarico di Referente distrettuale per l'Informatica (in entrambi i Settori, civile e penale), l'unica strada percorribile fosse – e rimane tuttora – l'utilizzazione, sempre più intensa e generalizzata, degli strumenti informatici: e ciò in un contesto generale caratterizzato, sul piano della Giustizia, da un lato, dall'esigenza primaria di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti (ex art. 111, co. 2, Cost.) – contenendosi così anche le ricadute connesse alla c.d. legge Pinto (89/2001, e successive modifiche)– e, dall'altro, dalla necessità di un uso razionale delle sempre più scarse risorse disponibili.

E *«la concreta percorribilità di tale "via di uscita" doveva – e deve – necessariamente passare»* – ha aggiunto – *«attraverso la piena consapevolezza, da parte di ogni singolo magistrato e di tutto il*

personale giudiziario»:

- delle possibilità dei sistemi operativi disponibili e messi a disposizione degli Uffici giudiziari;
- degli effettivi risultati ottenibili attraverso un uso generalizzato di tali sistemi, sul fronte dell'efficienza dell'intero sistema giudiziario;
- dell'acquisizione di una mentalità, da parte di ogni singolo operatore giudiziario, in grado di comportare sia un approccio individuale attento ed aperto alle nuove tecnologie, sia la volontà di contribuire, ciascuno per la propria parte e senza protagonismi, ad un vero e proprio «"cambio di passo" della risposta che l'intero sistema giudiziario **deve** essere in grado di fornire alla domanda di giustizia, che proviene da una società in continua evoluzione».

È in tale direzione – ha sottolineato – che l'Ufficio del Referente distrettuale per l'Informatica, da quattro anni a questa parte, ha tentato di muoversi, fra mille difficoltà, *«nel fermo convincimento che, in "piena era digitale", l'informatizzazione – soprattutto del processo civile, ma anche del processo penale – inciderà considerevolmente sul piano dell'organizzazione degli uffici giudiziari e sull'esercizio della giurisdizione e rappresenterà la "chiave di volta" per affrontare il problema giustizia nel prossimo futuro, nell'ottica di recupero di efficienza del sistema giudiziario e del livello di credibilità dell'intera magistratura, nel suo insieme, di fronte all'opinione pubblica».*

Non ha mancato di segnalare, infine, il dott. Di Ruzza che l'Ufficio del "R.I.D." – il quale non ha usufruito di alcun esonero dal lavoro – non ha mai avuto a disposizione né strumenti informatici, né una postazione, né alcuna autonomia e struttura amministrativa, atteso che l'unico Funzionario di riferimento (peraltro, in procinto di essere destinato, a breve, alla Scuola Superiore della Ma-

gistratura) è il Direttore Amministrativo, dott. Ernesto Giuffreda – in servizio presso la Procura Generale –, il quale, peraltro, è impegnato contestualmente in molteplici attività ed al quale ha ritenuto di rivolgere pubblicamente un sentito ringraziamento per l'encomiabile opera svolta durante l'intero quadriennio.

Considerazioni tutte, queste, che si condividono pienamente, non senza aggiungere che, nel contempo, ritengo doveroso esprimere al dott. Di Ruzza il mio più sincero e forte apprezzamento per tutto il lavoro svolto, nell'intero quadriennio, quale Referente per l'Informatica nel Distretto, apprezzamento che viene esteso anche alle puntuali, dettagliate ed approfondite Relazioni trasmesse nell'anno precedente ed in quello attuale, onde acquisire ogni elemento utile di conoscenza ai fini della redazione delle mie Relazioni sull'amministrazione della Giustizia nel Molise: del che gli sono particolarmente grato.

9.3 La formazione: Magistrati ordinari, onorari e personale amministrativo

In linea con quanto ho rappresentato con la precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013, ribadisco che, anche nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, tutte le attività formative, programmate ed erogate nel Distretto, sono state dettate dal profondo convincimento che *«un'ottimale ed efficiente gestione dei processi lavorativi passa, inevitabilmente, non solo attraverso una razionale organizzazione e gestione delle risorse umane, ma anche attraverso una costante crescita professionale e culturale degli "operatori" interni al servizio-Giustizia, cui devono essere assicurati ciclici, approfonditi e mirati interventi di formazione ed aggiornamento»*.

Non ho mancato di aggiungere, peraltro, che, pur nella con-

sapevolezza che, ormai da tempo, ai costanti aumenti dei carichi di lavoro negli Uffici giudiziari non corrispondesse un adeguato incremento delle piante organiche e neppure un appropriato *turn-over*, si è ritenuto, nondimeno, di implementare – conformemente al percorso tracciato anche negli anni precedenti – le iniziative formative decentrate – nonostante l'esiguità dei fondi stanziati a livello centrale –, *«convinti che le stesse rappresentino, forse ora più che mai, una significativa leva strategica per migliorare le capacità progettuali delle persone, accrescerne il senso di appartenenza alla “propria” Amministrazione e favorire comportamenti innovativi e virtuosi nella gestione del lavoro quotidiano»*.

Devo dare atto, quindi, che, in questo Distretto, numerosi incontri di studio e di aggiornamento professionale sono stati organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura ed, in particolare, dalla Struttura territoriale di formazione di Campobasso nonché dall'Ufficio Formazione distrettuale per il personale amministrativo, *“con l'obiettivo, condiviso, di attuare, ove possibile, percorsi comuni, soprattutto in ambito informatico, seppur nel rispetto dei differenti ruoli e funzioni”*.

Orbene, nel periodo in esame (1/7/2013 – 30/6/2014), diversi sono stati detti incontri di studio e di aggiornamento professionale, destinati ai **Magistrati ordinari ed onorari** nonché agli **Esperti minorili e di Sorveglianza**, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Scuola Superiore della Magistratura e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Essi sono i seguenti:

1. Incontro interdistrettuale di studio su *“Immigrazione irregolare: profili civili e penali”*, organizzato in collaborazione con la Commissione distrettuale per la Magistratura Onoraria del distretto di L'Aquila, nel corso del quale sono state sviluppate

le problematiche riguardanti le ricadute della direttiva “*Rimpatri*” e le attività dei Giudici di Pace riguardo ai reati in materia di immigrazione.

2. Incontro di studio su “*Il codice della strada: le innovazioni introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale*”, organizzato in collaborazione con la Prefettura di Campobasso, cui hanno preso parte, in qualità di relatori, il Vice Prefetto, dott. Antonello Infante, che ha affrontato gli aspetti riguardanti la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ed il Vice Questore Aggiunto, dott. Giandomenico Protospataro, che ha analizzato le problematiche inerenti al contenzioso in materia di circolazione stradale.
3. Incontro di studio su “*L’ascolto giudiziario: obiettivi, strumenti ed ambiti applicativi*”, che ha visto come relatrice la dott.ssa Vera Cuzzocrea, psicologa giuridica e consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
4. Convegno sul “*Processo Civile Telematico*”, svoltosi presso l’Aula Magna del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, volto ad illustrare l’avanzato “stato dell’arte” del “PCT” in Molise e la conclusione delle attività formative, che hanno interessato i Magistrati ed il personale amministrativo dell’intero Distretto.
5. Incontro di studio su “*Diritto e processo del lavoro: la nuova disciplina dei licenziamenti a quarant’anni dallo Statuto dei Lavoratori*”.

Relativamente al **personale amministrativo**, preme evidenziare che sono state attivate e completate tutte le iniziative formative previste nel “Piano di formazione distrettuale per l’anno 2013”, redatto nell’osservanza della Direttiva n.10/2010 sulla “Programmazione della formazione delle Amministrazioni”.

ni pubbliche” – emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) in data 13/7/2010 – nonché dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/4/2013, n.70, avente ad oggetto il “Riordino del Sistema di Reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione”, e tenendosi conto anche delle indicazioni e suggerimenti contenuti nelle Circolari della Direzione Generale del Personale e Formazione – Ufficio II – in data 4/10/2012 (n. DS/203.1/986) e 4/6/2014 (n. 203/1/419).

In base a dette Circolari – giova precisare – **l’azione formativa riconosciuta indispensabile, per gli anni 2013 e 2014**, avrebbe dovuto riguardare, **prioritariamente, l’aggiornamento normativo afferente i servizi di cancelleria e la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Non posso tralasciare di rappresentare, poi, che tutti i corsi di aggiornamento professionale del **personale amministrativo** sono stati programmati ed organizzati ponendosi particolare attenzione ai limiti di spesa fissati legislativamente: il che ha comportato un **significativo ricorso** – come, del resto, già avviene da alcuni anni nel nostro Distretto e come ho sottolineato anche con la precedente Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013 – **alle risorse interne per l’espletamento delle attività didattiche, in modo da favorire le più ampie economie ed un generale e non trascurabile contenimento dei costi di gestione.**

Risorse interne, normalmente costituite da Magistrati o Dirigenti o Funzionari di Cancelleria, e, concretantisi – come ho dato atto con la precedente Relazione – in collaborazioni esterne gratuite con strutture che, istituzionalmente, interagiscono con gli Uffici giudiziari (quali, ad esempio, “Equitalia Giustizia” ed “Equitalia Sud”).

Non posso passare sotto silenzio, poi, la circostanza che si sia ottenuto l'anzidetto contenimento dei costi anche per effetto della piattaforma *intranet*, ormai a regime, dedicata esclusivamente alla formazione (<http://10.5.64.172/formazione>).

Al riguardo, mi preme evidenziare – richiamando quanto ho già rappresentato con la Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – che, nel 2012, è stato creato presso l'Ufficio Formazione l'indicato sito (o piattaforma *intranet*), che permette la fruizione *on-line* e a distanza, con modalità asincrona, delle attività formative realizzate nel Distretto dall'anno 2004 ad oggi.

Detto sito consente a tutto il personale amministrativo in servizio negli Uffici giudiziari del Molise di visionare *in remoto* dal proprio computer di lavoro, accedendo alla "RUG", schede progettuali, *slides*, materiali didattici, dispense, circolari, modulistica, ecc., utilizzati dai docenti nei vari corsi di formazione, assicurando, così, una costante e permanente possibilità di autoformazione a distanza e ponendosi come valido supporto per lo svolgimento delle quotidiane attività lavorative.

Peraltro, nel 2013 è stato realizzato – come ho anche precisato nel mio precedente elaborato – un ulteriore *step* per sviluppare la piattaforma, creando un'area riservata, attraverso la quale ciascun Ufficio del Distretto, accedendovi con appositi *login* e *password*, può comunicare all'Ufficio Formazione, telematicamente, i nominativi dei propri dipendenti da avviare ai vari corsi programmati, ricevendo, in tempo reale, fogli di presenza e attestati di partecipazione.

In tal modo le Segreterie del personale potranno risparmiare tempo e risorse, realizzando – in una previsione più complessiva di digitalizzazione anche dei fascicoli personali dei vari impiegati in servizio – una sorta di "*portafoglio formativo*" per cia-

scun dipendente ed essere in grado di conoscere, in tempo reale, i corsi cui ciascun impiegato ha preso parte ed i livelli di formazione ed aggiornamento professionale raggiunti.

La realizzazione del sito in questione – forse uno dei primi in Italia – costituisce, pertanto, un importante strumento che, da un lato, permette la riduzione dei costi di gestione delle singole attività formative e, dall'altro, rappresenta un utile supporto alle attività di aula.

Sicché, utilizzando le suddette funzionalità operative (interattive ed asincrone), potrà essere sistematicamente assicurato l'aggiornamento specialistico, mirato e continuo, e favorita una diffusa crescita professionale dei singoli, in una logica di generale miglioramento delle *performance* dell'organizzazione.

Mi corre l'obbligo e, comunque, mi pare opportuno aggiungere che tutte le attività didattiche sono state espletate – come ho già rimarcato con la precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – nella forma di lezioni interattive, laboratori partecipati, *focus group* e tavole rotonde.

Invero, attraverso tali metodologie didattiche è stato sempre possibile condividere fruttuosamente le conoscenze e competenze teorico-pratiche possedute dai docenti/coordinatori, dagli esercitatori e dai singoli partecipanti, garantendo, così, una significativa ed efficace circolarità delle informazioni e del sapere, finalizzate ad individuare buone pratiche e prassi operative virtuose per migliorare concretamente il lavoro quotidiano nei singoli Uffici.

Va anche detto che le esposte iniziative hanno riguardato soprattutto corsi di formazione di II livello e *follow-up* in materia informatica nonché in tema di addestramento sull'uso di applicativi e *software* specifici, congiuntamente ad altri afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il recupero dei crediti ed il Fondo Uni-

co Giustizia – procedure, queste, completamente informatizzate e gestite ormai telematicamente con “Equitalia” S.p.A.

Non posso trascurare di evidenziare, altresì, che il Piano formativo, destinato al **personale amministrativo**, sia stato elaborato e realizzato nella sua interezza – nonostante che le linee-guida ministeriali in materia di formazione decentrata fossero pervenute, negli anni 2013 e 2014, con notevole ritardo rispetto al passato – grazie anche alla non comune sensibilità ed al costante e forte impegno del Dirigente Amministrativo di questa Corte di Appello, dott. Silvestro Pezzuto, il quale mostra sempre maggiore e crescente attenzione verso la formazione e l’aggiornamento professionale del personale amministrativo e l’innovazione tecnologica – profili, questi, che, significativamente, concorrono a migliorare e a rendere sempre più efficiente e moderno il “servizio – Giustizia” nel Molise.

Ho ritenuto doverosamente di dare atto di tutto ciò con la presente Relazione, esprimendo così, ancora una volta, il mio più vivo e sincero apprezzamento e compiacimento per il lavoro sin qui svolto dal dott. Pezzuto in questo particolare settore della “formazione”, che, espletata con costante impegno e sicura competenza professionale, non può che arrecare benefici non indifferenti o trascurabili, di indiscusso peso o rilevanza, al “servizio – Giustizia”.

Impegno di lavoro, peraltro, non certo agevole, che continua ad essere assolto nella ristrettezza delle risorse materiali ed economiche e, segnatamente, di quelle umane, considerata l’entità delle scoperture dell’Organico del personale amministrativo di questa Corte, pari complessivamente al 33,33% alla data del 30/6/2014, come ho già accennato in precedenza.

Orbene, nel periodo in esame, sono stati tenuti i seguenti corsi di formazione:

1. “La sicurezza sui luoghi di lavoro: formazione particolare aggiun-

tiva per la figura del "Preposto".

All'unica edizione del corso di otto ore hanno partecipato 34 unità, che nei vari Uffici rivestono la qualifica di "preposto" nell'ambito della sicurezza, e la docenza, anche in questo caso, è stata svolta, in convenzione, dal Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione per questo Palazzo di Giustizia.

2. "Equitalia: l'informatizzazione degli enti pubblici non telematici - Il recupero dei crediti dell'Erario", destinato al personale delle cancellerie e segreterie del Distretto, che, per i servizi svolti, ha rapporti di lavoro con "Equitalia" S.p.A.

Alle due edizioni del corso, articolato in una giornata ciascuna, hanno partecipato 46 dipendenti e le docenze sono state svolte da un Funzionario della società "Equitalia".

3. "Fondo Unico Giustizia - Servizi web per le comunicazioni tra gli uffici giudiziari ed Equitalia Giustizia".

Hanno partecipato al corso, di due giornate, 38 dipendenti in servizio negli Uffici del Distretto e le docenze sono state svolte da un Funzionario della società "Equitalia".

4. Per i "Tirocinanti" del Tribunale di Campobasso. Al corso, di due giornate, per un totale di dieci ore, hanno partecipato 12 tirocinanti.

L'iniziativa ha riguardato i servizi di cancelleria e la materia della sicurezza sui posti di lavoro; tutte le docenze sono state svolte dai Direttori amministrativi del Tribunale di Campobasso e dal R.S.P.P.

Sono stati, inoltre, organizzati dalla "DGSIA" e realizzati dal Presidio "CISIA" di Campobasso, con il contributo ed il supporto logistico-amministrativo dell'Ufficio Formazione distrettuale, i seguenti corsi in materia prettamente informatica:

1. Corso di addestramento su Progetto SIES - Sottosistema SIGE: un'edizione di due giornate, di otto ore, cui hanno partecipa-

- to 10 dipendenti;
2. Corso di formazione Diffusione del software PERSEO/rilevazione presenze del personale.
Hanno partecipato all'iniziativa, suddivisa in tre edizioni, 30 dipendenti assegnati alle Segreterie Affari Generali e Gestione del Personale di tutti gli Uffici del Distretto.
 3. Corso di addestramento su "Progetto PCT Sud Giustizia On Line", cui hanno partecipato 60 dipendenti delle cancellerie civili della Corte di Appello e dei Tribunali del Distretto, suddivisi in 4 sessioni di sei ore (anche con attività di *training on the job* presso gli Uffici);
 4. Corso di addestramento iniziale su Sistema informativo di Cognizione Penale - SICP, rivolto al personale delle cancellerie e segreterie dei Tribunali e delle Procure del distretto, per un totale di 30 sessioni di otto ore, destinate a 140 dipendenti.

Si può riconoscere, conclusivamente, che, in virtù di una faticosa e preziosa collaborazione di lavoro, connotata, peraltro, da un impegno costante e di notevole rilievo, tra il Dirigente Amministrativo di questa Corte, l'Ufficio di Formazione distrettuale ed il Presidio "CISIA" di Campobasso, siano stati avviati a formazione giuridico-normativa, nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014), **180 dipendenti**, attraverso **60 ore di lezione** ed in **12 giornate di aula**, con una spesa complessiva soltanto di **400 euro**, impiegata unicamente per l'acquisto di materiale di cancelleria: e ciò grazie alla sensibilità ed alla disponibilità manifestate **dai docenti e dagli esercitatori**, coinvolti in tale insostituibile attività di formazione, per la quale – giova sottolineare – non hanno percepito alcun compenso.

Devo dare atto, inoltre, che hanno preso parte e seguito l'attività di formazione specialistica nel settore informatico-sistemistico – nei corsi organizzati dalla "DGSIA" e dal "CISIA" di Na-

poli – Presidio di Campobasso –, altri **10 dipendenti** nell'ambito del "*Progetto sul Sistema Informativo di Esecuzione e Sorveglianza /Sottosistema SIGE*"; **30 dipendenti** nel corso sulla "*Difusione del software PERSEO/rilevazione presenze del personale*"; **12 tirocinanti** del Tribunale di Campobasso, nel corso previsto dalla convenzione sui "*Servizi di cancelleria, sugli applicativi informatici e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro*"; **60 dipendenti** nel corso sul "*Progetto PCT Sud Giustizia On-Line*"; **142 dipendenti**, infine, in quello attinente al "*Progetto SICP*".

In sintesi, va detto che hanno partecipato a corsi di formazione sia in materie con contenuti "giuridico-normativi" che "informatico-sistemistici", complessivamente **434 dipendenti**, per un totale di circa **400 ore** di lezione (anche nelle modalità del *training on the job* e del *work shop*), suddivise in **60 giornate di aula**.

Non sembra potersi disconoscere, quindi, che si tratti di dati di particolare rilevanza ed importanza, senz'altro significativi e di notevole peso, ove si consideri – tra l'altro – che, nel Distretto del Molise, sono in servizio complessivamente **370 dipendenti** circa, alcuni dei quali hanno partecipato, evidentemente, a più di un corso di formazione.

In definitiva, deve riconoscersi che i risultati conseguiti dall'attività di formazione svolta nel Distretto, nel periodo in esame, per i Magistrati, ordinari ed onorari, gli Esperti minorili e di Sorveglianza e per il personale amministrativo, siano stati senz'altro apprezzabili e meritevoli di attenta considerazione.

Un'ultima annotazione mi sembra doverosa e, comunque, opportuna.

I dati, innanzi illustrati, mi sono stati forniti dai Direttori Amministrativi in servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello, dott.ri Evelina Palaia e Er-

nesto Giuffreda – quali Referenti distrettuali per la formazione –, con relazione del 30/10/2014, particolarmente dettagliata ed approfondita.

PARTE VIII

10. Consiglio Giudiziario

Ho ravvisato l'esigenza e, comunque, l'opportunità di fare oggetto di trattazione, anche nella presente Relazione, il tema dell'attività espletata dal Consiglio Giudiziario presso questa Corte di Appello e, in particolare, quella svolta da detto Organo **nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014**.

Tale Consesso – che si è insediato nella seduta del 21/5/2012 – ha operato, nel periodo di riferimento, nella composizione, come rinnovatasi a seguito delle elezioni svoltesi nell'aprile 2012; esso proseguirà la propria attività sino alla scadenza del quadriennio previsto normativamente.

Il Consiglio funziona – come è noto – avvalendosi delle sue differenti articolazioni – è definito in dottrina Organo a “geometria variabile” –, sia in composizione ristretta – con il Presidente della Corte di Appello, che lo presiede, e il Procuratore Generale della Repubblica, quali membri di diritto, e con sei Magistrati togati eletti nel Distretto –, sia in composizione allargata, con la partecipazione, cioè, anche di un Professore universitario – nominato dal Consiglio Universitario Nazionale – e di due Avvocati – designati dal Consiglio Nazionale Forense.

Le differenti competenze dell'Organo, nelle due diverse composizioni, sono delineate dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 27/1/2006, n. 25, come modificato dalla legge 30/7/2007, n. 111.

Esso ha operato anche nella composizione integrata, costituita dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace di cui all'art. 10 di detto decreto legislativo e della quale fanno parte, oltre che i due membri di diritto innanzi menzionati, anche due Magistra-

ti e un Avvocato – eletti dal Consiglio Giudiziario tra i suoi componenti – nonché due Giudici di Pace – eletti dai Giudici di Pace in servizio nel Distretto (ex co. 1, lett. a), art. 10).

Orbene, con riguardo al periodo preso in considerazione (1/7/2013-30/6/2014), non posso non dare atto della intensa e rilevante attività svolta dal Consiglio Giudiziario presso questa Corte – che, come è noto, opera con funzioni ausiliarie del C.S.M., quale Organo di amministrazione periferica della giurisdizione –, attraverso i numerosi pareri espressi, ad esempio, in materia di provvedimenti organizzativi proposti dai Capi degli Uffici, giudicanti e requirenti, del Distretto, ovvero dai Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace, ovvero trattando procedure di particolare delicatezza, inerenti all'applicazione anche di sanzioni disciplinari.

In particolare, sono state trattate, nel periodo in esame, complessivamente 248 pratiche, delle quali 45 riguardanti la formulazione di pareri sulle Tabelle degli Uffici giudicanti, 51 in materia di valutazione di professionalità nonché di pareri attitudinali dei Magistrati per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, 26 nei settori di competenza della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace e 126 nelle rimanenti aree rimesse alla competenza del Consiglio Giudiziario: e ciò in base alla normativa di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006, e successive modifiche, ed alle ulteriori prescrizioni dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito della sua attività paranormativa.

Anche con riguardo al periodo di riferimento non sembra potersi disconoscere – tenuto conto delle questioni affrontate – che si sia trattato di un'attività, oltre che intensa e piena, anche con connotazioni di particolare delicatezza quanto a determinate decisioni assunte – in particolare, in tema di valutazioni di professionalità – ed ai pareri espressi.

Attività – giova sottolineare – che si è sviluppata, in sostanza, negli stessi termini e con le stesse modalità e cadenze temporali, che hanno caratterizzato quella svolta dal Consiglio Giudiziario nel corrispondente periodo precedente (1/7/2012-30/6/2013), in considerazione soprattutto della complessità e delicatezza di alcune questioni o problematiche portate all’esame di detto Organo e delle decisioni assunte – attraverso i pareri espressi –, non sempre agevoli e che hanno richiesto, peraltro, un esame approfondito delle stesse, sia con riguardo alle situazioni di fatto, oggetto di valutazione, che alla specifica normativa applicabile in proposito – con riferimento, segnatamente, a quella secondaria dettata dal C.S.M. con le varie Circolari in materia.

L’attività in questione ha richiesto, in definitiva – come è stato anche per l’anno precedente – un impegno costante, non indifferente o trascurabile, di notevole portata ed entità, tenuto conto dello studio e degli approfondimenti imposti dall’esame delle varie pratiche: di ciò va dato atto doverosamente soprattutto ai componenti del Consiglio Giudiziario, che, di volta in volta ed in base ai criteri fissati nell’apposito Regolamento, sono stati relatori delle stesse.

Le adunanze – preme dire, altresì – hanno avuto una cadenza pressoché mensile, in linea con la previsione di cui all’art. 1 del Regolamento del Consiglio Giudiziario, adottato da detto Organo nell’ambito della propria autonomia organizzativa; per la precisione sono state tenute 11 adunanze ordinarie e 3 straordinarie.

Nel mese di settembre 2013, il Consiglio Giudiziario – tengo ad aggiungere – ha preso atto delle disposizioni impartite dal Presidente del Tribunale di Larino, dott. Enzo Turco, al fine di garantire la piena ed efficace attuazione del decreto legislativo 7/9/2012, n.155 (avente ad oggetto “*Nuova organizzazione dei tri-*

bunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), dovendosi provvedere sulle assegnazioni alla Sede centrale di detto Ufficio – per effetto della soppressione ed accorpamento allo stesso della Sezione distaccata di Termoli – sia dei Magistrati provenienti da quest'ultima – con destinazione ai settori di attività, civile o penale – che del personale amministrativo, unitamente alla risoluzione delle connesse problematiche – non agevole e di immediata attuazione –, connesse agli aspetti logistici per un'adeguata sistemazione soprattutto del personale trasferito nei locali, ove è ubicato il Tribunale suddetto.

Il rilievo di tale delibera, che ne suggerisce la menzione in questa sede, discende soprattutto dal fatto che essa investe quello che può essere definito l'ultimo atto del procedimento di accorpamento della Sezione distaccata di Termoli al Tribunale di Larino (nella Sede centrale).

Preme evidenziare, al riguardo, che i Dirigenti di tutti i Tribunali, nei cui Circondari fossero state presenti Sezioni distaccate, erano stati invitati ad apprestare tutte le opportune soluzioni organizzative, al fine di consentire la piena applicazione delle prescrizioni legislative di cui al citato decreto legislativo e, in particolare, a far sì che, alla data del 13 settembre 2013, l'accentramento degli affari delle suddette Sezioni distaccate fosse stato completo ed effettivo.

Tale obiettivo andava perseguito anche attraverso l'utilizzo di strumenti che consentissero una parziale o totale anticipazione dell'accentramento, quantomeno con riguardo ai procedimenti, penali e civili, che presumibilmente avrebbero potuto concludersi presso la Sezione distaccata entro il termine del 13 settembre 2013.

Il Presidente del Tribunale di Larino – unico Ufficio giudi-

ziario del Distretto nel cui Circondario era presente una Sezione distaccata – ha predisposto, quindi, un apposito progetto di riorganizzazione – in vista dell'accorpamento della Sezione distaccata di Termoli –, facendo ricorso allo strumento – suggerito dal C.S.M. - di cui all'art. 48 *quinquies*, comma 2, R.D. 30/1/1941, n.12 (Ordinamento giudiziario); tale norma contempla, appunto, la possibilità di attrarre presso la Sede centrale singoli procedimenti o gruppi omogenei di procedimenti incardinati presso la Sezione distaccata.

Il progetto in questione – giova aggiungere – è stato ritenuto idoneo dal Consiglio Giudiziario a realizzare il futuro accorpamento – oggi divenuto effettivo – ed a prevenire, altresì, i problemi applicativi, che sarebbero potuti derivare dalla soppressione della Sezione distaccata.

Meritevole di attenzione sembra doversi ritenere, poi, anche l'attività del Consiglio Giudiziario in ordine all'esame della **Circolare del C.S.M. in data 31/7/2012, P-17716** (avente ad oggetto la delibera in data 25/7/2012), con la quale sono state introdotte significative modifiche a quella dell'8/10/2007, P-20691, **in tema di criteri per la valutazione di professionalità dei Magistrati**, nonché all'altra del 27/6/2008, P.16754, **in materia di acquisizione dei provvedimenti e dei verbali di udienza a campione**.

Mi corre l'obbligo e, comunque, mi pare opportuno evidenziare – come ho già fatto con la mia precedente Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 – che, con le modifiche apportate alla Circolare n. 20691/2007 dalla delibera del C.S.M. in data 25/7/2012, sono stati fissati termini rigorosi per l'espletamento della procedura di valutazione quadriennale della professionalità dei Magistrati, da concludersi entro otto mesi dalla scadenza del quadriennio in considerazione.

E, nell'ambito di questa procedura, un ruolo di particolare rilievo – come ho pure rimarcato con il mio precedente scritto, trattando del “Consiglio Giudiziario” –, è svolto proprio da detto Organo, in quanto è tenuto ad esprimere un articolato e motivato parere alla luce dei dati informativi trasmessi dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza del Magistrato, con il proprio rapporto ed i relativi allegati, e di quelli eventualmente acquisiti su iniziativa dello stesso Consiglio, ove ritenuti necessari.

Pertanto, sono stati invitati tutti i soggetti interessati – compreso il Magistrato in valutazione, nell'ottica del principio di governo partecipato – al rispetto dei termini stabiliti: e ciò al fine di garantire identità di tempi di definizione della procedura per tutti i Magistrati nominati con lo stesso decreto ministeriale e, quindi, di assicurare loro omogeneità di trattamento.

Non posso trascurare di rappresentare anche – con la presente Relazione – che oggetto di studio, riflessione congiunta ed approfondita discussione tra i componenti togati del Consiglio Giudiziario sia stata, in particolare, la questione o la problematica concernente il rapporto tra il procedimento di valutazione di professionalità dei Magistrati e quello disciplinare, riguardante gli stessi Magistrati, sui quali il Consiglio Giudiziario è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla valutazione di professionalità, una volta maturato il quadriennio dal decreto ministeriale di nomina.

Orbene, deve dirsi che il Capo XII dell'anzidetta Circolare del C.S.M., nel disciplinare i rapporti tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali pendenti, prevede, in aggiunta ai casi di sospensione obbligatoria della procedura per la valutazione di professionalità (comma 1), i casi in cui la Quarta Commissione “**può**” sospendere la procedura, ancorando tale facoltà al presupposto che “*l'accertamento dei fatti og-*

getto del procedimento disciplinare incida sulla definizione della procedura” (comma 2).

Orbene, il Consiglio Giudiziario presso questa Corte, anche per evitare il rischio di sovrapposizione e/o contrasto di giudizi, ha ritenuto di proporre alla Quarta Commissione del C.S.M. una lettura di tale ultima disposizione fondata su una interpretazione estesa del termine “*procedura*”, riferendolo, cioè, non solo alla fase che si svolge dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche a quella dinanzi al Consiglio Giudiziario, ed ha conseguentemente sollecitato una valutazione da parte della stessa Commissione in merito alla sussistenza o meno dei presupposti e delle ragioni di necessità e/o di opportunità per sospendere alcune procedure di valutazione di professionalità all’esame del Consiglio Giudiziario, in vista della formulazione dei relativi pareri.

Le indicazioni di detto Organo, però, non sono state condivise dal C.S.M. sulla base di una stretta interpretazione del dato letterale di cui alla previsione della Circolare innanzi richiamata, di talché il Consiglio Giudiziario ha espresso il proprio parere in merito alle valutazioni di professionalità dei Magistrati portate alla sua cognizione.

Anche nel periodo in esame (1/7/2013 – 30/6/2014) è proseguita l’attività del Consiglio Giudiziario in ordine alla **formazione** iniziale dei **Magistrati ordinari in tirocinio** (MOT); sono state adottate, altresì, delibere in merito all’esercizio delle funzioni giudiziarie nel primo anno dei Magistrati di nuova nomina, nell’osservanza della disposizione di cui all’art. 14 del Regolamento per la formazione iniziale dei MOT, oggetto della delibera del C.S.M. in data 13.6.2012.

Invero, la funzione del tirocinio – come è noto – è quella di curare la formazione professionale teorica, pratica e deonto-

logica dei citati MOT e di verificarne l'idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie; detta formazione è orientata, inoltre, ad affinarne le doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialità ed alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i cittadini, i mezzi di comunicazione, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria ed il personale amministrativo (cfr. art. 1 Reg. cit.).

Nel Distretto di questa Corte di Appello è continuato il periodo di tirocinio del MOT, dott.ssa Laura Simeone – nominata con D.M. 2.5.2013 –, per la quale è stato predisposto ed approvato, nello scorso anno, il programma di dettaglio del tirocinio ordinario; ed, in data 16.6.2014, è stato espresso parere favorevole all'approvazione del programma di tirocinio mirato predisposto dal Magistrato collaboratore per il Settore penale.

Giova precisare, al riguardo, che, per il tirocinio mirato, è prevista una durata di sei mesi e deve essere svolto presso l'Ufficio dello stesso tipo di quello al quale il MOT è stato assegnato – nella specie, Procura della Repubblica di Foggia.

Nel periodo in esame, inoltre, ha avviato il periodo di tirocinio in questo Distretto un altro MOT, la dr.ssa Marianna Cucca, nominata con D.M. 20.2.2014.

Il Consiglio Giudiziario ha, pertanto, proceduto, con delibera in data 21.3.2014, alla individuazione – in base al disposto di cui all'art. 4, co. 3, del Regolamento per la formazione iniziale dei MOT (adottato dal C.S.M. in data 13.6.2012) – dei Magistrati collaboratori nelle persone dei dottori Vincenzo Pupilella, per il Settore penale, e Vincenzo Di Giacomo, per il Settore civile (il primo è Consigliere in servizio presso questa Corte di Appello ed il secondo è Presidente di Sezione nel Tribunale di Campobasso).

E, nella seduta del 7 aprile 2014, il Consiglio Giudiziario, te-

nute presenti le direttive generali per il tirocinio dei MOT nominati con l'anzidetto decreto ministeriale 20/2/2014 – adottate dal C.S.M. con delibera del 3/4/2014 –, ha proceduto ad individuare i Magistrati affidatari presso ciascun Ufficio, ove la formazione avrebbe dovuto essere svolta, previa indicazione da parte dei Magistrati collaboratori, nonché a predisporre il piano di tirocinio per la dott.ssa Cocca presso gli Uffici giudiziari del Distretto, parimenti avvalendosi della collaborazione dei Magistrati suddetti.

Tanto, ai sensi dell'art. 10, co. 2, del Regolamento suddetto ed in vista della successiva trasmissione della delibera adottata dal Consiglio Giudiziario al Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, per l'approvazione, ed, indi, al C.S.M.

Deve anche dirsi che, a termine dell'art. 14 del Regolamento innanzi richiamato– in base al quale è prevista la designazione di un Magistrato collaboratore presso l'Ufficio di destinazione del MOT, con il compito di introdurlo nelle dinamiche organizzative dell'Ufficio e, assunte le funzioni giudiziarie, di seguirlo per un anno, pur nel rispetto della piena autonomia dello stesso –, il Consiglio Giudiziario, con più delibere anche interlocutorie, ha provveduto, infine, a proporre al Consiglio Superiore della Magistratura la designazione dei Magistrati collaboratori per i Magistrati nominati con D.M. 8.6.2012, che hanno assunto le funzioni giurisdizionali in questo Distretto nel corso dell'anno 2014.

In questo *excursus* sull'attività del Consiglio Giudiziario, svolta nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014), si ritiene di dover fare menzione anche di talune **procedure riguardanti i Giudici onorari**, nei confronti dei quali sono state avanzate proposte di revoca dall'incarico conferito.

Al riguardo, giova premettere che compete ai Consigli Giu-

diziari formulare i relativi pareri nell'ambito dei procedimenti di nomina di detti Giudici ovvero di decadenza o revoca degli stessi dall'Ufficio, oltre che in merito al tirocinio previsto dall'art. 6 della Circolare del C.S.M. in data 26/5/2003, prot. n. 19358, e successive modifiche, come anche in ordine ad eventuali esposti proposti nei loro confronti.

È, comunque, il Presidente del Tribunale, cui è demandata la vigilanza o sorveglianza sull'attività dei Giudici onorari (GOT), che, a fronte di fatti o comportamenti rilevanti sotto il profilo della decadenza o di sanzioni disciplinari, dà impulso ad un apposito procedimento, regolato dall'art. 13 della Circolare suddetta.

Con la precisazione ulteriore che la proposta di decadenza viene avanzata, ove siano venuti meno i requisiti di nomina o per sopravvenute cause di incompatibilità, e quella di revoca, allorché si prospetti l'inosservanza dei doveri di ufficio da parte del Giudice onorario.

Il Consiglio Giudiziario, che deve provvedere su tali proposte, è tenuto all'espletamento di una serie di adempimenti procedurali, che contemplano – riassunti negli snodi essenziali – la contestazione dei fatti al "GOT", con avvertimento che può presentare memorie e documenti, l'eventuale effettuazione di ulteriori accertamenti, l'archiviazione del procedimento, qualora rilevi l'infondatezza della notizia o, di contro, la fissazione di apposita seduta per la deliberazione.

E di tale seduta è dato avviso all'interessato, che può ivi comparire, anche assistito da un difensore, rendere dichiarazioni e rispondere alle domande.

All'esito, il Consiglio Giudiziario conclude il procedimento, formulando proposta di decadenza o revoca al Consiglio Superiore della Magistratura

Analoga è, sostanzialmente, la normativa – giova aggiungere – in merito alla vigilanza sui Giudici onorari minorili – adde-
tetti al Tribunale per i Minorenni ovvero alla Sezione per i Minorenni della Corte di Appello –, come anche in ordine alla pro-
cedura per gli eventuali provvedimenti di decadenza o revoca, con la precisazione ulteriore che, all’esito del procedimento di-
nanzi al Consiglio Giudiziario, questo può formulare al C.S.M., oltre alla propria proposta di decadenza o revoca, anche quel-
la di archiviazione.

Orbene, nel periodo in esame (1/7/2013 – 30/6/2014), sono state trattate tre procedure, aventi ad oggetto proposte di revo-
ca dall’incarico di Giudice onorario.

Ho ritenuto di soffermarmi, sia pure brevemente, sull’ogget-
to e sulle modalità di svolgimento attinenti alle procedure di de-
cadenza o revoca dall’incarico di Giudici onorari di Tribunale – com-
presi quelli facenti parte del Tribunale per i Minorenni ovvero del-
la Sezione per i Minorenni della Corte di Appello –, per metter-
ne in evidenza la relativa disciplina, che deve essere seguita dal
Consiglio Giudiziario in vista delle determinazioni finali, concre-
tantisi nelle proposte, innanzi indicate, da inoltrare al C.S.M..

Iter procedimentale, che può implicare pure una serie di ac-
certamenti e che, il più delle volte, si rivela anche laborioso e com-
plesso, prima di pervenire alla decisione finale: tutto ciò a com-
prova della delicatezza dei compiti affidati normativamente ai
Consigli Giudiziari e, nella specie, a conferma dell’ulteriore im-
pegno, non trascurabile od indifferente, di non poco conto o scar-
so rilievo, profuso da questo Consiglio nello svolgimento delle
proprie funzioni, quale Organo di amministrazione periferica del-
la giurisdizione – come ho accennato innanzi.

Non posso trascurare di rappresentare, poi, che il Consiglio
Giudiziario sia stato impegnato – come avviene annualmente

– anche nell’esprimere il prescritto parere – prima dell’adozione delle relative delibere da parte del C.S.M. – sui **“Programmi di gestione”** dei procedimenti civili pendenti, che vengono redatti dai Capi degli Uffici giudicanti del Distretto, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 6/7/2011, n. 98 – convertito nella legge 15/7/2011, n. 111.

Questa norma – come è noto – contiene le *“disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”* e prevede, appunto, che i Dirigenti degli Uffici giudiziari redigano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti, con il quale vanno determinati: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell’Ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei Magistrati individuati dai competenti Organi di autogoverno, l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Nel contempo, i Dirigenti, col medesimo “programma” e previa consultazione della Commissione Flussi, danno atto dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno precedente ovvero indicano le ragioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

La competenza del Consiglio Giudiziario, nella materia *de qua*, consiste nell’adottare – entro i successivi trenta giorni – una delibera di presa d’atto con formulazione di eventuali rilievi, da trasmettere al C.S.M. ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Non sembra potersi disconoscere che, anche in tale setto-

re, sia stato particolarmente impegnato il Consiglio Giudiziario presso questa Corte – in relazione alle incombenze fissate dalla normativa innanzi richiamata –, tenuto conto dei vari “programmi di gestione” pervenuti al suo esame – specialmente, di quelli provenienti dai tre Tribunali ordinari del Distretto, oltre che dalla stessa Corte di Appello – e dovendo incentrarsi le sue valutazioni su diversi profili, di notevole rilevanza ed importanza, come, ad esempio, su quello concernente l’individuazione, per ciascun Ufficio, del “range” o “carico esigibile di lavoro” per ognuno dei Magistrati addetti tabellarmente allo stesso settore di attività, ovvero su quello diretto alla indicazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti – con conseguenti misure o strumenti da adottare concretamente per la loro definizione –, soprattutto di quelli di più antica iscrizione a ruolo e, quindi, più risalenti nel tempo.

Sicché, anche in questo campo l’attività del Consiglio Giudiziario è stata intensa e di notevole portata ed entità, dovendo focalizzarsi sui singoli “programmi di gestione”, articolati secondo il modello o “format” predisposto dal C.S.M. (alla luce soprattutto della Risoluzione adottata nella seduta del 2/5/2012), e tener conto dei vari dati contenuti negli stessi, ai fini delle successive valutazioni da inoltrare al C.S.M. – in particolare, se accompagnate o meno da eventuali rilievi, nella presa d’atto di tali strumenti organizzativi, predisposti, in definitiva, “per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”.

Molto impegnativa e di particolare rilievo si è rivelata, anche nell’ambito del periodo preso in considerazione, l’attività del Consiglio Giudiziario, incentrata sull’esame delle molteplici proposte tabellari redatte, per il triennio 2014/2016, dai Dirigenti degli Uffici giudiziari, in base alle prescrizioni contenute nella Circolare del C.S.M. in data 27/7/2011, prot. n. 19199, e successi-

ve modifiche.

Le Tabelle, composte da un Documento Organizzativo Generale (DOG) e un progetto, rappresentano uno strumento essenziale e di fondamentale importanza per l'assetto organizzativo dell'Ufficio, ai fini del corretto e regolare funzionamento dello stesso nell'arco del triennio, previsto dalle Circolari del C.S.M.

Ed, articolandosi la relativa normativa (secondaria) in una serie di disposizioni, che devono essere osservate dai Capi degli Uffici giudicanti allorché si accingono a predisporre le relative proposte tabellari, non sembra potersi disconoscere che l'esame di ciascuna di esse comporti, per il Consiglio Giudiziario, un'attenzione ed un impegno non indifferenti o trascurabili, senz'altro rilevanti e di non poco conto, considerato che, all'esito del procedimento delineato dettagliatamente dalle Circolari del C.S.M. – che si sviluppano attraverso una serie di "passaggi" e di interlocuzioni anche con i Magistrati dei singoli Uffici e con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle sedi interessate, legittimati a proporre eventuali osservazioni –, è tenuto ad esprimere un parere motivato – sentita pure la Commissione Flussi – in vista della delibera finale del C.S.M. (diventando efficaci le Tabelle degli Uffici con l'adozione di detta delibera e del Decreto Ministeriale, che le recepiscono).

Orbene, l'esame delle proposte tabellari, provenienti dai tre Tribunali ordinari e dagli altri Uffici giudiziari del Distretto, ha richiesto un ulteriore impegno da parte del Consiglio Giudiziario presso questa Corte, in termini consistenti e di peso, come può agevolmente desumersi, peraltro, dai verbali relativi alle sedute tenute dallo stesso nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014).

Il che spiega perché si sia ravvisata l'esigenza o, comunque,

l'opportunità di farne menzione nella presente Relazione.

Si è occupato il Consiglio Giudiziario anche della delicata materia dei **tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari** (ex art. 73 del decreto legge 21/6/2013, n. 69, convertito nella legge 9/8/2013, n. 98) – essendo intervenuta, proprio nel periodo in esame, un'apposita Risoluzione del C.S.M. con delibera del 29/4/2014 (comunicata con Circolare del Segretario Generale in data 2/5/2014, prot. P 7951) –, e, nello stesso tempo, ha portato il suo esame pure sull'attività svolta dal Referente distrettuale per l'Informatica, nel Settore civile e penale.

In particolare, ha preso in considerazione tutto il lavoro svolto dal "**R.I.D.**" (incarico, questo, assolto dal dott. Di Ruzza, come è stato precisato innanzi) – consistente, tra l'altro, nella redazione del "Piano triennale di coordinamento delle iniziative e dei progetti in materia di informatica giudiziaria", nella "formazione" rivolta ai Magistrati ed al personale amministrativo, e così via –, e, ritenendolo conforme ai compiti delineati dalla Circolare del C.S.M. n. 25382 del 2011, ha espresso parere favorevole all'approvazione del "resoconto" presentato dallo stesso.

Non può non darsi atto, infine, anche del notevole impegno profuso dal Consiglio Giudiziario, allorché è stato chiamato ad esprimersi, con i relativi pareri, in merito alle richieste di conferimento di Uffici direttivi o semidirettivi, provenienti da Magistrati in servizio nel Distretto, ovvero di conferma in detti incarichi, alla scadenza del quadriennio nell'esercizio delle stesse funzioni.

La materia, indiscutibilmente delicata, è regolata da uno specifico e corposo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (di cui alla Circolare del C.S.M. n. 16244 del 3/8/2010, e successive modifiche), e la complessa ed articolata procedura prevede, quale **"passaggio importante, non surrogabile per equivalente"**, pro-

prio il parere attitudinale specifico da parte del Consiglio Giudiziario (ex art. 13, co. 1, D.Lgs. 5/4/2006, n. 160, e successive modifiche).

La stesura di tale parere comporta l'esame e la valutazione di un'ampia documentazione, costituita principalmente dal rapporto del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dell'aspirante al conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo, dall'autorelazione dell'interessato – con i relativi allegati –, dalle statistiche comparate inerenti all'ultimo triennio nonché dagli ulteriori dati in possesso dello stesso Consiglio Giudiziario.

Sicché, non sembra potersi dubitare che anche tale attività, per l'oggetto e le specifiche modalità di svolgimento della relativa procedura prevista in materia di conferimento di Uffici direttivi o semidirettivi, richieda un impegno di particolare rilievo ed attenzione, di notevole peso da parte di detto Organo, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito (favorevole o no), in vista delle determinazioni finali che saranno assunte dal C.S.M., nella scelta tra più aspiranti allo stesso Ufficio.

Nel periodo di riferimento (1/7/2013 – 30/6/2014) il Consiglio Giudiziario presso questa Corte – preme evidenziare – ha espresso **tredici** pareri attitudinali per il conferimento di Uffici direttivi ed **uno** per un Ufficio semidirettivo: e ciò unitamente ad **un** parere per la conferma in un incarico semidirettivo, alla scadenza del quadriennio dall'assunzione dello stesso.

Ulteriori indicazioni sull'attività del Consiglio nel periodo di riferimento – pur di una certa rilevanza ed interesse – finirebbero, però, per "appesantire" ancor più questo scritto, di talché mi soffermerò, ora, sull'ultimo tema, oggetto della presente trattazione.

PARTE IX

11. Giurisprudenza più significativa nel Distretto

Seguendo l'impostazione adottata nelle precedenti Relazioni sull'amministrazione della Giustizia per gli anni 2011, 2012 e 2013, ed in linea, peraltro, con le indicazioni contenute nella Circolare del Vice Presidente del C.S.M. in data 14/1/2015, prot. P 199, riguardante l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2015, riporto anche in questo scritto alcune pronunce giudiziali, nella materia civile ed in quella penale, che, per le questioni o problematiche affrontate e le soluzioni adottate, mi appaiono particolarmente significative ed interessanti, nell'ambito della giurisprudenza di merito in questo Distretto.

11.1 Settore civile

Ritengo di dover segnalare, innanzi tutto, la **sentenza** emessa dalla **Sezione Lavoro** di questa **Corte d'Appello**, in data 21/3 – 11/4/2014, **n. 85** – della quale è stato **estensore** il Consigliere, **dott.ssa Giuseppina Paolitto**.

Il caso in esame attiene ai rapporti tra il diritto del lavoratore al trasferimento ai sensi della legge 104/1992 –cioè per assistenza a familiare gravemente infermo – e le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Le argomentazioni poste a fondamento di tale decisione – in riforma della sentenza di primo grado – offrono indicazioni, che possono compendiarsi nella seguente "massima":

«Non è indifferente per l'Amministrazione, dal punto di vista economico-produttivo-organizzativo, che un determinato posto resosi vacante venga occupato da un lavoratore trasferito, dunque senza alcun aggravio finanziario diretto, sia pure se l'Uf-

ficio di provenienza non ne patisca alcun pregiudizio organizzativo, e ciò per la palese ragione – tanto più evidente nel contesto di un generalizzato, ma spesso disomogeneo, sottodimensionamento degli organici di vari settori della Pubblica Amministrazione (e certamente di quello della Giustizia) – che, ove il diritto al trasferimento del lavoratore, agevolato ai sensi dell'art. 33, co. 5, della legge 104/1992, si dovesse correlare alla sola vacanza di un posto, all'Amministrazione, di fatto, verrebbe sottratto ogni potere di regolamentazione e bilanciamento di quelle stesse carenze di personale tra i vari Uffici del territorio nazionale.»

Può essere fatta menzione anche di un'altra **sentenza** emessa dalla **Sezione Lavoro** di questa **Corte d'Appello** in data 21/2-26/3/2014, **n. 64**, della quale è stata **estensore** sempre **la dott.ssa Giuseppina Paolitto**, in un peculiare caso attinente al contratto di agenzia.

Orbene, il Collegio giudicante, nell'occasione, ha espresso alcune considerazioni di rilievo, i cui passaggi salienti possono sintetizzarsi nella seguente "massima":

«Costituisce clausola vessatoria (e, quindi, nulla e inefficace, ex art. 1341, c.2, c.c., ove inserita in formulario e non sottoscritta specificamente) quella con cui il preponente, nell'ambito di un rapporto contrattuale di agenzia, modifichi unilateralmente, pur rinunciando al patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto stesso, le condizioni per riconoscere all'agente compensi aggiuntivi, parametrando a meno ampie possibilità di attività concorrenziali».

Nel Settore civile, mi sembrano significative e di particolare rilievo, per i profili giuridici e di fatto affrontati e per le decisioni adottate, altresì tre **sentenze** del **Tribunale di Campobasso**, in composizione monocratica, pubblicate anche

sulla “Rivista Giuridica del Molise e del Sannio”, e delle quali riporto le relative “massime”.

Con la prima, in data 23/10/2013, **n. 479** – della quale è stato **estensore il Presidente di sezione del Tribunale, dott. Vincenzo Di Giacomo** –, è stato ritenuto quanto segue in materia di contratti bancari:

«Il certificato bancario ex art. 50 D.Lgs. n.385/93, in caso di sua contestazione da parte dell’opponente, è privo di efficacia probatoria nell’ambito del giudizio di merito.

In caso di contestazione, da parte del cliente, delle altre scritture contabili bancarie relative ad un determinato rapporto di conto corrente, la Banca, di regola (e salvo il disposto dell’art. 2710 c.c. per i clienti imprenditori, ma con le specificazioni del caso), ha l’onere di dimostrare l’insussistenza di : a) errori nel calcolo relativo alle annotazioni; b) oppure errori nell’annotazione di una o più specifiche operazioni, in quanto relative ad addebiti inesistenti o solo parzialmente esistenti; c) oppure dolose falsità di una o più annotazioni, commesse materialmente o tramite forzatura del terminale; d) oppure derivazione di una o più annotazioni da operazioni anomale non riconducibili all’interessato, come ad esempio quelle derivanti da reati informatici su conti telematici, oppure da clonazione della carta di credito elettronica (in simili ipotesi, però, ove la Banca lamenti una negligenza del cliente, grava su quest’ultimo l’onere di provare la propria diligenza).

Nel caso in cui la Banca non dimostri il regolare invio degli estratti conto periodici al cliente, le somme contestate dallo stesso non sono dovute alla Banca, salvo che quest’ultima non ne dimostri la debenza ai sensi di quanto esposto alle precedenti lettere a-d. Anzi, il mancato invio degli estratti conto periodici da parte della Banca al cliente può ingenerare nella prima

una ulteriore responsabilità risarcitoria per violazione del dovere di correttezza e buona fede.

Anche in caso di invio da parte della Banca degli estratti conto periodici al cliente, qualora quest'ultimo non li contesti tempestivamente, la presunzione sulla verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate è solo relativa, ed il cliente può provare l'esistenza di fatti diversi e contrari e/o formulare censure sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

Le clausole che escludono o limitano la responsabilità della Banca nell'annotazione delle operazioni di c/c sono nulle ai sensi del Codice del consumo o (per i clienti imprenditori) dell'art. 1229 c.c.».

Dalla seconda, in data 28/11/2013, **n 581** – della quale è stato estensore sempre **il dott. Vincenzo Di Giacomo** –, può ricavarsi la seguente "massima":

«La domanda di arricchimento senza causa, spiegata (in via riconvenzionale subordinata rispetto alla domanda di adempimento contrattuale), con la comparsa di costituzione e risposta, dalla opposta, risulta ammissibile ove l'opponente abbia introdotto, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale da giustificare l'esame di una situazione appunto di arricchimento senza causa.

La competenza a redigere il verbale da cui risulta l'urgenza, o la somma urgenza, dei lavori, come è quella di affidare direttamente l'incarico all'impresa, fa capo non agli organi politici dell'ente pubblico, ma al Responsabile del procedimento o al tecnico all'uopo incaricato.

In caso di mancanza di copertura finanziaria del contratto stipulato dall'amministratore o dal funzionario o dal dipendente, solo se il contratto è valido costoro rispondono direttamente verso il fornitore di beni o servizi delle obbligazioni contrat-

tuali assunte per l'ente. Se, invece, il contratto è invalido, l'amministratore o il funzionario o il dipendente debbono indennizzare direttamente il fornitore di beni o servizi per l'arricchimento senza causa dell'ente (sempre che di detta azione siano dimostrati i presupposti di legge)».

Con riferimento alla terza **sentenza**, in data 17/7/2013, n. **330 (estensore, dott. Di Giacomo)**, in tema di responsabilità professionale dell'Avvocato, la "massima" può sintetizzarsi nei seguenti termini:

«La prestazione dell'Avvocato non integra un'obbligazione di risultato, per cui la sua responsabilità professionale discende soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguata alla natura dell'attività esercitata.

Nelle ipotesi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, la responsabilità professionale dell'Avvocato è configurabile solo in presenza di dolo o colpa grave.

Nelle ipotesi di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nelle ipotesi in cui per negligenza o imperizia l'Avvocato compromette il buon esito del giudizio, invece, la responsabilità professionale dello stesso è configurabile anche in presenza di semplice colpa lieve.

In ogni caso, ai fini della responsabilità professionale dell'Avvocato, è necessario verificare non soltanto la sussistenza del requisito della colpa, ma anche di un evento pregiudizievole e del nesso eziologico tra la condotta colpevole e l'evento pregiudizievole».

Sempre nel Settore civile ritengo di dover segnalare, altresì, per la peculiarità dei temi affrontati, due decisioni del **Tribunale di Larino**.

Faccio riferimento, in particolare, alla **sentenza** emessa, in

data 15/1/2014 n. **19** (e depositata il 16/1/2014) dal **dott. Enzo Turco (Presidente del Tribunale di Larino)**, quale Giudice monocratico – estensore, la cui “massima” può essere sintetizzata nei seguenti termini:

«In tema di appalto conferito nell’ambito di un Consorzio (nella specie, per attività di ristrutturazioni edilizie urbane conseguenti a eventi sismici), delle obbligazioni assunte in nome del Consorzio e per conto dei singoli consorziati rispondono pure questi ultimi, solidalmente col fondo patrimoniale, per il solo fatto che il Consorzio abbia agito nel loro interesse: il comma 2 dell’art. 2615 c.c. rende, cioè, responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse».

La seconda riguarda una **ordinanza collegiale**, in data 30/4 – 5/5/2014 – della quale è stato estensore il Giudice, **dott.ssa Veronica D’Agnone** – emessa in un procedimento di reclamo avverso provvedimenti cautelari, ai sensi dell’art. 669 – *terdecies* c.p.c.

Nella specie, qualificato il contratto dedotto in giudizio come di affitto di azienda, anziché di locazione di immobile c.d. “attrezzato” ad uso commerciale – applicandosi il criterio oggettivo, che fa leva sul ruolo paritetico che l’immobile assume nell’economia dell’affare – ed interpretata la volontà delle parti, come desumibile dal contratto, è stata confermata l’ordinanza del Giudice di prime cure – adito con ricorso ex art. 700 c.p.c. –, con la quale è stata condannata l’affittuaria all’immediata riconsegna dell’azienda.

E, seguendosi l’indirizzo giurisprudenziale in materia, si è affermato – sul punto relativo alla pretesa inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto di sussidiarietà – che:

« Nella crisi del rapporto contrattuale di affitto di azienda possono teoricamente trovare spazio tanto la cautela tipica del

sequestro giudiziario dell'azienda, quanto la cautela atipica della anticipazione degli effetti restitutori di una sentenza di risoluzione del contratto;

le due soluzioni tendono, infatti, a garantire differenti situazioni, atteso che la riacquisizione del compendio aziendale offre al concedente utilità ulteriori e diverse rispetto alla mera custodia o alla gestione temporanea dell'azienda»

11.2 Settore penale

Può essere fatta menzione, nella presente Relazione, di alcune pronunce emesse dal **Collegio penale di questa Corte di Appello – presieduto dalla dott.ssa Rossana Iesulauro, che ne è stata anche l'estensore.**

In particolare, mi appare meritevole di considerazione la **sentenza** in data 16 – 24/1/2014, n. **13** – pubblicata anche sulla Rivista “Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore” del 21/6/2014–, la cui “massima” può essere fissata in questi termini:

«Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre si configura solo un illecito civile nel mero inadempimento non preceduto da alcuna preordinazione.

In tema di insolvenza fraudolenta, dunque, il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e commissione del reato poggia sull'elemento ispiratore della condotta; con la conseguenza che il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione ha rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, men-

tre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade, normalmente, solo nell'ambito della responsabilità civile».

La seconda decisione, che mi sembra egualmente significativa e di rilievo, concerne un delicato processo a carico di un Sindaco di un piccolo Comune molisano per lesioni colpose, patite da un dipendente di detto Ente territoriale e derivanti da violazione di norme antinfortunistiche.

Orbene, questa Corte, attraverso il Collegio giudicante – presieduto dalla **dott.ssa Iesulauro**, come si è accennato, e con **sentenza** del 28/11 – 5/12/2013, n. **581** – in riforma della pronuncia di assoluzione del Giudice di primo grado – ha osservato che:

«Nella ipotesi di omessa designazione del datore di lavoro pubblico, da parte degli organi di vertice, poiché la legge non individua esplicitamente il dirigente (o il funzionario) cui attribuire la qualifica di “datore di lavoro”, tale compito deve essere adempiuto dalla Pubblica Amministrazione, la quale deve provvedervi individuando il soggetto al quale attribuire detta qualità, conferendogli i relativi poteri di autonomia gestionale.

Stante la rilevanza dei compiti e le responsabilità che derivano dal conferimento di tale qualità, la qualifica di datore di lavoro, ai sensi della dell'art. 2, co. 1, lett.b), D.Lgs. 626/1994, non può essere attribuita implicitamente ad un dirigente o ad un funzionario solo perché preposti ad articolazioni della P.A. che hanno competenze nel settore specifico; l'attribuzione della qualità di datore di lavoro non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza.

Considerato che l'art. 30, comma 1, D.lgs. 242/1996 attribuisce agli “organi di direzione politica” il compito di procedere alla individuazione del datore di lavoro, la conseguenza di questa mancata indicazione comporta che è l'organo di dire-

zione politica a conservare la qualità di datore di lavoro».

Mi appare apprezzabile ed interessante – di qui l’annotazione nella presente Relazione – anche la **sentenza** in data 4 – 13/2/2014, n. **40**, emessa dal Collegio penale di questa Corte (**estensore, dott.ssa Rossana Iesulauro**), in riforma parziale della decisione di primo grado (limitatamente all’entità della pena irrogata, rimasta immutata la qualificazione del delitto di furto aggravato consumato).

Orbene, la “massima” ricavabile dalla pronuncia in questione può essere così riassunta:

«Si verifica immutazione del fatto, rilevante ai fini dell’art. 522, c.2, c.p.p., quando la struttura della imputazione è modificata in uno dei suoi elementi essenziali (materiale, psicologico o nesso di causalità) e risulti tanto divergente dalla originaria da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsi.

Consegue che la verifica dell’osservanza del principio in esame va condotta non nel senso rigorosamente formale, ma in base alla possibilità assicurata all’imputato di interloquire in relazione a tutte le circostanze del fatto.

Nel caso di furto di merci esposte sugli appositi banchi nei supermercati, ove è praticata la vendita con il sistema del *self service*, è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento quando l’agente adoperi un accorgimento malizioso per sorprendere e soverchiare la contraria volontà del soggetto passivo.

In particolare, costituisce mezzo fraudolento l’occultare la merce sulla propria persona o nella propria borsa in modo da ingannare il personale addetto al controllo ed alla esazione del prezzo ed evitare il pagamento della merce.

L’esistenza di un sistema di videosorveglianza interna, qualora si possa rinvenire una forma di “custodia” continuativa

e diretta, vale ad escludere l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p., ma non anche quella di cui al n. 2 del citato art. 625 c.p.»

Eguale può essere segnalata una ulteriore pronuncia del Collegio penale di questa Corte, presieduto dalla **dott.ssa Ie-sulauro** – che ne è stata anche l'**estensore** – in tema di delitto di calunnia.

Faccio riferimento, in proposito, alla **sentenza** in data 27/2 – 5/3/2014, n. **85**, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal GUP, a seguito di giudizio abbreviato, è stato dichiarato non punibile l'imputato, con riferimento al delitto di calunnia e nei confronti di una determinata parte offesa, essendo stata riconosciuta la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di difesa, prevista dall'art. 51 c.p. (è stato confermato, invece, il giudizio di responsabilità penale nei confronti dello stesso imputato in relazione ad altra contestazione di calunnia nei confronti di altri).

Orbene, ha ritenuto il Collegio giudicante – recependo, in proposito, anche l'orientamento della Corte di Cassazione – che:

«In tema di rapporto tra diritto di difesa ed accuse calunniose, l'imputato può, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli e, in tal caso, l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae, perciò, alla sfera della punibilità penale in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p.

Quando, però, l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra tale sua condotta e la confutazione della imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore – di cui pure conosce la innocenza – nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto con-

creto, sicchè da ciò derivi la possibilità dell'inizio di una indagine penale da parte dell'Autorità, si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell'agente, tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia»

Non meno interessanti e meritevoli di attenzione, tanto da essere richiamate anche in questo scritto, devono ritenersi altre due pronunce adottate sempre dal Collegio penale di questa Corte, presieduto dalla dott.ssa Iesulauro, ma delle quali è stato **estensore** il Consigliere, **dott. Vincenzo Pupilella**.

Si tratta, in particolare, della **sentenza n. 430** del 18/7-2/8/2013, in tema di reato di falsa testimonianza contestato ad un Avvocato, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, ma per ragioni diverse da quelle esposte nella precedente fase.

La "massima", che può trarsi dalla pronuncia in questione, è del seguente tenore:

«Non è configurabile il reato di falsa testimonianza in caso di irrilevanza del contenuto della dichiarazione testimoniale nell'ambito del giudizio (nella specie penale) in cui essa è stata resa, e tale aspetto prevale su quello della non punibilità ex art. 384 cod.penale, che pure potrebbe ravvisarsi per l'imputato di falsa testimonianza»

L'altra **sentenza**, cui faccio riferimento, è stata emessa in data 5/12/2013 e depositata il 20/12/2013: è contraddistinta con il **n. 607**.

È stata riformata la pronuncia di primo grado, nel senso che entrambi gli imputati sono stati assolti dai vari delitti di usura loro ascritti perché "il fatto non costituisce reato".

Ha ritenuto – tra l'altro – il Collegio giudicante:

«Ai fini della individuazione degli oneri di prestito asseritamente usurario vanno computati anche i costi della fidejussione, che sia richiesta al mutuatario».

Sempre nell'ambito delle pronunce emesse dal Collegio penale di questa Corte – presieduto, però, dal dott. Vincenzo Pupilella – va segnalata – per la fattispecie presa in considerazione e per la decisione adottata – la **sentenza n. 287**, in data 12-19/6/2014, della quale è stato estensore il Consigliere, **dott. Giovanni Fiorilli**.

Orbene, la fattispecie in questione trae origine da una contestazione, ex art. 479 c.p., nei confronti di un Ufficiale Giudiziario, cui viene imputato di avere falsamente attestato (nella relata di notifica) di aver eseguito la notificazione di un atto di contestazione di addebiti a firma del responsabile dell'Ufficio Disciplina del Comune mediante la consegna a mani proprie del destinatario, in realtà mai avvenuta.

Ha sostenuto l'imputato, nei motivi di appello, che il dolo, nel delitto di falso, debba essere oggetto sempre di prova rigorosa, occorrendo verificare che il falso medesimo, in carenza del c.d. "*animus nocendi*", non sia dovuto ad una negligenza o leggerezza dell'agente.

Al riguardo, il Collegio giudicante, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità, ha seguito il seguente principio di diritto:

«In tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'*animus nocendi* né l'*animus decipiendi*, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obietti-

vamente non veritiero – dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa –, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di una notifica a mani proprie mai compiuta” (cfr. Cass., Sez.V, n. 15255 del 15/03/2005; Cass., Sez.V, n. 35548 del 21/05/2013)».

Nel caso in esame, confermandosi la decisione del Giudice monocratico in primo grado, si è ritenuto di dover escludere che la falsa attestazione fosse ascrivibile ad una leggerezza dell'agente o ad un errore scusabile, emergendo, invece, una evidente consapevolezza della falsità dell'attestazione di notifica a mani proprie.

Mi appare apprezzabile e, come tale, meritevole di annotazione nella presente Relazione anche una **sentenza del Tribunale di Campobasso**, in composizione monocratica, in data 29/10 – 13/11/2013, **n. 736**.

La pronuncia – della quale è stato estensore il Giudice, **dott.ssa Roberta D'Onofrio** – ha avuto ad oggetto la contestazione ad Amministratori pubblici del reato di cui all'art. 640-*bis* c.p. (in concorso tra loro) e ne viene fatta menzione per la peculiarità delle questioni trattate.

Può trarsi, sinteticamente, la seguente “massima” dall'articolata ed approfondita motivazione, attraverso la quale il Giudice suddetto è pervenuto ad una pronuncia ampiamente assolutoria nei confronti degli imputati (“perché il fatto-reato di cui alla incolpazione non sussiste”).

«La illegittima attestazione di “urgenza” nella conclusione del procedimento amministrativo, posta a presupposto della delibera con la quale un Ente pubblico sceglie direttamente il con-

traente privato, senza ricorrere alla procedura di gara ad evidenza pubblica (per la costituzione di una società mista pubblico-privata, finalizzata alla gestione di servizi e trasporti pubblici di persone e di merci), non rientra nel contenuto dichiarativo dell'atto amministrativo, fide-facente fino a querela di falso, ma riveste una portata squisitamente valutativa, a discrezionalità libera.

Pertanto, la valutazione discrezionale dell'organo politico dell'Ente pubblico in ordine alla sussistenza di siffatto presupposto, disancorata da qualsivoglia attestazione di fatti storici, pur sindacabile davanti all'organo della giustizia amministrativa, non integra il delitto di falso in atto pubblico.

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 *bis* c.p. richiede, per la sua sussistenza, una serie di atti, distinti fra di loro e collegati eziologicamente l'uno con l'altro: la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'Ente erogatore e tali da avere ingenerato una ingiusta erogazione di denaro pubblico.

Va esclusa, quindi, la sussistenza della materialità del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p., residuando il solo delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta si esaurisca nell'ambito di una unitaria seriazione procedimentale, concretatasi nell'adozione di una delibera avente lo scopo di fare confluire un finanziamento pubblico in una società mista pubblico – privata, laddove la scelta del partner privato è avvenuta in assenza della procedura di gara».

Di particolare rilievo ed interesse mi pare essere una **ordinanza** emessa, in data 26/3/2014, anche dalla **dott.ssa Roberta D'Onofrio, quale Giudice della Esecuzione penale** presso il Tribunale di Campobasso.

Vengono riportati, in questa sede, i "passaggi", che ritengo più significativi in tema di confisca di beni.

«La confisca, prevista dall'art. 44, co. 2, D.P.R. 380/2001, non può essere applicata di ufficio, per la prima volta, in sede di esecuzione penale e nell'ambito del procedimento ex artt. 666 e segg. c.p.p., essendo, questo, fondato sul principio della domanda.

Ed, ove sia stata proposta istanza di parte, la confisca degli immobili, oggetto di lottizzazione abusiva – qualificata, in base alla giurisprudenza di legittimità, come sanzione amministrativa accessoria e non misura di sicurezza patrimoniale –, non può essere adottata, per la prima volta, in sede esecutiva, allorquando il Giudice del merito si sia limitato a dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non abbia provveduto sulla destinazione del compendio in sequestro.

Infatti, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite implica necessariamente l'accertamento della sussistenza del fatto materiale della lottizzazione abusiva, di talchè può essere disposta, pur prescindendosi da una sentenza di condanna – secondo la giurisprudenza di legittimità –, soltanto dal Giudice del dibattimento: e ciò perché la stessa è conseguenza che interviene, *ope legis*, proprio a seguito dell'accertamento, da parte del Giudicante, del fatto materiale della lottizzazione».

L'esposto ordine di idee – preme evidenziare – appare in linea con l'orientamento della C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), essendosi ritenuto, al riguardo, che la confisca di terreni abusivamente lottizzati abbia natura sostanziale di sanzione penale (v. sentenza della C.E.D.U., Sez. II, 30/8/2007, n. 75909): il che rileva ai fini dell'applicazione del principio "*nullo poena sine lege*" di cui all'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Mi pare utile far menzione, infine, della **sentenza** emessa dal Collegio penale del **Tribunale di Isernia** – presieduto dal

dott. Guido Ghionni (Capo di detto Ufficio), che ne è stato anche l'**estensore** –, in data 16/4-27/6/2014, n. **146**.

E' stata oggetto di esame la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., contestata al Direttore dell'Unità operativa di chirurgia presso l'Ospedale..., il quale è stato assolto da detto reato di concussione perché "il fatto non sussiste".

Attraverso la motivazione contenuta nella pronuncia in questione può trarsi la seguente "massima":

«In assenza di pressioni da parte del medico chirurgo ospedaliero, incaricato dell'effettuazione di un delicato intervento chirurgico, e aderendosi, dagli interessati, alle più favorevoli condizioni operative prospettate da quest'ultimo sanitario per l'intervento stesso – da effettuarsi in regime "intra moenia" e con pagamento della somma convenuta –, non si realizza, nei suoi elementi soggettivo ed oggettivo, il reato di concussione.

Risulta preclusa in questa sede, peraltro, ogni indagine circa diversi profili, eventualmente ipotizzabili, di responsabilità dell'imputato, con riferimento, ad esempio, all'accertamento della opportunità o meno, secondo i canoni della scienza medica, di procedere all'intervento effettuato e, dunque, ad una eventuale artificiosa prospettazione della realtà, tale da indurre in errore... al fine di trarne indebito vantaggio, ovvero con riguardo al mancato tempestivo versamento all'Ospedale, da parte dell'imputato, della quota di compenso percepita, di spettanza della struttura ospedaliera.

Tali comportamenti, non risultando contestati nel capo di imputazione, non possono essere oggetto di indagine da parte del Tribunale, con conseguente necessità della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di propria competenza».

DATI STATISTICI

PROCEDIMENTI CIVILI

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Tipologia Ufficio	A.G. 2013/2014		
	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	887	1.224	2.199
Tribunale per i minorenni	428	385	770
CAMPOBASSO	6.528	6.638	6.917
ISERNIA	4.580	4.226	8.060
LARINO	6.694	3.633	5.521
TERMOLI	180	2.964	0
Totale Tribunali e relative sezioni	17.982	17.461	20.498

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	A.G. 2013/2014		
	Iscritti	Definiti	Finali
CAMPOBASSO	1.966	2.422	1.143
CIVITACAMPOMARANO	42	32	23
RICCIA	41	56	20
TRIVENTO	10	11	15
Totale Circondario Campobasso	2.208	2.672	1.272
AGNONE	134	127	63
CAROVILLI	28	21	16
CASTEL SAN VINCENZO	107	120	52
FORLI' DEL SANNIO	331	236	244
Totale Circondario Isernia*	600	504	375
CASACALENDA	25	19	15
GUGLIONESI	75	91	27
LARINO	348	291	113
PALATA	51	59	27
TERMOLI	975	846	472
Totale Circondario Larino	1.474	1.306	654

* il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014

Tav. 1.2a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.
Distretto di Campobasso

Ufficio	Cognizione ordinaria		Separazioni giudiziali				Separazioni consensuali				Divorzi iscritti con rito giudiziale	
	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Finali	Iscritti	Definiti	Iscritti	Finali	Iscritti	Definiti
Corte di Appello	294	432	4	3	16	11	10	3	2	2		
CAMPOBASSO	921	1.080	46	52	73	142	121	35	41	45		
ISERNIA	808	782	34	29	86	83	87	20	10	59		
LARINO	2.037	948	67	37	110	108	102	10	43	26		
TERMOLI	7	1.424	0									
Totale Tribunali e relative sezioni	3.773	3.634	147	118	269	333	310	60	98	77		165

Ufficio	Divorzi consensuali		Proprietà industriale ed intellettuale				Brevetti	
	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Finali	Iscritti	Definiti
Corte di Appello	7	4	5	0	0	0		
CAMPOBASSO	46	42	13	0	2	1	0	0
ISERNIA	38	38	8	0	0	2	0	0
LARINO	42	35	8	0	0	0	0	0
Totale Tribunali e relative sezioni	126	115	29	0	2	3	0	0

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Cognizione ordinaria	
	Iscritti	Definiti
CAMPOBASSO	388	475
CIVITACAMPOMARANO	10	5
RICCIA	14	27
TRIVENTO	2	1
Totale Circondario Campobasso	448	539
AGNONE	27	40
CAROVILLI	7	8
CASTEL SAN VINCENZO	18	10
FORLÌ DEL SANNIO	14	13
Totale Circondario Isernia*	66	71
CASACALENDA	6	4
GUGLIONESI	20	38
LARINO	82	60
PALATA	14	12
TERMOLI	292	181
Totale Circondario Larino	414	295

Tav. 1.2b - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.
Distretto di Campobasso

Ufficio	Lavoro			Previdenza			Procedimenti esecutivi mobiliari			Procedimenti esecutivi immobiliari		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	191	228	358	108	191	254						
CAMPOBASSO	399	395	685	493	314	520	1.359	1.202	875	143	140	628
ISERNIA	207	204	934	356	171	576	771	751	533	142	121	484
LARINO	258	225	370	146	51	194	1.649	917	938	157	162	553
TERMOLI	0	0	0	0	0	0	77	988	0	0	0	0
Totale Tribunali e relative sezioni	864	824	1.989	995	536	1.290	3.856	3.858	2.346	442	423	1.665

Ufficio	Istanze di fallimento			Procedimenti in materia di fallimento			Procedimenti speciali			Equa ripartizione		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello												
CAMPOBASSO	82	83	39	12	14	175	1.759	2.116	264	169	245	161
ISERNIA	76	105	24	23	12	191	1.294	1.245	348			
LARINO	70	68	40	20	22	133	1.168	1.088	356			
TERMOLI							21	84	0			
Totale Tribunali e relative sezioni	228	256	103	55	48	499	4.242	4.533	968			

Tav. 1.2c - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio materie di competenza del Giudice di Pace.
Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Opposizioni alle sanzioni amministrative			Cause relative ai beni mobili			Risarcimento danni circolazione			Ricorsi in materia di immigrazione			Procedimenti Speciali		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
BOIANO	13	18	7	11	12	26	12	13	16	0	0	0	102	102	0
CAMPOBASSO	330	729	417	258	205	277	40	172	215	5	10	3	1.243	1.208	68
CIVITACAMPOMARANO	6	1	8	6	3	6	3	2	6	0	0	0	26	26	0
RICCIA	9	11	10	3	5	0	5	8	4	0	0	0	18	18	0
TRIVENTO	3	5	0	1	1	4	0	0	6	0	0	0	5	5	0
Totale Circondario Campobasso	361	764	442	279	226	313	60	195	247	5	10	3	1.394	1.359	68
AGNONE	64	43	33	4	6	7	4	7	9	0	0	0	40	40	1
CAROVILLI	18	10	11	1	0	1	5	7	3	0	0	0	3	3	0
CASTEL SAN VINCENTO	63	90	19	5	0	5	2	2	9	0	0	0	26	20	6
FORLÌ DEL SANNIO	313	219	227	2	2	4	5	5	6	0	0	0	4	4	0
Totale Circondario Isernia*	458	362	290	12	8	17	16	21	27	0	0	0	73	67	7
CASACALENDA	6	2	5	0	0	0	2	1	5	0	0	0	13	13	0
GUGLIONESI	32	30	8	0	0	4	2	12	2	0	0	0	23	23	0
LARINO	32	17	21	35	28	20	35	20	39	0	0	0	234	214	26
PALATA	10	19	7	4	5	8	4	6	5	0	0	0	27	28	0
TERMOLI	253	194	142	97	60	101	117	72	155	0	0	0	430	471	0
Totale Circondario Larino	333	262	183	136	93	133	160	111	206	0	0	0	727	749	26

* Il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafra perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014

Tav. 1.3a - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2013 secondo l'anno di iscrizione. Corte di Appello

Distretto di Campobasso

Materia	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Anni precedenti	Totale
Cognizione ordinaria	10	18	31	57	65	66	39	27	22	335
Lavoro	1	55	59	55	18	0	0	0	0	188
Previdenza	5	64	75	63	18	0	0	0	0	225
Famiglia	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
Altro	5	4	0	0	0	0	0	0	1	10
Totale	21	142	166	176	102	66	39	28	22	762

Tav. 1.3b - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2013 secondo l'anno di iscrizione - Tribunali.

Distretto di Campobasso

Tribunali e relative sezioni	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	Anni precedenti	Totale	
Campobasso	collegiali	57	35	11	12	7	3	4	2	131
	monocratiche	21	141	242	189	129	93	46	74	935
Isernia	collegiali	34	24	5	3	2	3	1	0	72
	monocratiche	6	67	254	91	97	75	43	71	704
Larino	collegiali	50	32	28	14	5	3	3	3	138
	monocratiche	58	182	155	82	53	47	22	33	632
Totale Tribunali	collegiali	141	91	44	29	14	9	8	5	341
	monocratiche	85	390	651	362	279	215	111	178	2.271

Tav. 1.3c - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2013 secondo l'anno di iscrizione -
Giudici di Pace.

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Anni precedenti	Totale
BOIANO	16	11	5	1	2	0	0	35
CAMPOBASSO	175	250	237	124	71	50	10	917
CIVITACAMPOMARANO	1	4	2	2	0	0	0	9
RICCIA	3	1	18	4	0	0	0	26
TRIVENTO	1	2	0	0	0	0	0	3
Totale Circondario Campobasso	196	268	262	131	73	50	10	990
AGNONE	42	9	5	3	1	1	1	62
CAROVILLI	17	3	0	0	0	0	0	20
CASTEL SAN VINCENTO	34	65	4	0	0	0	0	103
FORLÌ DEL SANNIO	124	116	2	1	0	0	0	243
FROSOLONE	11	5	0	0	0	0	0	16
ISERNIA	274	135	63	53	14	3	1	543
Totale Circondario Isernia*	502	333	74	57	15	4	2	987
CASACALENDA	5	8	1	0	0	0	0	14
GUGLIONESI	29	17	5	1	0	0	0	52
LARINO	18	33	6	0	0	0	0	57
PALATA	22	15	0	0	0	0	0	37
TERMOLI	255	115	17	1	0	0	0	388
Totale Circondario Larino	329	188	29	2	0	0	0	548

* il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include il Giudici di Pace di Venafro perché non rispondenti per l'anno solare 2013

**Tav. 1.4a Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate)
Anno 2013 - Corte di Appello**

Distretto di Campobasso

Pubblicazione Sentenze						
	entro 30 gg	tra 31 e 60 gg	tra 61 e 90 gg	tra 91 e 120 gg	oltre 120 gg	Totale
Corte di Appello	75,9%	1,8%	3,1%	8,8%	10,4%	762

**Tav. 1.4b Sentenze secondo i termini di pubblicazione
(% sul totale delle sentenze pubblicate) Anno 2013 - Tribunali**

Distretto di Campobasso

	Pubblicazione Sentenze <u>Collegiali</u>		
	entro 60 gg	tra 61 e 120 gg	oltre 120 gg
Campobasso	100,0%	0,0%	0,0%
Isernia	59,7%	29,2%	11,1%
Larino	98,6%	1,4%	0,0%
			Totale
			131
			72
			138

	Pubblicazione Sentenze <u>Monocratiche</u>		
	entro 30 gg	tra 31 e 60 gg	oltre 60 gg
Campobasso	100,0%	0,0%	0,0%
Isernia	69,3%	8,4%	22,3%
Larino	93,4%	4,3%	2,4%
			Totale
			935
			704
			632

**Tav. 1.4c Sentenze secondo i termini di pubblicazione
(% sul totale delle sentenze pubblicate) Anno 2013 - Giudici di pace
Distretto di Campobasso**

Uffici del Giudice di Pace	Pubblicazione Sentenze				Totale
	entro 15 gg	tra 16 e 30 gg	tra 31 e 60 gg	oltre 60 gg	
BOIANO	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	35
CAMPOBASSO	78,6%	14,6%	4,9%	1,9%	917
CIVITACAMPOMARANO	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9
RICCIA	23,1%	0,0%	11,5%	65,4%	26
TRIVENTO	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3
Totale Circondario di Campobasso	78,2%	13,5%	4,8%	3,4%	990
AGNONE	61,3%	1,6%	4,8%	32,3%	62
CAROVILLI	90,0%	0,0%	5,0%	5,0%	20
CASTEL SAN VINCENZO	0,0%	0,0%	1,9%	98,1%	103
FORLI' DEL SANNIO	3,7%	39,9%	25,5%	30,9%	243
FROSOLONE	87,5%	6,3%	0,0%	6,3%	16
ISERNIA	55,2%	5,9%	9,0%	29,8%	543
Totale Circondario di Isernia*	38,4%	13,3%	11,9%	36,5%	987
CASACALENDA	50,0%	42,9%	7,1%	0,0%	14
GUGLIONESI	71,2%	17,3%	0,0%	11,5%	52
LARINO	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	57
PALATA	83,8%	16,2%	0,0%	0,0%	37
TERMOLI	61,9%	23,2%	13,1%	1,8%	388
Totale Circondario di Larino	67,9%	20,3%	9,5%	2,4%	548

* il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include il Giudici di Pace di Venafro perché non rispondenti per l'anno solare 2013

Tav. 1.5 - Numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2013 per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio

Distretto di Campobasso

Ufficio	Circondario	Sede	Prima del 1999	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Corte di Appello		CAMPOBASSO	0	0	0	1	1	2	5	8	
		% sul totale ufficio	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,3%	
Tribunale Ordinario	CAMPOBASSO	% sul totale ufficio	164	13	17	19	21	22	34	37	71
			2,5%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,6%	1,1%	
	ISERNIA		124	13	11	11	10	14	30	50	135
		% sul totale ufficio	1,7%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,7%	1,8%
	LARINO		324	23	34	53	35	38	68	87	100
		% sul totale ufficio	7,0%	0,5%	0,7%	1,1%	0,8%	0,8%	1,5%	1,9%	2,2%
Totale Tribunali del distretto			612	49	62	83	66	74	132	174	306
% sul totale Tribunali			3,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,7%	0,9%	1,6%
Totale procedimenti pendenti al 31.12.13											
Corte di Appello		CAMPOBASSO	18	79	125	323	342	639	748	2.291	
		% sul totale ufficio	0,8%	3,4%	5,5%	14,1%	14,9%	27,9%	32,6%	100,0%	
Tribunale Ordinario	CAMPOBASSO	% sul totale ufficio	152	224	442	577	850	1.296	2.670	6.609	
			2,3%	3,4%	6,7%	8,7%	12,9%	19,6%	40,4%	100,0%	
	ISERNIA	% sul totale ufficio	280	354	506	645	1.333	1.964	2.026	7.506	
		% sul totale ufficio	3,7%	4,7%	6,7%	8,6%	17,8%	26,2%	27,0%	100,0%	
	LARINO		139	181	246	347	631	715	1.619	4.640	
		% sul totale ufficio	3,0%	3,9%	5,3%	7,5%	13,6%	15,4%	34,9%	100,0%	
Totale Tribunali del distretto			571	759	1.194	1.569	2.814	3.975	6.315	18.765	
% sul totale Tribunali			3,0%	4,0%	6,4%	8,4%	15,0%	21,2%	33,7%	100,0%	

Tav. 1.6 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Materia	A.G. 2013/2014			A.G. 2012/2013			Variazione percentuale A.G. 2013/2014 vs. A.G. 2012/2013		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Adozione nazionale	159	95	473	166	167	409	-4,2%	-43,1%	15,6%
Adozione internazionale	30	40	11	37	42	21	-18,9%	-4,8%	-47,6%
Volontaria giurisdizione	238	249	285	310	337	286	-23,2%	-26,1%	-3,7%
Procedimenti contenziosi	1	1	1	1	5	1	0,0%	-80,0%	0,0%
Totale	428	385	770	514	551	727	-16,7%	-30,1%	5,9%

Tav. 1.7 - Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Esito	Numero
accoglimento	0
rigetto	0
revoca	0
archiviazione	0

Tav. 1.1 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente.
 Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
 Distretto di Campobasso

Anno giudiziario 2013/2014

Circondari (*)	Sede	Organismi di mediazione	Pendenti Iniziali Iscritti	Definiti			Pendenti finali
				Mancata comparizione aderente	Aderente comparso Accordo raggiunto	Aderente comparso Accordo non raggiunto	
CAMPOBASSO	Campobasso	ALTRI ORDINI PROFESSIONALI CAMERA DI COMMERCIO	0 0 6 166	0 82	0 8	0 60	0 150
CAMPOBASSO Totale			6 166	82	8	60	150
ISERNIA	Isernia	CAMERA DI COMMERCIO	38 76	68	15	23	106
ISERNIA Totale			38 76	68	15	23	106
LARINO	Termoli	ORGANISMI PRIVATI	0 9	2	1	4	7
LARINO Totale			0 9	2	1	4	7
Totale distretto			44 251	152	24	87	263

%procedimenti definiti secondo le modalità di definizione	57,8%	9,1%	33,1%
---	-------	------	-------

Percentuale esiti con aderente comparso

% accordo raggiunto	24	21,6%
% accordo non raggiunto	87	78,4%
Totale procedimenti definiti con entrambe le Parti presenti	111	

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.

**Tav. 1.2 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per
natura della controversia
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso**

Natura	Iscritti
Contratti bancari	56
Diritti reali	50
Altra natura	32
Condominio	27
Risarcimento danni da responsabilità medica	19
Contratti assicurativi	19
Locazione	17
Divisione	11
Comodato	7
Successioni ereditarie	6
Contratti finanziari	4
Patti di famiglia	1
Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti	1
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	1
Affitto di aziende	0

Tav. 1.3 - Procedimenti di Mediazione civile, raggruppati per categoria della mediazione e circondario.
Periodo: 1° Luglio 2013 - 30 Giugno 2014

Distretto di Campobasso

Categoria	Circondari (*)		Incidenza Categoria
	CAMPOBASSO	ISERNIA	
Volontaria	14,7%	34,0%	22,7%
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	80,0%	66,0%	74,2%
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	0,7%	0,0%	0,4%
Demandata dal giudice	4,7%	0,0%	2,7%
Incidenza circoscrizione	58,6%	41,4%	100,0%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.

Tav. 1.4 - Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile raggruppati per categoria
Periodo: 1° Luglio 2013 - 30 Giugno 2014

Distretto di Campobasso

Categoria	Durata Media in giorni nel Distretto
Volontaria	46
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge	42
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale	111
Demandata dal giudice	39

Tav. 1.5 - Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato
Periodo: 1° Luglio 2013 - 30 Giugno 2014

Distretto di Campobasso

Parti assistite da avvocato	Circondari (*)		Incidenza Distretto
	CAMPOBASSO	ISERNIA	
% Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato	68,0%	28,2%	43,8%
% Procedimenti con aderenti assistiti da avvocato	9,1%	25,0%	19,0%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.

PROCEDIMENTI PENALI

Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Avocazioni	0	2	0
	Esecuzioni penali	73	44	38
Corte di Appello	Appello ordinario	432	577	781
	Appello assise	2	3	0
	Appello minorenni	3	4	1
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	30	38	38
	Sezione GIP	97	103	8
	Sezione GUP	59	57	31
Tribunali	Dibattimento collegiale	69	68	151
	Dibattimento monocratico	2.214	1.852	4.445
	Appello Giudice di Pace	14	28	21
	Sezione assise	0	1	1
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8.533	8.390	4.683
Giudice di pace*	Sezione dibattimento	479	315	934
	Sezione GIP - NOTI	736	733	3
Procura presso il Tribunale	Sezione ordinaria - Mod. 21	11.696	11.611	7.279
	Reati di competenza DDA - NOTI	16	19	7
	Reati di competenza del GDP - NOTI	1.652	1.858	855
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	182	169	86

* il dato sui Giudici di Pace non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014

Tav. 2.1bis - Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 e i procedimenti iscritti per Fatti non costituenti reato a modello 45. Sedi completamente rispondenti

Distretto di Campobasso

Procure presso il Tribunale	A.G. 2013/2014		
	Iscritti a registro noti (mod.21)	Iscritti a registro FNCR (mod.45)	Rapporto iscritti a mod.45 su iscritti a mod.21 %
Campobasso	5.611	824	14,7%
Isernia	3.321	960	28,9%
Larino	4.432	170	3,8%

Tav. 2.2 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Tribunali	Materia	A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali
	Dibattimento collegiale	31	36	64
	Dibattimento monocratico	1.053	1.131	1.558
	Appello Giudice di Pace	5	11	6
	Sezione assise	0	1	1
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.447	3.693	515
Circondario di Campobasso		4.536	4.872	2.144
	Dibattimento collegiale	11	9	28
	Dibattimento monocratico	705	388	1.807
	Appello Giudice di Pace	8	14	11
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.065	2.182	1.071
Circondario di Isernia		2.789	2.593	2.917
	Dibattimento collegiale	27	23	59
	Dibattimento monocratico	456	333	1.080
	Appello Giudice di Pace	1	3	4
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.021	2.515	3.097
Circondario di Larino		3.505	2.874	4.240

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti in Tribunale nell'A.G. 2013/2014 suddivisi in base al numero degli imputati.
Distretto di Campobasso

Tribunali	Materia	A.G. 2013/2014														Totale iscritti in Tribunale					
		con 1 imputato		con 2 imputati		con 3 imputati		4 imputati		5 imputati		da 6 a 10 imputati		da 11 a 30 imputati		oltre 30 imputati		% sul totale iscritti	% sul totale iscritti		
		iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale				
Circondario di Campobasso																					
	Dibattimento collegiale	11	35,5%	9	29,0%	4	12,9%	1	3,2%	2	6,5%	3	9,7%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	31	100,0%
	Dibattimento monocratico	878	83,4%	118	11,2%	32	3,0%	14	1,3%	3	0,3%	5	0,5%	3	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	1.053	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.957	85,8%	276	8,0%	84	2,4%	45	1,3%	31	0,9%	34	1,0%	17	0,5%	3	0,1%	3	0,1%	3.447	100,0%
Circondario di Isernia																					
	Dibattimento collegiale	6	54,5%	2	18,2%	2	18,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	11	100,0%
	Dibattimento monocratico	549	77,9%	108	15,3%	24	3,4%	11	1,6%	3	0,4%	10	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	705	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.741	84,3%	184	8,9%	59	2,9%	31	1,5%	17	0,8%	23	1,1%	8	0,4%	2	0,1%	2	0,1%	2.065	100,0%
Circondario di Larino																					
	Dibattimento collegiale	16	59,3%	5	18,5%	1	3,7%	3	11,1%	0	0,0%	2	7,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	27	100,0%
	Dibattimento monocratico	351	77,0%	69	15,1%	19	4,2%	12	2,6%	3	0,7%	1	0,2%	1	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	456	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.489	82,4%	369	12,2%	79	2,6%	44	1,5%	12	0,4%	21	0,7%	6	0,2%	1	0,0%	1	0,0%	3.021	100,0%

Tav. 2.3 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali
	Reati ordinari - NOTI	5.191	4.598	2.285
	Reati di competenza DDA - NOTI	16	19	7
	Reati di competenza del GDP - NOTI	404	427	239
Campobasso		5.611	5.044	2.531
	Reati ordinari - NOTI	2.831	2.920	1.767
	Reati di competenza del GDP - NOTI	490	569	155
Isernia		3.321	3.489	1.922
	Reati ordinari - NOTI	3.674	4.093	3.227
	Reati di competenza del GDP - NOTI	758	862	461
Larino		4.432	4.955	3.688

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali contro noti (reati ordinari e DDA) iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2013/2014 suddivisi in base al numero degli indagati.

Distretto di Campobasso

Procura della Repubblica	A.G. 2013/2014														Totale iscritti in Procura			
	con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati		da 6 a 10 indagati		da 11 a 30 indagati		oltre 30 indagati		% sul totale iscritti	% sul totale iscritti
	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale		
Campobasso	4.457	85,6%	448	8,6%	136	2,6%	63	1,2%	33	0,6%	46	0,9%	21	0,4%	3	0,1%	5.207	100,0%
Isernia	2.361	83,4%	297	10,5%	73	2,6%	35	1,2%	25	0,9%	26	0,9%	12	0,4%	2	0,1%	2.831	100,0%
Larino	3.079	83,8%	390	10,6%	102	2,8%	47	1,3%	20	0,5%	22	0,6%	13	0,4%	1	0,0%	3.674	100,0%

Tav. 2.4 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.

Sedi degli Uffici del Giudice di Pace

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Materia	A.G. 2013/2014		
		Iscritti	Definiti	Finali
	Sezione dibattimento	154	134	458
	Sezione GIP - NOTI	243	241	1
Circondario di Campobasso		397	375	459
	Sezione dibattimento	26	21	43
Circondario di Isernia*		26	21	43
	Sezione dibattimento	299	160	433
	Sezione GIP - NOTI	493	492	2
Circondario di Larino		792	652	435

* il dato per il circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014

Tav. 2.5 - Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE
sul totale dei procedimenti definiti.

Distretto di Campobasso

Sede	Tribunali			Gip presso il Tribunale		Procura presso il Tribunale	
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti	Totale definiti dalla Procura	Noti
Campobasso	0,0%	1,8%	1,7%	1,1%	0,7%		
Isernia	0,0%	5,2%	5,0%	1,5%	1,1%		
Larino	26,1%	7,5%	8,7%	6,3%	0,5%		
Totale Distretto	8,8%	3,5%	3,7%	2,7%	0,7%		

Tav. 2.5 bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2013/2014. Sedi completamente rispondenti

Distretto di Campobasso

Sede Ufficio	Tribunali			Gip presso il Tribunale			Procura presso il Tribunale		
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale definiti in Tribunale	Noti Gip Gup	Noti Gip	Noti Gup	Totale definiti dalla Procura	Noti	Invio al GIF con richiesta di archiviazione per prescrizione
Campobasso	36	0	1.131	3.883	34	0	6	4.617	31
Isernia	9	0	388	2.182	29	1	2	2.920	33
Larino	23	0	333	2.515	105	51	2	4.093	22
Totale Distretto	68	0	1.852	8.390	168	52	10	11.630	86

Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Definiti con sentenza monocratica				
Rito	Circondario di Campobasso	Circondario di Isernia	Circondario di Larino	Totale complessivo
Giudizio ordinario	781	213	1.186	2.180
Giudizio direttissimo	6	4	22	32
Applicazione pena su richiesta	92	45	166	303
Giudizio immediato	2	1	11	14
Giudizio abbreviato	29	2	31	62
Giudizio di opposizione a decreto penale	38	8	46	92
TOTALE	948	273	1.462	2.683
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	17,6%	22,0%	18,9%	18,7%

Tav. 2.6 bis - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Definiti con sentenza collegiale				
Rito	Circondario di Campobasso	Circondario di Isernia	Circondario di Larino	Totale complessivo
Giudizio ordinario	34	8	11	53
Giudizio direttissimo	0	0	3	3
Applicazione pena su richiesta	0	0	0	0
Giudizio immediato	0	0	1	1
Giudizio abbreviato	0	0	0	0
Giudizio di opposizione a decreto penale	0	0	0	0
TOTALE	34	8	15	57
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	0,0%	0,0%	26,7%	7,0%

Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Definiti				
Modalità	Circondario di Campobasso	Circondario di Isernia	Circondario di Larino	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	2.319	1.669	1.954	5.942
Sentenze di rito alternativo	190	62	74	326
Decreti penali di condanna	342	108	1	451
Decreti che dispongono il giudizio	428	160	152	740
TOTALE	3.279	1.999	2.181	7.459

Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per modalità di definizione nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Definiti				
Modalità	Campobasso	Isernia	Larino	Totale complessivo
Richieste di archiviazione	2.125	1.336	1.938	5.399
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	208	133	190	531
Richieste di riti alternativi	902	414	1.139	2.455
Citazioni dirette a giudizio	557	551	285	1.393
TOTALE	3.792	2.434	3.552	9.778

Tavv. 2.9 e 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale											
Tribunale	Classi di durata									Totale rito collegiale	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti	
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti			
Campobasso	0	0,0%	5	13,9%	14	38,9%	17	47,2%	36	100,0%	
Isernia	2	22,2%	0	0,0%	3	33,3%	4	44,4%	9	100,0%	
Larino	4	17,4%	3	13,0%	8	34,8%	8	34,8%	23	100,0%	
Totale complessivo	6	8,8%	8	11,8%	25	36,8%	29	42,6%	68	100,0%	

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico											
Circondario	Classi di durata									Totale rito monocratico	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti	
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti			
Campobasso	186	16,4%	240	21,2%	377	33,3%	328	29,0%	1.131	100,0%	
Isernia	112	28,9%	62	16,0%	79	20,4%	135	34,8%	388	100,0%	
Larino	64	19,2%	40	12,0%	120	36,0%	109	32,7%	333	100,0%	
Totale complessivo	362	19,5%	342	18,5%	576	31,1%	572	30,9%	1.852	100,0%	

Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti											
Tribunale	Classi di durata									Totale Sezione Gip Gup Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti	
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti			
Campobasso	3.210	86,9%	202	5,5%	188	5,1%	93	2,5%	3.693	100,0%	
Isernia	1.382	63,3%	211	9,7%	486	22,3%	103	4,7%	2.182	100,0%	
Larino	1.375	54,7%	712	28,3%	407	16,2%	21	0,8%	2.515	100,0%	
Totale complessivo	5.967	71,1%	1.125	13,4%	1.081	12,9%	217	2,6%	8.390	100,0%	

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21											
Procura della Repubblica	Classi di durata									Totale Procura Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti	
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti			
Campobasso	3.375	73,1%	752	16,3%	434	9,4%	56	1,2%	4.617	100,0%	
Isernia	1.906	65,3%	310	10,6%	497	17,0%	207	7,1%	2.920	100,0%	
Larino	2.384	58,2%	472	11,5%	424	10,4%	813	19,9%	4.093	100,0%	
Totale complessivo	7.665	65,9%	1.534	13,2%	1.355	11,7%	1.076	9,3%	11.630	100,0%	

Tav. 2.15 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014 relativi al riesame di misure cautelari personali.
Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Distretto di Campobasso

Tribunale	A.G. 2013/2014				A.G. 2012/2013				Variazione percentuale A.G. 2013/2014 vs. A.G. 2012/2013			
	Iscritti	Definiti	Finali	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Finali
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)	63	69	1	47	40	7	34,0%	72,5%	-85,7%			
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)	13	15	0	17	16	2	-23,5%	-6,3%	-100,0%			
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)	76	76	2	63	63	2	20,6%	20,6%	0,0%			
Totale	152	160	3	127	119	11	19,69%	34,45%	-72,73%			

Tav. 2.15 bis - Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari personali, nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Tribunale	Inammissibilità	Dichiarazione Di Inefficacia Per Decorrenza Dei Termini	Riunione	Conferma	Emissione Misura Cautelare	Riforma Parziale	Annullamento	Altra Modalità
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)	5	0	6	36	-	18	4	0
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)	0	-	0	10	5	0	-	0
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)	6	-	4	44	-	16	6	0
Totale	11	0	10	90	5	34	10	0

Tav. 2.16 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014 relativi al riesame di misure cautelari reali. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari reali	A.G. 2013/2014				A.G. 2012/2013				Variazione percentuale A.G. 2013/2014 vs. A.G. 2012/2013			
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	24	24	0	29	30	0	0	0	0	-17,2%	-20,0%	n.c.
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	4	6	0	17	15	2	2	2	2	-76,5%	-60,0%	-100,0%
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	7	7	0	6	7	0	0	0	0	16,7%	0,0%	n.c.
	CAMPOBASSO Totale	35	37	0	52	52	2	2	2	2	-32,7%	-28,8%	-100,0%
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	22	23	0	6	5	1	1	1	1	266,7%	360,0%	-100,0%
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	0	0	3	3	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	0	0	0	12	12	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%	n.c.
	ISERNIA Totale	22	23	0	21	20	1	1	1	1	4,8%	15,0%	-100,0%

Tav. 2.16 bis - Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari reali, nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari reali	Inammissibilità	Annullamento	Riforma	Conferma	Dichiarazione di Inefficacia per decorrenza termini	Riunione	Altra Modalità
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	4	7	2	11	0	0	0
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	0	3	3	-	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	3	1	0	3	0	0	0
	CAMPOBASSO Totale	7	8	5	17	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	2	9	0	10	0	1	1
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	0	0	0	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	0	0	0	0	0	0	0
	ISERNIA Totale	2	9	0	10	0	1	1

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REATI

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	314	27	7	34	56	7	63	29
	316	9	3	12	49	2	51	39
	316 bis	4	2	6	4	1	5	-1
	317	10	2	12	7	1	8	-4
	317 bis	0	0	0	0	0	0	0
	318	0	0	0	5	0	5	5
	319	6	1	7	16	0	16	9
	319 ter	1	0	1	1	0	1	0
	320	0	0	0	1	0	1	1
	321	1	0	1	7	0	7	6
	322	2	0	2	2	0	2	0
	322 bis	0	0	0	0	0	0	0
	323	373	192	565	392	180	572	7
	325	0	0	0	0	0	0	0
	326	7	7	14	8	7	15	1
	328	214	79	293	175	81	256	-37
	329	0	0	0	0	1	1	1
	331	13	16	29	9	7	16	-13
	334	30	1	31	27	0	27	-4
	335	8	0	8	4	0	4	-4
	335 bis	1	0	1	0	0	0	-1
	336	42	1	43	56	3	59	16
	337	103	4	107	122	1	123	16
	337 bis	0	0	0	0	0	0	0
	338	1	0	1	0	0	0	-1
	340	35	8	43	37	8	45	2
	341 bis	132	1	133	95	0	95	-38
	342	0	1	1	4	1	5	4
343	11	0	11	9	2	11	0	
345	0	0	0	0	0	0	0	
346	4	1	5	6	0	6	1	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	7	3	10	5	0	5	-5
	348	15	1	16	18	6	24	8
	349	16	5	21	7	4	11	-10
	350	0	0	0	0	0	0	0
	351	0	0	0	0	0	0	0
	352	0	0	0	0	0	0	0
	353	18	5	23	19	6	25	2
	354	0	0	0	0	0	0	0
	355	2	0	2	3	2	5	3
	356	6	2	8	6	0	6	-2
TOTALE			1440			1470	30	
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	17	6	23	31	7	38	15
	316 ter	3	1	4	41	1	42	38
	TOTALE			27			80	53
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	30	8	38	35	7	42	4
	416-bis	3	6	9	5	3	8	-1
	416-ter	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			47			50	3
Omicidio volontario	575	11	5	16	11	7	18	2
	578	0	0	0	0	0	0	0
	579	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			16			18	2
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	3	2	5	8	2	10	5
	589 inc.strad.	30	8	38	44	12	56	18
	590 les.inf.sul lav.	401	189	590	372	172	544	-46
	590 les.inc.strad.	928	1071	1999	454	961	1415	-584
	TOTALE			2632			2025	-607
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	41	5	46	40	7	47	1
	609 ter	11	0	11	13	1	14	3

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quater	15	0	15	6	1	7	-8
	609 quinquies	3	1	4	2	0	2	-2
	609 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	609 septies	4	0	4	1	0	1	-3
	609 octies	3	0	3	2	0	2	-1
	609 nonies	0	0	0	0	0	0	0
	609 decies	0	0	0	0	0	0	0
	734 bis	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	83			73			-10	
Di stalking	612 bis	108	12	120	135	10	145	25
	TOTALE	120			145			25
In tema di pornografia	600 ter	2	7	9	16	3	19	10
	600 quater	5	0	5	1	1	2	-3
	600 quater 1	1	0	1	0	0	0	-1
	TOTALE	15			21			6
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	2	1	3	0	0	0	-3
	617 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	617 sexies	0	0	0	0	1	1	1
	618	0	0	0	0	0	0	0
	619	1	1	2	0	0	0	-2
	620	0	0	0	0	0	0	0
	621	3	0	3	1	0	1	-2
	622	2	0	2	1	0	1	-1
	623	0	1	1	0	0	0	-1
	623 bis	0	1	1	0	0	0	-1
TOTALE	12			3			-9	
Frode informatica	640 ter	34	118	152	51	266	317	165
	640 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	152			317			165
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 bis	1	9	10	1	3	4	-6
	635 ter	0	0	0	0	0	0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 quater	0	1	1	0	0	0	-1
	635 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		11		4		-7	
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione	624	477	4170	4647	480	1841	2321	-2326
	624 bis	68	674	742	58	722	780	38
	627	3	0	3	0	0	0	-3
	628	35	38	73	56	51	107	34
	629	91	31	122	79	31	110	-12
	630	3	0	3	2	0	2	-1
	631	6	0	6	1	1	2	-4
	632	4	1	5	1	0	1	-4
	633	110	25	135	124	35	159	24
	634	3	1	4	554	0	554	550
	635	223	1204	1427	237	1046	1283	-144
	636	12	1	13	10	3	13	0
	637	2	0	2	0	0	0	-2
	638	5	7	12	3	3	6	-6
	639	56	13	69	86	24	110	41
	640	897	701	1598	965	677	1642	44
	641	56	9	65	78	2	80	15
	642	15	2	17	50	8	58	41
	643	15	5	20	16	2	18	-2
	644	47	8	55	37	10	47	-8
	645	0	0	0	0	0	0	0
	646	267	48	315	276	45	321	6
	647	4	9	13	8	9	17	4
648	286	131	417	250	84	334	-83	
648 bis	33	10	43	27	4	31	-12	
648 ter	3	0	3	4	0	4	1	
TOTALE		9809		8000		-1809		

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10	0	0	0	0	0	0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	43	3	46	45	3	48	2
	TOTALE	46			48			2
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	17	9	26	24	4	28	2
	601	2	2	4	0	0	0	-4
	602	0	0	0	0	0	0	0
	603	0	0	0	1	0	1	1
	604	1	0	1	1	0	1	0
	537	0	0	0	0	0	0	0
	540	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	31			30			-1	
Reati in materia di inquinamento, rifiuti	D.L.vo 152/06	234	49	283	219	84	303	20
	D.L.vo 202/07	1	0	1	1	0	1	0
	TOTALE	284			304			20
Edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	5	0	5	21	3	24	19
	D.P.R. 380/01	323	21	344	363	20	383	39
	art. 30	1	0	1	0	0	0	-1
	TOTALE	350			407			57
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	275	4	279	288	9	297	18
	TOTALE	279			297			18
Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere, con particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 12.2.2014 n. 32	T.U. 309/90 art. 73	363	27	390	326	59	385	-37
	T.U. 309/90 art. 74	5	2	7	3	1	4	-2
	TOTALE	397			389			-8

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	314	19	7	26	38	7	45	19
	316	3	2	5	10	2	12	7
	316 bis	2	1	3	4	1	5	2
	317	8	1	9	4	1	5	-4
	317 bis	0	0	0	0	0	0	0
	318	0	0	0	4	0	4	4
	319	5	1	6	12	0	12	6
	319 ter	1	0	1	0	0	0	-1
	320	0	0	0	1	0	1	1
	321	0	0	0	5	0	5	5
	322	0	0	0	0	0	0	0
	322 bis	0	0	0	0	0	0	0
	323	226	185	411	231	174	405	-6
	325	0	0	0	0	0	0	0
	326	4	7	11	4	4	8	-3
	328	117	74	191	86	76	162	-29
	329	0	0	0	0	0	0	0
	331	9	15	24	5	7	12	-12
	334	6	1	7	3	0	3	-4
	335	1	0	1	0	0	0	-1
	335 bis	0	0	0	0	0	0	0
	336	32	1	33	40	3	43	10
	337	35	1	36	30	0	30	-6
	337 bis	0	0	0	0	0	0	0
	338	0	0	0	0	0	0	0
	340	11	1	12	20	6	26	14
341 bis	45	1	46	46	0	46	0	
342	0	1	1	3	1	4	3	
343	10	0	10	7	2	9	-1	
345	0	0	0	0	0	0	0	
346	2	1	3	5	0	5	2	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	5	3	8	3	0	3	-5
	348	8	1	9	10	3	13	4
	349	5	5	10	2	0	2	-8
	350	0	0	0	0	0	0	0
	351	0	0	0	0	0	0	0
	352	0	0	0	0	0	0	0
	353	9	4	13	10	6	16	3
	354	0	0	0	0	0	0	0
	355	1	0	1	1	2	3	2
	356	4	2	6	5	0	5	-1
TOTALE			883			884	1	
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	15	5	20	13	3	16	-4
	316 ter	1	1	2	4	1	5	3
	TOTALE			22			21	-1
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	18	6	24	17	3	20	-4
	416-bis	2	5	7	5	3	8	1
	416-ter	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			31			28	-3
Omicidio volontario	575	2	5	7	8	5	13	6
	578	0	0	0	0	0	0	0
	579	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			7			13	6
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	0	0	0	0	0	0	0
	589 inc.strad.	5	4	9	9	3	12	3
	590 les.inf.sul lav.	115	151	266	109	127	236	-30
	590 les.inc.strad.	90	319	409	114	402	516	107
	TOTALE			684			764	80
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	15	5	20	14	6	20	0
	609 ter	1	0	1	4	1	5	4

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quater	4	0	4	4	1	5	1
	609 quinquies	1	1	2	2	0	2	0
	609 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	609 septies	1	0	1	0	0	0	-1
	609 octies	1	0	1	0	0	0	-1
	609 nonies	0	0	0	0	0	0	0
	609 decies	0	0	0	0	0	0	0
	734 bis	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	29			32			3	
Di stalking	612 bis	50	12	62	57	8	65	3
	TOTALE	62			65			3
In tema di pornografia	600 ter	0	5	5	16	3	19	14
	600 quater	4	0	4	1	1	2	-2
	600 quater 1	1	0	1	0	0	0	-1
	TOTALE	10			21			11
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	1	1	2	0	0	0	-2
	617 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	617 sexies	0	0	0	0	1	1	1
	618	0	0	0	0	0	0	0
	619	0	1	1	0	0	0	-1
	620	0	0	0	0	0	0	0
	621	2	0	2	1	0	1	-1
	622	2	0	2	1	0	1	-1
	623	0	1	1	0	0	0	-1
	623 bis	0	1	1	0	0	0	-1
TOTALE	9			3			-6	
Frode informatica	640 ter	29	80	109	44	132	176	67
	640 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	109			176			67
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 bis	1	6	7	0	2	2	-5
	635 ter	0	0	0	0	0	0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 quater	0	1	1	0	0	0	-1
	635 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		8		2		-6	
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione	624	162	922	1084	140	905	1045	-39
	624 bis	26	291	317	18	259	277	-40
	627	0	0	0	0	0	0	0
	628	13	14	27	26	13	39	12
	629	28	16	44	30	11	41	-3
	630	2	0	2	2	0	2	0
	631	4	0	4	1	1	2	-2
	632	3	0	3	0	0	0	-3
	633	46	9	55	47	12	59	4
	634	1	1	2	0	0	0	-2
	635	112	251	363	102	233	335	-28
	636	2	0	2	3	0	3	1
	637	1	0	1	0	0	0	-1
	638	0	2	2	2	0	2	0
	639	12	3	15	25	12	37	22
	640	475	421	896	419	361	780	-116
	641	11	2	13	26	1	27	14
	642	6	1	7	19	7	26	19
	643	5	3	8	7	2	9	1
	644	11	8	19	15	6	21	2
	645	0	0	0	0	0	0	0
	646	101	42	143	88	37	125	-18
	647	2	4	6	1	5	6	0
648	92	59	151	82	34	116	-35	
648 bis	17	4	21	11	1	12	-9	
648 ter	2	0	2	0	0	0	-2	
TOTALE		3187		2964		-223		

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica di Campobasso

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10	0	0	0	0	0	0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	23	2	25	20	3	23	-2
	TOTALE	25			23			-2
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	12	6	18	20	4	24	6
	601	1	0	1	0	0	0	-1
	602	0	0	0	0	0	0	0
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	603	0	0	0	0	0	0	0
	604	0	0	0	0	0	0	0
	537	0	0	0	0	0	0	0
	540	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	19			24			5
Reati in materia di inquinamento, rifiuti	D.L.vo 152/06	113	23	136	104	34	138	2
	D.L.vo 202/07	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	136			138			2
Edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	5	0	5	13	1	14	9
	D.P.R. 380/01	137	20	157	104	12	116	-41
	art. 30	1	0	1	0	0	0	-1
	TOTALE	163			130			-33
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	136	4	140	105	8	113	-27
	TOTALE	140			113			-27
Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere, con particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 12.2.2014 n. 32	T.U. 309/90 art. 73	61	11	72	77	25	102	16
	T.U. 309/90 art. 74	4	1	5	2	1	3	-2
	TOTALE	77			105			28

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	314	2	0	2	8	0	8	6
	316	4	0	4	31	0	31	27
	316 bis	1	0	1	0	0	0	-1
	317	0	0	0	1	0	1	1
	317 bis	0	0	0	0	0	0	0
	318	0	0	0	0	0	0	0
	319	1	0	1	0	0	0	-1
	319 ter	0	0	0	0	0	0	0
	320	0	0	0	0	0	0	0
	321	1	0	1	0	0	0	-1
	322	1	0	1	1	0	1	0
	322 bis	0	0	0	0	0	0	0
	323	74	2	76	79	3	82	6
	325	0	0	0	0	0	0	0
	326	1	0	1	2	0	2	1
	328	47	1	48	48	1	49	1
	329	0	0	0	0	1	1	1
	331	1	0	1	0	0	0	-1
	334	6	0	6	12	0	12	6
	335	0	0	0	0	0	0	0
	335 bis	1	0	1	0	0	0	-1
	336	2	0	2	9	0	9	7
	337	16	2	18	29	0	29	11
	337 bis	0	0	0	0	0	0	0
	338	1	0	1	0	0	0	-1
	340	13	4	17	14	1	15	-2
341 bis	4	0	4	9	0	9	5	
342	0	0	0	0	0	0	0	
343	0	0	0	1	0	1	1	
345	0	0	0	0	0	0	0	
346	1	0	1	0	0	0	-1	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	1	0	1	2	0	2	1
	348	4	0	4	4	2	6	2
	349	8	0	8	0	0	0	-8
	350	0	0	0	0	0	0	0
	351	0	0	0	0	0	0	0
	352	0	0	0	0	0	0	0
	353	5	0	5	8	0	8	3
	354	0	0	0	0	0	0	0
	355	0	0	0	2	0	2	2
	356	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			204			268	64	
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	2	0	2	1	4	5	3
	316 ter	1	0	1	29	0	29	28
	TOTALE			3			34	31
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	3	1	4	11	4	15	11
	416-bis	0	0	0	0	0	0	0
	416-ter	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			4			15	11
Omicidio volontario	575	1	0	1	0	0	0	-1
	578	0	0	0	0	0	0	0
	579	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			1			0	-1
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	2	1	3	5	2	7	4
	589 inc.strad.	20	2	22	18	5	23	1
	590 les.inf.sul lav.	42	10	52	52	0	52	0
	590 les.inc.strad.	74	23	97	34	0	34	-63
	TOTALE			174			116	-58
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	6	0	6	7	0	7	1
	609 ter	3	0	3	0	0	0	-3

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quater	7	0	7	0	0	0	-7
	609 quinquies	2	0	2	0	0	0	-2
	609 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	609 septies	0	0	0	0	0	0	0
	609 octies	0	0	0	1	0	1	1
	609 nonies	0	0	0	0	0	0	0
	609 decies	0	0	0	0	0	0	0
	734 bis	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	18			8			-10	
Di stalking	612 bis	15	0	15	18	0	18	3
	TOTALE	15			18			3
In tema di pornografia	600 ter	1	0	1	0	0	0	-1
	600 quater	0	0	0	0	0	0	0
	600 quater 1	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	1			0			-1
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	1	0	1	0	0	0	-1
	617 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	617 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	618	0	0	0	0	0	0	0
	619	0	0	0	0	0	0	0
	620	0	0	0	0	0	0	0
	621	0	0	0	0	0	0	0
	622	0	0	0	0	0	0	0
	623	0	0	0	0	0	0	0
623 bis	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1			0			-1	
Frode informatica	640 ter	4	15	19	4	85	89	70
	640 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	19			89			70
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 bis	0	0	0	0	0	0	0
	635 ter	0	0	0	0	0	0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 quater	0	0	0	0	0	0	0
	635 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione	624	78	711	789	114	699	813	24
	624 bis	14	98	112	14	154	168	56
	627	3	0	3	0	0	0	-3
	628	2	7	9	8	10	18	9
	629	16	4	20	0	2	2	-18
	630	0	0	0	0	0	0	0
	631	0	0	0	0	0	0	0
	632	1	0	1	1	0	1	0
	633	29	6	35	32	16	48	13
	634	2	0	2	0	0	0	-2
	635	48	319	367	61	259	320	-47
	636	10	1	11	7	2	9	-2
	637	0	0	0	0	0	0	0
	638	1	1	2	0	0	0	-2
	639	23	5	28	28	9	37	9
	640	147	151	298	245	139	384	86
	641	6	0	6	17	0	17	11
	642	4	1	5	19	1	20	15
	643	4	0	4	3	0	3	-1
	644	10	0	10	7	1	8	-2
	645	0	0	0	0	0	0	0
	646	60	1	61	78	3	81	20
	647	1	4	5	2	1	3	-2
	648	74	41	115	70	33	103	-12
	648 bis	4	1	5	6	0	6	1
	648 ter	0	0	0	2	0	2	2
TOTALE	1888			2043			155	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Isernia

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10	0	0	0	0	0	0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	5	0	5	19	0	19	14
	TOTALE	5			19			14
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	1	0	1	4	0	4	3
	601	1	2	3	0	0	0	-3
	602	0	0	0	0	0	0	0
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	603	0	0	0	0	0	0	0
	604	1	0	1	0	0	0	-1
	537	0	0	0	0	0	0	0
	540	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	5			4			-1
Reati in materia di inquinamento, rifiuti	D.L.vo 152/06	31	11	42	51	29	80	38
	D.L.vo 202/07	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	42			80			38
Edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	0	0	0	5	2	7	7
	D.P.R. 380/01	106	0	106	143	7	150	44
	art. 30	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	106			157			51
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	45	0	45	84	1	85	40
	TOTALE	45			85			40
Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere, con particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 12.2.2014 n. 32	T.U. 309/90 art. 73	25	1	26	50	11	61	25
	T.U. 309/90 art. 74	1	1	2	0	0	0	-1
	TOTALE	28			61			33

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	314	6	0	6	10	0	10	4
	316	2	1	3	8	0	8	5
	316 bis	1	1	2	0	0	0	-2
	317	2	1	3	2	0	2	-1
	317 bis	0	0	0	0	0	0	0
	318	0	0	0	1	0	1	1
	319	0	0	0	4	0	4	4
	319 ter	0	0	0	1	0	1	1
	320	0	0	0	0	0	0	0
	321	0	0	0	2	0	2	2
	322	1	0	1	1	0	1	0
	322 bis	0	0	0	0	0	0	0
	323	73	5	78	82	3	85	7
	325	0	0	0	0	0	0	0
	326	2	0	2	2	3	5	3
	328	50	4	54	41	4	45	-9
	329	0	0	0	0	0	0	0
	331	3	1	4	4	0	4	0
	334	18	0	18	12	0	12	-6
	335	7	0	7	4	0	4	-3
	335 bis	0	0	0	0	0	0	0
	336	8	0	8	7	0	7	-1
	337	52	1	53	60	1	61	8
	337 bis	0	0	0	0	0	0	0
	338	0	0	0	0	0	0	0
	340	10	3	13	3	1	4	-9
341 bis	83	0	83	38	0	38	-45	
342	0	0	0	0	0	0	0	
343	1	0	1	1	0	1	0	
345	0	0	0	0	0	0	0	
346	1	0	1	1	0	1	0	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	1	0	1	0	0	0	-1
	348	3	0	3	4	1	5	2
	349	3	0	3	5	4	9	6
	350	0	0	0	0	0	0	0
	351	0	0	0	0	0	0	0
	352	0	0	0	0	0	0	0
	353	4	1	5	1	0	1	-4
	354	0	0	0	0	0	0	0
	355	1	0	1	0	0	0	-1
	356	2	0	2	1	0	1	-1
TOTALE			352			312		-40
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	0	1	1	17	0	17	16
	316 ter	1	0	1	8	0	8	7
	TOTALE			2			25	
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	9	1	10	7	0	7	-3
	416-bis	1	1	2	0	0	0	-2
	416-ter	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			12			7	
Omicidio volontario	575	8	0	8	3	2	5	-3
	578	0	0	0	0	0	0	0
	579	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE			8			5	
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	1	1	2	3	0	3	1
	589 inc.strad.	5	2	7	17	4	21	14
	590 les.inf.sul lav.	244	28	272	211	45	256	-16
	590 les.inc.strad.	758	728	1486	301	555	856	-630
	TOTALE			1767			1136	
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	17	0	17	17	1	18	1
	609 ter	5	0	5	9	0	9	4

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quater	3	0	3	1	0	1	-2
	609 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	609 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	609 septies	3	0	3	1	0	1	-2
	609 octies	2	0	2	1	0	1	-1
	609 nonies	0	0	0	0	0	0	0
	609 decies	0	0	0	0	0	0	0
	734 bis	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	30			30			0
Di stalking	612 bis	40	0	40	58	2	60	20
	TOTALE	40			60			20
In tema di pornografia	600 ter	0	2	2	0	0	0	-2
	600 quater	1	0	1	0	0	0	-1
	600 quater 1	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	3			0			-3
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	0	0	0	0	0	0	0
	617 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	617 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	618	0	0	0	0	0	0	0
	619	1	0	1	0	0	0	-1
	620	0	0	0	0	0	0	0
	621	1	0	1	0	0	0	-1
	622	0	0	0	0	0	0	0
	623	0	0	0	0	0	0	0
	623 bis	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	2			0			-2
Frode informatica	640 ter	1	23	24	3	49	52	28
	640 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	24			52			28
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 bis	0	3	3	1	1	2	-1
	635 ter	0	0	0	0	0	0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 quater	0	0	0	0	0	0	0
	635 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	3			2			-1
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione	624	195	2536	2731	209	236	445	-2286
	624 bis	24	285	309	22	309	331	22
	627	0	0	0	0	0	0	0
	628	17	17	34	22	27	49	15
	629	42	11	53	49	18	67	14
	630	1	0	1	0	0	0	-1
	631	2	0	2	0	0	0	-2
	632	0	1	1	0	0	0	-1
	633	35	10	45	44	7	51	6
	634	0	0	0	554	0	554	554
	635	44	631	675	66	554	620	-55
	636	0	0	0	0	1	1	1
	637	1	0	1	0	0	0	-1
	638	4	4	8	1	3	4	-4
	639	18	5	23	31	3	34	11
	640	274	129	403	299	177	476	73
	641	39	7	46	33	1	34	-12
	642	5	0	5	12	0	12	7
	643	6	2	8	5	0	5	-3
	644	26	0	26	15	3	18	-8
	645	0	0	0	0	0	0	0
	646	106	5	111	110	5	115	4
	647	1	1	2	3	3	6	4
648	113	31	144	93	17	110	-34	
648 bis	12	5	17	10	3	13	-4	
648 ter	1	0	1	2	0	2	1	
TOTALE	4646			2947			-1699	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Procura della Repubblica di Larino

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10	0	0	0	0	0	0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	15	1	16	6	0	6	-10
	TOTALE	16			6			-10
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	3	3	6	0	0	0	-6
	601	0	0	0	0	0	0	0
	602	0	0	0	0	0	0	0
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	603	0	0	0	1	0	1	1
	604	0	0	0	1	0	1	1
	537	0	0	0	0	0	0	0
	540	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	6			2			-4
Reati in materia di inquinamento, rifiuti	D.L.vo 152/06	89	15	104	64	21	85	-19
	D.L.vo 202/07	1	0	1	1	0	1	0
	TOTALE	105			86			-19
Edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	0	0	0	3	0	3	3
	D.P.R. 380/01	80	1	81	116	1	117	36
	art. 30	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	81			120			39
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	94	0	94	99	0	99	5
	TOTALE	94			99			5
Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere, con particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 12.2.2014 n. 32	T.U. 309/90 art. 73	263	15	278	183	23	206	-80
	T.U. 309/90 art. 74	0	0	0	1	0	1	1
	TOTALE	278			207			-71

Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	314	0	0	0	0	0	0	0
	316	0	0	0	0	0	0	0
	316 bis	0	0	0	0	0	0	0
	317	0	0	0	0	0	0	0
	317 bis	0	0	0	0	0	0	0
	318	0	0	0	0	0	0	0
	319	0	0	0	0	0	0	0
	319 ter	0	0	0	0	0	0	0
	320	0	0	0	0	0	0	0
	321	0	0	0	0	0	0	0
	322	0	0	0	0	0	0	0
	322 bis	0	0	0	0	0	0	0
	323	0	0	0	0	0	0	0
	325	0	0	0	0	0	0	0
	326	0	0	0	0	0	0	0
	328	0	0	0	0	0	0	0
	329	0	0	0	0	0	0	0
	331	0	0	0	0	0	0	0
	334	0	0	0	0	0	0	0
	335	0	0	0	0	0	0	0
	335 bis	0	0	0	0	0	0	0
	336	0	0	0	0	0	0	0
	337	0	0	0	3	0	3	3
	337 bis	0	0	0	0	0	0	0
	338	0	0	0	0	0	0	0
	340	1	0	1	0	0	0	-1
341 bis	0	0	0	2	0	2	2	
342	0	0	0	1	0	1	1	
343	0	0	0	0	0	0	0	
345	0	0	0	0	0	0	0	
346	0	0	0	0	0	0	0	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la pubblica amministrazione (con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione)	347	0	0	0	0	0	0	0
	348	0	0	0	0	0	0	0
	349	0	0	0	0	0	0	0
	350	0	0	0	0	0	0	0
	351	0	0	0	0	0	0	0
	352	0	0	0	0	0	0	0
	353	0	0	0	0	0	0	0
	354	0	0	0	0	0	0	0
	355	0	0	0	0	0	0	0
	356	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		1			6			5
Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea	640 bis	0	0	0	0	0	0	0
	316 ter	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	416	0	0	0	0	0	0	0
	416-bis	0	0	0	0	0	0	0
	416-ter	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Omicidio volontario	575	0	0	0	0	0	0	0
	578	0	0	0	0	0	0	0
	579	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali	589 inf.sul lav.	0	0	0	0	0	0	0
	589 inc.strad.	0	0	0	0	0	0	0
	590 les.inf.sul lav.	0	0	0	0	0	0	0
	590 les.inc.strad.	6	1	7	5	4	9	2
	TOTALE	7			9			2
Delitti contro la libertà sessuale;	609 bis	3	0	3	2	0	2	-1
	609 ter	2	0	2	0	0	0	-2

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Delitti contro la libertà sessuale;	609 quater	1	0	1	1	0	1	0
	609 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	609 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	609 septies	0	0	0	0	0	0	0
	609 octies	0	0	0	0	0	0	0
	609 nonies	0	0	0	0	0	0	0
	609 decies	0	0	0	0	0	0	0
	734 bis	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	6			3			-3	
Di stalking	612 bis	3	0	3	2	0	2	-1
	TOTALE	3			2			-1
In tema di pornografia	600 ter	1	0	1	0	0	0	-1
	600 quater	0	0	0	0	0	0	0
	600 quater 1	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	1			0			-1
Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater	0	0	0	0	0	0	0
	617 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	617 sexies	0	0	0	0	0	0	0
	618	0	0	0	0	0	0	0
	619	0	0	0	0	0	0	0
	620	0	0	0	0	0	0	0
	621	0	0	0	0	0	0	0
	622	0	0	0	0	0	0	0
	623	0	0	0	0	0	0	0
	623 bis	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0			0			0	
Frode informatica	640 ter	0	0	0	0	0	0	0
	640 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 bis	0	0	0	0	0	0	0
	635 ter	0	0	0	0	0	0	0

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Danneggiamento di dati e sistemi informatici	635 quater	0	0	0	0	0	0	0
	635 quinquies	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione	624	42	1	43	17	1	18	-25
	624 bis	4	0	4	4	0	4	0
	627	0	0	0	0	0	0	0
	628	3	0	3	0	1	1	-2
	629	5	0	5	0	0	0	-5
	630	0	0	0	0	0	0	0
	631	0	0	0	0	0	0	0
	632	0	0	0	0	0	0	0
	633	0	0	0	1	0	1	1
	634	0	0	0	0	0	0	0
	635	19	3	22	8	0	8	-14
	636	0	0	0	0	0	0	0
	637	0	0	0	0	0	0	0
	638	0	0	0	0	0	0	0
	639	3	0	3	2	0	2	-1
	640	1	0	1	2	0	2	1
	641	0	0	0	2	0	2	2
	642	0	0	0	0	0	0	0
	643	0	0	0	1	0	1	1
	644	0	0	0	0	0	0	0
	645	0	0	0	0	0	0	0
	646	0	0	0	0	0	0	0
	647	0	0	0	2	0	2	2
648	7	0	7	5	0	5	-2	
648 bis	0	0	0	0	0	0	0	
648 ter	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	88			46			-42	

segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni

Tipo di reato	Art. C.P. / LEGGE	dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013			dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014			INCREMENTI / DECREMENTI
		Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Proc. NOTI	Proc. Ignoti	TOTALE	Differenza
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	D.L.vo.39/10	0	0	0	0	0	0	0
	art. 216 e 219 R.D. 267/42	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	600	1	0	1	0	0	0	-1
	601	0	0	0	0	0	0	0
	602	0	0	0	0	0	0	0
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	603	0	0	0	0	0	0	0
	604	0	0	0	0	0	0	0
	537	0	0	0	0	0	0	0
	540	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	1			0			-1
Reati in materia di inquinamento, rifiuti	D.L.vo 152/06	1	0	1	0	0	0	-1
	D.L.vo 202/07	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	1			0			-1
Edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	734	0	0	0	0	0	0	0
	D.P.R. 380/01	0	0	0	0	0	0	0
	art. 30	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo 74/2000	D.L.vo 74/00	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0			0			0
Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere, con particolare attenzione alla situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 12.2.2014 n. 32	T.U. 309/90 art. 73	14	0	14	16	0	16	2
	T.U. 309/90 art. 74	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	14			16			2

Attività di definizione della Corte di Appello nell'anno giudiziario 2013/2014

Distretto di CAMPOBASSO

Ufficio	Materia		Totale	
Sezione Ordinaria	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	207
			Conferma	176
			Dichiarazione di nullità	4
			Altre attività di definizione	25
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	42
			Conferma	37
			Dichiarazione di nullità	0
			Dichiarazione di inammissibilità	1
			Altre attività di definizione	85
Corte di Assise di Appello	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	1
			Dichiarazione di nullità	0
			Altre attività di definizione	0
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	2
			Dichiarazione di inammissibilità	0
			Dichiarazione di nullità	0
			Altre attività di definizione	0
Sezione Minorenni	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	3
			Conferma	0
			Dichiarazione di nullità	0
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	0
			Dichiarazione di nullità	0
			Dichiarazione di inammissibilità	0
			Altre attività di definizione	1

TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Tav. 3.1 - Misure Alternative - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
			Accolti	Rigettati	
Affidamento al Servizio Sociale	241	212	70	93	138
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	41	38	11	5	15
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale	45	31	31	0	14
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	6	5	5	0	1
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991	5	3	1	1	3
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis	1	1	0	0	0
Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	259	250	50	29	92
Proroga Differimento Pena nelle forme della Detenzione Domiciliare	1	1	1	0	0
Prosecazione Affidamento al Servizio Sociale	3	3	2	0	0
Prosecazione Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	1	1	0	1	0
Prosecazione Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	1	1	1	0	
Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	8	7	2	3	1
Revoca Affidamento in casi particolari	7	7	6	1	0
Revoca Affidamento in Prova all' UEPE	4	4	3	1	0
Revoca Affidamento in prova art. 47 quater o.p.	2	2	1	1	0
Revoca Detenzione Domiciliare	3	4	3	1	0
Revoca Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare Art.47 Ter 1 Ter O.P.	1	1	0	1	0
Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	2	1	0	1	1
Semilibertà	92	99	13	29	42

Tav. 3.2 - Rinvio dell'esecuzione della pena - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
			Accolti	Rigettati	
Differimento Pena facoltativo grave infermità	9	7	0	6	3
Differimento Pena facoltativo maternità	1	0	0	0	1
Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	3	3	1	2	2
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di donna incinta	1	1	1	0	0
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia	1	1	0	1	0

Tav. 3.3 - Reclami e Appelli - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
			Accolti	Rigettati	
Decisione Reclamo Permesso	4	5	0	4	0
Decisione Reclamo Permesso Premio	22	21	4	11	2
Impugnazione Contro Provvedimento Mds	5	5	2	3	0
Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)	1	0	0	0	1
Reclamo Generico	1	1	0	0	0
Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare	1	1	0	0	0
Reclamo in Materia di Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione (Indultino)	1	1	0	1	0
Reclamo su Liberazione Anticipata	79	77	12	58	6

Tav. 3.4 - Riabilitazioni - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
			Accolti	Rigettati	
Riabilitazione	31	38	16	13	14
Revoca Riabilitazione	1	0	0	0	1

Tav. 3.5 - Concessione liberazione condizionale - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
			Accolti	Rigettati	
Concessione Liberazione Condizionale	3	3	0	1	1

Tav. 3.6 - Altro- Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
			Accolti	Rigettati	
Accertamento Condotta di Collaborazione	3	5	1	2	1
Correzione Errore Materiale	2	2	2	0	0
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE	1	1	1	0	0
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Detenzione Domiciliare	1	1	0	0	0
Differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per grave infermità	1	1	1	0	0

Tav. 3.7 - Patrocinio - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
			Accolti	Rigettati	
Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato	73	64	54	0	10
Liquidazione onorario difensore d'ufficio	0	0	0	0	1
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di collaboratore di giustizia	0	0	0	0	2
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di persona irreperibile	2	0	0	0	2
Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	41	27	25	0	104
Revoca Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato	3	3	1	0	0
Revoca Provvedimento Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	1	0	0	0	2
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.	4	1	0	0	3

Tav. 4.1 - Esecuzione Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti finali
Affidamento in Prova al Servizio Sociale	57	44	73
Affidamento Provvisorio Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	3	4	2
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	11	15	13
Arresti Domiciliari	17	15	11
Detenzione Domiciliare	41	21	41
Detenzione Domiciliare Provvisoria	2	1	5
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	17	12	15
Semilibertà	0	0	4

Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Ammissione provvisoria a Detenzione Domiciliare	46	48	1	1	12
Ammissione provvisoria a Semilibertà	2	2	0	0	0
Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - Art. 47 O.P.	5	4	1	1	1
Ammissione provvisoria ad Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90	13	14	0	0	2
Approvazione Programma Trattamento Provvisorio	3	3	0	2	0
Autorizzazione	287	289	1	232	43
Declaratoria valida espiazione pena	54	53	0	0	0
Differimento misura alternativa facoltativo art. 147 C.P.	1	1	0	1	0
Differimento misura alternativa obbligatorio art. 146 C.P.	1	1	0	0	0
Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni	8	8	0	0	0
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	98	108	26	42	22
Licenza per Semilibertà Art. 52 O.P.	8	8	0	8	0
Modifica Attività Lavorativa	2	2	0	1	0
Modifica Luogo Esecuzione	20	20	0	18	1
Modifica Permanente Prescrizioni	28	27	2	23	1
Modifica Provvisoria Prescrizioni	2	1	1	1	0
Proroga Provvisoria Differimento Nelle Forme Della Detenzione Domiciliare	2	2	0	2	0
Revoca Autorizzazione	1	1		1	0
Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	2	2	0	2	0

segue Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Sospensione e Revoca della Misura Alternativa per Cessazione dei Presupposti	7	7	2	0	0
Sospensione Esecuzione Pena per Affidamento in prova al Servizio Sociale (art.47/4 O.P.)	6	7	0	1	3
Sospensione Esecuzione Pena per Semilibertà (art.47/4 O.P.)	0	1		0	1
Sospensione Provvisoria Affidamento al Servizio Sociale	5	5	0	5	0
Sospensione Provvisoria Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	8	8	0	8	0
Sospensione provvisoria dell'esecuzione presso domicilio della pena detentiva	1	1	0	1	0
Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)	5	5	1	4	0
Ulteriore Autorizzazione	193	190	3	162	16
Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento	5	5	0	5	0
Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90	1	1		1	0
Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare	1	1	0	1	0
Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	1	1		0	0
Valutazione su permanenza quantum pena per esecuzione presso domicilio della pena detentiva	1	1	0	1	0

Tav. 4.3 - Applicazione Sanzioni Sostitutive - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Libertà Controllata	10	10	3	0	0

Tav. 4.4 - Concessione/Revoca Liberazione Anticipata - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Integrazione Liberazione Anticipata	299	250	49	18	26
Liberazione Anticipata	800	802	81	513	76
Liberazione Anticipata Speciale	313	224	89	62	15
Revoca Liberazione Anticipata	10	10	0	10	0

Tav. 4.5 - Rinvio dell'esecuzione della pena ex Art. 684 co. 2 cpp - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Differimento Pena facoltativo art.147 C.P.	10	11	0	2	3
Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	4	4	0	2	0
Differimento Pena obbligatorio art.146 C.P.	2	2	0	0	0
Sospensione Provvisoria Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	1	1	0	0	0

Tav. 4.6 - Misure di sicurezza in esecuzione - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Esecuzione Misure di Sicurezza	1	1	0	0	0
Libertà Vigilata	7	3	7	0	0

Tav. 4.7 - Indultino - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Sospensione Condizionata della Pena Detentiva Art. 2 L. 207/2003	10	11	1	0	0

Tav. 4.8 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Accertamento Pericolosità Sociale	16	11	8	7	4
Autorizzazione	7	7	0	7	0
Conversione pena pecuniaria	23	11	13	9	0
Dichiarazione delinquenza abituale ritenuta dal giudice	12	10	4	1	0
Dichiarazione estinzione libertà controllata	9	9	0	9	0
Libertà Controllata	1	0	1	0	0
Modifica Prescrizioni	1	1	0	1	0
Rateizzazione pena pecuniaria	33	22	15	15	1
Remissione Debito	4	8	5	2	0
Richiesta revoca misura sicurezza su istanza di parte	1	0	1	0	0
Riesame pericolosità sociale	2	4		2	1
Riesame pericolosità sociale (art 208/1 C.P.)	13	11	2	3	4
Ulteriore Autorizzazione	4	3	1	3	0

Tav. 4.9 - Altre materie del magistrato di Sorveglianza - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Ammissione Lavoro Esterno Art. 21 O.P.	6	6	0	6	0
Approvazione Programma Trattamentoale	24	24	0	24	0
Autorizzazione Corrispondenza Telefonica	1	2	3	1	0
Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 comma 5 D.Lv)	9	8	3	1	1
Modifica Lavoro Esterno (Art. 21 O.P.)	2	2	0	2	0
Modifica Permesso	9	9	0	8	0
Permesso Necessità	94	96	8	50	36
Permesso Premio	457	459	69	203	171
Ratifica Ricovero in Ospedale Civile o Luogo Esterno di Cura	138	138	1	136	0
Reclamo Avverso Provvedimenti Disciplinari/Materia Lavoro	7	8	0	1	3
Reclamo Generico	2	2	0	0	1
Revoca Permesso Premio	2	2	0	2	0
Ricovero Day Hospital in struttura sanitaria pubblica	2	2	0	2	0
Ricovero in Ospedale Civile o Luogo Esterno di Cura	17	18	0	17	0
Rogatoria in Sede di Estradizione	1	1		1	0
Rogatoria su Richiesta del Giudice Che Procede	25	25	1	23	0
Rogatoria su Richiesta del Giudice Dell'Esecuzione	2	2	1	2	0
Sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo	2	2	0	2	0
Visite Specialistiche in Luogo Esterno di Cura	1054	1052	18	1044	0

Tav. 4.10 - Altro - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Autorizzazione Degli Assistenti Volontari a Frequentare gli Istituti Penitenziari e a Collaborare con gli UEPE	6	6	1	6	0
Autorizzazione Ingresso Assistenti Volontari per Attivita' Trattamentali	81	81	0	80	0
Correzione Errore Materiale	8	8	0	8	0
Esecuzione Misure di Sicurezza	0	2	8	0	0
Modifica Prescrizioni	1	1	0	1	0
Revoca decreto	2	2	0	2	0
Revoca ordinanza	1	1	1	1	0
Richiesta di Grazia	7	6	7	0	0

Tav. 4.11 - Patrocinio - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2013/2014

Distretto di Campobasso

OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
			Accolti	Rigettati	
Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato	13	13	2	9	0
Liquidazione onorario difensore d'ufficio	0	0	1	0	0
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di persona irreperibile	1	1	0	1	0
Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	12	8	31	8	0
Revoca Provvedimento Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	0	1	0	0	0

SPESE VARIE

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

GESTIONE SPESE DI UFFICIO

Cap.1451

GESTIONE ORDINARIA					DIFFERENZA
UFFICI GIUDICANTI	2012	SOMME	RICHIESTA	94.700,00	-83,08
			ASSEGNATA	16.020,00	
	2013		RICHIESTA	81.770,00	-71,27
			ASSEGNATA	23.491,54	
UFFICI REQUIRENTI	2012	SOMME	RICHIESTA	27.826,40	-32,10
			ASSEGNATA	18.894,50	
	2013		RICHIESTA	28.958,91	-17,12
			ASSEGNATA	24.000,00	

SPESE DI STENOPIA

Cap. 1451

	Esercizio 2012	Esercizio 2013	DIFFERENZA	
			In cifre	In percentuale
Somma accreditata	0,00	0,00		
Somma spesa	0,00	0,00		

GESTIONE SPESE POSTALI

Cap. 1451

	Esercizio 2012	Esercizio 2013	DIFFERENZA	
			In cifre	In percentuale
UFFICI GIUDICANTI	34.172,47	109.099,93	-74.927,46	219,26
UFFICI REQUIRENTI	42.078,00	59.520,71	-17.442,71	41,45
TOTALE	76.250,47	168.620,64	-92.370,17	260,72

SPESE AUTOMEZZI DI STATO

Cap. 1466

	Esercizio 2012	Esercizio 2013	DIFFERENZA	
			In cifre	In percentuale
UFFICI GIUDICANTI	3.039,00	3.043,00	-4,00	0,13
UFFICI REQUIRENTI	4.200,00	4.000,00	200,00	-4,76
TOTALE	7.239,00	7.043,00	196,00	-4,63

**ALTRI CAPITOLI DI SPESA AMMINISTRATI DALLA CORTE DI APPELLO E DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DEL MOLISE**


		SOMMA ACCREDITATA PER					
		UFFICI GIUDICANTI			UFFICI REQUIRENTI		
		2012	2013	% di aumento e diminuzione	2012	2013	% di aumento e diminuzione
1250	Missioni componenti estranei all'amm.ne esami Avvocato.	0,00	4.936,15	-100,00			
1250	Componenti e spese per esami avvocato	141.014,09	75.724,20	-46,30			
1250	Spese elettorali	9.000,00	8.000,00	-11,11			
1456	Indennità di amm.ne personale comandato	0,00	102,04	100,00			
1402	Stipendi personale trimestrale e ex LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1404	Compenso lavoro straordinario al personale	138.327,83	112.912,51	-18,37	10.103,19	5.011,07	-50,40
1451	Missioni e tramutamenti	8.948,00	7.800,00	-12,83	8.800,00	7.300,00	-17,05
1451	Corsi di formazione del personale	10.035,52	700,00	-93,02			
1420	Oneri sociali a carico dell'amministrazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1421	IRAP su retribuzioni	360,04	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
1404	Fondo unico di amm.ne - art 31	138.233,53	240.249,33	73,80	35.484,15	0,00	-100,00
1402	Emolumenti personale UNEP	0,00	0,00	100,00			
1451	Acquisto registri civili e penali, Mat.Igienico-Sanitario, Acquisto toner e assistenza tecnica	10.597,77	16.952,43	59,96	0,00	10.994,45	100,00
1451	Sicurezza sul Lavoro	0,00	5.325,47	100,00			
1451	Aggiornamento biblioteca di base	8.214,81	1.960,00	0,00			
1451	Fotoriproduttori	23.044,30	17.778,28	-22,85	7.022,40	10.000,00	42,40
1503	Percentuale personale UNEP su somme recuperate	94.224,00	82.030,00	-12,94			
7211	Acquisto di beni, macchine, attrezzature e sistemi informatici. Arredamenti	9.026,60	11.262,67	24,77	3.200,45	0,00	-100,00
7221	Mobili e suppelletti	1.392,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE SPESE		592.418,49	585.733,08	-1,13	64.610,19	33.305,52	-48,45

GRAFICI


PROCEDIMENTI CIVILI

Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso




Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario






* Il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014

Tav. 1.2a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.
Distretto di Campobasso
 Corte di Appello





Tav. 1.2a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.

Distretto di Campobasso
Tribunali e relative sezioni




segue Tav. 1.2a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.

Distretto di Campobasso
Tribunali e relative sezioni



Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario




* Il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014


Tav. 1.2b - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.

Distretto di Campobasso





Corte di Appello



Tribunali e relative sezioni




segue Tav. 1.2b - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.
Distretto di Campobasso
 Tribunali e sezioni relative



segue Tav. 1.2b - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio principali materie.


Distretto di Campobasso
Tribunali e sezioni relative



Tav. 1.2c - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio materie di competenza del Giudice di Pace.

Distretto di Campobasso




Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario



*Il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014


segue Tav. 1.2c - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014. Dettaglio materie di competenza del Giudice di Pace.
Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario





* Il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014

Tav. 1.3a - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2013 secondo l'anno di iscrizione. Corte di Appello
Distretto di Campobasso




**Tav. 1.3b - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2013 secondo l'anno di iscrizione - Tribunali.
Distretto di Campobasso**



Tav. 1.3c - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2013 secondo l'anno di iscrizione - Giudici di Pace.


Distretto di Campobasso



* Il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include il Giudici di Pace di Venafro perché non rispondenti per l'anno solare 2013


**Tav. 1.4a Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate)
Anno 2013 - Corte di Appello**

Distretto di Campobasso




Tav. 1.4b Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) Anno 2013 - Tribunali

Distretto di Campobasso



Tav. 1.4c Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) Anno 2013 - Giudici di pace



Distretto di Campobasso



* Il dato sui Giudici di Pace del circondario di Isernia non include il Giudici di Pace di Venafro perché non rispondenti per l'anno solare 2013



Tav. 1.5 - Numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2013 per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio

Distretto di Campobasso





Tav. 1.6 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014.



Distretto di Campobasso





Tav. 1.1 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente. Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso




Tav. 1.1 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente. Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso





**Tav. 1.1 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente.
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso**




Tav. 1.2 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso





Tav. 1.3 - Procedimenti di Mediazione civile, raggruppati per categoria della mediazione e circondario.
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso



Tav. 1.4 - Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile raggruppati per categoria
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso




Tav. 1.5 - Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Distretto di Campobasso



PROCEDIMENTI PENALI







Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso



Segue Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.


Distretto di Campobasso



* Il dato sui Giudici di Pace non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014





Segue Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso






Tav. 2.2 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso





Tav. 2.3 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica Distretto di Campobasso



Tav. 2.4 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014.
Sedi degli Uffici del Giudice di Pace





Distretto di Campobasso



* il dato per il circondario di Isernia non include i Giudici di Pace di Isernia, Frosolone e Venafro perché non rispondenti per l'anno giudiziario 2013/2014





Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso






Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per modalità di definizione nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso






Tavv. 2.9 e 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso






Segue Tavv. 2.9 e 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso






Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso




Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2013/2014.

Distretto di Campobasso






Tav. 2.15 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014 relativi al riesame di misure cautelari personali.
 Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Distretto di Campobasso









Tav. 2.15 bis - Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari personali, nell'A.G. 2013/2014.
Distretto di Campobasso









PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REATI







Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO



segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO



segue Particolari reati accertati nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014
DISTRETTO DI CAMPOBASSO



INDICE

Saluti pag. 7

1. Considerazioni generali

1.1 *Introduzione* " 11

PARTE I

2. Misure per deflazionare i carichi di lavoro

2.1 *Mediazione civile* " 31

PARTE II

3. Novità normative nel periodo dal 1°/7/2013 al 30/6/2014

3.1 *Settore civile* " 41

3.2 *Settore penale* " 69

PARTE III

4. Andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto

4.1 *Tribunale di Campobasso* " 113

4.2 *Tribunale di Isernia* " 122

4.3 *Tribunale di Larino* " 133

4.4 *Corte di Appello* " 142

PARTE IV

5. Tribunale di Sorveglianza: Organizzazione e Funzionamento

" 151

6. Tribunale per i Minorenni.

Andamento della giurisdizione, civile e penale " 159

PARTE V

- 7. Analisi valutativa dei dati statistici riportati nelle Tabelle della "DGSTAT", con riferimento ai flussi dei procedimenti distinti per materia, alla durata degli stessi, all'anno di iscrizione, alle principali modalità di definizione**
- 7.1 *Settore civile* " 169
- 7.2 *Settore penale* " 191

PARTE VI

- 8. Procura Generale della Repubblica**
- 8.1 *Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati* " 211

PARTE VII

- 9. Le Risorse**
- 9.1 *Organici degli Uffici* " 223
- 9.2 *Informatizzazione degli Uffici, giudicanti e requirenti* " 235
- 9.3 *La formazione: Magistrati ordinari, onorari e personale amministrativo* " 276

PARTE VIII

- 10. Il Consiglio Giudiziario** " 287

PARTE IX

- 11. Giurisprudenza più significativa nel Distretto**
- 11.1 *Settore civile* " 303
- 11.2 *Settore penale* " 309

Dati statistici

<i>Procedimenti civili</i>	“	321
<i>Procedimenti penali</i>	“	337
<i>Particolari tipologie di reati</i>	“	353
<i>Tribunale e Ufficio di Sorveglianza</i>	“	381
<i>Spese varie</i>	“	391

Grafici

<i>Procedimenti civili</i>	“	397
<i>Procedimenti penali</i>	“	419
<i>Particolari tipologie di reati</i>	“	435

Finito di stampare
da Arti Grafiche La Regione srl
Ripalimosani (CB)
Gennaio 2015

